Spedizione in abbonamento postale
70% - D.C. La Spezia
In caso di mancato recapito inviare
al detentore del conto, per la restituzione al mittente
che si impegna a pagare la relativa tariffa

Anno XXXX - N. 41

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 8 ottobre 2003 **€ 3,00**

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA REGIONE - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con D.P.G.R. 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

http://www.regione.fvg.it

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 2 settembre 2003, n. 55/SG/RAG.

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 23, comma 6 della legge regionale n. 7/1999. Iscrizione su varie unità previsionali di base e capitoli di fondi destinati al programma aggiuntivo regionale (P.A.R.) dell'iniziativa comunitaria INTERREG III Italia-Slovenia nell'ambito del Regolamento (CE) n. 1260/1999, per complessivi euro 1.140.932,00, mediante prelevamento dall'unità previsionale di base 15.1.6.2.639 con riferimento al capitolo 9600 (fondo per l'attuazione di programmi e progetti comunitari).

pag. 10819

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 2 settembre 2003, n. 56/SG/RAG.

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale n. 7/1999. Iscrizione sull'unità previsionale di base 2.3.814 con riferimento al capitolo 749 di entrata e sull'unità previsionale di base 10.2.65.1.2972 con riferimento al capitolo 8549 della spesa, per euro 173.338,00 assegnati dallo Stato per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità ai sensi dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo n. 196/2000.

pag. 10821

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 settembre 2003, n. 57/SG/RAG.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 7/1999. Prelevamento dall'unità previsionale di base 53.5.8.1.713 con riferimento al capitolo 9681 (fondo per le spese impreviste) di euro 2.000.000,00 a favore dell'unità previsionale di base 4.9.26.2.116 con riferimento al capitolo 4150.

pag. 10822

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 settembre 2003, n. 58/SG/RAG.

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale n. 7/1999. Iscrizione sull'unità previsionale di base 2.3.467 con riferimento al capitolo 1027 di entrata e sull'unità previsionale di base 4.9.26.2.117 con riferimento al capitolo 4182 per euro 40.000.000,00 assegnati dallo Stato volti a soccorrere le popolazioni colpite dagli eventi calamitosi verificatisi in data 29 agosto 2003 nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

pag. 10823

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 settembre 2003, n. 0318/Pres.

Legge regionale 12/2002, articolo 56, comma 1, lettera c bis). Regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi per l'acquisizione della qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici di cui all'articolo 8 della legge 109/1994 e successive modifiche. Approvazione.

pag. 10823

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 settembre 2003, n. 0319/Pres.

Legge regionale 4/2001, articolo 5, commi da 24 a 28. Approvazione integrazione al Regolamento recante «Criteri e modalità per la concessione di contributi in conto capitale per il contenimento e la riduzione dei consumi e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia» - sottoprogramma 1 di cui al decreto del Ministero dell'ambiente n. 106/2001.

pag. 10826

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 settembre 2003, n. 0320/Pres.

Regolamento applicativo della misura a) «Investimenti nelle Aziende agricole» del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Friuli Venezia Giulia. Approvazione.

pag. 10827

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 settembre 2003, n. 0322/Pres.

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi culturali in attuazione dell'articolo 30, commi 1 e 2 della legge regionale 7/2000. Approvazione.

pag. 10854

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 agosto 2003, n. 52/SG/RAG.

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale n. 7/1999. Iscrizione sull'unità previsionale di base 2.3.467 con riferimento al capitolo 1020 dell'entrata e sull'unità previsionale di base 4.9.26.2.117 con riferimento al capitolo 4141 della spesa, di euro 10.244.208,92 assegnati dallo Stato per finanziare interventi diretti a fronteggiare le calamità naturali e per potenziare il sistema di protezione civile.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile ha provveduto - giusta quietanza n. 74 di data 3 luglio 2003 - al pagamento in favore della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia degli importi di euro 5.122.104,46 per l'anno 2002 ed euro 5.122.104,46 per l'anno 2003, per un ammontare complessivo di euro 10.244.208,92, allo scopo di finanziare gli interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti per le calamità naturali, nonché per potenziare il sistema di protezione civile delle Regioni e degli enti locali a valere sul «Fondo regionale di protezione civile» di cui al citato articolo 138, comma 16, della legge 388/2000;

RAVVISATA la necessità di iscrivere detto importo nel bilancio regionale per le finalità indicate in premessa;

VISTO che esistono già, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, le appropriate unità previsionale di base 2.3.467 e, rispettivamente, 4.9.26.2.117, nonchè, nell'allegato documento tecnico, apposito capitolo di spesa, laddove manca il capitolo d'entrata cui far affluire l'assegnazione complessiva di euro 10.244.208,92, e ritenuto pertanto di provvedere alla sua istituzione;

VISTO l'articolo 22 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2;

DECRETA

Art. 1

Nell'unità previsionale di base 2.3.467 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 1020 (2.3.2) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 26 - Servizio degli affari amministrativi e contabili - con la denominazione «Acquisizione di fondi dallo Stato per interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti per le calamità naturali di livello b) di

cui all'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché al potenziamento del sistema di protezione civile delle regioni, a valere sul «Fondo regionale di protezione civile» di cui al citato articolo 138, comma 16, della legge 388/2000», è iscritto lo stanziamento di euro 10.244.208,92 per l'anno 2003.

Art. 2

Nell'unità previsionale di base 4.9.26.2.117 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 4141 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è iscritto lo stanziamento di euro 10.244.208,92 per l'anno 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 8 agosto 2003

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 agosto 2003, n. 53/SG/RAG.

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale n. 7/1999. Iscrizione sull'unità previsionale di base 2.3.464 con riferimento al capitolo 1197 dell'entrata per euro 304.793,00 e sull'unità previsionale di base 6.1.25.2.182 con riferimento al capitolo 3673 della spesa il limite di impegno quindicennale per il medesimo importo, per interventi in materia di sicurezza stradale.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che con decreto del 12 dicembre 2002 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici, si è proceduto all'impegno e al contestuale riparto, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, dell'importo complessivo di euro 12.911.422,00 annui, quale limite di impegno quindicennale con decorrenza dall'anno 2001, da assegnare agli Enti proprietari delle strade territorialmente competenti ai sensi dell'articolo 56 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per interventi in materia di sicurezza stradale, da attuare sulla base dei programmi annuali predisposti dal Ministro delle infrastrutture e trasporti ed approvati dal C.I.P.E. ex articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

VISTO che, ai sensi del citato decreto, alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia è stato assegnato l'importo annuo di euro 304.793,00 per l'attuazione di detti programmi;

RAVVISATA la necessità di iscrivere le suddette assegnazione nel bilancio regionale per le finalità indicate in premessa;

VISTO che negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 esistono già le appropriate unità previsionale di base cui far affluire il suddetto limite di impegno di 304.793,00 euro annui, ma non, nell'allegato documento tecnico, i capitoli appositi, e ritenuto di istituirli;

VISTO l'articolo 22 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2;

DECRETA

Art. 1

Nell'unità previsionale di base 2.3.464 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 è iscritta l'assegnazione di euro 304.793,00 per gli anni dal 2003 al 2017, con riferimento al capitolo 1197 (2.3.2) di nuova istituzione alla Rubrica n. 25 - Servizio della viabilità - nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, con la denominazione «Acquisizione di fondi dallo Stato per interventi in materia di sicurezza stradale» e con lo stanziamento complessivo di euro 914.379,00, suddiviso in ragione di euro 304.793,00 per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005; le quote relative alle annualità assegnate per gli anni dal 2006 al 2017 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

Art. 2

Nell'unità previsionale di base 6.1.25.2.182 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, è iscritto, a decorrere dall'anno 2003, il limite di impegno quindicennale di euro 304.793,00, con riferimento al capitolo 3673 (2.1.210.5.09.17) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla Rubrica n. 25 - Servizio della viabilità - con la denominazione «Spese per interventi in materia di sicurezza stradale » e con lo stanziamento complessivo di euro 914.379,00, suddiviso in ragione di euro 304.793,00 per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005; gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 2006 al 2017 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferi-

mento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 29 agosto 2003

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 agosto 2003, n. 54/SG/RAG.

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale n. 7/1999. Iscrizione sull'unità previsionale di base 2.3.1916 con riferimento al capitolo 1334 di entrata e sull'unità previsionale di base 4.9.26.2.117 con riferimento al capitolo 2899 della spesa per euro 195.262,99 assegnati dallo Stato per la conservazione e la difesa dagli incendi boschivi.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che il Ministro dell'economia e delle finanze ha provveduto, con proprio decreto di data 6 giugno 2003, ad assegnare alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia la somma di euro 195.262,99 per l'anno 2003, per lo svolgimento delle funzioni conferite ai fini della conservazione e della difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale in base al disposto dell'articolo 12, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353;

CONSIDERATO che, con propria deliberazione n. 2457 di data 8 agosto 2003, la Giunta regionale ha disposto l'attribuzione delle citate risorse alla Direzione regionale della protezione civile - Servizio degli affari amministrativi e contabili, per le finalità di cui in premessa;

VISTO che esiste già, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, l'appropriata unità previsionale di base ma non, nell'allegato documento tecnico, il relativo capitolo di spesa cui far affluire l'assegnazione di euro 195.262,99, laddove, nello stato di previsione dell'entrata e nell'allegato documento tecnico, mancano sia l'unità previsionale di base che l'apposito capitolo di riferimento; e ritenuto pertanto di provvedere alla loro istituzione;

VISTO l'articolo 22 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2;

DECRETA

Art. 1

Nell'unità previsionale di base 2.3.1916, denominata «Acquisizione dallo Stato per la lotta agli incendi boschivi», che si istituisce nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, al titolo II - categoria 2.3, con riferimento al capitolo 1334 (2.3.2) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 26 - Servizio degli affari amministrativi e contabili - con la denominazione «Acquisizione di fondi dallo Stato per la conservazione e la difesa dagli incendi del patrimonio boschivo» è iscritto lo stanziamento di euro 195.262,99 per l'anno 2003.

Art. 2

Nell'unità previsionale di base 4.9.26.2.117 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 2899 (2.1.210.3.10.11) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - Rubrica n. 26 - Servizio degli affari amministrativi e contabili - con la denominazione «Spese per la conservazione e la difesa dagli incendi del patrimonio boschivo» è iscritto lo stanziamento di euro 195.262,99 per l'anno 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 29 agosto 2003

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 2 settembre 2003, n. 55/SG/RAG.

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 23, comma 6 della legge regionale n. 7/1999. Iscrizione su varie unità previsionali di base e capitoli di fondi destinati al programma aggiuntivo regionale (P.A.R.) dell'iniziativa comunitaria INTERREG III Italia-Slovenia nell'ambito del Regolamento (CE) n. 1260/1999, per complessivi euro 1.140.932,00, mediante prelevamento dall'unità previsionale di base 15.1.6.2.639 con riferimento al capitolo 9600 (fondo

per l'attuazione di programmi e progetti comunitari).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale della seduta dell'1 agosto 2003 n. 2367 che al tredicesimo capoverso delle premesse ha annullato l'allegato 1) alla deliberazione della Giunta regionale della seduta del 3 aprile 2003 n. 823 e ha stabilito, all'articolo 1 del dispositivo, di assegnare alle Direzioni regionali e servizi specificate nell'allegato 1 alla medesima delibera i fondi relativi al programma aggiuntivo regionale (P.A.R.) per l'anno 2003 dell'iniziativa comunitaria INTERREG III Italia-Slovenia di cui all'articolo 20 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, nella misura di complessivi euro 1.140.932,00, di cui euro 470.932,00 alla Direzione regionale dei parchi, euro 220.000,00 all'Ufficio di Piano, euro 150.000,00 alla Segreteria generale ed euro 300.000,00 alla Direzione regionale degli affari europei;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 17 aprile 2003, n. 1068 che ha determinato le quote di ripartizione del «Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario» di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, iscritto all'unità previsionale di base 15.1.6.2.639 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 9600 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi che, come specificato nell'allegato n. 1 alla medesima delibera, ha destinato per l'anno 2003 una quota di euro 1.200.000,00 a titolo di P.A.R per la iniziativa comunitaria di cui in premessa;

CONSIDERATO che della somma complessiva di euro 1.200.000,00 per l'anno 2003 con decreto del Presidente della Regione n. 49 del 5 agosto 2003 sono già stati assegnati euro 59.000,00 di cui, alla Direzione della pianificazione territoriale euro 39.000,00 e alla Direzione regionale dell'edilizia euro 20.000,00, e che pertanto restano disponibili euro 1.141.000,00 per le finalità di cui al primo capoverso;

CONSIDERATO inoltre che, come evidenziato nel nono e decimo capoverso delle premesse della medesima D.G.R. 2367/2003, vista la revoca del progetto «Lamarkis», le risorse ad esso destinate nella misura di euro 345.750,00 e accantonate nel bilancio regionale, con decreto del Presidente della Regione n. 1/2003, nell'unità previsionale di base 15.5.65.1.1419 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 con riferimento al capitolo 8890 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, devono essere trasferite alle Direzioni regionali/Servizi come specificati nell'allegato 1) alla medesima delibera, nella misure indicate nella colonna relativa all'annualità 2003, e precisamente euro 150.000,00 alla Direzione regionale degli affari europei e euro 195.750,00 alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura;

RITENUTO di provvedere alla iscrizione delle risorse di cui sopra nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 provvedendo, ove occorra, alla istituzione di nuove unità previsionali di base e nuovi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

VISTO l'articolo 9, comma 13, della legge regionale 25 gennaio 2002 n. 3;

VISTO l'articolo 23, comma 6, della legge regionale 16 aprile 1999 n. 7;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2;

DECRETA

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 è iscritto lo stanziamento complessivo di euro 1.140.932,00 per l'anno 2003, a carico delle seguenti unità previsionali di base/capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi:

a) unità previsionale di base 15.5.27.2.1420 con riferimento al capitolo 3184 (2.1.210.5.08.09) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla Rubrica n. 27 - Servizio della conservazione della natura - con la denominazione «Interventi nell'ambito dell'iniziativa comunitaria INTERREG III Italia-Slovenia per il periodo 2000-2006 - Direzione regionale dei parchi - Servizio della conservazione della natura - Programma aggiuntivo regionale» e con lo stanziamento di euro 470.932,00 per l'anno 2003;

b) unità previsionale di base 15.5.7.2.461 di nuova istituzione nella Rubrica n. 7 - Servizio per la programmazione energetica con la denominazione «Attuazione di programmi comunitari di cooperazione transfrontaliera periodo 2000-2006» con riferimento al capitolo 899 (2.1.210.5.10.28) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla Rubrica n. 27 - Servizio per la programmazione energetica - con la denominazione «Interventi nell'ambito dell'iniziativa comunitaria INTERREG III Italia-Slovenia per il periodo 2000-2006 - Ufficio di piano - Servizio per la programmazione energetica - Programma aggiuntivo regionale» e con lo stanziamento di euro 220.000,00 per l'anno 2003;

c) unità previsionale di base 15.5.1.2.462 di nuova istituzione nella Rubrica n. 1 - Servizio affari generali con la denominazione «Attuazione di programmi comunitari di cooperazione transfrontaliera periodo 2000-2006» con riferimento al capitolo 86 (2.1.152.2.11.33) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla Rubrica n. 1 - Servizio affari generali - con la denominazione «Interventi nell'ambito dell'iniziativa comunitaria INTERREG III Italia-Slovenia per il periodo 2000-2006 - Segreteria generale - Servizio affari generali - Programma aggiuntivo regionale» e con lo stanziamento di euro 150.000,00 per l'anno 2003;

d) unità previsionale di base 15.5.6.1.464 di nuova istituzione nella Rubrica n. 6 - Servizio per la promozione dell'integrazione europea con la denominazione «Attuazione di programmi comunitari di cooperazione transfrontaliera periodo 2000-2006» con riferimento al capitolo 80 (2.1.142.2.10.32) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla Rubrica n. 6 - Servizio per la promozione dell'integrazione europea - con la denominazione «Interventi nell'ambito dell'iniziativa comunitaria INTERREG III Italia-Slovenia per il periodo 2000-2006 - Direzione regionale degli affari europei - Servizio per la promozione dell'integrazione europea - Programma aggiuntivo regionale» e con lo stanziamento di euro 300.000,00 per l'anno 2003.

Art. 2

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 è iscritto lo stanziamento complessivo di euro 345.750,00 per l'anno 2003, a carico delle seguenti unità previsionali di base/capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi:

a) unità previsionale di base 15.3.42.1.1353 con riferimento al capitolo 5125, alla Rubrica n. 42 - Servizio dell'istruzione e della ricerca e con lo stanziamento di euro 195.750,00 per l'anno 2003;

b) unità previsionale di base 15.5.6.1.464 con riferimento al capitolo 79 (2.1.142.2.10.32) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla Rubrica n. 6 - Servizio per la promozione dell'integrazione europea - con la denominazione «Interventi nell'ambito dell'iniziativa comunitaria INTERREG III Italia-Slovenia per il periodo 2000-2006 - Direzione regionale degli affari europei - Servizio per la promozione dell'integrazione europea» e con lo stanziamento di euro 150.000,00 per l'anno 2003.

Art. 3

In relazione alle iscrizioni effettuate con l'articolo 1, dalla unità previsionale di base 15.1.6.2.639 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 9600 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi «Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario», è prelevato l'importo di euro 1.140.932,00 per l'anno 2003.

Art. 4

In relazione alle iscrizioni effettuate con l'articolo 2, lo stanziamento dell'unità previsionale di base 15.5.65.1.1419 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 8890 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è ridotto di euro 345.750,00 per l'anno 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 2 settembre 2003

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 2 settembre 2003, n. 56/SG/RAG.

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale n. 7/1999. Iscrizione sull'unità previsionale di base 2.3.814 con riferimento al capitolo 749 di entrata e sull'unità previsionale di base 10.2.65.1.2972 con riferimento al capitolo 8549 della spesa, per euro 173.338,00 assegnati dallo Stato per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità ai sensi dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo n. 196/2000.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, con decreto 10 marzo 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - S.G. n. 144 - del 24 giugno 2003, nel ripartire le risorse disponibili a valere sul Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, ha assegnato in favore della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia la som-

ma di euro 173.338,00 per l'anno 2001, da destinare al finanziamento delle spese previste dal citato articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 196/2000;

RAVVISATA la necessità di acquisire al bilancio regionale l'assegnazione di cui in premessa per le finalità ivi indicate;

VISTO che negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 esistono già le appropriate unità previsionali di base 2.3.814 dell'entrata e 10.2.65.1.2972 della spesa e nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi esistono i pertinenti capitoli di entrata e di spesa su cui iscrivere la predetta assegnazione;

VISTA la legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, ed in particolare l'articolo 2quater, comma 2, lettera d), come inserito dall'articolo 4, comma 5, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3;

VISTO l'articolo 2 della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 2;

VISTO l'articolo 22 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2;

DECRETA

1. Sull'unità previsionale di base 2.3.814 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 749 è iscritto l'importo di euro 173.338,00 per l'anno 2003.

2. Sull'unità previsionale 10.2.65.1.2972 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 8549 è iscritto l'importo di euro 173.338,00 per l'anno 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 2 settembre 2003

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 settembre 2003, n. 57/SG/RAG.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 7/1999. Prelevamento dall'unità previsionale di base 53.5.8.1.713 con riferimento al capitolo 9681 (fondo per le spese impreviste) di euro 2.000.000,00 a favore dell'unità previsionale di base 4.9.26.2.116 con riferimento al capitolo 4150.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la deliberazione n. 2626 del 4 settembre 2003, con la quale la Giunta regionale ha autorizzato il prelevamento dell'importo di euro 2.000.000,00 per l'anno 2003 dall'unità previsionale di base 53.5.8.1.713 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 9681 - «Oneri per spese impreviste» del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e l'iscrizione di tale importo sull'unità previsionale di base 4.9.26.2.116 dei precitati bilanci, con riferimento al capitolo 4150 dell'allegato documento tecnico, per far fronte agli eventi alluvionali che hanno prodotto gravi danni alle infrastrutture ed alle abitazioni nel territorio della Valcanale e del Canal del Ferro;

VISTO l'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

VISTO l'articolo 19 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2;

DECRETA

Art. 1

Nell'unità previsionale di base 4.9.26.2.116 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 4150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è iscritto lo stanziamento di euro 2.000.000,00 per l'anno 2003.

Art. 2

Dall'unità previsionale di base 53.5.8.1.713 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 9681 «Oneri per spese impreviste» del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è prelevato l'importo di euro 2.000.000,00 per l'anno 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e comunicato, entro 30 giorni dalla registrazione di Ragioneria, al Consiglio regionale per la convalida da effettuarsi con legge di approvazione del Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2003.

Trieste, 9 settembre 2003

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 settembre 2003, n. 58/SG/RAG.

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale n. 7/1999. Iscrizione sull'unità previsionale di base 2.3.467 con riferimento al capitolo 1027 di entrata e sull'unità previsionale di base 4.9.26.2.117 con riferimento al capitolo 4182 per euro 40.000.000,00 assegnati dallo Stato volti a soccorrere le popolazioni colpite dagli eventi calamitosi verificatisi in data 29 agosto 2003 nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propria ordinanza n. 3309 di data 11 settembre 2003, ha disposto, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la nomina dell'Assessore regionale alla protezione civile Gianfranco Moretton a Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali verificatisi in data 29 agosto 2003 nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, assegnando altresì, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della citata ordinanza, l'importo di euro 40 milioni per l'anno 2003 a favore del Fondo della protezione civile di cui all'articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, per l'adozione, da parte del citato Commissario, di tutte le necessarie ed urgenti iniziative volte a rimuovere la situazione di pericolo e ad assicurare l'indispensabile assistenza alle popolazioni colpite;

RAVVISATA la necessità di iscrivere la suddetta assegnazione nel bilancio regionale per le finalità indicate in premessa;

VISTO che negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 esistono già le appropriate unità previsionale di base cui far affluire la suddetta assegnazione di euro 40 milioni, ma non, nell'allegato documento tecnico, i capitoli appositi, e ritenuto di istituirli;

VISTO l'articolo 22 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2;

DECRETA

Art. 1

Nell'unità previsionale di base 2.3.467 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 1027 (2.3.2.) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 26 - Servizio degli affari amministrativi e contabili, con la denominazione «Acquisizione di fondi dallo Stato per l'adozione di iniziative volte a rimuovere le situazioni di pericolo e ad assicurare l'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi verificatisi in data 29 agosto 2003 nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia » è iscritto lo stanziamento di euro 40.000.000,00 per l'anno 2003.

Art. 2

Nell'unità previsionale di base 4.9.26.2.117 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 4182 (2.1.210.3.01.01) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - Rubrica 26 - Servizio degli affari amministrativi e contabili - con la denominazione «Conferimento al Fondo della protezione civile al fine di consentire l'adozione da parte del Commissario delegato di iniziative volte a rimuovere le situazioni di pericolo e ad assicurare l'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi verificatisi in data 29 agosto 2003 nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia», è iscritto lo stanziamento di euro 40.000.000,00 per l'anno 2003.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 12 settembre 2003

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 settembre 2003, n. 0318/Pres.

Legge regionale 12/2002, articolo 56, comma 1, lettera c bis). Regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi per l'acquisizione della qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici di cui all'articolo 8 della legge 109/1994 e successive modifiche. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 concernente «Disciplina organica dell'artigianato»;

VISTO in particolare l'articolo 56, comma 1, lettera c bis) della legge regionale 12/2002, come introdotto dall'articolo 21, comma 17 della legge regionale 30 aprile 2003 n. 12, ai sensi del quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese arti-

giane, contributi in misura pari al 50% della spesa ammissibile, per l'acquisizione della qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici di cui all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche;

VISTO inoltre l'articolo 75 della stessa legge regionale ai sensi del quale con Regolamento d'esecuzione sono state stabilite le misure di aiuto e i criteri e le modalità d'intervento relativi, tra l'altro, agli incentivi previsti dall'articolo 56;

VISTA la legge 11 febbraio 1994. n. 109 recante «Legge quadro in materia di lavori pubblici» ed in particolare l'articolo 8 relativo all'istituzione di un sistema di qualificazione unico per tutti gli esecutori di lavori pubblici;

VISTO il D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 concernente «Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8 della legge 109/1994 e successive modifiche»;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso»;

RITENUTO necessario disciplinare i suddetti criteri e modalità nella forma regolamentare;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta Regionale n. 2489 dell'8 agosto 2003;

DECRETA

E' approvato il «Regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi per l'acquisizione della qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici di cui all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 4 settembre 2003

ILLY

Regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi per l'acquisizione della qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici di cui all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche.

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente Regolamento stabilisce, in attuazione a quanto previsto dall'articolo 56, comma 1, lettera c bis) della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, come introdotto dall'articolo 21, comma 17 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12, le misure di aiuto e i criteri e le modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi per l'acquisizione della qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, di cui all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche.

Art. 2

(Beneficiari)

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente Regolamento, le imprese artigiane iscritte all'Albo di cui all'articolo 13 della legge regionale 12/2002 (AIA) nonché i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa costituiti fra imprese artigiane, iscritti nella separata sezione dell'Albo stesso, purchè non operanti nei settori di cui all'articolo 3 comma 3.

Art. 3

(Regime di aiuto)

1. I contributi sono concessi secondo la regola del «de minimis», di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie L. n. 010 del 13 gennaio 2001.

2. Ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento di cui al comma 1 l'importo complessivo degli aiuti «de minimis», accordato ad ogni singola impresa non può superare i 100.000,00 euro in tre anni.

3. Ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento CE n. 69/2001 sono escluse dai benefici previsti dal presente Regolamento, le imprese artigiane che operano nel settore dei trasporti e delle attività legate alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato CE.

Art. 4

(Iniziativa finanziabile)

1. E' ammessa a finanziamento l'iniziativa concernente l'acquisizione della qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici di cui all'articolo 8 della legge

109/1994, come disciplinata dal D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 concernente «Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni».

Art. 5

(Spese ammissibili)

1. In relazione all'iniziativa di cui all'articolo 4, sono ammesse a contributo le spese sostenute per l'ottenimento della qualificazione rilasciata da una delle società organismi di attestazione (SOA) autorizzate ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. 34/2000.

2. E' ammissibile a contributo il corrispettivo pagato alla SOA per l'ottenimento dell'attestazione di qualificazione e per il primo rinnovo, ai sensi dell'articolo 12 del D.P.R. 34/2000.

3. E' ammissibile a contributo il corrispettivo per il primo rinnovo anche nel caso in cui l'impresa non abbia beneficiato del contributo per la qualificazione iniziale.

4. Non sono ammissibili a contributo le spese relative ai rinnovi successivi al primo ed alle variazioni di attestazione.

Art. 6

(Intensità e ammontare del contributo)

1. L'intensità del contributo è pari al 50% della spesa ammissibile.

2. Il contributo non è cumulabile con altri incentivi concessi per la medesima finalità ed aventi ad oggetto le stesse spese.

Art. 7

(Termini per la conclusione delle iniziative)

1. L'iniziativa prevista dall'articolo 4 deve concludersi entro dodici mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione del contributo.

Art. 8

(Procedimento di concessione del contributo)

1. I contributi sono concessi tramite procedimento valutativo a sportello come previsto dall'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le domande, redatte secondo uno schema di domanda approvato con decreto del Direttore regionale dell'artigianato e della cooperazione e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, sono presentate alla Direzione regionale dell'artigianato e della cooperazione prima dell'avvio dell'iniziativa cui si riferiscono.

3. Le domande devono contenere il preventivo di spesa e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante gli eventuali altri contributi a titolo di «de minimis» percepiti dall'impresa nei tre anni precedenti alla data di presentazione della domanda.

4. Le domande possono essere presentate anche tramite i Centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane istituiti ed autorizzati ai sensi dell'articolo 72 della legge regionale 12/2002.

5. Il contributo è concesso entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda da parte dell'Amministrazione regionale, nei limiti delle risorse disponibili.

6. La competente Direzione regionale comunica all'impresa la concessione del contributo, richiedendo la documentazione necessaria per l'erogazione prevista dall'articolo 10 nonché ulteriori informazioni su eventuali altri contributi «de minimis» concessi alla stessa nei tre anni precedenti alla data del provvedimento di concessione.

Art. 9

(Domande inevase)

1. Le domande rimaste inevase per insufficiente disponibilità annuale di bilancio, possono essere accolte con i fondi stanziati nel bilancio successivo.

Art. 10

(Erogazione del contributo)

1. Ai fini dell'erogazione dei contributi per l'iniziativa prevista dall'articolo 4, i beneficiari devono produrre all'Amministrazione regionale idonea documentazione di spesa quietanzata emessa dalla SOA e comprovante le spese sostenute, secondo quanto previsto dall'articolo 41 della legge regionale 7/2000 nonchè copia dell'attestazione di qualificazione rilasciata dalla SOA stessa.

Art. 11

(Ispezioni e controlli)

1. La Direzione regionale dell'artigianato e della cooperazione può effettuare ispezioni e controlli, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

Art. 12

(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme stabilite dalla

legge regionale 12/2002 «Disciplina organica dell'artigianato» e successive modificazioni ed integrazioni e dalla legge regionale 7/2000 «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso» e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 13

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 settembre 2003, n. 0319/Pres.

Legge regionale 4/2001, articolo 5, commi da 24 a 28. Approvazione integrazione al Regolamento recante «Criteri e modalità per la concessione di contributi in conto capitale per il contenimento e la riduzione dei consumi e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia» - sottoprogramma 1 di cui al decreto del Ministero dell'ambiente n. 106/2001.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il decreto del Ministero dell'ambiente n. 106 del 16 marzo 2001, con il quale al sottoprogramma 1 si incentiva la realizzazione di impianti fotovoltaici di potenza da 1 a 20kWp collegati alla rete elettrica di distribuzione in bassa tensione e integrati/installati nelle strutture edilizie e relative pertinenze, poste sul territorio italiano da parte di soggetti pubblici;

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, il cui articolo 5, commi da 24 a 28, autorizza l'Amministrazione regionale a concedere a privati ed agli enti pubblici contributi in conto capitale per il contenimento e la riduzione dei consumi e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia, anche mediante la realizzazione di progetti sperimentali;

VISTO il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 5, commi da 24 a 28, della succitata legge regionale n. 4/2001, per il contenimento e la riduzione dei consumi e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia», approvato con decreto n. 0210/Pres. del 31 maggio 2001, come integrato e modificato con i decreti n. 0172/Pres. di data 6 giugno 2002 e n. 0120/Pres. di data 6 maggio 2003;

VISTO l'articolo 6, comma 78, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 con il quale si è disposto il concorso finanziario regionale sui progetti presentati a fronte dei bandi emanati dallo Stato, per la parte non coperta dai fondi statali, con modalità da stabilirsi con il Regolamento di cui al comma 25 della legge regionale n. 4/2001;

VISTO l'articolo 12, comma 2, della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 con il quale è stato modificato l'articolo 6, comma 78, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla sostituzione dell'articolo 18/bis, relativo al cofinanziamento del I sottoprogramma del «Programma Tetti Fotovoltaici» rivolto ai soggetti pubblici, in considerazione delle diverse modalità di concessione ed erogazione dei contributi in argomento previste dalla legge regionale n. 12/2003;

VISTO l'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2423 dell'8 agosto 2003;

DECRETA

L'articolo 18 bis del «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi in conto capitale, previsti dall'articolo 5, commi da 24 a 28, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (legge finanziaria 2001), per il contenimento e la riduzione dei consumi e l'utilizzazione delle fonti di energia», approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0210/Pres. di data 31 maggio 2001, come modificato ed integrato con decreto del Presidente della Regione n. 0172/Pres. di data 6 giugno 2002 e decreto del Presidente della Regione n. 0120/Pres. di data 6 maggio 2003, è sostituito dal seguente articolo:

«Articolo 18/bis

(Cofinanziamento del I sottoprogramma del «Programma Tetti Fotovoltaici» rivolto ai soggetti pubblici)

1. La Giunta regionale con propria deliberazione ammette a finanziamento gli interventi sulla base dei progetti presentati al Ministero dell'ambiente, a seguito del Bando ministeriale emanato ai sensi degli articoli 4 e 5, del titolo I, del decreto ministeriale n. 106/2001, relativo al I sottoprogramma del «Programma Tetti Fotovoltaici», ed approvati a seguito della positiva valutazione dell'apposita Commissione tecnica, istituita presso lo stesso Ministero.

2. I Direttori provinciali dei Servizi tecnici competenti per territorio concedono il contributo di cui al comma 1, su presentazione di apposita istanza dei beneficiari, fissando i termini di esecuzione dell'opera, nonchè quelli di rendicontazione della spesa.

3. All'erogazione del contributo si provvede secondo quanto disposto dall'articolo 14, del presente Regolamento.

4. L'inosservanza delle altre diverse disposizioni indicate nel bando statale da parte dei beneficiari comporta la revoca del contributo ed il conseguente recupero degli importi eventualmente già erogati, maggiorati degli interessi calcolati ai sensi di legge. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 18, del presente Regolamento.»

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare detta disposizione come integrazione a Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 4 settembre 2003

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 settembre 2003, n. 0320/Pres.

Regolamento applicativo della misura a) «Investimenti nelle Aziende agricole» del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Friuli Venezia Giulia. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, recante «Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (F.E.A.O.G.) e che modifica ed abroga taluni Regolamenti»;

VISTO il Regolamento (CE) n. 445/2002 della Commissione del 26 febbraio 2002, recante «Disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (F.E.A.O.G.)» e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento (CE) 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000 recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) 1260/1999 del Consiglio, per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;

VISTO il Regolamento (CE) 1145/2003 della Commissione del 27 giugno 2003 che modifica il Reg. (CE) 1685/2000 per quanto riguarda le norme di ammissibilità al cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali;

VISTA la decisione della Commissione delle Comunità europee C (2000)2902 def. del 29 settembre 2000 con la quale viene approvato il documento di programmazione fondato sul Piano di Sviluppo Rurale (P.S.R.) della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 3 luglio 2001 n. 0244/Pres. con il quale è stato approvato il «Regolamento applicativo della misura a) «Investimenti nelle aziende agricole» del P.S.R. della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia»;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 11 dicembre 2001 n. 0464/Pres. che ha apportato modifiche ed integrazioni al Regolamento sopracitato;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 11 settembre 2002 n. 0269/Pres. che ha apportato ulteriori modifiche ed integrazioni al Regolamento in argomento;

VISTA la decisione della Commissione delle Comunità europee C (2002) 1718 def. del 25 giugno 2002 con la quale vengono approvate le modifiche al documento di programmazione fondato sul Piano di Sviluppo Rurale (P.S.R.) della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

CONSIDERATO che tale decisione comunitaria autorizza la concessione di aiuti per investimenti compresi in nuovi settori produttivi, non contemplati nella citata decisione C (2000) 2902 def. del 29 settembre 2000;

RITENUTO necessario provvedere a riformulare il Regolamento di attuazione della misura a), alla luce dei nuovi orientamenti stabiliti in sede comunitaria;

RITENUTO necessario confermare le premesse riportate nel citato decreto del Presidente della Regione 3 luglio 2001 n. 0244/Pres./2001 e successive integrazioni, qualora non modificate dal presente Regolamento;

CONSIDERATO ai sensi dell'articolo 20 del citato Reg. CE 1257/1999 che possono essere assimilate alle zone svantaggiate, altre zone nelle quali ricorrono svantaggi specifici, e nelle quali l'attività agricola deve essere continuata, per assicurare la conservazione o il miglioramento dell'ambiente naturale, la conservazione dello spazio naturale o per motivi di protezione costiera;

CONSIDERATO, ai fini della applicazione dei criteri di priorità, che la Provincia di Trieste, per caratteristiche fisiche, sociali ed economiche, risponde alle condizioni ed ai requisiti sopracitati;

PRESO ATTO che il P.S.R. per la determinazione del Reddito dell'Azienda (R.A.) per occupato fa riferimento all'anno solare precedente la data di presentazione della domanda di aiuto, ovvero a quello prece-

dente alla data di decisione individuale di concessione dell'aiuto;

RITENUTO di considerare la data del provvedimento di approvazione della prima graduatoria ove ricade l'istanza di contributo, quale decisione individuale di concessione dell'aiuto;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, che detta disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso e la legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, in particolare l'articolo 7, comma 24 che rinvia la decorrenza dell'applicazione dell'articolo 33, comma 6 della legge regionale 7/2002 al primo gennaio 2004;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2584 del 29 agosto 2003;

DECRETA

E' approvato il «Regolamento applicativo della misura a) «Investimenti nelle aziende agricole» del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Friuli Venezia Giulia», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 9 settembre 2003

ILLY

Regolamento applicativo della misura a) «Investimenti nelle aziende agricole» del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Friuli Venezia Giulia

CAPO I

ASPETTI GENERALI

Art. 1

Finalità e obiettivi

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per l'attuazione della misura a - Investimenti nelle aziende agricole (di seguito definita misura nel presente Regolamento) prevista nel Piano di Sviluppo Rurale della Regione Friuli Venezia Giulia (di seguito definito P.S.R. nel presente Regolamento), redatto ai sensi del Regolamento CE 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, approvato con decisione della Commissione delle Comunità europee C (2000) 2902 def. del 29 settembre 2000 pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in data 15 dicembre 2000.

2. Le finalità si concretizzano attraverso il conseguimento di uno o più dei seguenti obiettivi operativi individuati sul P.S.R. al Punto 1 della misura:

a) ammodernamento dell'Azienda finalizzato alla riduzione dei costi di produzione e realizzazione di risparmi di energia anche mediante l'introduzione di nuove tecnologie;
b) miglioramento qualitativo e riconversione della produzione in funzione delle esigenze del mercato in particolare attraverso l'incentivazione degli investimenti per le produzioni di qualità e di «nicchia»;
c) diversificazione dell'attività nella Azienda agricola, anche tramite la trasformazione e vendita diretta nella Unità tecnico economica (di seguito indicata U.T.E. nel presente Regolamento) di prodotti ottenuti nella Azienda medesima, incentivando l'attivazione di microfiliere;
d) miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita degli addetti;
e) ammodernamento dell'Azienda attraverso il miglioramento delle condizioni di igiene negli allevamenti finalizzate al rispetto delle norme previste per il benessere degli animali;
f) tutela e miglioramento dell'ambiente;
g) mantenimento e potenziamento dell'occupazione nel settore agricolo.

3. Per produzioni di qualità si intendono quelle biologiche, a Denominazione di origine controllata (D.O.C.), a Denominazione di origine controllata e garantita (D.O.C.G.), a Indicazione geografica tipica (I.G.T.), a Denominazione di origine protetta (D.O.P.), ad Indicazione geografica protetta (I.G.P.), con Attestazione di specificità (A.S.), nonché quelle di base utilizzate per ottenere prodotti biologici, D.O.C., D.O.C.G., I.G.T., D.O.P., I.G.P. e A.S.

4. Per produzioni di nicchia si intendono quelle agroalimentari tradizionali riportate negli elenchi regionali previsti dal D.M. 8 settembre 1999, n. 350 e successive integrazioni.

Art. 2

Localizzazione geografica e durata della misura

1. Il sostegno finanziario previsto dalla misura è concedibile nell'intero territorio regionale.

2. La durata della misura copre l'intero periodo della programmazione 2000-2006.

CAPO II

REQUISITI PER L'ACCESSO

Art. 3

Beneficiari

1. Sono beneficiarie le imprese agricole, con almeno una Unità tecnico economica (di seguito indicata U.T.E. nel presente Regolamento) situata nella Regione, iscritte al Registro a termini dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che dimostrino redditività, rispettino i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali e i cui titolari, persone fisiche o giuridiche, siano in possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali.

2. Per U.T.E. si intende l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica agricola, ubicata in una porzione di territorio regionale, identificata nell'ambito dell'Anagrafe tramite il codice ISTAT del Comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva.

3. Il riferimento all'Anagrafe delle Aziende agricole ha effetto dalla data di effettiva operatività delle disposizioni di cui al D.P.R. 1° dicembre 1999, n. 503.

4. L'accesso ai finanziamenti previsti dalla misura è riservato alle imprese che impiegano almeno un occupato a tempo pieno iscritto agli Istituti di previdenza agricola.

5. Nelle zone svantaggiate di cui alla Direttiva 75/273 CEE si prescinde dall'occupato a tempo pieno iscritto alla Previdenza agricola. Ai fini di cui al presente comma, l'ubicazione in zona svantaggiata è determinata sulla base della Superficie agricola utilizzata (di seguito indicata S.A.U. nel presente Regolamento) prevalente relativa a tutte le U.T.E. condotte in Regione.

6. Per occupati a tempo pieno iscritti alla Previdenza agricola si intendono:

a) lavoratori autonomi;

b) dipendenti fissi;

c) dipendenti a tempo determinato ovvero avventizi qualora il numero totale di giornate lavorative annue, maturate dalla totalità degli stessi ai fini previdenziali ed assistenziali, sia pari o superiore a 312 giornate, considerate indicatore di tempo pieno dall'I.N.P.S.

Art. 4

Conoscenze e competenze professionali dei beneficiari

1. L'imprenditore agricolo dimostra adeguata conoscenza e competenza professionale attraverso il possesso, alla data di presentazione della domanda, o in alternativa alla data di presentazione della domanda di conferma di adesione al P.S.R., di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in scienze agrarie o in scienze forestali o in medicina veterinaria o in scienze delle produzioni animali o in scienze delle tecnologie alimentari, ovvero diploma universitario per le medesime aree professionali, ovvero diploma di istituito tecnico agrario o di istituto professionale ad indirizzo agrario;

b) attestato di frequenza con profitto a corsi di formazione complementare, della durata di almeno 150 ore, previsti dai regolamenti comunitari, organizzati dalla Regione nell'ambito del piano regionale della formazione professionale di cui agli articoli 8 - modificato dall'articolo 34 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25 - e 9 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, e specificamente indirizzati ai giovani che intendono esercitare l'attività agricola, ovvero ad altri corsi di formazione agraria, di durata non inferiore, autorizzati e riconosciuti dalla Regione, ovvero ad equipollenti corsi di formazione organizzati dallo Stato o dalle Regioni. Detti corsi devono comprendere anche applicazioni di carattere pratico e devono avere per oggetto programmi integrati, avuto riguardo soprattutto ai problemi della moderna organizzazione e conduzione dell'impresa agricola singola o associata;

c) esercizio continuativo, inteso come iscrizione alla Previdenza agricola, per un triennio di attività, anteriore alla data di presentazione della domanda, diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'acquacoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse e collaterali, in proprio, o come partecipante familiare, o come dipendente a tempo indeterminato di aziende agricole;

d) brevetto di agricoltore professionale conseguito ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 4 aprile 1972 n. 10.

2. Per le società in accomandita semplice l'adeguata competenza e conoscenza professionale deve sussistere in capo ad almeno il 50% dei soci accomandatari.

3. Per le altre società di persone, l'adeguata competenza e conoscenza professionale deve sussistere in capo ad almeno il 50% dei soci.

4. Per le società di capitale e per le cooperative l'adeguata competenza e conoscenza professionale si intende assolta qualora sussista in capo alla persona preposta alla conduzione della Azienda agricola.

5. Il possesso delle conoscenze e competenze professionali è dichiarato dal richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 5

Redditività economica dell'Azienda agricola

1. La redditività economica dell'Azienda agricola si determina dal confronto tra il Reddito dell'Azienda (di seguito definito R.A. nel presente Regolamento) per occupato ed una soglia reddituale prestabilita.

2. Per R.A. si intende il reddito complessivo determinato in base alla seguente equazione: R.A. = P.L.V. - (S.V. + Q + IMP + AFF + INT) e riferito all'anno solare precedente a quello di presentazione della domanda (di seguito indicato anno di riferimento nel presente Regolamento), o in alternativa alla data di presentazione della domanda di conferma di adesione al P.S.R., o al più tardi all'anno solare precedente la data di approvazione della prima graduatoria ove ricadono le domande ammissibili a contributo.

3. Ai fini del presente Regolamento la produzione lorda vendibile (P.L.V.), è data dal volume d'affari desunto dalla dichiarazione I.V.A. dell'anno di riferimento.

4. Per le aziende agricole esonerate dagli obblighi della tenuta della contabilità di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, il volume d'affari si ricava dalla documentazione avente valore probatorio ai fini fiscali; allo stesso deve essere aggiunto l'eventuale imponibile derivato da vendite dirette a privati.

5. Fanno altresì parte della P.L.V.:

a) redditi derivati da attività complementari riconducibili a quelle svolte nell'ambito dell'Azienda agricola;

b) redditi derivati da aiuti agroambientali ed agroforestali, nonché altre integrazioni al reddito previste dalla normativa vigente;

c) indennizzi assicurativi della produzione perduta in seguito ad eventi calamitosi.

6. I redditi derivati da attività complementari sono ricavati dalla relativa documentazione fiscale.

7. I redditi derivati da aiuti e dalle integrazioni al reddito sono quelli incassati nell'anno di riferimento.

8. Le Spese varie (S.V.) si ricavano dal totale acquisti e importazioni, desunto dalla dichiarazione I.V.A. dell'anno di riferimento, dal quale vanno detratte le seguenti tipologie di spese varie non inerenti l'ordinaria gestione dell'Azienda:

a) l'acquisto di beni strumentali;

b) l'acquisto di quote di produzione stabilite da normative comunitarie;

c) i costi sostenuti per miglioramenti fondiari, investimenti Aziendali e manutenzioni straordinarie;

d) l'acquisto di bestiame da riproduzione.

9. Per le aziende agricole esonerate dagli obblighi della tenuta della contabilità di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni le spese varie si ricavano dalla documentazione avente valore probatorio ai fini fiscali.

10. Le quote (Q) sono quelle effettivamente accantonate nell'anno di riferimento, qualora non già altrove ricomprese.

11. Ai fini del calcolo delle imposte (IMP), è presa in considerazione la sola I.R.A.P. pagata nell'anno solare di riferimento, ricavata dalla relativa dichiarazione fiscale.

12. I canoni d'affitto (AFF) sono quelli effettivamente pagati nell'anno di riferimento, in base ai contratti regolarmente registrati.

13. Gli interessi (INT) relativi ai prestiti e mutui agrari sono quelli effettivamente pagati, al netto di eventuali contributi pubblici in conto interessi, nell'anno di riferimento.

14. Per le domande presentate a partire dall'1 gennaio 2000, qualora l'anno solare precedente la data di presentazione della istanza o della domanda di conferma di adesione al P.S.R, ai fini del calcolo del R.A., non fosse rappresentativo della redditività economica media dell'Azienda, per cause imputabili ad eventi straordinari oggettivamente motivati, è data facoltà al richiedente di far riferimento ad uno degli anni solari del triennio precedente l'anno di presentazione della domanda.

15. Il calcolo del R.A. si riferisce a tutte le U.T.E. condotte in ambito regionale dall'impresa richiedente.

16. Il reddito dell'Azienda per occupato si calcola dividendo il R.A. per il numero di occupati presenti in Azienda nell'anno di riferimento. Per la determinazione del calcolo del numero degli occupati si tiene conto delle unità iscritte agli Istituti Previdenziali Agricoli in qualità di lavoratore agricolo autonomo, dipendente a tempo indeterminato, dipendente a tempo determinato ovvero avventizio. Ai medesimi fini si considerano oc-

cupati l'imprenditore titolare di ditta individuale o i soci di società di persone ancorché non iscritti ad alcun Istituto Previdenziale Agricolo. Per le società di capitale e le cooperative agricole si tiene in considerazione il numero di dipendenti. Nel caso di dipendenti a tempo determinato ovvero avventizi, ai fini del calcolo del numero degli occupati, il numero di giornate lavorative annue totali, maturate ai fini previdenziali ed assistenziali, va rapportato a 312 giornate di lavoro, considerate indicatore di tempo pieno dall'I.N.P.S.

17. Per il calcolo della redditività economica dell'Azienda, il numero di occupati non può essere inferiore ad uno.

18. Un'impresa agricola si considera in possesso di redditività economica quando il R.A. per occupato è pari ad almeno:

a) euro 4.000 (pari a lire 7.745.080) nelle zone svantaggiate di cui alla direttiva CEE n. 273/1975;

b) euro 8.000 (pari a lire 15.490.160) nelle altre zone.

19. Ai fini del presente Regolamento, l'appartenenza alla zona svantaggiata si determina sulla base della localizzazione della S.A.U. prevalente relativa a tutte le U.T.E. condotte in Regione.

20. La redditività economica dell'Azienda è dichiarata dal richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 6

Requisiti minimi concernenti l'ambiente, l'igiene e il benessere degli animali

1. L'ammissibilità ai finanziamenti previsti dalla misura è subordinata al fatto che siano soddisfatti, alla data di presentazione della domanda di contributo, i requisiti minimi concernenti l'ambiente, l'igiene e il benessere degli animali, fissati dalle normative riportate nell'allegato 1 al presente Regolamento.

2. Il possesso dei requisiti minimi è dichiarato dal richiedente ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

CAPO III

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Art. 7

Investimenti ammissibili

1. Gli investimenti ammissibili a contributo devono essere ricondotti alle seguenti tipologie:

a) costruzione, ristrutturazione, acquisto, ampliamento e ammodernamento di impianti, di attrezzature fisse e mobili e di fabbricati aziendali, ivi comprese le serre, nonché l'acquisto ed il riattamento dei fabbricati in disuso o con destinazione non agricola, che si prestino, per caratteristiche tipologiche ed ubicazione, ad un conveniente utilizzo aziendale. Acquisto di macchine e di altri beni mobili idonei all'esercizio dell'attività agricola;

b) realizzazione di impianti di colture, comprese le opere di sistemazione del terreno e l'acquisto di piante per coltivazioni poliennali, purché sussistano sbocchi normali sui mercati, ovvero realizzazioni di impianti di colture a destinazione non alimentare;

c) realizzazione di interventi finalizzati all'utilizzazione delle acque rese disponibili dall'esecuzione di opere pubbliche, o alla ricerca, raccolta e distribuzione delle acque, comprese le relative attrezzature, nonché lavori di sistemazione dei terreni e delle altre opere ed impianti;

d) acquisto ed installazione di strumenti di difesa attiva contro le avversità atmosferiche;

e) realizzazione di interventi che comportino risparmi di energia, che consentano l'innovazione tecnologica dell'azienda agricola, che favoriscano o migliorino le condizioni di impatto sull'ambiente;

f) acquisto di apparecchiature, con i relativi programmi, destinati alla informatizzazione delle Aziende;

g) realizzazione di interventi per il miglioramento delle condizioni di igiene degli allevamenti nonché per il rispetto delle norme sanitarie riguardanti gli animali, purché di valenza superiore rispetto ai requisiti minimi fissati in adempimento all'articolo 5 del Reg. (CE) n. 1257/1999;

h) acquisto di bestiame da riproduzione.

2. Sono ammessi a contributo gli investimenti volti a ottenere requisiti superiori a quelli minimi richiesti in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali.

3. L'investimento è riferito ad un singolo intervento o ad un insieme di opere ovvero acquisti progettualmente collegati tra loro e finanziabili in base alla misura qualora riconducibile anche ad una specifica legge regionale o nazionale di settore qualora esistente.

Art. 8

Limitazioni relative a talune tipologie di investimento

1. Sono ammissibili al finanziamento gli acquisti di fabbricati che comportino un incremento della consistenza del patrimonio edilizio aziendale, purché siano riconducibili a uno o più obiettivi operativi di cui al comma 2 dell'articolo 1.

2. Non è ammissibile la concessione di incentivi destinati all'acquisto di fabbricati, a fronte di rapporti giuridici instaurati a qualunque titolo, tra società , soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado.

3. In caso di acquisto di un fabbricato non caratterizzato da un'immediata possibilità di conveniente utilizzo, la liquidazione dell'aiuto è subordinata all'effettivo raggiungimento della funzionalità del fabbricato per gli scopi previsti.

4. L'acquisto di fabbricati, per la cui realizzazione siano stati erogati incentivi pubblici, può essere oggetto di aiuto, qualora gli stessi non abbiano beneficiato nel corso dei dieci anni precedenti la data di presentazione della domanda, di alcun contributo finanziario nazionale o comunitario.

5. L'acquisto di fabbricati non agricoli che si prestino ad un conveniente utilizzo è condizionato, in sede di liquidazione del contributo, all'avvenuta presentazione della richiesta di riconoscimento della ruralità ai sensi della legge 26 febbraio 1994, n. 133 e successive modificazioni.

6. L'acquisto di bestiame è limitato agli animali da riproduzione registrati nei libri genealogici o nei registri anagrafici di razza, ovvero con certificazione di ibrido parentale e deve essere finalizzato sia al miglioramento genetico del patrimonio zootecnico esistente, sia alla sua costituzione. Il bestiame oggetto di acquisto deve possedere requisiti sanitari e genealogici minimi stabiliti con decreto del Direttore regionale dell'agricoltura e della pesca. Con il medesimo provvedimento sono stabiliti in via forfettaria i massimali di spesa ammissibile per le singole categorie di bestiame da riproduzione in acquisto, nonché i requisiti concernenti ulteriori specie animali ammissibili al contributo individuate nel settore degli allevamenti minori di cui all'articolo 24 del presente Regolamento.

Art. 9

Interventi soggetti a esclusioni

1. Sono in ogni caso esclusi dall'aiuto i seguenti interventi:

a) interventi relativi a fabbricati e terreni localizzati al di fuori del territorio regionale;

b) acquisto di terreni;

c) interventi relativi ai fabbricati adibiti ad uso abitativo;

d) interventi relativi a fabbricati adibiti a sala di degustazione, rappresentanza e foresteria;

e) interventi che prevedano esclusivamente opere di manutenzione ordinaria;

f) interventi di mera sostituzione che non producano effetti migliorativi o innovativi sull'organizzazione aziendale;

g) investimenti che comportino un aumento della capacità produttiva come specificato di seguito per i singoli settori produttivi, fatta eccezione per le produzioni biologiche;

h) acquisto di impianti, attrezzature e macchinari usati nonché l'acquisto di botticelle per l'affinamento dei vini (barriques);

i) acquisto di mezzi di trasporto non classificabili come macchine agricole ai sensi del Codice della strada ad eccezione dell'acquisto di furgoni da parte di Aziende ortoflorofrutticole e zootecniche definite ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 23 novembre 2000, n. 0429/Pres. e ricomprese nelle zone A e B così come individuate ai sensi della misura e) - zone svantaggiate del Piano di Sviluppo Rurale;

j) investimenti ammissibili agli incentivi previsti dalle Organizzazioni comuni di mercato (di seguito indicate O.C.M. nel presente Regolamento) qualora proposti da imprenditori che ne possano beneficiare;

k) investimenti, nei settori dell'allevamento, che non rispondano alle norme relative alla protezione dell'ambiente, dell'igiene e del benessere degli animali;

l) investimenti, nei settori delle produzioni vegetali, che non rispondano alle norme relative alla protezione dell'ambiente.

2. Sono altresì escluse tutte le opere ovvero lavori realizzati ovvero acquisti effettuati antecedentemente alla data di presentazione della domanda di contributo.

Art. 10

Volumi minimi

1. Sono ammessi a contributo gli investimenti di cui alla lettera h) dell'articolo 7 del presente Regolamento, che presentino una spesa ammissibile superiore ad euro 1.032,91 per tutte le altre tipologie ammesse indicate dalla lettera a) alla lettera g), dell'articolo 7 del presente Regolamento, la spesa ammissibile deve essere superiore ad euro 25.822,84.

2. Il volume minimo di investimento si riferisce ad un singolo intervento o ad un insieme di opere ovvero acquisti connesse tra loro progettualmente.

3. I volumi minimi di cui al comma 1 non si applicano:

a) agli investimenti da realizzare da imprese con S.A.U. prevalente in zone svantaggiate di cui alla Direttiva 75/273/CEE;

b) agli investimenti effettuati dai giovani agricoltori di cui all'articolo 13 del presente Regolamento a fronte di domande presentate entro cinque anni dal primo insediamento;

c) agli investimenti relativi ad impianti tecnologici necessari per ottenere un miglioramento della sicurezza operativa;

d) agli investimenti necessari all'adeguamento igienico-sanitario ed ambientale in seguito a introduzione di nuove norme nel biennio precedente la data di presentazione della domanda di aiuto, nonché all'adeguamento alle stesse a seguito di modifica dei processi produttivi dell'azienda;

e) agli investimenti relativi al settore del miele.

Art. 11

Volumi massimi

1. Il volume massimo della spesa ammissibile per gli investimenti di cui alla misura, si riferisce al complesso della spesa ammessa agli aiuti cofinanziati e agli aiuti aggiuntivi di cui al capo V.

2. Il volume massimo della spesa ammissibile, raggiungibile nell'arco dell'intero periodo di programmazione con una o più domande viene così determinato:

a) volume investimenti di base pari a euro 100.000;

b) incremento proporzionale pari a euro 200.000 per unità lavorativa iscritta agli Istituti di Previdenza Agricola in qualità di lavoratore agricolo autonomo ovvero dipendente;

c) volume massimo di investimenti per azienda pari a euro 900.000.

3. Il lavoro svolto dai dipendenti a tempo determinato ovvero avventizi e dai dipendenti a tempo indeterminato concorre all'incremento proporzionale dei limiti del volume degli investimenti. Esso viene determinato sommando il numero di giornate di lavoro annue maturate ai fini previdenziali e assicurativi da ciascun dipendente e rapportando il risultato ottenuto a 312 giornate, considerate come indicatore di tempo pieno dall'I.N.P.S..

4. Il calcolo degli occupati deve essere effettuato all'atto di presentazione della domanda facendo riferimento alla proiezione finale della situazione occupazionale dell'azienda e rideterminato in fase di liquidazione finale dell'aiuto, qualora in tale momento la situazione occupazionale sia inferiore a quella prevista.

5. Il volume massimo della spesa ammissibile nell'arco della programmazione finanziaria della misura deve intendersi riferita alla impresa nel suo insieme.

6. Per gli investimenti previsti dalla misura qualora la spesa congrua superi il volume massimo previsto dalla misura, la spesa ammessa a contributo viene ricondotta nei limiti del volume medesimo.

7. Ai fini del controllo del divieto di supero del volume massimo di spesa ammissibile per impresa, si utilizza un apposito sistema di registrazione tenuto dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura.

Art. 12

Intensità degli aiuti

1. L'aiuto è pari al:

a) 50% del volume della spesa ammissibile nelle zone svantaggiate di cui alla Direttiva 75/273/CEE;

b) 40% nelle altre zone.

2. Per i giovani agricoltori di cui all'articolo 13, la percentuale di aiuto è pari al:

a) 55% del volume della spesa ammissibile nelle zone svantaggiate di cui alla Direttiva 75/273/CEE;

b) 45% nelle altre zone.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, l'intensità di aiuto prevista per le zone svantaggiate spetta alle imprese la cui S.A.U., relativa a tutte le U.T.E. condotte in Regione, ricade prevalentemente nelle zone di cui alla Direttiva 75/273/CEE.

Art. 13

Giovani agricoltori

1. Ai fini di cui al comma 2 dell'articolo 12, per giovani agricoltori si intendono coloro che si sono insediati da non oltre cinque anni in qualità di responsabile civile e fiscale di un impresa agricola e che alla data di presentazione delle domande non abbiano ancora compiuto l'età di quarant'anni.

2. Sono parificate a giovani agricoltori, le imprese agricole nelle quali sia presente, da non oltre cinque anni, almeno un giovane con qualifica di corresponsabile civile e fiscale, e che alla data di presentazione della domanda non abbia ancora compiuto l'età di quarant'anni.

3. Per i giovani agricoltori, l'adeguata competenza e conoscenza professionale si dimostra esclusivamente mediante i titoli di cui alle lettere a) e b), del comma 1 dell'articolo 4.

4. I giovani agricoltori insediati da non oltre tre anni solari dalla data di presentazione della domanda e non ancora in possesso di tutti i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 3, possono conseguire i requisiti mancanti entro i tre anni solari successivi alla data di insediamento, e comunque entro la data di presentazione della domanda di liquidazione finale dell'aiuto,

pena la decadenza del beneficio concesso e la restituzione dell'aiuto erogato.

5. Qualora il requisito di cui all'articolo 6, dipenda dall'ottemperanza a norme entrate in vigore successivamente alla data dell'insediamento, i tre anni solari decorrono dalla data di entrata in vigore delle norme medesime, e comunque nel rispetto dei termini previsti dalle norme stesse.

Art. 14

Zone svantaggiate - Ulteriori deroghe

1. Le istanze pervenute entro il 31 dicembre 2002 da parte di Aziende agricole ubicate nelle zone svantaggiate di cui alla Direttiva 75/273/CEE possono beneficiare di una specifica deroga relativa ai requisiti della redditività, conoscenze e competenze professionali, requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali.

2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere soddisfatti entro tre anni a decorrere dalla data di approvazione della prima graduatoria regionale nella quale è stata compresa l'istanza.

3. La deroga di cui ai commi 1 e 2 è limitata alle istanze relative a tipologie di investimenti di importi inferiori a 25.000 euro.

Art. 15

Congruità ed eligibilità della spesa

1. Il giudizio di congruità della spesa, finalizzato alla valutazione della tecnicità, economicità e funzionalità delle opere ovvero acquisti, viene espresso dal Direttore dell'Ente attuatore presso cui si svolge l'istruttoria.

2. I preventivi di spesa sottoscritti da liberi professionisti abilitati, devono essere redatti in base ai prezzi contenuti nei vigenti tariffari approvati dalla Giunta regionale, ovvero per particolari categorie di opere non previste dallo stesso a specifiche analisi delle voci di costo o a offerte formulate da ditte specializzate.

3. La congruità della spesa relativa ad acquisti o forniture di impianti ovvero macchinari viene stabilita sulla base di offerte formulate da ditte specializzate.

4. I lavori in proprio e gli apporti in natura sono ammessi a finanziamento qualora siano riconducibili alla normale attività svolta dalle imprese agricole.

5. Si ritiene normale attività delle imprese agricole quella che l'azienda agricola è in grado di porre in atto, disponendo di manodopera sufficiente svolta dal beneficiario, dalla sua famiglia e dai dipendenti, con la dotazione delle attrezzature minime, e sufficiente professionalità. La sussistenza di tale condizione viene attestata da un professionista abilitato sulla base di apposita perizia asseverata.

6. La congruità della spesa per i lavori in proprio e per gli apporti in natura è determinata sulla base dei prezzi contenuti nei tariffari approvati dalla Giunta regionale, ovvero per particolari categorie di opere non previste dallo stesso a specifiche analisi delle voci di costo o a offerte formulate da ditte specializzate.

7. I lavori da eseguire in proprio e gli apporti in natura devono essere segnalati in fase di presentazione della domanda.

8. Sono ammissibili all'aiuto le spese generali, intendendosi a tale scopo gli onorari di progettazione, di direzione lavori, di pratiche tecniche per il collaudo dei lavori di predisposizione degli atti necessari per l'ottenimento degli incentivi, le spese di onorario notarile relative ad acquisto di immobili, le spese sostenute per l'acquisizione di brevetti ovvero licenze.

9. Le spese di cui al comma 8 non possono superare il 10% delle spesa totale, al netto di quelle generali, limitatamente agli investimenti relativi a fabbricati, miglioramenti fondiari e impianti tecnologici stabilmente infissi.

10. Sono considerate spese eligibili ai fini della rendicontazione tutte le spese ammesse a contributo, ivi comprese quelle generali, effettivamente sostenute e documentate dai beneficiari finali, la cui quietanza è avvenuta a mezzo bonifico bancario o postale, ovvero a mezzo assegno circolare bancario, ricevuta bancaria o postale, ovvero pagamenti con carte di credito. Il bonifico deve riportare i dati del richiedente, i dati del beneficiario, la causale, il riferimento a fatture regolarmente emesse o a documenti contabili aventi forza probante equivalente.

11. Nel caso di investimenti il cui importo di spesa richiesto sia inferiore a 3.000,00 euro sono eligibili ai fini della rendicontazione, le spese dimostrate mediante la presentazione di fatture quietanzate, corredate da dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'avvenuto saldo delle stesse da parte del beneficiario.

12. Per le domande di contributo presentate antecedentemente alla data del 16 agosto 2001, l'avvenuto pagamento delle spese si dimostra attraverso la presentazione di fatture debitamente quietanziate secondo le modalità di cui all'articolo 41 della legge regionale del 20 marzo 2000, n. 7. Fatta salva la normativa specifica adottata nel settore del credito, per tali domande l'importo di spesa giustificato da fatture quietanzate, deve essere superiore all'importo del contributo comunitario.

13. I lavori eseguiti in proprio di cui al comma 4, costituiscono spesa eligibile per la quale il beneficiario è esonerato dalla presentazione di fattura. Ai fini della loro rendicontazione è sufficiente che dette spese siano

riportate in apposito consuntivo redatto nella stessa forma e con gli stessi prezzi del preventivo e sottoscritto da libero professionista abilitato. Le spese di progettazione possono rientrare nei lavori eseguiti in proprio, qualora il richiedente ne possieda titolo ed abbia effettivamente eseguito la relativa prestazione professionale.

CAPO IV

SETTORI DI PRODUZIONE

Art. 16

Settori di produzione

1. Gli investimenti proposti sono valutati riguardo alla loro ammissibilità in relazione agli specifici criteri e limitazioni settoriali di cui agli articoli successivi.

Art. 17

Settore carni bovine

1. Sono ammessi gli investimenti riconducibili a uno o più dei seguenti obiettivi operativi:

a) ammodernamento dell'Azienda finalizzato alla riduzione dei costi di produzione e realizzazione di risparmi di energia anche mediante l'introduzione di nuove tecnologie;

b) realizzazione di nuovi allevamenti ovvero ampliamento di quelli esistenti, nelle zone svantaggiate di cui alla Direttiva 75/273/CEE; nelle restanti zone la realizzazione di nuovi allevamenti è subordinata alla riconversione della produzione di carni bovine dell'intera Azienda verso prodotti di qualità così come individuati all'articolo 1;

c) realizzazioni di investimenti finalizzati alla macellazione, alla lavorazione e alla vendita diretta nella U.T.E. aziendale delle carni bovine prodotte in Azienda;

d) miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita degli addetti;

e) ammodernamento delle strutture zootecniche finalizzato al miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali;

f) tutela e miglioramento dell'ambiente;

g) mantenimento e potenziamento dell'occupazione nel settore agricolo.

2. Al fine del conseguimento degli obiettivi operativi di cui al comma precedente, sono ammessi gli investimenti individuati alle lettere a), e), f), g) e h) dell'articolo 7.

3. Gli investimenti che comportino un aumento del carico totale aziendale di bovini, sono ammessi qualora non superino la densità di bovini per ettaro di superficie foraggiera destinata alla alimentazione degli stessi nei limiti che seguono:

a) 3 UBA per le aziende con allevamenti fino a 15 UBA;

b) 2 UBA per le aziende con allevamenti oltre i 15 UBA.

4. I coefficienti di conversione dei bovini in UBA sono i seguenti:

a) bovini maschi e giovenche di età superiore a 24 mesi, vacche nutrici, vacche da latte - 1 UBA;

b) bovini maschi e giovenche di età compresa tra sei mesi e due anni - 0,6 UBA;

c) bovini di età inferiore a sei mesi - 0 UBA.

5. Per superficie foraggiera si intende la superficie agricola utilizzata con esclusione della superficie occupata da coltivazioni arboree ed arbustive.

6. Nel caso di piccoli allevamenti in cui il numero di capi bovini ad investimento effettuato non superi le 15 UBA e non rispetti il parametro delle 3 UBA/ha, il carico eccedente quest'ultimo limite deve rientrare nella capacità globale regionale.

7. In via transitoria nei piccoli allevamenti di cui al comma 6 non si applica il limite della capacità globale regionale fino a quando le condizioni strutturali del settore non ne impongano l'applicazione, tramite decreto del Direttore regionale dell'agricoltura e della pesca.

8. Il limite di densità per ettaro di bovini globale aziendale deve essere mantenuto per l'intero periodo vincolativo connesso all'investimento.

9. Nel caso di investimenti comportanti la conversione verso produzioni di qualità, tale indirizzo produttivo deve essere mantenuto per l'intero periodo vincolativo connesso all'investimento stesso.

10. Nel caso di investimenti relativi a produzioni biologiche deve essere previsto l'assoggettamento a tale indirizzo dell'intero allevamento bovino Aziendale, fatte salve le deroghe previste per il periodo transitorio di adeguamento alla normativa nazionale e comunitaria. Per l'intero periodo vincolativo connesso all'investimento devono essere rispettate le condizioni minime fissate dai regolamenti comunitari e dalle normative nazionali inerenti le produzioni agricole con metodo biologico. A tal fine potranno essere eseguiti i necessari controlli anche in connessione con gli organismi certificatori.

Art. 18

Settore carni suine

1. Sono ammessi gli investimenti che si riconducono a uno o più dei seguenti obiettivi operativi:

a) ammodernamento dell'Azienda finalizzata alla riconversione della produzione verso prodotti di qualità di cui all'articolo 1, alla riduzione dei costi di produzione e realizzazione di risparmi di energia anche mediante l'introduzione di nuove tecnologie;

b) realizzazione di investimenti finalizzati alla macellazione, alla lavorazione e alla vendita diretta nella U.T.E. aziendale delle carni suine prodotte in Azienda;

c) miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita degli addetti;

d) ammodernamento delle strutture zootecniche finalizzato al miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali;

e) tutela e miglioramento dell'ambiente;

f) mantenimento e potenziamento dell'occupazione nel settore agricolo.

2. Al fine del conseguimento degli obiettivi operativi di cui al comma precedente sono ammessi gli investimenti individuati alle lettere a), e), f), g) e h) dell'articolo 7.

3. E' esclusa la concessione di aiuti agli investimenti che comportino un aumento del numero di posti per suini. Il posto necessario per una scrofa da allevamento corrisponde a quello di 6,5 suini da ingrasso.

4. La concessione degli aiuti per nuove costruzioni è vincolata all'accertamento della definitiva dimissione dei vecchi impianti nel caso in cui la normativa urbanistica ne abbia impedito il recupero, detta dimissione deve perdurare almeno per l'intero periodo vincolativo relativo all'investimento.

5. Nel caso di investimenti relativi a produzioni biologiche deve essere previsto l'assoggettamento a tale indirizzo dell'intero allevamento suino Aziendale, fatte salve le deroghe previste per il periodo transitorio di adeguamento alla normativa nazionale e comunitaria. Per l'intero periodo vincolativo connesso all'investimento devono essere rispettate le condizioni minime fissate dai regolamenti comunitari e dalle normative nazionali inerenti le produzioni agricole con metodo biologico. A tal fine potranno essere eseguiti i necessari controlli anche in connessione con gli Organismi certificatori.

Art. 19

Settore carni ovicaprine

1. Sono ammessi gli investimenti che si riconducono a uno o più dei seguenti obiettivi operativi:

a) ammodernamento dell'Azienda finalizzata alla riduzione dei costi di produzione e realizzazione di risparmi di energia anche mediante l'introduzione di nuove tecnologie;

b) realizzazione di nuovi allevamenti ovvero ampliamento di quelli esistenti, nelle zone svantaggiate di cui alla Direttiva 75/273CEE nelle restanti zone la realizzazione di nuovi allevamenti è subordinata alla riconversione della produzione delle carni ovi-caprine dell'intera Azienda verso prodotti di qualità di cui all'articolo 1;

c) realizzazione di investimenti finalizzati alla macellazione, alla lavorazione, e alla vendita diretta nella U.T.E. aziendale delle carni ovicaprine prodotte in Azienda;

d) miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita degli addetti;

e) ammodernamento delle strutture zootecniche finalizzato al miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali;

f) tutela e miglioramento dell'ambiente;

g) mantenimento e potenziamento dell'occupazione nel settore agricolo.

2. Al fine del conseguimento degli obiettivi operativi di cui al comma precedente sono ammessi gli investimenti individuati alle lettere a), e), f), g) e h) dell'articolo 7.

3. In via generale, gli investimenti che comportino un aumento del numero dei capi allevati sono ammessi qualora non determinino il superamento del quantitativo massimo garantito nazionale.

4. Nelle zone svantaggiate di cui alla Direttiva 75/273CEE, i limiti di cui al comma 3 non si applicano.

5. In via transitoria, stante l'assoluta marginalità del comparto, non si applica il limite del quantitativo massimo garantito nazionale fino a quando le condizioni strutturali del settore non ne impongano l'applicazione tramite decreto del Direttore regionale dell'agricoltura e della pesca.

6. Nel caso di investimenti comportanti la conversione verso produzioni di qualità, tale indirizzo produttivo deve essere mantenuto per l'intero periodo vincolativo connesso all'investimento stesso.

7. Nel caso di investimenti relativi a produzioni biologiche deve essere previsto l'assoggettamento a tale indirizzo dell'intero allevamento ovicaprino azien-

dale, fatte salve le deroghe previste per il periodo transitorio di adeguamento alla normativa nazionale e comunitaria. Per l'intero periodo vincolativo connesso all'investimento devono essere rispettate le condizioni minime fissate dai Regolamenti comunitari e dalle normative nazionali inerenti le produzioni agricole con metodo biologico. A tal fine potranno essere eseguiti i necessari controlli anche in connessione con gli organismi certificatori.

Art. 20

Settore carni cunicole

1. Sono ammessi gli investimenti che si riconducono a uno o più degli obiettivi operativi di cui al comma 2 dell'articolo 1 del presente Regolamento.

2. Al fine del conseguimento degli obiettivi operativi di cui al comma precedente sono ammessi gli investimenti individuati alle lettere a), e), f), g) e h) dell'articolo 7.

3. Gli investimenti mirati all'incremento della capacità produttiva sono ammessi purché almeno l'equivalente del 35% dei mangimi necessari per l'allevamento sia potenzialmente ottenibile dalla S.A.U. aziendale con esclusione delle superfici occupate da coltivazioni arboree e arbustive.

Art. 21

Settore carni avicole

1. Rientrano nel settore gli allevamenti destinati alla produzione di carni di volatili.

2. Sono ammessi gli investimenti che si riconducono a uno o più dei seguenti obiettivi operativi:

a) ammodernamento dell'Azienda finalizzata alla riduzione dei costi di produzione e realizzazione di risparmi di energia anche mediante l'introduzione di nuove tecnologie;

b) realizzazione di investimenti finalizzati alla macellazione, alla lavorazione e alla vendita diretta nella U.T.E. Aziendale delle carni avicole prodotte in Azienda;

c) miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita degli addetti;

d) ammodernamento delle strutture zootecniche finalizzato al miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali;

e) tutela e miglioramento dell'ambiente;

f) mantenimento e potenziamento dell'occupazione nel settore agricolo.

3. Al fine del conseguimento degli obiettivi operativi di cui al comma precedente sono ammessi gli investimenti individuati alle lettere a), e), f), e g) dell'articolo 7.

4. Gli investimenti che comportino un aumento della capacità produttiva regionale non sono ammessi all'aiuto.

5. Sono ammessi investimenti per produzioni biologiche, ancorché comportanti incremento della capacità produttiva. In tal caso deve essere previsto l'assoggettamento a tale indirizzo dell'intero allevamento avicolo aziendale, fatte salve le deroghe previste per il periodo transitorio di adeguamento alla normativa nazionale e comunitaria. Per l'intero periodo vincolativo connesso all'investimento devono essere rispettate le condizioni minime fissate dai regolamenti comunitari e dalle normative nazionali inerenti le produzioni agricole con metodo biologico. A tal fine potranno essere eseguiti i necessari controlli anche in connessione con gli organismi certificatori.

Art. 22

Settore carni di struzzo

1. Sono ammessi gli investimenti che si riconducono a uno o più degli obiettivi operativi di cui all'articolo 1 comma 2 del presente Regolamento.

2. Al fine del conseguimento degli obiettivi operativi di cui al comma precedente sono ammessi gli investimenti individuati alle lettere a), e), f), g) e h) dell'articolo 7.

Art. 23

Settore equini

1. Sono ammessi gli investimenti che si riconducono a uno o più degli obiettivi operativi di cui all'articolo 1, comma 2 del presente Regolamento.

2. Al fine del conseguimento degli obiettivi operativi di cui al comma precedente sono ammessi gli investimenti individuati alle lettere a), e), f), g) e h) dell'articolo 7.

Art. 24

Settore allevamenti minori

1. Rientrano nel presente settore gli interventi che riguardano le seguenti categorie di investimenti:

a) allevamenti da lana diversi da quello ovino;

b) animali da pelliccia;

c) bachi da seta;

d) elicicoltura;

e) oche ed altri volatili;

f) selvaggina.

2. L'allevamento di oche ed altri volatili destinati alla produzione di carni, ad eccezione della produzione del fegato grasso, sono disciplinate dall'articolo 20 (Settore carni avicole) del presente Regolamento.

3. L'allevamento di selvaggina rimane subordinato alle specie destinate a scopi venatori previste dalla specifica normativa regionale di settore.

4. Sono ammessi gli investimenti che si riconducono a uno o più degli obiettivi operativi di cui all'articolo 1, comma 2 del presente Regolamento.

5. Al fine del conseguimento degli obiettivi operativi di cui al comma precedente sono ammessi gli investimenti individuati alle lettere a), e), f), g) e h) dell'articolo 7.

Art. 25

Settore uova

1. Sono ammessi gli investimenti che si riconducono a uno o più dei seguenti obiettivi operativi:

a) ammodernamento dell'Azienda finalizzata alla riduzione dei costi di produzione e realizzazione di risparmi di energia anche mediante l'introduzione di nuove tecnologie;

b) ampliamenti ovvero nuove realizzazioni di allevamenti finalizzati all'ottenimento di produzioni di qualità così come individuati all'articolo 1, subordinatamente al rispetto della capacità produttiva regionale nel settore delle galline ovaiole;

c) realizzazione di investimenti finalizzati alla selezione, imballaggio e alla vendita diretta nella U.T.E. Aziendale delle uova prodotte in Azienda;

d) miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita degli addetti;

e) ammodernamento delle strutture zootecniche finalizzato al miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali;

f) tutela e miglioramento dell'ambiente;

g) mantenimento e potenziamento dell'occupazione nel settore agricolo.

2. Al fine del conseguimento degli obiettivi operativi di cui al comma precedente sono ammessi gli investimenti individuati alle lettere a), e), f), e g) dell'articolo 7.

3. I progetti d'investimento che comportino un aumento della produzione sono ammessi a finanziamento subordinatamente al rispetto della capacità produttiva regionale nell'anno solare precedente alla domanda. La capacità regionale medesima viene definita con decreto dal Direttore regionale dell'agricoltura e della pesca.

4. L'acquisto di impianti in attività in ambito regionale, finalizzato alla concentrazione dell'offerta esistente è sempre ammesso in quanto ininfluente in termini di capacità produttiva regionale.

5. Nel caso di investimenti comportanti la conversione verso produzioni di qualità, tale indirizzo produttivo deve essere mantenuto per l'intero periodo vincolativo connesso all'investimento stesso.

6. Sono ammessi investimenti per produzioni biologiche, ancorché comportanti incremento della capacità produttiva. In tal caso deve essere previsto l'assoggettamento a tale indirizzo dell'intero allevamento da uova aziendale, fatte salve le deroghe previste per il periodo transitorio di adeguamento alla normativa nazionale e comunitaria. Per l'intero periodo vincolativo connesso all'investimento devono essere rispettate le condizioni minime fissate dai regolamenti comunitari e dalle normative nazionali inerenti le produzioni agricole con metodo biologico. A tal fine potranno essere eseguiti i necessari controlli anche in connessione con gli Organismi certificatori.

Art. 26

Settore bovino da latte

1. Sono ammessi gli investimenti che si riconducono a uno o più dei seguenti obiettivi operativi:

a) ammodernamento dell'Azienda finalizzata alla riduzione dei costi di produzione e realizzazione di risparmi di energia anche mediante l'introduzione di nuove tecnologie;

b) realizzazione di nuovi allevamenti ovvero ampliamenti di quelli esistenti;

c) realizzazione di investimenti finalizzati alla lavorazione, trasformazione e vendita diretta nella U.T.E. Aziendale dei prodotti lattiero-caseari;

d) miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita degli addetti;

e) ammodernamento delle strutture zootecniche finalizzato al miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali;

f) tutela e miglioramento dell'ambiente;

g) mantenimento e potenziamento dell'occupazione nel settore agricolo.

2. Al fine del conseguimento degli obiettivi operativi di cui al comma precedente sono ammessi gli investimenti individuati alle lettere a), e), f), g) e h) dell'articolo 7.

3. Gli investimenti di cui al comma 1, che comportino un aumento della capacità produttiva regionale sono esclusi dal finanziamento. La capacità produttiva regionale è definita dall'insieme delle quote di riferi-

mento individuali assegnate alle imprese produttrici di latte nel Friuli-Venezia Giulia.

4. Gli investimenti di cui al comma 1, che comportino un aumento della capacità produttiva Aziendale sono ammessi purché ne sia garantita la copertura attraverso la proprietà della quota ad investimento effettuato. In tal caso dovrà essere dimostrata la proprietà della quota di riferimento individuale contestualmente alla presentazione della domanda di liquidazione finale dell'aiuto.

5. Per gli investimenti di cui alla lettera c) del comma 1, oltre alla dimostrazione della proprietà della quota di riferimento individuale così come previsto dal comma 4, dovrà essere dimostrata anche l'avvenuta mobilità della quota latte da consegna a vendita diretta, sulla base del previsto utilizzo dell'impianto di trasformazione.

6. La concessione degli aiuti per nuove costruzioni è vincolata all'accertamento della definitiva dimissione dei vecchi impianti nel caso in cui la normativa urbanistica ne abbia impedito il recupero; detta dimissione deve perdurare almeno per l'intero periodo vincolativo relativo all'investimento.

7. La realizzazione di investimenti mirati alla produzione di latte biologico non esime dal possesso della quota individuale di riferimento.

8. Ai fini del presente articolo la capacità produttiva aziendale viene definita sulla base della resa media per capo stabilita per razza con decreto del Direttore regionale dell'agricoltura e della pesca.

Art. 27

Settore bufalino da latte

1. Sono ammessi gli investimenti che si riconducono a uno o più degli obiettivi operativi di cui all'articolo 1, comma 2 del presente Regolamento.

2. Al fine del conseguimento degli obiettivi operativi di cui al comma precedente sono ammessi gli investimenti individuati alle lettere a), e), f), g) e h) dell'articolo 7.

3. Gli investimenti mirati all'incremento della capacità produttiva sono ammessi purché almeno l'equivalente del 35% dei mangimi necessari per l'allevamento sia potenzialmente ottenibile dalla S.A.U. aziendale con esclusione delle superfici occupate da coltivazioni arboree e arbustive.

Art. 28

Settore ovicaprino da latte

1. Sono ammessi gli investimenti riconducibili a uno o più degli obiettivi operativi di cui all'articolo 1, comma 2 del presente Regolamento.

2. Al fine del conseguimento degli obiettivi operativi di cui al comma precedente sono ammessi gli investimenti individuati alle lettere a), e), f), g) e h) dell'articolo 7.

Art. 29

Settore miele

1. Sono ammessi gli investimenti riconducibili a uno o più degli obiettivi operativi di cui all'articolo 1, comma 2 del presente Regolamento.

2. Al fine del conseguimento degli obiettivi operativi di cui al comma precedente sono ammessi gli investimenti individuati alle lettere a), e), f), g) ed h) dell'articolo 7, comprese le arnie, qualora non già previsto nell'ambito del programma nazionale di cui al Reg. (CE) 1221/1997.

Art. 30

Settore ortofrutta

1. Rientrano nel settore le seguenti tipologie di coltivazioni:

a) frutticoltura, esclusi vigneti, oliveti e piccoli frutti;

b) orticoltura, esclusa la patata e le piante officinali;

c) funghicoltura.

2. Sono ammessi gli investimenti che si riconducono a uno o più dei seguenti obiettivi operativi:

a) ammodernamento dell'Azienda finalizzato alla riduzione dei costi di produzione e realizzazione di risparmi di energia anche mediante l'introduzione di nuove tecnologie;

b) diversificazione dell'attività, anche tramite la trasformazione e vendita diretta nella U.T.E. aziendale, di prodotti ottenuti nella Azienda medesima, incentivando l'attivazione di microfiliere;

c) miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita degli addetti;

d) tutela e miglioramento dell'ambiente;

e) mantenimento e potenziamento dell'occupazione nel settore agricolo;

f) miglioramento qualitativo e riconversione della produzione in funzione delle esigenze del mercato in particolare attraverso impianti e reimpianti di colture poliennali.

3. Sono ammessi al finanziamento gli impianti e i reimpianti finalizzati all'ottenimento di prodotti che siano rispondenti per caratteristiche qualitative alle esigenze della domanda intermedia e finale.

4. I prodotti certificati D.O.P. e I.G.P., i prodotti biologici, i prodotti di nicchia e le asparagiaie, conside-

rata la forte domanda inevasa, sono considerati rispondenti per caratteristiche qualitative alle esigenze della domanda intermedia e finale. Sono altresì considerati rispondenti ai citati requisiti i prodotti frutticoli conferiti a cooperative di lavorazione, trasformazione e commercializzazione nonché i prodotti frutticoli di aziende legate ad imprese agroindustriali in base a contratti di conferimento di durata almeno triennale, a condizione che in entrambi i casi, si tratti di varietà che non siano state oggetto di ritiro dal mercato in ambito regionale nel triennio precedente la data di presentazione della domanda di contributo.

5. Nel caso di investimenti comportanti la conversione verso produzioni di qualità, tale indirizzo produttivo deve essere mantenuto per l'intero periodo vincolativo connesso all'investimento stesso.

6. Nel caso di investimenti relativi a produzioni biologiche deve essere previsto l'assoggettamento a tale indirizzo della superficie interessata dall'investimento, fatte salve le deroghe previste per il periodo transitorio di adeguamento alla normativa nazionale e comunitaria. Per l'intero periodo vincolativo connesso all'investimento devono essere rispettate le condizioni minime fissate dai regolamenti comunitari e dalle normative nazionali inerenti le produzioni agricole con metodo biologico. A tal fine potranno essere eseguiti i necessari controlli anche in connessione con gli Organismi certificatori.

7. Al fine del conseguimento degli obiettivi operativi di cui al comma 2 sono ammissibili gli investimenti individuati alle lettere a), b), c), d), e) ed f) dell'articolo 7.

Art. 31

Settore piccoli frutti e piante officinali

1. Sono ammessi gli investimenti riconducibili a uno o più degli obiettivi operativi di cui all'articolo 1, comma 2 del presente Regolamento.

2. Al fine del conseguimento degli obiettivi operativi di cui al comma precedente sono ammessi gli investimenti individuati alle lettere a), b), c), d), e), f) dell'articolo 7.

Art. 32

Settore patate

1. Sono ammessi gli investimenti riconducibili a uno o più degli obiettivi operativi di cui all'articolo 1, comma 2 del presente Regolamento.

2. Al fine del conseguimento degli obiettivi operativi di cui al comma precedente sono ammessi gli investimenti individuati alla lettere a), b), c), d), e), f) dell'articolo 7.

Art. 33

Settore tartufi

1. Sono ammessi gli investimenti riconducibili a uno o più degli obiettivi operativi di cui all'articolo 1, comma 2 del presente Regolamento.

2. Al fine del conseguimento degli obiettivi operativi di cui al comma 1, sono ammessi gli investimenti concernenti l'installazione di tartufaie con relative opere connesse, nonché l'acquisto del cane da tartufo, limitatamente ai conduttori di tartufaie di superficie di almeno 1 ha.

Art. 34

Settore florovivaismo

1. Rientrano nel settore le seguenti coltivazioni:

a) coltivazioni floricole;

b) coltivazione di piante ornamentali;

c) vivaismo.

2. Sono ammessi gli investimenti che si riconducono a uno o più dei seguenti obiettivi operativi:

a) ammodernamento dell'Azienda finalizzato alla riduzione dei costi di produzione e realizzazione di risparmi di energia anche mediante l'introduzione di nuove tecnologie;

b) miglioramento qualitativo conseguibile attraverso investimenti volti a favorire la valorizzazione del materiale da riproduzione e propagazione;

c) diversificazione dell'attività, anche tramite vendita diretta nella U.T.E. aziendale di prodotti florovivaistici ottenuti nella Azienda medesima;

d) miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita degli addetti;

e) tutela e miglioramento dell'ambiente;

f) mantenimento e potenziamento dell'occupazione nel settore agricolo.

3. Al fine del conseguimento degli obiettivi operativi di cui al comma precedente sono ammessi gli investimenti individuati alle lettere a), b), c), d), e) ed f) dell'articolo 7.

4. Le strutture di protezione sono ammesse al finanziamento a condizione che risultino destinate all'effettivo svolgimento del ciclo biologico delle piante o quantomeno di una parte di esso. Sono pertanto escluse le strutture destinate a mero stazionamento per deposito di produzioni non ottenute in Azienda destinate alla vendita sul mercato.

Art. 35

Settore mais, cereali e riso

1. Sono ammessi gli investimenti che si riconducono a uno o più dei seguenti obiettivi operativi:

a) ammodernamenti aziendali, dei fabbricati, impianti e attrezzature purché funzionalmente connessi all'indirizzo cerealicolo e finalizzati alla riduzione dei costi di produzione, alla realizzazione di risparmi di energia anche mediante l'introduzione di nuove tecnologie;

b) miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita degli addetti;

c) tutela e miglioramento dell'ambiente;

d) mantenimento e potenziamento dell'occupazione nel settore agricolo.

2. Al fine del conseguimento degli obiettivi operativi di cui al comma precedente sono ammessi gli investimenti individuati alle lettere a), c), e) ed f) dell'articolo 7.

3. Non sono ammessi all'aiuto gli investimenti volti al recupero di superfici originariamente non destinate a seminato.

Art. 36

Settore foraggi e mangimi

1. Rientrano nel presente settore gli investimenti eseguiti da imprese agricole che producono e commercializzano foraggi ovvero mangimi, utilizzando prodotti di base ottenuti in Azienda.

2. Sono ammessi gli investimenti che si riconducono a uno o più dei seguenti obiettivi operativi:

a) ammodernamento dei fabbricati, impianti e attrezzature funzionalmente connesse all'indirizzo foraggiero ovvero mangimistico finalizzato alla riduzione dei costi di produzione e realizzazione di risparmi di energia anche mediante l'introduzione di nuove tecnologie;

b) diversificazione dell'attività nella Azienda agricola, anche tramite la trasformazione in Azienda di prodotti ottenuti nella medesima, incentivando l'attivazione di microfiliere;

c) miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita degli addetti;

d) tutela e miglioramento dell'ambiente;

e) mantenimento e potenziamento dell'occupazione nel settore agricolo.

3. Al fine del conseguimento degli obiettivi operativi di cui al comma precedente sono ammessi gli investimenti individuati alle lettere a), c), e), f) dell'articolo 7.

4. Non sono ammessi gli investimenti che comportino un aumento della produzione complessiva regionale ad un livello superiore alla quantità regionale garantita. Con apposito decreto del Direttore regionale dell'agricoltura e della pesca viene definita la quantità regionale garantita.

5. Nel caso di investimenti relativi a produzioni biologiche deve essere previsto l'assoggettamento a tale indirizzo della superficie interessata dall'investimento, fatte salve le deroghe previste per il periodo transitorio di adeguamento alla normativa nazionale e comunitaria. Per l'intero periodo vincolativo connesso all'investimento devono essere rispettate le condizioni minime fissate dai Regolamenti comunitari e dalle normative nazionali inerenti le produzioni agricole con metodo biologico. A tal fine potranno essere eseguiti i necessari controlli anche in connessione con gli Organismi certificatori.

Art. 37

Settore oleaginose

1. Sono ammessi gli investimenti che si riconducono a uno o più dei seguenti obiettivi operativi:

a) ammodernamenti aziendali, dei fabbricati, impianti e attrezzature purché funzionalmente connessi all'indirizzo seminato e finalizzati alla riduzione dei costi di produzione, alla realizzazione di risparmi di energia anche mediante l'introduzione di nuove tecnologie;

b) miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita degli addetti;

c) tutela e miglioramento dell'ambiente;

d) mantenimento e potenziamento dell'occupazione nel settore agricolo.

2. Al fine del conseguimento degli obiettivi operativi di cui al comma precedente sono ammessi gli investimenti individuati alle lettere a), c), e) ed f) dell'articolo 7.

3. Non sono ammessi all'aiuto gli investimenti volti al recupero di superfici originariamente non destinate a seminato.

Art. 38

Settore olio d'oliva

1. Sono ammessi gli investimenti che si riconducono a uno o più dei seguenti obiettivi operativi:

a) ammodernamento aziendale finalizzato al miglioramento qualitativo, alla riduzione dei costi di produzione e realizzazione di risparmi di energia anche mediante l'introduzione di nuove tecnologie;

b) miglioramento qualitativo e ristrutturazione degli impianti olivicoli destinati alla produzione di qualità ovvero di nicchia; nei limiti di cui al comma 3;

c) diversificazione dell'attività, tramite la trasformazione e vendita diretta nella U.T.E. aziendale dei propri prodotti, incentivando l'attivazione di microfiliere;

d) miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita degli addetti;

e) tutela e miglioramento dell'ambiente;

f) mantenimento e potenziamento dell'occupazione nel settore agricolo.

2. Al fine del conseguimento degli obiettivi operativi di cui al comma precedente sono ammessi gli investimenti individuati alle lettere a), b), c), d), e), f) dell'articolo 7.

3. Gli impianti di nuovi oliveti, comprese le relative sistemazioni idraulico agrarie, sono ammessi subordinatamente al ritiro dalla produzione di piante esistenti. E' ammessa la compensazione tra piante a livello regionale avuto presente il numero di piante estirpate a seguito dell'applicazione di misure ai sensi dei Regg. (CEE) 2078/1992 e 2080/1992.

4. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3, sono sempre ammessi gli impianti di nuovi oliveti, nel caso di investimenti relativi a produzioni biologiche. In questo caso deve essere previsto l'assoggettamento a tale indirizzo della superficie olivicola interessata dall'investimento, fatte salve le deroghe previste per il periodo transitorio di adeguamento alla normativa nazionale e comunitaria. Per l'intero periodo vincolativo connesso all'investimento devono essere rispettate le condizioni minime fissate dai Regolamenti comunitari e dalle normative nazionali inerenti le produzioni agricole con metodo biologico. A tal fine potranno essere eseguiti i necessari controlli anche in connessione con gli Organismi certificatori.

Art. 39

Settore vino

1. Sono ammessi gli investimenti che si riconducono a uno o più dei seguenti obiettivi operativi:

a) ammodernamento aziendale attraverso interventi relativi a fabbricati e attrezzature funzionalmente connesse all'indirizzo vitivinicolo, finalizzato al miglioramento qualitativo, alla riduzione dei costi di produzione e realizzazione di risparmi di energia anche mediante l'introduzione di nuove tecnologie;

b) diversificazione dell'attività, tramite la trasformazione e vendita diretta nella U.T.E. aziendale di prodotti ottenuti nella azienda medesima, incentivando l'attivazione di microfiliere;

c) miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita degli addetti;

d) tutela e miglioramento dell'ambiente;

e) mantenimento e potenziamento dell'occupazione nel settore agricolo.

2. Al fine del conseguimento degli obiettivi operativi di cui al comma precedente sono ammessi gli investimenti individuati alle lettere a), b), c), d), e), f) dell'articolo 7.

3. E' escluso dal finanziamento ogni impianto di viti, fatti salvi i lavori di sistemazione idraulico agraria per successivo impianto o reimpianto di vigneti D.O.C. ed I.G.T. In quest'ultimo caso all'atto della presentazione della domanda di verifica di avvenuta realizzazione degli investimenti e liquidazione del contributo, pena la decadenza del contributo stesso, il richiedente dovrà disporre di diritto di impianto ovvero reimpianto.

4. Investimenti che comportino aumento della capacità di trasformazione aziendale sono ammessi qualora risulti preventivamente accertato il possesso delle necessarie autorizzazioni di impianto ovvero reimpianto.

5. Ai fini del presente articolo gli investimenti mirati a produzioni biologiche non esimono dal possesso di un diritto di impianto ovvero reimpianto.

Art. 40

Settore altre produzioni biologiche

1. Sono ammessi gli investimenti riconducibili a uno o più degli obiettivi operativi di cui all'articolo 1 comma 2 del presente Regolamento.

2. Al fine del conseguimento degli obiettivi operativi di cui al comma precedente per le produzioni diverse da quelle già individuate nei precedenti settori, sono ammessi gli investimenti individuati dal primo comma dell'articolo 7.

3. Tali produzioni devono assoggettarsi alla normativa comunitaria prevista dal Reg. (CEE) 2092/1991 e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO V

AIUTI AGGIUNTIVI

Art. 41

Disciplina attuativa

1. Il presente Regolamento disciplina sia gli aiuti cofinanziati sia gli aiuti aggiuntivi concedibili in base alle leggi regionali e nazionali di settore per quanto ri-

guarda le tipologie di investimento ammissibili, i volumi massimi e minimi di investimento, le intensità di aiuto, i requisiti minimi dei beneficiari e le limitazioni settoriali.

2. Le tipologie di investimento finanziabili in base alle leggi regionali e nazionali di settore sono individuate dal presente Regolamento.

3. Alle leggi regionali e nazionali di settore si applicano le intensità di aiuto di cui all'articolo 12.

4. Gli aiuti aggiuntivi relativi a beni immobili concessi in base alle leggi regionali e nazionali di settore sono sottoposti al vincolo di destinazione previsto dall'articolo 61 del presente Regolamento.

Art. 42

Criteri e modalità

1. Le modalità di presentazione delle domande di aiuto aggiuntivo e i criteri di selezione delle stesse sono attuati in base al presente Regolamento.

CAPO VI

PROCEDURE

Art. 43

Competenze e definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si definisce:

a) Organismo pagatore: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (A.G.E.A.) di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, che assolve in via primaria ai compiti di erogazione dell'aiuto e di controllo integrato previsto dalla norma comunitaria.

b) Ente gestore: la Direzione regionale dell'agricoltura e della pesca che assolve i compiti di:

   1) coordinare e definire le azioni previste dalla misura;

   2) acquisire gli elenchi di liquidazione e trasmissione degli stessi all'organismo pagatore;

   3) approvare le graduatorie delle domande ammissibili;

   4) mantenere i rapporti con Organismo pagatore e con gli Enti coinvolti.

c) Ente attuatore: gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura (I.P.A.) che assolvono i compiti di:

   1) acquisire le domande;

   2) effettuare i controlli amministrativi e l'istruttoria;

   3) formulare gli elenchi di liquidazione e trasmettere gli stessi all'Ente gestore;

   4) effettuare i controlli in loco.

2. La localizzazione dell'investimento da parte dell'impresa agricola richiedente determina la competenza territoriale dell'Ente attuatore.

Art. 44

Programmi di attuazione

1. L'esercizio finanziario annuale del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia sezione garanzia (di seguito indicato F.E.A.O.G. nel presente Regolamento) copre il periodo dal 16 ottobre dell'anno precedente al 15 ottobre dell'anno cui fa riferimento.

2. La disciplina degli aiuti nel periodo 2000-2006 trova applicazione mediante i seguenti programmi attuativi differenziati:

a) programma attuativo transitorio (attuato);

b) primo programma attuativo (attuato);

c) secondo programma attuativo (attuato);

d) programmi attuativi successivi;

e) programma attuativo degli aiuti aggiuntivi - credito agrario.

3. I programmi attuativi degli aiuti cofinanziati in conto capitale di cui alla lettera d) del comma 2, saranno stabiliti dal Direttore regionale dell'agricoltura e della pesca con proprio decreto, in relazione alla necessità di garantire lo snellimento delle procedure e l'utilizzo delle risorse disponibili.

4. Ai fini della corresponsione degli aiuti aggiuntivi in conto capitale si applicano le scadenze previste per quelli cofinanziati limitatamente alle date di presentazione delle domande e di formulazione delle graduatorie.

Art. 45

Criteri per la selezione delle domande.
Disposizioni generali per aiuti in conto capitale

1. La domanda di aiuto deve riferirsi ad un singolo intervento o ad un insieme di opere ovvero acquisti progettualmente connesse tra loro e finanziabili in base alla misura purché riconducibili anche ad una specifica legge regionale o nazionale di settore qualora individuabile.

2. L'accesso ai finanziamenti previsti dalla misura avviene mediante la selezione delle domande secondo procedimento a graduatoria, di cui al comma 2 dell'articolo 36 della legge regionale n. 7/2000, in base alle scadenze previste dal presente Regolamento, e nei limiti delle risorse disponibili.

3. Possono essere presentate domande di finanziamento relative agli investimenti con programmi di realizzazione annuale, biennale o triennale.

4. Le domande ritenute ammissibili al contributo vengono collocate in apposita graduatoria redatta sulla base delle priorità stabilite dal presente Regolamento e approvata con atto formale del Direttore regionale dell'agricoltura e della pesca.

5. Le domande ammesse al cofinanziamento sono quelle che trovano copertura finanziaria sulla base delle disponibilità assegnante.

6. Le domande ammesse al cofinanziamento sono individuate tra quelle collocate nella graduatoria in posizione utile sulla base delle disponibilità complessivamente assegnate. Le risorse cofinanziate saranno prioritariamente destinate a favore delle aziende agricole che dimostreranno maggiori capacità di realizzare in tempi brevi gli investimenti proposti.

7. Il contributo concedibile alle domande ammesse a cofinanziamento di cui al comma 5, che non prevedono l'erogazione dello stesso nell'esercizio cui si fa riferimento, viene allocato in quello dell'anno di prevista erogazione dello stesso. Allo stesso modo viene allocato il saldo del contributo delle domande che hanno richiesto l'anticipo nell'esercizio cui si fa riferimento.

8. Ai richiedenti selezionati ai sensi del comma 5, viene notificato l'avvenuto accoglimento della richiesta, i tempi previsti per l'ultimazione degli investimenti e le necessarie prescrizioni operative.

9. Gli elenchi di liquidazione formulati dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura sono inviati alla Direzione regionale dell'agricoltura e della pesca entro il 15 settembre di ogni anno finanziario F.E.A.O.G. sezione garanzia, per l'inoltro all'Organismo ufficiale pagatore.

10. Le domande collocate nelle successive posizioni della graduatoria, che non rientrano nel cofinanziamento, possono essere finanziate con ulteriori fondi cofinanziati che si rendessero disponibili nel corso dell'esercizio finanziario cui si fa riferimento, ovvero con aiuti aggiuntivi, qualora riconducibili alle specifiche finalità previste dalle leggi di settore. A tale scopo la concessione dei finanziamenti, nei limiti delle disponibilità finanziarie aggiuntive recate dai singoli capitoli di spesa, viene disposta con decreto di concessione emesso a cura del competente servizio, che stabilisce termini e condizioni per la realizzazione e ultimazione degli investimenti.

11. Le domande collocate nelle residue posizioni della graduatoria, non finanziabili per carenze di risorse, sono riconsiderate ai fini della stesura della successiva graduatoria. L'indisponibilità di risorse finanziarie viene comunicata agli interessati. Trascorsi due anni solari successivi a quello di presentazione della domanda di aiuto o di conferma il Servizio competente dell'Ente gestore dichiara definitivamente decaduta la richiesta di aiuto.

12. Per le domande di contributo presentate in data anteriore all'entrata in vigore dalla legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 si applica il disposto di cui all'articolo 7, comma 24 della stessa.

13. Le domande giudicate non ammissibili vengono incluse, su proposta del Dirigente dell'Ente attuatore, in un apposito elenco con annotazione della motivazione di esclusione, contestualmente all'approvazione della graduatoria delle domande ammissibili.

14. Le graduatorie sono approvate entro i termini stabiliti dal Direttore regionale dell'agricoltura e della pesca.

Art. 46

Domande presentate anteriormente all'1 gennaio 2000

1. Le domande inoltrate nel periodo precedente al 1° gennaio 2000 possono essere finanziate esclusivamente con gli aiuti aggiuntivi. Per dette istanze l'anno di riferimento ai fini del calcolo della redditività economica dell'azienda è l'anno solare 1999 salvo non ricorrano le condizioni di deroga di cui al comma 14 dell'articolo 5.

2. Le domande di aiuto riferite ad investimenti con programma di realizzazione biennale o triennale devono essere corredate da richiesta di liquidazione dell'anticipazione del contributo.

3 Le domande di contributo di importo di spesa inferiore a euro 25.822,84 presentate entro la data del 14 dicembre 2000, devono essere integrate, pena l'archiviazione, da istanza di conferma di adesione al P.S.R. su appositi modelli messi a disposizione degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura. Tali domande concorrono per la graduatoria del secondo programma attuativo di cui all'articolo 42 del presente Regolamento.

Art. 47

Primo programma attuativo

1. Per esigenze di programmazione finanziaria, le richieste di accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori riferibili alle domande di aiuto cofinanziato per gli investimenti la cui realizzazione è prevista entro il 31 marzo 2003 sono presentate entro il 31 ottobre 2003. Le richieste di verifica degli investimenti effettuate oltre tale termine, saranno finanziate previa verifica delle risorse allocate al F.E.A.O.G.

Art. 48

Secondo programma attuativo

1. Per le domande ammesse al cofinanziamento le richieste di accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori dovranno essere presentate entro il 15 dicembre dell'anno di prevista ultimazione dell'investimento e comunque non oltre il 15 dicembre 2004. Potrà tuttavia essere concessa una proroga, fino ad un massimo di 120 giorni, da accordarsi a seguito di istanza adeguatamente motivata.

2. Le richieste di verifica degli investimenti effettuate oltre tale termine, saranno finanziate previa verifica delle risorse allocate al F.E.A.O.G.

Art. 49

Programma attuativo degli aiuti aggiuntivi e del credito agrario

1. In via transitoria e comunque fino all'entrata in vigore della nuova disciplina del credito agrario in sintonia con i nuovi orientamenti sugli aiuti di stato, gli aiuti creditizi vengono concessi alle domande pervenute rispettivamente entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno della programmazione 2000-2006, fino al limite dell'utilizzazione degli aiuti aggiuntivi.

2. Ai fini di cui al comma 1, le istanze vengono collocate in apposite graduatorie riferite alle singole leggi regionali o nazionali di settore, tenuto conto dei criteri di priorità stabiliti dal presente Regolamento. L'intensità di aiuto viene espressa in forma di equivalente sovvenzione lorda.

3. Le domande non accolte per carenza di risorse concorrono a formare la graduatoria per la concessione di aiuti regionali creditizi nelle graduatorie successive e comunque non oltre il secondo esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della domanda.

4. In merito alle tipologie d'investimento, all'intensità degli aiuti, ai volumi massimi e minimi, ai requisiti minimi dei beneficiarie ed alle limitazioni settoriali, viene applicato quanto previsto all'articolo 41 del presente Regolamento in materia di aiuti aggiuntivi.

5. Le domande di contributo in conto capitale non accolte per carenza di risorse, possono essere finanziate nella forma di aiuto creditizio. In tal caso il termine dei due esercizi di cui al comma 3 decorre a partire dalla data di presentazione della domanda di aiuto in conto capitale.

6. Gli aiuti creditizi relativi a beni immobili e mobili, concessi in base alle leggi regionali e nazionali di settore sono sottoposti al vincolo di destinazione previsto dall'articolo 55 del presente Regolamento.

7. Sono compresi nel presente Regolamento gli aiuti creditizi concessi con il Fondo di rotazione regionale in agricoltura ai sensi della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80.

Art. 50

Disciplina dell'inizio lavori e dell'effettuazione degli acquisti

1. Gli investimenti per i quali sono richiesti contributi, ivi compresa la compravendita di fabbricati ovvero di serre stabilmente infisse al suolo, possono aver inizio ovvero possono essere effettuati solo dopo la presentazione della domanda di aiuto.

2. Nel caso di investimenti che si esauriscono con l'acquisto ovvero fornitura di beni, per data di inizio dei lavori si intende quella della prima fattura emessa relativa all'acquisto. Per prima fattura si intende la fattura emessa a saldo finale dell'acquisto, così come previsto dall'articolo 19 della legge regionale 17 luglio 1992 n. 20.

3. Nel caso di opere di miglioramento fondiario l'obbligo di cui al comma 1, ad eccezione della compravendita di fabbricati ovvero di serre stabilmente infisse al suolo, è dimostrato con perizia redatta ed asseverata da professionista iscritto all'Ordine o a Collegio professionale, ovvero con dichiarazione rilasciata dall'Ufficio tecnico comunale attestante il non inizio dei lavori prima della data della domanda di contributo. Analogamente tale obbligo può essere dimostrato tramite la dichiarazione di inizio lavori inviata alla autorità comunale, di data successiva alla citata domanda di aiuto.

Art. 51

Disciplina degli anticipi sui finanziamenti

1. I contributi in conto capitale possono essere erogati anche in via anticipata in misura non superiore al 20% dell'importo degli investimenti ammessi a contributo, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o assicurativa equivalente al 110% dell'importo anticipato a favore dell'Organismo ufficiale pagatore, nel caso di aiuti cofinanziati, nei limiti e alle condizioni stabilite dall'Organismo stesso, ovvero a favore della Amministrazione regionale nel caso di aiuti aggiuntivi. A tal fine la richiesta di anticipo deve essere indicata nella domanda.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle istanze di contributo a fronte delle quali è già stato assunto l'obbligo giuridicamente vincolante nei confronti dei beneficiari richiedente senza la corresponsione dell'anticipo.

3. La garanzia fideiussoria viene svincolata successivamente all'erogazione finale del contributo.

Art. 52

Disciplina delle varianti agli investimenti

1. Le varianti che comportino modifiche alla natura degli interventi tanto da incidere nella valutazione dell'istruttoria di ammissione a contributo dell'investimento originario e quindi sulla sua collocazione nella graduatoria definitiva non sono ammesse. La loro eventuale realizzazione comporta la decadenza dei benefìci concessi e la restituzione degli importi anticipati conformemente a quanto disposto dall'articolo 64.

2. Nel caso di varianti sostanziali agli investimenti preventivati, finalizzate ad una più conveniente realizzazione delle opere, deve essere presentata all'Ente attuatore apposita segnalazione preventiva di esecuzione delle stesse corredata dagli elaborati progettuali di massima, computo metrico estimativo e preventivi di spesa. All'atto di presentazione dell'istanza di verifica finale deve essere presentata la documentazione progettuale definitiva corredata dalla relativa autorizzazione urbanistica, qualora prevista.

3. La segnalazione preventiva di cui al comma 2 è sottoposta all'espressione di un giudizio sintetico di ammissibilità, o di un decreto, relativamente agli aiuti aggiuntivi, qualora ne sussista la necessità, a cura dell'Ente attuatore. Detto giudizio viene comunicato al richiedente.

4. Si intendono di valenza sostanziale le varianti progettuali o di acquisti che eccedano del 10% l'importo di spesa giudicato ammissibile in sede di istruttoria preventiva.

5. Non sono considerate varianti sostanziali quelle relative ad aspetti di dettaglio, ancorché eccedano del 10% la spesa totale ammissibile.

6. La congruità della spesa in presenza di varianti viene rideterminata in sede di accertamento di avvenuta realizzazione dei lavori. In ogni caso l'approvazione della variante non dà luogo a revisione in aumento dell'importo di spesa ammesso al finanziamento.

CAPO VII

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Art. 53

Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande di aiuto, formulate sugli appositi modelli forniti dall'Ente gestore, devono essere presentate agli I.P.A. della Provincia in cui viene eseguito l'investimento corredate dalla documentazione di cui all'articolo 54.

2. Per la presentazione delle domande di aiuto, valgono le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 7/2000. Le domande stesse devono essere accompagnate dalla documentazione prevista dall'articolo 54 in originale e in copia, unitamente ad un elenco riepilogativo della documentazione inoltrata.

Art. 54

Documentazione da allegare alle domande di aiuto

1. Le domande di aiuto presentate a termini dell'articolo 53 vanno corredate dalla documentazione in seguito riportata:

a) Piano degli Investimenti (P.I.) di durata massima triennale, da redigere a firma del richiedente. Dal P.I. dovranno in particolare desumersi i seguenti elementi, ai fini dell'espressione del giudizio di ammissibilità:
   1) descrizione sintetica dell'investimento e dei suoi costi realizzativi;
   2) tempi realizzativi previsti;
   3) obiettivi operativi perseguiti in relazione a quanto consentito dalla Misura nel settore produttivo interessato;
   4) sussistenza di eventuali condizioni di deroga applicabili in materia di requisiti di ambiente, igiene e benessere degli animali;
   5) previsione di occupazione finale con contestuale dichiarazione di consapevolezza degli effetti in caso di inadempimento, relativamente alla conferma del volume di investimento ammissibile;

b) documentazione progettuale composta da:
   1) computo metrico estimativo analitico, nel caso di lavori edili ovvero investimenti fondiari, redatto a cura di professionista iscritto all'Ordine o al Collegio professionali, con eventuale segnalazione dei lavori eseguiti in proprio;
   2) preventivi da parte di ditte specializzate per fornitura/installazione di strutture, macchine, attrezzature ed impianti tecnologici;
   3) elaborati progettuali completi di visto di approvazione ai fini urbanistici qualora necessario, nonché di planimetria riportante le particelle catastali sulle quali vengono realizzati gli investimenti;
   4) concessione edilizia o altra eventuale autorizzazione necessaria ai fini urbanistici;
   5) relazione tecnico economica a firma di professionista agronomo, forestale o perito agrario

iscritti ai rispettivi Ordini e Collegio professionali, qualora la natura degli investimenti comporti una spesa preventivata superiore a euro 200.000;

6) impegnativa di acquisto di quote di riferimento individuale supplementari per investimenti nel caso di investimenti che comportino un aumento di produzione di latte bovino;

7) autorizzazioni di impianto ovvero reimpianto per investimenti nel settore del vino che comportino aumento della produzione ovvero della capacità di trasformazione;

c) documentazione relativa all'acquisto di fabbricati ovvero di serre stabilmente infisse al suolo e in particolare:

1) preliminare di compravendita registrato, promessa di compravendita o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal richiedente il contributo, dalla quale risultino gli estremi della ditta cedente, la natura del bene trasferito, il prezzo convenuto e ulteriori clausole o condizioni stabilite tra le parti;

2) perizia di stima redatta da libero professionista;

3) dichiarazione del libero professionista o di un organismo abilitato, nella quale si certifica che il prezzo di vendita non supera il valore di mercato dell'immobile e che lo stesso risulta conforme alle normative nazionali, o in alternativa che specifica gli aspetti non conformi, quando l'operazione preveda adeguamenti da parte del beneficiario finale;

4) dichiarazione del venditore in merito alla conoscenza di eventuali erogazioni di contributi pubblici concessi negli ultimi dieci anni, per il fabbricato oggetto di alienazione e se per lo stesso sussistano o meno condizioni vincolative in relazione alla destinazione d'uso ed alla alienabilità dell'immobile;

d) nel caso di appartenenza del richiedente ad una Organizzazione di Produttori, deve essere presentata una dichiarazione redatta dal Presidente della stessa dalla quale risulti che l'investimento a contributo non rientra nei programmi operativi dell'Organizzazione;

e) documentazione comprovante il possesso delle particelle interessate dall'investimento, idonea al fine di legittimare l'impresa agricola ad eseguire i lavori previsti, nonché ad assumere i necessari impegni in materia di vincolo di destinazione per il periodo stabilito. A tale scopo dovranno essere presentati:

1) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui risultino in forma puntuale gli identificativi catastali ovvero tavolari delle particelle, il nominativo dei proprietari con relative quote, la presenza di eventuali limitazioni al diritto di godimento del bene, il titolo di conduzione;

2) in alternativa a quanto previsto al punto 1 possono essere presentati certificati per immobili ovvero, nel caso del catasto ex austriaco, estratti del foglio di possesso fondiario o estratti tavolari di data non anteriore a sei mesi, nonché copia autenticata del contratto di acquisto del diritto di superficie o contratto di affitto, completi degli estremi di registrazione;

f) dichiarazione relativa al totale della superficie aziendale, al relativo riparto colturale, alla consistenza zootecnica ed alle altre caratteristiche aziendali. Detta dichiarazione deve essere redatta sulla base dei modelli utilizzati per le richieste di aiuto previste dalla misura «e - zone svantaggiate», ovvero dalla misura «f - misure agroambientali» del P.S.R. La modulistica necessaria viene messa a disposizione dall'Ente gestore;

g) documentazione dimostrativa circa la capacità aziendale di produrre almeno l'equivalente 35% dei mangimi necessari per l'attività di allevamento, qualora il beneficiario richieda la maggiorazione di punteggio prevista dall'articolo 58, comma 2, lettera f).

Art. 55

Documentazione per la verifica dell'avvenuta esecuzione degli investimenti e liquidazione del contributo

1. Alla domanda di verifica dell'avvenuta esecuzione degli investimenti e liquidazione del contributo va allegata la documentazione in seguito riportata:

a) consuntivo dei lavori, a firma di un tecnico abilitato e redatto in forma analitica, sulla base delle quantità effettivamente eseguite nonché dei prezzi unitari approvati in fase preventiva. Nel caso di acquisto di fabbricati ovvero di serre stabilmente infisse al suolo, il contratto di compravendita;

b) fatture, o nel caso di acquisto di immobili, altra documentazione contabile avente forza probante equivalente ai fini fiscali, relative ai lavori effettuati, agli acquisti ovvero forniture di macchine, impianti tecnologici, bestiame o attrezzatura, presentate secondo le modalità previste all'articolo 41 della legge regionale n. 7/2000;

c) documentazione comprovante l'avvenuta quietanza delle spese sostenute a mezzo di bonifico bancario, postale o assegno circolare bancario, ricevuta bancaria o postale ovvero pagamenti con carta di credito con relativa reversale;

d) documentazione fiscale concernente ragioni di credito nei confronti delle ditte fornitrici;

e) dichiarazione liberatoria del richiedente che non sussistono ragioni di credito a favore del fornitore al di fuori della documentazione eventualmente presentata ai sensi della lettera d);

f) rendiconto degli eventuali lavori eseguiti in proprio redatto sulla base del consuntivo dei lavori e conformemente alle quantità effettivamente eseguite e ai prezzi unitari approvati in fase preventiva per detti lavori;

g) certificato di regolare esecuzione dei lavori laddove previsto dalla specifica tipologia dell'investimento e copia della richiesta di agibilità e/o copia del certificato di agibilità qualora richiesta

h) copia della domanda di riconoscimento di ruralità nel caso di acquisto di fabbricati ad uso non agricolo.

2. Nel caso di acquisto di bestiame da riproduzione alla domanda di verifica dell'avvenuta esecuzione degli investimenti e liquidazione del contributo va allegata, oltre alla documentazione di cui al comma 1, lettera c) anche la documentazione in seguito riportata:

a) fatture di acquisto;

b) certificati genealogici, o certificati di iscrizione nei registri anagrafici;

c) documentazione sanitaria prevista dalle leggi vigenti.

CAPO VIII

MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DELLE PRIORITÀ

Art. 56

Criteri di priorità per la formulazione delle graduatorie

1. La collocazione delle domande in graduatoria si effettua avuta presente la somma di punteggi relativi ai requisiti specifici dell'impresa agricola, alle categorie dell'investimento proposto, alle finalità dell'investimento.

Art. 57

Attribuzione dei punteggi relativi ai requisiti specifici dell'impresa agricola

1. Alle imprese agricole richiedenti sono attribuiti i seguenti punteggi con possibilità di cumulo:

a) adesione al metodo di coltivazione biologico - Punti 21. Sussiste tale condizione qualora la domanda risulti avanzata da un'impresa che applica sull'intera S.A.U. aziendale il metodo di produzione di cui al Reg. CEE n. 2092/1991 del Consiglio del 24 giugno 1992. La conferma della condizione di azienda biologica, compresa la fase di conversione, è verificata al momento della richiesta di liquidazione dell'aiuto. Nel caso di conduzione di due o più U.T.E. si fa riferimento a quella in cui si realizzano gli investimenti proposti;

b) adesione al metodo di coltivazione biologico su parte dell'azienda - Punti 14. Sussiste tale condizione qualora la domanda risulti avanzata da un'impresa che aderisce per almeno la metà della S.A.U. aziendale al metodo di produzione biologico di cui al Reg. CEE n. 2092/1991 del Consiglio del 24 giugno 1992. La conferma della condizione di azienda biologica, compresa la fase di conversione, è verificata al momento della richiesta di liquidazione dell'aiuto. Nel caso di conduzione di due o più U.T.E. si fa riferimento a quella in cui si realizzano gli investimenti proposti;

c) ubicazione in zona svantaggiata - Punti 22. L'impresa agricola è considerata in zona svantaggiata sulla base della S.A.U. prevalente ubicata in tale zona, relativa a tutte le U.T.E. condotte in Regione. La S.A.U. ricadente nella Provincia di Trieste è assimilata alle zone svantaggiate;

d) presenza di due o più giovani agricoltori - Punti 16. Sussiste tale condizione qualora nell'impresa siano presenti due o più giovani agricoltori con età inferiore a 40 anni, al momento di presentazione della domanda, con posizione previdenziale agricola quale lavoratore autonomo, in possesso della condizione di titolare, contitolare, socio amministratore o coadiuvante;

e) presenza di un giovane agricoltore - Punti 12. Sussiste tale condizione qualora nell'impresa sia presente un giovane agricoltore con età inferiore a 40 anni, al momento di presentazione della domanda, con posizione previdenziale agricola quale lavoratore autonomo, in possesso della condizione di titolare, contitolare, socio amministratore o coadiuvante;

f) presenza di agricoltori con età > 40 anni e non a >45 anni alla data di presentazione della domanda, con posizione previdenziale agricola quale lavoratore autonomo, in possesso della condizione di titolare, contitolare, socio amministratore o coadiuvante, Punti 5;

g) domanda presentata da una impresa agricola nell'ambito di un approccio collettivo - Punti 9. Sussiste tale requisito qualora le singole aziende aderenti (non meno di tre) siano in possesso, ad eccezione

dei casi di deroga, di tutti i requisiti previsti per l'accesso agli incentivi e l'approccio sia condizionato all'integrazione in un processo produttivo comune;

h) adesione alle misure agroambientali - Punti 7. Sussiste tale condizione nel caso di aziende che abbiano in corso di impegno una azione della «Misura f» del P.S.R., ovvero di aziende che proseguono nell'adesione alla programmazione ex Reg. CEE 2078/1992. All'azienda che aderisce al metodo di coltivazione biologica, il punteggio di cui alla presente categoria di priorità non è applicabile;

i) qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale «I.A.T.P.» - Punti 18. Sussiste tale condizione nel caso di imprese agricole in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 della legge regionale n. 6/1996 modificata e integrata dalla legge regionale n. 13/1998.

Art. 58

Attribuzione dei punteggi relativi ai requisiti concernenti le categorie dell'investimento

1. Le domande di contributo sono valutate assegnando il punteggio della categoria d'investimento previsto. In caso di pluralità di categorie d'investimento si fa riferimento a quella prevalente in termini di costo preventivato.

2. Ai fini dell'attribuzione del punteggio sono individuate le seguenti categorie d'investimento:

a) sistemazione idraulico agraria di superfici collinari ovvero montane - Punti 36. Si intendono gli investimenti finalizzati all'impianto di colture di pregio, nel rispetto dei limiti e vincoli di settore, su superfici con acclività tale da rendere necessarie, per agevolare le operazioni colturali, l'esecuzione ovvero il ripristino di gradoni, terrazzamenti, ciglionamenti e sistemazioni aventi natura analoga;

b) altre sistemazioni idraulico agrarie - Punti 26. Rientrano in tale categoria le piantagioni, gli impianti al servizio dell'attività di coltivazione;

c) altri miglioramenti fondiari - Punti 21. Rientrano in tale categoria gli altri investimenti classificabili come miglioramenti fondiari non altrimenti specificati al presente articolo;

d) strutture orto-floro-vivaistiche ad alta tecnologia - Punti 49. Rientrano in tale categoria i laboratori di micropropagazione, le serre ed altri impianti di forzatura, condizionamento e moltiplicazione, ivi compresi i tunnel dotati di impiantistica;

e) altri tunnel per coltivazioni orto-floro-vivaistiche - Punti 27;

f) allevamenti - miglioramenti ovvero ampliamenti strutturali - Punti 33. Rientrano in tale categoria gli interventi edilizi che comportano:

   1) la costruzione di nuovi fabbricati adibiti al ricovero del bestiame;

   2) l'ampliamento ovvero la ristrutturazione di fabbricati esistenti adibiti al ricovero degli animali, compresi gli impianti connessi, che comportino cambiamenti dei sistemi di gestione dell'allevamento;

   3) acquisti di fabbricati qualora adibiti al ricovero degli animali.

   Il punteggio è aumentato di punti 8 nel caso in cui l'azienda agricola zootecnica dimostri di produrre almeno l'equivalente del 35% dei mangimi necessari per l'allevamento stesso sulla S.A.U. aziendale con esclusione delle superfici occupate da coltivazioni arboree e arbustive;

g) allevamenti - adeguamento di strutture - Punti 24. Rientrano in tale categoria gli interventi su fabbricati adibiti all'allevamento del bestiame non comportanti ampliamento ovvero cambiamenti dei sistemi di gestione dell'allevamento stesso. Il punteggio è aumentato di punti 8 nel caso l'azienda agricola zootecnica dimostri di produrre almeno l'equivalente del 35% dei mangimi necessari per l'allevamento stesso sulla S.A.U. aziendale con esclusione delle superfici occupate da coltivazioni arboree e arbustive;

h) lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli - innovazione di processo ovvero ampliamento produttivo - Punti 37. Rientrano in tale categoria gli interventi edilizi e l'acquisto di impianti tecnologici finalizzati all'aumento della capacità di trasformazione, alla diversificazione produttiva e alla innovazione tecnologica nonché gli acquisti di fabbricati qualora adibiti alla medesima destinazione d'uso;

i) lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli - altri investimenti - Punti 32. Rientrano in tale categoria gli investimenti relativi a fabbricati ovvero acquisti di impiantistica non finalizzati all'aumento della capacità di trasformazione, alla diversificazione produttiva o alla innovazione tecnologica;

j) strutture per la vendita diretta - Punti 26. Rientrano in tale categoria la realizzazione di strutture nella U.T.E. aziendale o l'acquisto di locali prospicienti il centro aziendale e relative pertinenze necessari per la vendita diretta di prodotti ottenuti in azienda;

k) fabbricati accessori - Punti 11. Rientrano in tale categoria gli acquisti, le strutture e gli impianti adibiti allo stoccaggio e prima lavorazione dei cereali e delle oleaginose, le costruzioni e gli adeguamenti

edilizi di fabbricati diversi da quelli di cui alle lettere dalla d) alla j);

l) acquisto bestiame da riproduzione - Punti 29;

m) meccanizzazione agricola - zootecnia - Punti 18. Rientrano in tale categoria l'acquisto di macchine specifiche per la raccolta e lavorazione dei foraggi, per il foraggiamento del bestiame e la gestione delle deiezioni;

n) meccanizzazione agricola - innovazione gestionale - Punti 15. Rientrano in tale categoria l'acquisto di macchine che comportino un cambiamento nella gestione agronomica delle colture al fine della razionalizzazione dell'impiego dei fattori produttivi, del miglioramento della qualità dei prodotti, ovvero una riduzione dell'impatto ambientale;

o) meccanizzazione agricola - altre - Punti 9. Rientrano in tale categoria gli acquisti di trattrici e di macchine diverse da quelle di cui alle lettere m) ed n).

Art. 59

Attribuzione dei punteggi relativi ai requisiti concernenti le finalità dell'investimento

1. Le imprese agricole richiedenti si caratterizzano in base a uno o più requisiti concernenti le finalità dell'investimento riportati alle lettere seguenti, con possibilità di cumulo dei punteggi relativi ad esclusione di quelli di cui alle lettere c) e d) da intendersi non cumulabili fra loro:

a) casi particolari - Punti 21. Gli investimenti sono riferibili a tale categoria qualora necessari per il ripristino dell'attività produttiva in conseguenza di espropriazione per pubblica utilità, motivi di carattere sanitario, incendio o altri eventi straordinari;

b) conversione a produzioni non eccedentarie - Punti 19. Rientrano in tale categoria gli investimenti che consentono il passaggio da produzioni eccedentarie a non eccedentarie. Si considerano eccedentarie quelle produzioni per le quali esistono nell'ambito delle O.C.M. restrizioni alla produzione o limitazioni del sostegno comunitario;

c) produzioni di qualità - Punti 9. Rientrano in tale categoria gli investimenti finalizzati all'ottenimento di prodotti di qualità così come definiti dal presente Regolamento;

d) produzioni di filiera - Punti 9. Rientrano in tale categoria gli investimenti funzionali ai processi di filiera. La collocazione in filiera sussiste nel caso di soci conferitori a cooperative di lavorazione, trasformazione e commercializzazione, nonché nel caso di cessioni ad imprese agroindustriali in base a contratti di durata almeno triennale.

Art. 60

Priorità a parità di punteggio

1. In caso di parità di punteggio, è attribuita priorità alle domande che prevedono il minor importo di spesa richiesta.

2. In caso di ulteriore parità è attribuita priorità alle domande presentate dai richiedenti più giovani.

CAPO IX

OBBLIGHI E CONTROLLI

Art. 61

Obblighi dei beneficiari

1. Gli investimenti effettuati usufruendo dell'aiuto sono sottoposti a divieto di alienazione e sono vincolati oggettivamente alla prevista destinazione d'uso dalla data di verifica dell'avvenuta realizzazione.

2. Il vincolo di cui al comma 1 è pari a:

a) dieci anni per i fabbricati, le opere di sistemazione fondiaria, le coltivazioni permanenti e gli impianti e macchinari stabilmente connessi e funzionali alle strutture produttive aziendali; per particolari categorie di coltivazioni permanenti vengono fatte salve le esigenze connesse alla minor vita produttiva;

b) tre anni dalla data della fattura nel caso di acquisto di bestiame. Per particolari specie animali vengono fatte salve le esigenze connesse alla minor vita produttiva;

c) cinque anni per tutti gli altri tipi di investimenti.

3. La compravendita dei beni oggetto di finanziamento è ammessa nel solo caso in cui i beni stessi mantengano la connessione complementare e funzionale con l'azienda agricola individuata in fase di concessione degli aiuti. In tal caso, previa segnalazione, i previsti obblighi vengono assunti dal soggetto subentrante.

4. Per tutto il periodo vincolativo di cui al comma 2 devono essere rispettate le condizioni e limitazioni relative ai settori produttivi ritenute inderogabili ai fini dell'ammissibilità. Dette condizioni sono riportate al Capo IV del presente Regolamento.

5. I beneficiari sono tenuti a rendere disponibile all'Amministrazione regionale i dati contabili in forma anonima della propria azienda a fini statistici, nonché i dati necessari per il monitoraggio.

Art. 62

Disciplina dei controlli

1. I controlli si articolano in controlli amministrativi e controlli in loco e sono effettuati in modo da consentire l'efficace verifica del rispetto delle condizioni di concessione dell'aiuto.

2. I controlli si articolano in maniera differenziata nella fase dell'istruttoria preliminare delle domande, della liquidazione degli aiuti e del periodo vincolativo connesso agli impegni assunti.

3. I controlli relativi alla fase dell'istruttoria preliminare, funzionali alla formulazione delle graduatorie relative alle domande ammissibili si eseguono attraverso le seguenti modalità:

a) controlli amministrativi da eseguire sul 100% delle domande pervenute, da effettuare mediante:

   1) la verifica del rispetto dei termini della presentazione;

   2) la verifica della completezza della documentazione richiesta e della correttezza di compilazione;

   3) la valutazione del Piano degli investimenti in termini di ammissibilità, e riconducibilità alla Misura a una singola legge regionale o nazionale di settore;

   4) la verifica della economicità, tecnicità e funzionalità dell'investimento proposto;

b) sopralluoghi aziendali da disporre in relazione ad effettiva necessità legata alla durata ed alla complessità degli investimenti ai fini della formulazione del giudizio di economicità, tecnicità e funzionalità delle richieste. La selezione delle domande da sottoporre a controllo in loco si effettua su tutte quelle ritenute ammissibili in base al presente comma;

c) sono inclusi nella popolazione soggetta a controllo in loco durante la fase amministrativa, della quale almeno il 5% è selezionato e controllato ogni anno, tutti i beneficiari ai quali è stata comunicata l'ammissione al finanziamento.

4. Eventuale documentazione integrativa per i soli errori formali deve essere presentata entro 15 giorni dalla richiesta formulata dall'Ente Attuatore, pena la restituzione della domanda.

5. I controlli finalizzati alla liquidazione finale degli aiuti, si attuano sulla totalità delle domande, attraverso:

a) la verifica, della completezza della documentazione richiesta;

b) la valutazione dei consuntivi ai fini della determinazione della spesa eligibile, con particolare riguardo alla quietanza dei documenti fiscali e al rispetto dei prezzi unitari approvati;

c) la verifica dell'effettivo rispetto delle condizioni, prescrizioni ed impegni riportati nell'atto di approvazione, inclusa la verifica della situazione occupazionale dell'azienda ad investimento completato, poiché il mancato raggiungimento del previsto livello occupazionale costituisce condizione ostativa alla liquidazione finale dell'aiuto, fatte salve le cause di forza maggiore di cui al comma 2 dell'articolo 64 del presente Regolamento;

d) accertamenti in loco.

6. In sede di liquidazione finale degli aiuti, si attuano anche i controlli per la verifica della veridicità dei contenuti delle autodichiarazioni rilasciate dai richiedenti, da eseguire sulle domande giudicate ammissibili secondo i seguenti criteri:

a) in ogni caso laddove sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni;

b) in tutti gli altri casi su un campione di almeno il 5% delle domande ritenute idonee;

c) mediante controlli eseguiti direttamente o con l'ausilio di altri soggetti ovvero organismi competenti.

7. L'Ente attuatore provvede a verificare il rispetto degli obblighi imposti ai soggetti privati beneficiari degli incentivi di cui alla Misura mediante azioni di controllo, di sorveglianza. Tali azioni vengono messe in atto per sondaggio annuale su un campione rappresentativo di almeno il 5% dei soggetti beneficiari privati il cui investimento è giunto a fine impegno.

8. Nelle varie fasi istruttorie e in corso di impegno, la formazione del campione da sottoporre a controllo, è determinata sulla base di un' analisi dei rischi che verranno di volta in volta evidenziati, e sulla base del periodo di riferimento ottimale ai fini delle verifiche.

Art. 63

Disciplina delle sanzioni

1. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste per le violazioni alle disposizioni comunitarie e alle leggi statali e regionali si fa riferimento al Reg. CE n. 1750/1999, alla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, nonché alle indicazioni fornite dall'Organismo ufficiale pagatore.

Art. 64

Restituzione di somme erogate

1. Il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 61 comporta l'esclusione dall'aiuto e l'obbligo a

carico del beneficiario di rimborsare gli importi indebitamente percepiti a termini dell'articolo 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Si deroga alle disposizioni di cui al comma 1 nel caso in cui il mancato rispetto dell'impegno sia imputabile a cause di forza maggiore di cui all'articolo 33 del Reg. (CE) 445/2002.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 si fa riferimento alle indicazioni fornite dall'Organismo ufficiale pagatore attraverso il Manuale delle procedure e dei controlli.

Art. 65

Norma transitoria

1. Ai sensi dell'articolo 2 della decisione C(2002) 1718 della Commissione del 25 giugno 2002, sono ammissibili a contributo le istanze relative ai nuovi settori produttivi approvati con la decisione medesima e presentate successivamente al 21 dicembre 2001, data di presentazione alla Commissione della richiesta di approvazione degli investimenti effettuati nei settori in argomento.

Art. 66

Abrogazioni

1. I decreti del Presidente della Regione 3 luglio 2001 n. 0244/Pres., 11 dicembre 2001 n. 0464/Pres. e 11 settembre 2002 n. 0269/Pres. sono abrogati.

Art. 67

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato 1

REQUISITI MINIMI CONCERNENTI L'AMBIENTE, L'IGIENE ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI

Campo di applicazione e normativa di riferimento per l'individuazione dei prescritti requisiti
Protezione dell'ambiente ed in particolare del suolo nella utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura. Direttiva 86/278/CEE - D.Lgs n.99 del 27/01/1992
Rifiuti. Direttiva 91/156/CEE – D.Lgs n.22 del 05/02/1997
Rifiuti pericolosi. Direttiva 91/689/CEE – D.Lgs n.22 del 05/02/1997
Imballaggi e rifiuti da imballaggio. Direttiva 94/62/CEE – D.Lgs n.22 del 05/02/1997
Protezione della natura. Direttiva 92/43/CEE Direttiva 79/409/CEE – DPR 8/09/1997, n. 357
Autocontrollo dell'igiene dei prodotti alimentari (HACCP). Direttive 93/43/CEE e 96/03/CEE – D.Lgs n.155 del 26/05/1997
Norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria. Direttiva 86/113/CEE (modificata dalla Dir. 88/166/CEE) – DPR n. 233 del 24/05/1988
Norme minime per la protezione dei vitelli. Direttiva 91/629/CEE (modificata dalle Dir. 97/02/CE e Decisione 97/182/CE) – D.Lgs n. 533 del 30/12/1992 (modificato con D.Lgs n.331/98)
Norme minime per la protezione dei suini. Direttiva 91/630/CE – D.Lgs n. 534 del 30/12/1992
Norme per la protezione degli animali negli allevamenti. Direttiva 98/58/CE – D.Lgs n. 146 del 26/3/2001
Protezione degli animali durante il trasporto. Direttiva 95/29/CE – D.Lgs n. 388 del 20/10/1998
Divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali. Direttiva 96/22/CE – D.Lgs n. 336 del 04/08/1999
Norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte. Direttiva 92/46/CEE – DPR 14.01.1997 n. 54 Deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche in materia di produzione ed immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte. Direttiva 92/47/CEE - DPR 14.01.1997 n. 54

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 settembre 2003, n. 0322/Pres.

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi culturali in attuazione dell'articolo 30, commi 1 e 2 della legge regionale 7/2000. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'articolo 30, commi 1 e 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso», che prevede che l'Amministrazione regionale predetermini con Regolamento i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi, qualora detti criteri e modalità non siano già previsti dalla legge;

RITENUTO di provvedere alla definizione di un apposito atto regolamentare recante disposizioni per l'individuazione dei criteri, delle modalità e delle procedure istruttorie necessarie per la concessione e l'erogazione di contributi per le attività culturali previsti dalla normativa vigente in materia ed in particolare dalla legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, e dall'articolo 35, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2567 del 29 agosto 2003;

DECRETA

E' approvato il «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi culturali in attuazione dell'articolo 30, commi 1 e 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 9 settembre 2003

ILLY

Regolamento concernente criteri e modalità per l'erogazione di contributi culturali in attuazione dell'articolo 30, comma 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

SOMMARIO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Ambito)

1. Il presente Regolamento, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso», definisce i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi e dei contributi da assegnarsi ai sensi della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, «Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali» e della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, articolo 35, «Organismi associativi dei profughi giuliani e dalmati».

2. Fermo restando quanto espressamente previsto dalle specifiche norme legislative e regolamentari che disciplinano la materia, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dai rispettivi stanziamenti annuali, il presente Regolamento stabilisce le modalità di applicazione della procedura valutativa.

CAPO II

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI CONTRIBUTO

Art. 2

(Termine per la presentazione delle domande)

1. Qualora non diversamente previsto da specifiche norme di legge in materia, gli Enti, le istituzioni, le associazioni, senza finalità di lucro, operanti nei diversi settori culturali, che intendono accedere ai contributi regionali devono presentare domanda su carta legale o resa legale, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, indirizzata alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, secondo il fac-simile sub allegato A del presente Regolamento. Il termine di presentazione delle domande è fissato entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Le domande devono pervenire entro il termine stabilito. Qualora siano inviate a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del termine, fa fede il timbro postale, purché la raccomandata pervenga alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura entro i quindici giorni successivi della scadenza del termine. In caso di recapito a mano, o tramite corriere, il rispetto della data di scadenza è comprovata dal timbro di accettazione del protocollo della Direzione regionale dell'istruzione e della cultura.

Le domande inviate al di fuori di detti termini non saranno prese in considerazione.

2. Le associazioni, le istituzioni e gli Enti culturali per i quali la legge regionale identifica direttamente il beneficiario e la relativa quantificazione finanziaria della sovvenzione, devono presentare istanza d'erogazione del contributo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della medesima legge.

Art. 3

(Modalità di presentazione delle domande)

1. L'istanza di contributo deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) atto costitutivo e Statuto in copia (se non già in possesso degli uffici che istruiscono la pratica) - per i soggetti privati;

b) composizione degli organi sociali (se non già in possesso degli uffici che istruiscono la pratica) - per i soggetti privati;

c) relazione riepilogativa sull'attività svolta nell'esercizio precedente a quello di riferimento;

d) bilancio consuntivo, vistato dall'organo di controllo interno dell'Ente richiedente, relativo all'esercizio precedente a quello di riferimento;

e) programma e calendario delle attività, o progetto dettagliato dell'iniziativa, per la quale viene richiesto il contributo;

f) bilancio preventivo relativo al progetto di cui al punto e).

2. In caso di documentazione incompleta, la richiesta della documentazione integrativa o sostitutiva da parte degli uffici deve essere effettuata in unica soluzione. Qualora la documentazione richiesta non pervenga agli uffici entro il termine stabilito, il procedimento si conclude negativamente.

3. La semplice presentazione della domanda non dà diritto all'ottenimento degli incentivi, pure in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi prescritti.

Art. 4

(Avvio del procedimento)

1. L'ufficio competente, provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione scritta. Nella comunicazione debbono essere indicati:

a) l'Amministrazione competente;

b) l'oggetto del procedimento promosso;

c) la struttura competente, il responsabile del procedimento ed il suo sostituto;

d) il dipendente cui è affidata la conduzione dell'istruttoria del procedimento;

e) il termine entro cui presentare eventuali memorie scritte e documenti integrativi.

2. La comunicazione reca inoltre l'indicazione del termine entro il quale deve essere concluso il procedimento. Detto termine non potrà superare i centottanta giorni dalla data della comunicazione.

CAPO III

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Art. 5

(Istruttoria delle domande di contributo)

1. Sono ammesse all'istruttoria le domande di contributo pervenute entro i termini e corredate da tutti gli elementi di documentazione previsti dalla normativa.

2. L'istruttoria delle domande regolarmente pervenute si articola nelle seguenti fasi:

a) accertamento del rispetto dei requisiti formali di ammissibilità delle domande;

b) determinazione, per ciascuna delle domande accolte, della spesa ammissibile a contributo;

c) fissazione dalla misura massima del contributo da assegnare a ciascuna iniziativa ammessa e determinazione dell'ordine di priorità nel soddisfacimento delle domande.

Art. 6

(Verifica dei requisiti formali di ammissibilità)

1. All'accertamento preliminare della sussistenza delle condizioni per l'ammissione delle domande all'istruttoria di merito si procede mediante la verifica dei requisiti di natura soggettiva ed oggettiva posseduti dalle domande stesse.

2. Sono elementi rilevanti, ai fini della verifica dei requisiti soggettivi, la natura giuridica del soggetto proponente, in quanto rientrante nelle fattispecie previste dalla normativa di riferimento, nonché la piena corrispondenza e correlazione diretta tra i fini istituzionali o statutari della sua attività e le finalità specifiche dell'intervento proposto.

3. La verifica dei requisiti oggettivi è effettuata avuto riguardo alla:

- corrispondenza degli obiettivi specifici dell'intervento proposto con gli obiettivi e le finalità indicate dalla normativa;
- presenza di elementi di documentazione adeguati a consentire la valutazione del piano finanziario e delle condizioni di fattibilità tecnica ed organizzativa dell'iniziativa proposta.

Art. 7

(Determinazione della spesa ammissibile)

1. Per ciascuna delle iniziative riconosciute in possesso dei requisiti formali di ammissibilità, si procede alla individuazione delle voci di spesa ammissibili a contributo, con riferimento alle fattispecie indicate dalla normativa, e alla determinazione dei relativi importi, sulla base della verifica di coerenza e congruità delle previsioni recate dal piano finanziario dell'iniziativa e tenendo conto delle contestuali ulteriori previsioni di copertura finanziaria, indicate dal soggetto proponente.

2. Ai fini della verifica di coerenza e congruità del piano finanziario proposto si tiene conto, ove possibile, della documentazione di consuntivo, relativa ad attività precedentemente svolta dal soggetto proponente, con particolare riguardo alle iniziative analoghe e confrontabili con quella oggetto della domanda che siano state portate a compimento con supporto di finanziamenti pubblici.

3. In presenza di un elevato numero di proposte, si procede di norma alla loro ripartizione in fasce omogenee per tipo e dimensioni quantitative ed alla corrispondente adozione di una scala di parametri di riferimento quantitativo per l'individuazione dei limiti minimi e massimi di spesa ammissibile per ciascuna fascia.

Art. 8

(Fissazione della misura dei contributi da assegnare a ciascuna iniziativa e determinazione dell'ordine di priorità nel soddisfacimento delle domande)

1. La misura del contributo da assegnare a ciascuna proposta di intervento è fissata con riferimento all'importo delle spese riconosciute ammissibili, come determinato ai sensi dell'articolo 7, al netto della parte eventualmente coperta da altre fonti di finanziamento.

2. Fatti salvi i vincoli e le indicazioni di priorità espressamente previsti dalla normativa di riferimento, la determinazione dei contributi da assegnare è effettuata tenendo conto dell'obiettivo di assicurare il soddisfacimento del più alto numero di proposte compatibile con lo stanziamento a disposizione.

3. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, rispetto all'ammontare complessivo del fabbisogno individuato per soddisfare le istanze ammissibili a contributo, si provvede ad individuare tra le istanze medesime quelle che, per qualità degli interventi proposti e livello di direzione artistica e culturale, sono maggiormente rilevanti agli effetti del pieno conseguimento degli obiettivi indicati dalla legge.

A tal fine sono individuati e valutati come indicatori di qualità:

a) il livello di progettualità regionale, nazionale e internazionale dell'iniziativa;

b) la particolare specializzazione nel settore specifico in cui si colloca l'iniziativa;

c) l'impatto e la portata dell'iniziativa nell'ambito territoriale regionale;

d) l'esperienza dell'attività complessivamente svolta nel settore.

Art. 9

(Assegnazione del contributo)

1. A conclusione dell'istruttoria il responsabile del procedimento comunica l'esito dell'istruttoria al soggetto individuato quale destinatario del contributo e richiedere contestualmente una dichiarazione di accettazione del contributo medesimo accompagnata da un preventivo particolare di spesa per l'impiego del contributo, pari all'importo dello stesso. Detta comunicazione fissa inoltre il termine per la risposta.

CAPO IV

EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 10

(Impegno del contributo)

1. Il responsabile del procedimento, acquisita la dichiarazione di accettazione ed il preventivo particolare di cui all'articolo 9, con proprio decreto, provvede alla concessione del contributo assegnato.

2. In conformità alle disposizioni normative in materia, con il medesimo provvedimento possono essere fissate speciali prescrizioni tendenti ad accertare l'effettivo conseguimento degli obiettivi per i quali il contributo è stato concesso.

Art. 11

(Erogazione del contributo concesso)

1. All'erogazione del contributo si provvede in via anticipata, contestualmente all'emissione del provvedimento di concessione di cui all'articolo 10, entro il limite dell'80% dell'importo concesso.

2. La quota rimanente del contributo, è liquidata entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione giustificativa della spesa indicata dall'articolo 12.

Art. 12

(Rendicontazione del contributo)

1. Per la rendicontazione del contributo, sensi dell'articolo 43, della legge regionale 7/2000, il beneficiario della sovvenzione, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, deve produrre l'elenco analitico della documentazione giustificativa delle spese sostenute.

2. I beneficiari aventi natura giuridica di società cooperativa, sono tenuti a presentare a rendiconto, ai sensi dell'articolo 41, della legge regionale 7/2000, la documentazione giustificativa della spesa. E' ammessa la presentazione di copie non autenticate della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, corredata da una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali.

3. Qualora il beneficiario sia un Comune o una Provincia, la documentazione di cui al comma 1 è sostituita, sensi dell'articolo 42, della legge regionale 7/2000, da una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente e dal Segretario comunale o provinciale, o dal Funzionario che svolge la funzione equipollente, che attesti che l'attività per la quale il contributo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione.

Art. 13

(Controlli, sospensione e restituzione degli importi erogati)

1. Sono sottoposti a verifica ispettiva, con specifico riferimento al riscontro analitico della documentazione attestante l'impiego dei contributi erogati, tutti i soggetti beneficiari di importi superiori a euro 100.000,00.

2. Nelle medesime forme, sono sottoposti a verifica ispettiva a campione, gli assegnatari di contributi inferiori a euro 100.000,00.

3. Qualora il beneficiario non sia in grado di rendicontare il contributo ricevuto nei tempi e secondo le

modalità indicate dall'articolo 12 del presente Regolamento, il responsabile del procedimento provvede a revocare il contributo concesso e a sospendere l'assegnazione dell'eventuale contributo in corso, secondo le modalità previste dagli articoli 47, 48, 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

CAPO V

NORME FINALI

Art. 14

(Norma complementare)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12, del presente Regolamento si applicano ai procedimenti previsti ai sensi dell'articolo 22, della legge regionale 68/1981, per le iniziative dirette, da realizzarsi sulla base di specifiche convenzioni.

2. Le convenzioni indicate dal comma 1, devono prevedere espressamente:

a) l'oggetto specifico dell'iniziativa;

b) le figure dei soggetti responsabili della direzione scientifica e organizzativa dell'iniziativa;

c) l'articolazione analitica dei costi previsti;

d) l'entità del contributo concesso per la realizzazione dell'iniziativa culturale oggetto dell'intesa;

e) i termini entro i quali l'iniziativa deve trovare compimento;

f) le modalità di verifica dei risultati conseguiti;

g) le modalità di rendicontazione del contributo;

h) il pagamento di penali in caso di inadempimento;

i) ogni altro obbligo posto in capo alle parti.

Art. 15

(Entrata in vigore del Regolamento)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A

Alla Direzione regionale
dell'istruzione e della cultura
via San Francesco, 37
34133 Trieste

Oggetto: Richiesta di contributo ai sensi della legge regionale...

Il sottoscritto ....nato a ....il .... residente in...

via....................................tel. ....nella sua qualità di legale rappresentante del[1] ....
con sede legale in via ....

e sede amministrativa/organizzativa in via...telefono n............................

fax n...e-mail...

codice fiscale ....partita I.V.A...
c/c bancario o postale n. ....ABI.......................................CAB ....
è composta da[2]:

CHIEDE

ai sensi della legge regionale n. ....del ....un contributo per l'iniziativa/per il progetto/per la propria attività istituzionale, così come dettagliata dalla relazione illustrativa unita alla presente.

Come previsto dal «Regolamento concernente criteri e modalità per l'erogazione di contributi culturali in attuazione dell'articolo 30, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.» allega alla presente la seguente documentazione:

a) atto costitutivo e Statuto in copia (se non già in possesso della Direzione regionale dell'istruzione e della cultura) - per i soggetti privati;

b) composizione degli organi sociali (se non già in possesso della Direzione regionale dell'istruzione e della cultura) - per i soggetti privati;

c) relazione riepilogativa sull'attività svolta nell'esercizio precedente a quello di riferimento;

d) bilancio consuntivo, vistato dall'organo di controllo interno dell'ente richiedente, relativo all'esercizio precedente a quello di riferimento;

e) programma e calendario delle attività, o progetto dettagliato dell'iniziativa, per la quale viene richiesto il contributo;

f) bilancio preventivo relativo al progetto di cui al punto e);

Dichiara infine che[3] ...., come previsto dallo Statuto/Atto costitutivo, con lo svolgimento della propria attività culturale, non persegue finalità di lucro.

Luogo e data ....

Firma del legale rappresentante

....

Note:

[1] La denominazione dell'Ente, associazione ecc. deve essere indicata esattamente come iscritta nello Statuto.

[2] Elencare le cariche sociali.

[3] Idem come nota 1.

VISTO : IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 settembre 2003, n. 0325/Pres.

Approvazione modifica al «Regolamento degli interventi per l'occupazione dei soggetti impegnati nei lavori socialmente utili e per azioni di politica attiva del lavoro».

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il «Regolamento degli interventi per l'occupazione dei soggetti impegnati nei lavori socialmente utili e per azioni di politica attiva del lavoro», approvato con decreto del Presidente della Regione 7 maggio 2003, n. 0124/Pres.;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 2 del predetto Regolamento che prevede che il 30% dei fondi disponibili sia riservato all'intervento relativo ai soggetti che siano stati impegnati in progetti di lavori socialmente utili e per i quali non siano state attuate le procedure di stabilizzazione occupazionale previste dal decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;

RAVVISATA la necessità di procedere alla rettifica della predetta riserva percentuale, sostituendo, all'articolo 1, comma 2, del Regolamento medesimo le parole «30%» con le parole «38%»;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2653 del 4 settembre 2003;

DECRETA

E' approvata la modifica al «Regolamento degli interventi per l'occupazione dei soggetti impegnati nei lavori socialmente utili e per azioni di politica attiva del lavoro», approvato con decreto del Presidente della Regione 7 maggio 2003, n. 0124/Pres., sostituendo, all'articolo 1, comma 2, le parole «30%» con le parole «38%».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare detta disposizione quale modifica a Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 16 settembre 2003

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 settembre 2003, n. 0331/Pres.

Legge regionale 3/1996. Srenja - Comunella denominata «Comune di Prebeneg» con sede in località Prebenico - Prebeneg n. 17 nel Comune di San Dorligo della Valle. Riconoscimento della personalità giuridica.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 5 gennaio 1996, n. 3;

VISTO l'articolo 3 della legge regionale 3/1996 che stabilisce che con il provvedimento di concessione della personalità giuridica è approvato anche lo Statuto dell'associazione;

VISTO l'articolo 4 della legge regionale 3/1996 che prevede l'istituzione del pubblico elenco regionale delle associazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica;

VISTA la domanda, pervenuta in data 8 maggio 2002, del Presidente della Srenja Comunella denominata «Comune di Prebeneg» con sede a Prebenico - Prebeneg, n. 17 - San Dorligo della Valle, diretta ad ottenere il riconoscimento della personalità giuridica della Comunella;

VISTO l'atto di ricognizione di data 13 marzo 2002, rogito del notaio dott. Roberto Comisso, rep. 91361, racc. 7655;

VISTO lo Statuto, allegato all'atto di ricognizione di data 13 marzo 2002 di cui sopra, nonché le modifiche apportate allo Statuto con l'atto integrativo di data 18 novembre 2002, rogito del notaio dott. Roberto Comisso, rep. 92222, racc. 8033;

VISTA l'ulteriore documentazione prodotta a corredo dell'istanza ed in particolare le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dei singoli consorti, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale n. 3/1996, articolo 2, comma 2, lettera a;

CONSTATATO che la Comunella in esame possiede tutti i requisiti richiesti dalla legge regionale 3/1996 e riscontrata la conformità alle norme di legge dello Statuto della Comunella;

RITENUTO che le finalità statutarie siano meritevoli di considerazione e qualifichino la Srenja Comunella denominata «Comune di Prebeneg» con sede a Prebenico - Prebeneg, n. 17 - S. Dorligo della Valle, come antica e peculiare istituzione locale;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2595 del 29 agosto 2003;

VISTO il codice civile e le relative disposizioni d'attuazione;

VISTO il D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116, articolo 1;

VISTO lo Statuto di autonomia;

DECRETA

- E' riconosciuta la personalità giuridica della Srenja Comunella denominata «Comune di Prebeneg» con sede a Prebenico - Prebeneg, n. 17 - S. Dorligo della Valle, codice fiscale 90070100327.

- E' approvato lo Statuto della Srenja Comunella denominata «Comune di Prebeneg» con sede a Prebenico - Prebeneg, n. 17 - S. Dorligo della Valle, nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

- Ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 3/1996 la Srenja Comunella denominata «Comune di Prebeneg» sarà iscritta nel pubblico elenco regionale delle associazioni che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica.

- Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 19 settembre 2003

ILLY

STATUTO

SRENJA - COMUNELLA denominata «COMUNE DI PREBENEG»

CAPITOLO I

NORME FONDAMENTALI

Art. 1

Natura

La Srenja - Comunella denominata «Comune di Prebeneg», è una comunione familiare di diritto privato senza fini di lucro, costituita dai Capifamiglia dei Comunisti (in seguito detti Consorti) di antico insediamento che si succedono per eredità secondo le tradizioni, e che esercitano in comune il diritto di proprietà sull'antico patrimonio agro-silvo-pastorale e sui beni e servizi connessi o successivamente acquistati.

Art. 2

Sede, Denominazione

La Srenja - Comunella ha la sua sede in località Prebenico - Prebeneg, n. 17 nel Comune di San Dorligo della Valle - Občina Dolina.

La denominazione ufficiale della Srenja - Comunella è «Srenja - Comunella denominata «Comune di Prebeneg».

Art. 3

Finalità

La Srenja - Comunella si propone di amministrare e di godere in modo indiviso il patrimonio di assoluta proprietà e di organizzare, in comune e a favore dei Consorti, l'esercizio di attività volte alla cura, alla conservazione e allo sviluppo del patrimonio comune, in base alle consuetudini e alle tradizioni.

La Srenja - Comunella può inoltre promuovere autonomamente o favorire le iniziative di altre organizzazioni, dirette alla valorizzazione del patrimonio ambientale, storico e culturale nell'ambito del Comune censuario di appartenenza, purché non contrastanti con le finalità primarie di cui al capoverso precedente.

Art. 4

Beni della Srenja - Comunella

Il patrimonio antico è costituito dai beni pervenuti in proprietà in base all'iscrizione nei libri tavolari, o per usucapione, nella loro intera consistenza e descrizione quali apparenti dal libro tavolare PT 105 del C.C. di Prebenico e sono iscritti al nome di:

A) Comune di Prebeneg

I beni della Srenja - Comunella, chiamati tradizionalmente «proprietà assoluta» sono costituiti:

a) dai beni allodiali (tramandati da padre a figlio) appresi per decreto dell'Autorità statale o comunque acquistati a qualsiasi titolo in data anteriore al 31 dicembre 1952.

   Detti beni, costituenti il patrimonio antico della Srenja - Comunella, sono indivisibili, inalienabili e indisponibili, in quanto soggetti a vincolo di destinazione alle attività agro-silvo-pastorali;

b) dai beni acquistati successivamente al 31 dicembre 1952, chiamati «nuovo patrimonio», i quali possono formare oggetto di libera contrattazione e quindi non soggetti ai vincoli imposti al bene antico.

L'utilizzazione del bene comune avviene in conformità alla sua destinazione in modo indiviso, cioè per quote.

Art. 5

Occasioni di lavoro

Con la conservazione e il miglioramento del patrimonio comune, la Srenja - Comunella promuove occasioni di lavoro per le famiglie dei Consorti ed attività di interesse per la Srenja - Comunella.

Art. 6

Soggetti

I soggetti sono i Consorti della Srenja - Comunella portatori dell'interesse familiare, riuniti nella Srenja - Comunella e costituiscono comunione di persone e di beni in base allo statuto ed alle consuetudini. Essi esercitano in comune, da tempo immemorabile, il diritto di proprietà sul patrimonio della Srenja - Comunella.

Art. 7

Acquisto dello Stato di Consorte della Srenja - Comunella

In conformità alle antiche consuetudini, sempre osservate per l'acquisizione del titolo di Consorti della Srenja - Comunella hanno diritto di chiedere l'iscrizione nel libro catastale quei cittadini che:

a) per donazione o alla morte dei propri ascendenti legittimi risultino legittimi discendenti di un Consorte.

   Alla morte di un Consorte pertanto, tutti i suoi figli, conviventi o non, cioè Capifamiglia, possono chiedere l'iscrizione nel libro catastale.

   Il Regolamento può prescrivere il pagamento di una tassa d'iscrizione e ritardare fino ad un anno l'esercizio dei diritti di Consorte, quando i figli siano più di uno e tutti Capifamiglia.

   I figli naturali riconosciuti e quelli adottivi sono equiparati ai figli legittimi, purché residenti nel Comune censuario di Prebenico.

   Per i figli minorenni la domanda è proposta da chi esercita la patria potestà; eccezionalmente l'iscrizione può essere disposta d'ufficio dal Consiglio direttivo della Srenja - Comunella;

b) hanno acquisito tale diritto, adempiendo alle condizioni di tempo, di modo, di contributi in denaro o lavoro, da stabilirsi caso per caso in forza di apposita deliberazione dell'Assemblea della Srenja - Comunella.

Art. 8

Sospensione dall'esercizio dei diritti della Srenja - Comunella

Vengono sospesi dall'esercizio dei diritti della Srenja - Comunella i Consorti che:

a) non risultano residenti nel Comune censuario di Prebenico la sospensione opera automaticamente, tuttavia decade dopo sei mesi di stabile residenza nel Comune censuario di Prebenico;

b) palesemente danneggiano o pregiudicano la conservazione del patrimonio della Srenja - Comunella;

c) contravvengono alle disposizioni del presente Statuto o alle consuetudini.

Le sospensioni di cui alle lettere b) e c) vengono deliberate dall'Assemblea della Srenja - Comunella, con il voto favorevole di due terzi dei partecipanti. Contro tale deliberazione, che deve essere notificata al destinatario entro 30 giorni dall'approvazione, l'interessato può ricorrere, entro 30 giorni dalla notificazione, al Collegio dei sindaci.

Art. 9

Perdita dell'esercizio dei diritti della Srenja - Comunella

Perdono il diritto all'esercizio dei diritti della Srenja - Comunella i Consorti che:

a) per 20 anni consecutivi non abbiano esercitato alcuno dei diritti ed adempiuto ad alcuno dei doveri a loro spettanti, presumendosi la loro rinuncia;

b) omettono di presentare la domanda di iscrizione nel libro del Catasto nei 5 anni successivi alla morte di un Consorte, del quale risultano essere legittimi discendenti.

La perdita dei diritti di cui sopra viene deliberata dall'Assemblea della Srenja - Comunella, a maggioranza di due terzi dei partecipanti e comporta la cancellazione dal libro del Catasto. Contro tale deliberazione, che deve essere notificata al destinatario entro 30 giorni dall'approvazione, l'interessato può ricorrere, entro 30 giorni dalla notificazione, al Collegio dei sindaci.

Non perde lo stato di Consorte chi dopo l'iscrizione nel libro del Catasto venga adottato da persona non appartenente alla Srenja - Comunella.

Art. 10

Catasto della Srenja - Comunella

Per Catasto o libro dei soci della Srenja - Comunella si intende il ruolo dei Consorti della Srenja - Comu-

nella con l'indicazione del titolo di appartenenza alla Srenja - Comunella.

L'esercizio dei diritti della Srenja - Comunella spetta soltanto agli iscritti nel libro del Catasto, a decorrere dal momento dell'iscrizione stessa.

Il libro del Catasto della Srenja - Comunella è depositato presso la sede della Srenja - Comunella o presso il Presidente in carica e ogni Consorte può prenderne visione o chiederne copia a proprie spese.

L'Assemblea procede alla revisione generale del libro del Catasto almeno ogni dieci anni, su proposta del Consiglio direttivo.

Art. 11

Diritti e doveri dei Consorti

I Consorti della Srenja - Comunella che non siano decaduti o sospesi, hanno diritto all'elettorato attivo e passivo all'interno della Srenja - Comunella e alla partecipazione attiva alle adunanze dell'Assemblea generale, nonché al godimento dei beni della Srenja - Comunella, ai sensi delle determinazioni degli organi sociali e nel rispetto delle norme statutarie e consuetudinarie.

I Consorti hanno il dovere di ottemperare alle norme del presente Statuto, alle regole consuetudinarie e alle decisioni degli organi della Srenja - Comunella, nonché di partecipare attivamente a tutte le iniziative promosse dagli stessi, con particolare riguardo a quelle dirette alla conservazione e allo sviluppo del patrimonio comune.

CAPITOLO II

ORDINAMENTO INTERNO E RAPPRESENTANZA DELLA SRENJA COMUNELLA

CAPO PRIMO

DEFINIZIONE

Art. 12

Organi della Srenja - Comunella

Gli organi della Srenja - Comunella sono:

a) l'Assemblea generale della Srenja - Comunella;

b) il Consiglio direttivo;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei sindaci.

CAPO SECONDO

ASSEMBLEA GENERALE

Art. 13

Competenze

All'Assemblea generale, costituita da tutti i Consorti, sono attribuite le seguenti competenze:

a) approvazione dello Statuto e delle relative modifiche;

b) approvazione delle variazioni al libro del Catasto;

c) approvazione del conto consuntivo dell'esercizio annuale e della relazione sullo stato della Srenja - Comunella (in seduta ordinaria);

d) approvazione dei Regolamenti di attuazione dello Statuto e delle relative modifiche;

e) surrogazione dei Consiglieri e dei Sindaci che siano venuti a mancare per qualsiasi causa;

f) accordi di tipo associativo con altre organizzazioni della medesima natura;

g) trattazione e decisione degli altri argomenti posti all'Ordine del giorno.

Ogni 4 anni l'Assemblea, costituita in seggio elettorale, procede all'elezione per alzata di mano o a scrutinio segreto del Consiglio direttivo e del Collegio dei sindaci.

L'Assemblea può inoltre sostituire in ogni momento l'intero Consiglio, quando i suoi componenti elettivi siano ridotti a tre oppure in base a deliberazione motivata da gravi violazioni statutarie.

Art. 14

Funzionamento

L'Assemblea generale si riunisce in seduta ordinaria una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per gli adempimenti di cui alla lettera c) dell'articolo precedente, e in seduta ordinaria o straordinaria su eventuale richiesta del Consiglio direttivo, del Collegio dei sindaci o su richiesta motivata di almeno un decimo dei Consorti iscritti nel libro del Catasto.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea generale - indicante luogo, ora e Ordine del giorno della seduta - viene redatto dal Consiglio direttivo ed affisso all'Albo della Srenja - Comunella almeno 10 giorni prima dell'adunanza.

Le assemblee ordinarie e straordinarie regolarmente convocate deliberano validamente, qualunque sia il numero degli intervenuti, su tutti gli argomenti all'Ordine del giorno, fatta eccezione per le maggioranze previste in materie specifiche.

Lo Statuto e le sue modificazioni sono deliberati con la presenza - anche a mezzo delega - di almeno la maggioranza dei Consorti e con il voto favorevole di due terzi dei partecipanti.

Le deliberazioni in materia statutaria devono essere verbalizzate da un notaio: tutte le altre dal Segretario della Srenja - Comunella, con la controfirma del Presidente.

In caso di assenza o di impedimento del Segretario, il Presidente nomina un sostituto, scegliendolo tra i membri del Consiglio direttivo.

Le sedute dell'Assemblea Generale sono presiedute dal Presidente della Srenja - Comunella.

Art. 15

Partecipazione alle sedute

Ciascun Consorte ha diritto di partecipare alle sedute dell'Assemblea generale, di intervenire nella discussione e di formulare proposte sugli argomenti posti all'Ordine del giorno.

Il minore ed il Consorte che si trovi nell'impossibilità di partecipare all'Assemblea può essere rappresentato, in base a delega scritta, da altro Consorte non componente il Consiglio.

Nessun Consorte può avere più di quattro deleghe.

Il Consorte che senza motivo giustificato non partecipi, direttamente o per delega, per 3 anni consecutivi alle riunioni, perde il diritto al godimento del patrimonio comune.

CAPO TERZO

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 16

Composizione e competenze

Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 8 Consiglieri, eletti dall'Assemblea generale, tra i quali vengono ripartite, in base alle norme del presente Statuto, le funzioni di Presidente, Vice-Presidente, Segretario e Tesoriere della Srenja - Comunella.

Salvo diversa determinazione dell'Assemblea, il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri di gestione del patrimonio comune. Esso può deliberare pertanto su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, eccetto quelli che per Statuto sono di esclusiva competenza degli altri organi della Srenja - Comunella.

Il Consiglio direttivo si riunisce, in particolare, per:

a) proporre, all'unanimità, le variazioni al libro del Catasto;

b) eleggere il Presidente ed il vice Presidente, fissandone i relativi onorari;

c) assumere e licenziare il personale;

d) provvedere a tutti gli affari correnti, nonché alle liti attive e passive;

e) approvare eventuali piani o progetti pluriennali;

f) deliberare, previa pubblicazione all'Albo della Srenja - Comunella, in materia di patrimonio disponibile, con particolare riguardo alle compravendite, agli atti ed ai contratti di qualsiasi natura;

g) redigere il rendiconto dell'esercizio annuale con la relazione sullo stato della Srenja - Comunella;

i) deliberare in ordine ai rapporti con altri Enti pubblici e privati;

l) convocare le Assemblee, determinandone l'Ordine del giorno.

Il Consiglio direttivo provvede altresì alla raccolta, conservazione e pubblicazione delle consuetudini e delle tradizioni.

Art. 17

Funzionamento

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente con avviso recapitato al domicilio almeno 3 giorni prima con la precisazione dell'Ordine del giorno:

a) almeno ogni quattro mesi;

b) ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno;

c) su richiesta di almeno 3 Consiglieri.

Il Consiglio direttivo delibera validamente, con la presenza di almeno 3 Consiglieri, tra i quali il Presidente o il Vice Presidente; le deliberazioni di straordinaria amministrazione sono adottate con la maggioranza dei componenti il Consiglio direttivo, mentre quelle di ordinaria amministrazione a maggioranza dei presenti.

Il verbale delle riunioni viene redatto dal Segretario e controfirmato dal Presidente.

Art. 18

Partecipazione alle sedute

Decade dall'incarico il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipi a tre sedute consecutive: trascorso un mese dalla notifica della decadenza, il Consiglio direttivo, su proposta del Presidente coopta un Consorte fino alla prima Assemblea dei Consorti.

Alle sedute del Consiglio direttivo partecipano i soli Consiglieri ed in via eccezionale le persone ammesse dal Consiglio stesso per esprimere pareri su singole questioni, senza diritto di voto.

Alle sedute del Consiglio possono, per deliberazioni non riservate, presenziare senza diritto di voto e di parola tutti i Consorti.

CAPO QUARTO

PRESIDENTE

Art. 19

Competenze

Il Presidente è il legale rappresentante della Srenja - Comunella. Accettando l'incarico s'impegna solennemente a difendere i diritti della Srenja - Comunella e dei Consorti ed a promuoverne gli interessi mediante la tempestiva convocazione ed il regolare funzionamento del Consiglio direttivo, curando la sollecita attuazione delle relative deliberazioni anche nelle procedure tavolari e di tutti gli adempimenti previsti dai Regolamenti; vigilando sulla conservazione del patrimonio, sull'andamento dei lavori e sull'attività dei dipendenti, sull'aggiornamento dell'archivio e del libro del Catasto.

Il Presidente è inoltre competente a nominare il Segretario e il Tesoriere della Srenja - Comunella, scegliendoli tra i Consiglieri, e a fissarne i relativi onorari.

Art. 20

Durata in carica, sostituzione

Il Presidente dura in carica quattro anni e non è immediatamente rieleggibile per più di due volte.

In caso d'impedimento lo sostituisce il Vice Presidente, con l'obbligo di assumere lo stesso impegno e la stessa responsabilità.

CAPO QUINTO

COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 21

Composizione e competenze

Il Collegio dei sindaci è composto da 1 Presidente, 2 membri effettivi e 2 membri supplenti.

Il Collegio dei sindaci controlla l'attività degli organi della Srenja - Comunella e le relative deliberazioni, soprattutto per verificarne la compatibilità con lo Statuto, con i Regolamenti e con le regole consuetudinarie, partecipa alle sedute del Consiglio e dell'Assemblea, e può chiederne la convocazione ogni qualvolta dall'esame dei libri sociali o comunque dall'esercizio della sua attività di controllo risultasse necessario proporre particolari provvedimenti.

Il Collegio dei sindaci può inoltre fungere da Collegio Arbitrale, con compiti di composizione delle eventuali controversie nella interpretazione e nella applicazione dello Statuto, delle consuetudini e di liti comunque relative all'esercizio dei diritti della Srenja - Comunella.

CAPO SESTO

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 22

Incompatibilità con le cariche sociali

Non può essere eletto Presidente, Consigliere o Sindaco e se già eletto decade, chi abbia rapporti di lite o di lavoro dipendente fisso con la Srenja - Comunella.

Non può essere eletto come Presidente chi già riveste tale carica in altre Vicinie Srenje-Comunelle.

Art. 23

Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni

Le deliberazioni approvate dagli organi della Srenja - Comunella sono pubblicate all'Albo della Srenja - Comunella per 7 giorni consecutivi e diventano esecutive al termine della pubblicazione e una copia e trasmessa alla Comunanza Agrarna Skupnost delle Comunelle Jus - Vicinie Srenje della Provincia di Trieste.

Ciascun organo della Srenja - Comunella può in caso di urgenza e con separata votazione dichiarare l'immediata eseguibilità delle proprie deliberazioni.

CAPITOLO III

RAPPORTI DELLA SRENJA - COMUNELLA CON LA COMUNANZA-AGRARNA SKUPNOST DELLE COMUNELLE JUS VICINIE SRENJE DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Art. 24

Associazione

Ferma la propria autonomia, della singola Srenja - Comunella è associata alla Comunanza - Agrarna

Skupnost delle Comunelle Jus - Vicinie Srenje della Provincia di Trieste.

Il Presidente della Srenja - Comunella fa parte del Consiglio della Comunanza - Agrarna Skupnost delle Comunelle Jus - Vicinie Srenje della Provincia di Trieste.

Art. 25

Finalità

La Comunanza - Agrarna Skupnost delle Comunelle Jus - Vicinie Srenje della Provincia di Trieste si propone di coordinare le iniziative e le attività delle Comunelle - Jus Vicinie - Srenje della Provincia di Trieste, sia in via generale che per materie dalle stesse definite di comune interesse.

Una copia di ciascuna deliberazione approvata dagli organi collegiali della Srenja - Comunella viene, a tal fine, trasmessa per controllo alla Comunanza - Agrarna Skupnost.

I rapporti della Srenja - Comunella con la Regione, la Provincia, il Comune di appartenenza e con la Comunità montana possono essere instaurati attraverso la Comunanza-Agrarna Skupnost delle Comunelle Jus - Vicinie Srenje.

Art. 26

Conferimento di compiti specifici

La Srenja - Comunella può conferire alla Comunanza - Agrarna Skupnost delle Comunelle Jus - Vicinie Srenje, in forza di apposita deliberazione, i seguenti compiti:

a) la ricognizione dello Statuto, la sua redazione o rielaborazione, in base alle proprie consuetudini;

b) la ricognizione e l'aggiornamento periodico del Catasto della Srenja - Comunella;

c) la ricognizione generale del patrimonio, indicandone la consistenza, ove possibile l'origine e la destinazione.

Art. 27

Esercizio del pascolo sui beni di altre Comunelle e Vicinie e su quelli della Comunanza - Agrarna Skupnost

La Srenja - Comunella può assumere, in tutto o in parte, l'organizzazione e la gestione del pascolo non più esercitato da altre Comunelle - Jus o Vicinie - Srenje della Provincia di Trieste sui beni propri e su quelli della Comunanza - Agrarna Skupnost delle Comunelle Jus - Vicinie Srenje, secondo le tradizioni e il presente Statuto.

Art. 28

Norma finale

Per tutto quanto non è regolato o previsto nel presente Statuto valgono le regole consuetudinarie, le norme del codice civile e altre norme legislative e regolamentari applicabili alle organizzazioni di questo tipo.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

STATUT

SRENJA
poimenovada
«COMUNE DI PREBENEG»

1. POGLAVJE
SPLOŠNA NAČELA

1. Člen

Predmet

Srenja poimenovana «Comune di Prebeneg», je po zasebnem pravu neprofitna družinska skupnost, ki jo sestavljajo družinski poglavarji udov (v nadaljnem tekstu Člani) starodavnih naseljencev, ki si sledijo z dedovanjem v skladu s tradicijami in uveljavljajo skupno pravico do starodavnega kmetijsko-gozdno-pastirskega imetja in do povezanih ali pozneje kupljenih posesti in uslug.

2. Člen

Sedež, Ime

Srenja poimenovana ima svoj sedež v kraju Prebeneg št. 17 - Občina Dolina.

Uradno ime Srenje je «Srenja - Comunella poimenovana «Comune di Prebeneg».

3. Člen

Cilji

Srenja si zastavlja cilj, da nedeljivo upravlja in uživa premoženje izključne lastnine in organizira, skupno s člani in v njihovo korist, uveljavljanje dejavnosti, ki teži k upravljanju, ohranjevanju in razvoju skupnega premoženja, na podlagi navad in običajev.

Srenja, poleg navedenega, lahko tudi samostojno sproži ali podpira pobude drugih organizacij, ki težijo k valoriziranju naravnega, zgodovinskega in kulturnega premoženja v okviru pripadajoče davčne Občine pod

pogojem, da niso v nasprotju s primarnimi cilji, ki jih navaja prejšnji odstavek.

4. Člen

Imetje Srenje

Starodavno premoženje sestavlja imetje, ki je prešlo v last preko vpisa v zemljiških knjigah, s priposestvovanjem (usucapione), in katerih celotna sestava in opis sta razvidni iz zemljiške knjige PT 105 K.O. Prebeneg in je vpisano na ime:

A) Comune di Prebeneg

Imetje Srenje, ki se tradicionalno imenuje «absolutna lastnina», sestavljajo:

a) alodialno imetje (izročeno iz roda v rod) pridobljeno z odloki državne oblasti ali kakorkoli kupljeno v kakršnekoli namene pred datumom 31. decembra 1952.

   Omenjeno imetje, ki sestavlja starodavno imetje Srenje, je nedeljivo, neodtuljivo in nerazpoložljivo, v kolikor je podvrženo namenski služnosti za kmetijske-gozdne-pastirske dejavnosti;

b) imetje kupljeno po 31. decembru 1952., imenovano «novo premoženje», ki je lahko predmet svobodnega pogajanja in ni torej podvrženo služnostim, s katerimi je obremenjeno starodavno imetje.

Uporaba skupnega imetja se uresniči v skladu z njegovo namembnostjo in sicer nedeljivo, oziroma po deležih.

5. Člen

Možnosti dela

Z ohranjevanjem in izboljšavo skupnega premoženja Srenje spodbuja možnosti dela za družine svojih članov in dejavnosti, ki so v interesu Srenje.

6. Člen

Upravičenci

Upravičenci so člani Srenje, nosilci družinskih interesov, združeni v Srenje, ki sestavljajo skupnost oseb in imetja na podlagi statuta in običajev. Ti skupno uživajo, od zdavnaj, pravico lastnine na premoženje Srenje.

7. Člen

Pridobitev statusa člana Srenje

V skladu s starodavnimi običaji, katerih so se zmeraj držali za pridobitev naživa člana Srenje, imajo pravico, da vprašajo za vpis v zemljiško knjigo tisti državljani, ki:

a) se preko donacije ali po smrti njihovih zakonitih prednikov izkažejo kot zakoniti potomci nekega člana.

   Po smrti nekega člana, vsi njegovi sinovi, sožitelji ali ne, torej družinski poglavarji, lahko vprašajo za vpis v zemljiško knjigo.

   Pravilnik lahko določa izplačilo vpisne pristojbine in lahko zakasni največ za eno leto uživanje članskih pravic, ko je več sinov in so vsi družinski poglavarji.

   Priznani nezakonski in posvojeni sinovi imajo iste pravice kot zakoniti sinovi pod pogojem, da bivajo v katastrski občini Prebeneg.

   Za mladoletne sinove vloži prošnjo, kdor izvaja očetovsko oblast; Upravni Odbor Srenje lahko izjemno odloči vpis uradno;

b) so pridobili to pravico z izpolnjevanjem pogojev časa, načina, prispevkov v denarju ali v delu, ki so določeni v vsakem posameznem primeru na podlagi posebne odločbe Skupščine Srenje.

8. Člen

Začasna prepoved uživanja pravic Srenje

Uživanje pravic Srenje je začasno prekinjeno tistim članom:

a) za katere se ugotovi, da nimajo stalnega bivališča v katastrski občini Prebeneg; prekinitev je avtomatska, vendar preneha po šestih mesecih stalnega bivališča v katastrski občini Prebeneg;

b) ki očitno škodujejo premoženju Srenje ali otežkočijo njegovo ohranjanje;

c) ki prekršijo določbe tega Statuta ali običajem.

Začasne prepovedi navedene pod črkami b) in c) odloči Skupščina Srenje z dvotretjinskimi glasovi udeležencev. Zoper tej odločbi, o kateri je treba seznaniti naslovljenca v teku tridsetih dni po odobritvi, se prizadeti lahko pritoži pri Nadzornem odboru v teku tridesetih dni po uradnem obvestilu.

9. Člen

Izguba uživanja pravic Srenje

Pravico do uživanja pravic Srenje izgubijo člani:

a) ki niso 20 let zaporedoma uživali nikakršne pravice in niti izvajali nobene dolžnosti, ki jim je pripadala, domnevno, ker so se jim odpovedali;

b) ki niso vložili prošnje za vpis v Zemljiški knjigi v teku petih let po smrti člana, od katerega so bili zakoniti potomci.

Izgubo pravic, kot zgoraj navedeno, odloči Skupščina Srenje z dvotretjinsko večino udeležencev in ima kot posledico izbris iz Zemljiške knjige. Zoper tej odločbi, o kateri je treba seznaniti naslovljenca v teku tridesetih dni po odobritvi, se prizadeti lahko pritoži pri Nadzornem odboru v teku tridesetih dni po uradnem obvestilu.

Status člana ne izgubi, kdor je bil po vpisu v Zemljiški knjigi posinovljen od osebe, ki ni pripadnik Srenje.

10. Člen

Zemljiška knjiga Srenje

Kot Zemljiška knjiga ali Knjiga članov se razume razpored članov Srenje z navedbo pravice pripadnosti Srenji.

Uživanje pravic Srenje pripada samo vpisanim v Zemljiški knjigi začenši z dnevom samega vpisa.

Zemljiška knjiga Srenje je shranjena na sedežu Srenje ali pri Predsedniku, ki opravlja to dolžnost in vsak član ima pravico, da vpogleda vanjo ali da vpraša, na lastne stroške, za kopijo.

Splošno revizijo Zemljiške knjige izvaja Skupščina vsaj vsakih desetih let na predlog Upravnega odbora.

11. Člen

Pravice in dolžnosti članov

Člani Srenje, ki niso dokončno ali začasno izgubili svojih pravic, imajo aktivno in pasivno volilno pravico v notranjosti Srenje in pravico k aktivni udeležbi pri zborovanjih Občnega Zbora, ter k uživanju imetja Srenje v skladu z določbami članskih organov in ob spoštovanju pravil Statuta in običajev.

Člani so dolžni spoštovati predpise pričujočega Statuta, običajna pravila in odločitve organov Srenje in se aktivno udeležiti pri vseh pobudah, ki jih ti organi sprožijo, s posebno pažnjo na tiste pobude, ki so usmerjene k ohranjanju in razvoju skupnega premoženja.

II. POGLAVJE

NOTRANJA UREDITEV IN PREDSTAVNIŠTVO SRENJE

PRVI ODSTAVEK

DEFINICIJA

12. Člen

Organi Srenje

Organi Srenje so:

a) Občni Zbor Srenje;

b) Upravni Odbor;

c) Predsednik;

d) Nadzorni Odbor.

DRUGI ODSTAVEK

OBČNI ZBOR

13. Člen

Pristojnosti

Občnemu Zboru, ki jo sestavljajo vsi člani, so poverjene sledeče pristojnosti:

a) odobri Statut in odgovarjajoče spremembe;

b) odobri spremembe v Zemljiški knjigi;

c) odobri letni zaključni račun in poročilo stanja Srenje (na redni seji);

d) odobri pravila izvajanja Statuta in odgovarjajoče spremembe;

e) nadomešča Odborovalce in člane Nadzornega Odbora, ki so zmanjkali iz kateregakoli razloga;

f) sklepa o dogovorih asocijaciske narave z organizacijami iste namembnosti;

g) obravnava in odloča o drugih zadevah, ki so bile stavlejne na Dnevni red.

Vsaka štiri leta se Občni Zbor sestane kot volilni sedež in izvoli, z dviganjem rok ali s tajnim glasovanjem, Upravni Odbor in Nadzorni Odbor.

Poleg tega, v vsakem trenutku, lahko Občni Zbor nadomesti celotni Odbor, ko se njegovi izvoljeni člani skrčijo na tri ali na podlagi odločitve, ki temelji na težkih prekrških Statuta.

14. Člen

Delovanje

Občni Zbor se sestaja na redni seji enkrat na leto, pred koncem meseca aprila, da izpolni pristojnosti pod črko c) prejšnjega člena, in na redni ali na izredni seji na morebitno zahtevo Upravnega Odbora, Nadzornega Odbora ali na utemeljeno zahtevo vsaj desetine članov vpisanih v Zemljiški knjigi.

Obvestilo o sklicanju Občnega Zbora - z navedbo kraja, ure in Dnevnega reda seje - sestavi Upravni Odbor Srenje in je izobešeno na oglasni deski Srenje vsaj deset dni pred zborovanjem.

Redne in izredne skupščine, ki so sklicane po pravilih, veljavno odločajo, neodvisno od števila prisotnih, o vseh zadevah Dnevnega reda, z izjemo večine, ki jo predvidevajo specifični argumenti.

O Statutu in o njegovih spremembah odloča prisotnost - tudi preko pooblastila - vsaj večine članov, ki to odobrijo z dvotretjinskimi glasovi.

Odločitve o zadevah Statuta mora dati na zapisnik notar; vse druge odločitve da na zapisnik Tajnik Srenje s sopodpisom Predsednika.

V primeru odsotnosti ali zadržanosti Tajnika, Prdsednik imenuje namestnika, ki ga izbere med člani Upravnega Odbora.

Seje Občnega Zbora predseduje Predsednik Srenje.

15. Člen

Udeležba na sejah

Vsak član ima pravico, da se udeleži Občnih Zborov, da sodeluje pri razpravah in da izoblikuje predloge o argumentih, ki so na dnevnem redu.

Mladoletnika in člana, ki je onemogočen, da se udeleži Skupščine lahko predstavlja, na podlagi pismenega pooblastila, drugi član, ki ni v Odboru.

Noben član ne sme imeti več kot štiri pooblastila.

Član, ki se brez upravičenega razloga ne udeleži sej, neposredno ali preko pooblastila, za tri leta zaporedoma, zgubi pravico do uživanja skupnega premoženja.

TRETJI ODSTAVEK

UPRAVNI ODBOR

16. Člen

Sestava in pristojnosti

Upravni Odbor sestavlja vsaj 5 do največ 8 Odborovalcev, ki jih izvoli Občni Zbor. Med temi so razdeljene, na podlagi norm pričujočga Statuta, funkcije Predsednika, Podpredsednika, Tajnika in Blagajnika Srenje.

Razen drugačnega določanja Skupščine, Upravni Odbor razpolaga polnomočno z upravljanjem skupnega premoženja. Iz tega izhaja, da lahko odloča o vseh aktih rednega in izrednega upravljanja, z izjemo tistih, ki so po Statutu v izključni pristojnosti ostalih organov Srenje.

Upravni Odbor se izrecno sestane, da:

a) predlaga, enoglasno, spremembe v Zemljiški knjigi;

b) izvoli Predsednika in Podpredsednika in jima določi odgovarjajoči honorar;

c) vzame v službo in odpušča osebje;

d) poskrbi za vse tekoče zadeve in za aktivne in pasivne spore;

e) odobri morebitne plane ali dolgoletne načrte;

f) odloča, po izobešenju na oglasni deski Srenje, o zadevah razpoložljivega premoženja, s posebno pažnjo na kupoprodaje, na akte in na pogodbe katerekoli narave;

g) sestavi letni zaključni račun s poročilom stanja Srenje;

i) odloča o odnosih z drugimi javnimi in zasebnimi Ustanovami;

l) skliče Skupščine in jim določi dnevni red.

Upravni Odbor skrbi tudi za zbiranje, ohranjevanje in objavo običajev in tradicij.

17. Člen

Delovanje

Predsednik skliče Upravni Odbor z vabilom, ki mora biti dostavljen na članovem bivališču vsaj 3 dni prej in ki mora natančno določati dnevni red:

a) vsaj vsake štiri mesece;

b) vsakikrat, ko se Predsedniku zdi umestno;

c) na zahtevo vsaj 3 Odborovalcev.

Upravni Odbor veljavno odloča, ko so prisotni vsaj 3 Odborovalci, med katerimi Predsednik ali Podpredsednik; ko so zadeve izrednega upravljanja odloča večina članov Upravnega Odbora, medtem ko za zadeve rednega upravljanja odloča večina prisotnih.

Zapisnik sej sestavi Tajnik in ga sopodpiše Predsednik.

18. Člen

Udeležba na sejah

Odborovalec izgubi funkcijo, če se ne udeleži, brez utemeljenega razloga, treh zaporednih sej: po enem mesecu po obvestilu zapadlosti, Upravni Odbor, na predsednikov predlog, kooptira enega člana do prve Skupščine članov.

Sej Upravnega Odbora se udeležijo samo Odborovalci in samo izjemno osebe, ki jih pripusti sam Odbor, da izrazijo svoja mnenja o posameznih argumentih, a brez pravice glasovanja.

Za netajne odločbe lahko prisostvujejo sejam Odbora vsi člani, a brez pravice glasovanja in besede.

ČETRTI ODSTAVEK

PREDSEDNIK

19. Člen

Pristojnosti

Predsednik je zakoniti predstavnik Srenje. S prevzemom funkcije se svečano obveže, da bo branil pravice Srenje in članov in spodbujal njihove interese s pravočasnim sklicanjem Upravnega Odbora in z njegovim rednim delovanjem. Prav tako bo skrbel za takojšnje izvajanje odgovarjajočih odločb, tudi v postopkih zemljiškega vknjiženja, in vseh obveznosti, ki jih predvidevajo pravilniki. Pazil bo na ohranjanje premoženja, na potek del in na dejavnost uslužbencev, na ažuriranje arhiva in Zemljiške knjige.

Predsednik je tudi pristojen, da imenuje Tajnika in Blagajnika Srenje, ki ju izbere med Odborovalci, in določa njuna odgovarjajoča honorarja.

20. Člen

Trajanje funkcije, nadomestitev

Predsednik opravlja svojo funkcijo štiri leta in več kot dvakrat ne more biti takoj na novo izvoljen.

V primeru, da je zadržan, ga nadomešča Podpredsednik, ki je dolžan, da prevzame isto nalogo in isto obveznost.

PETI ODSTAVEK

NADZORNI ODBOR

21. Člen

Sestava in pristojnosti

Nadzorni Odbor sestavlja Predsednik, 2 redna člana in dva nadomestna člana.

Nadzorni Odbor nadzoruje dejavnost organov Srenje in odgovarjajoče odločitve predvsem, da preverja kompatibilnost s Statutom, s pravilniki in z običajnimi pravili, se udeležuje sej upravnega odbora in Skupščine, in lahko zahteva njuno sklicanje vsakikrat, ko bi se ob pregledu družbenih registrov ali kakorkoli že pri opravljanju svoje nadzorne dejavnosti zdelo potrebno, da predlaga posebne ukrepe.

Nadzorni Odbor lahko deluje kot Arbitražna Komisija, ki ima nalogo, da poravnava morebitne spore pri interpretaciji in izvajanju Statuta, običajev in kakorkoli že spore, ki se nanašajo na uveljavljanje pravic Srenje.

ŠESTI ODSTAVEK

RAZNA DOLOČILA

22. Člen

Nezdružljvost s članskimi funkcijami

Ne more biti izvoljen za Predsednika, Odborovalca ali Nadzornika, in če je bil že izvoljen to funkcijo izgubi, kdor je v spornem razmerju ali v stalnem službenem razmerju z Srenjo.

Ne more biti izvoljen za Predsednika, kdor že to funkcijo izvaja v drugi Srenji.

23. Člen

Objava in izvajanje odločitev

Odločitve, ki jih organi Srenje odobrijo, so objavljene na oglasni deski Srenje za 7 zaporednih dni in postanejo eksekutivne ob koncu objave; ena kopija se odpošlje Agrarni Skupnosti Jusov -Srenj Tržaške Pokrajine.

Vsak organ Srenje lahko, v primeru nujnosti in z ločenim glasovanjem, izjavi takojšnjo izvršljivost svojih odločitev.

III. POGLAVJE

ODNOSI SRENJE Z AGRARNO SKUPNOSTJO JUSOV - SRENJ TRŽAŠKE POKRAJINE

24. Člen

Združenje

Kljub načelni avtonomiji posamezne Srenje je ta združena v Agrarni Skupnosti Jusov - Srenj Tržaške Pokrajine.

Predsednik Srenje je istočasno član Odbora Agrarne Skupnosti Jusov Srenj Tržaške Pokrajine.

25. Člen

Cilji

Agrarna Skupnost Jusov - Srenj Tržaške Pokrajine ima namen usklajevati pobude in dejavnosti Jusov - Srenj Tržaške Pokrajine bodisi na splošno bodisi v zadevah, ki jih same označijo, da so skupnega interesa.

V ta namen se kopija vsake odločitve kolegijskih organov Srenje odpošlje Agrarni Skupnosti, v pregled.

Odnosi med Srenjo in Deželo, Pokrajino, Občino, kateri Srenja pripada, in Gorsko Skupnostjo se lahko vzpostavijo preko Agrarne Skupnosti Jusov - Srenj.

26. Člen

Podeljevanje posebnih nalog

Srenja lahko dodeli Agrarni Skupnosti Jusov - Srenj, na osnovi posebne odločbe, naslednje naloge:

a) preverjanje Statuta, njegovo pripravo ali predelavo, na osnovi lastnih običajev;

b) preverjanje in periodično ažuriranje Zemljiške knjige Srenje;

c) splošno preverjanje premoženja z navedbo njegove velikosti in, kjer je možno, tudi z navedbo izvora in namembnosti.

27. Člen

Izkoriščanje paše na imetijh drugih jusov Sreny in na tistih, ki so last Agrarne - Skupnosti

Srenja lahko prevzame, delno ali v celoti, organizacijo in upravljanje paše, ki je ne izkoriščajo več druge Srenje Tržaške Pokrajine na lastnih imetjih in na tistih, ki so last Agrarne Skupnosti Jusov - Srenj, in to na osnovi običajev ali po tem Statutu.

28. Člen

Končna določba

Za vse, kar ni urejeno ali predvideno po tem Statutu, veljajo običajna pravila, določbe Civilnega Prava in druge zakonske in urejevalne norme, ki se lahko nanašajo na tovrstne organizacije.

VIDEL: PREDSEDNIK: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 settembre 2003, n. 0332/Pres.

Comitato di gestione del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia. Ricostituzione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che il Comitato di gestione del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0286/Pres. del 16 settembre 1999, successivamente modificato con decreto del Presidente della Regione n. 0372/Pres. del 4 ottobre 2001 e n. 0272/Pres. del 5 agosto 2003, è scaduto il 16 settembre 2003 per compiuto quadriennio;

RAVVISATA la necessità di procedere alla ricostituzione del Comitato stesso;

VISTE le designazioni formulate dalle associazioni e dagli Enti interessati;

RICHIAMATA la legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 - articolo 106;

VISTO lo Statuto d'autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2700 del 12 settembre 2003;

DECRETA

E' ricostituito, presso il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. - Udine, il Comitato di gestione del fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia, con la seguente composizione:

Presidente

• Renato Guercio

designato dalle organizzazioni sindacali del commercio maggiormente rappresentative;

Componenti

• sig. Bruno Della Maria

• sig. Marino Favrin

• sig. Massimo Giordano

• sig. Mario Ulian

• sig. Pietro Rosa Gastaldo

• dott. Edoardo Daneu

designati dalle organizzazioni sindacali del commercio maggiormente rappresentative;

• dott. Franco Milan

designato dall'Assessore al commercio, al turismo e al terziario;

• sig.ra Luisa Masserano

designata dall'Assessore alle finanze.

Segretario

• dott. Vincenzo Spinelli, effettivo

• dott. Alessandro Marchetti, supplente

designati dal Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A.

Il Comitato dura in carica per quattro anni.

Al Presidente spetta un'indennità mensile di carica e ai componenti un gettone di presenza giornaliero determinati e aggiornati periodicamente secondo i criteri

indicati all'articolo 17 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 45.

L'indennità di carica del Presidente e il gettone di presenza dei componenti sono determinati con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, a cura della Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio - Servizio del credito.

La relativa spesa fa carico al Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 19 settembre 2003

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 settembre 2003, n. 0335/Pres.

Legge regionale 29/1993, articolo 4. Determinazione numero massimo uccelli catturabili nell'anno 2003.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'articolo 4 della legge regionale 1° giugno 1993, n. 29, ai sensi del quale il Presidente della Giunta regionale stabilisce annualmente con proprio decreto il numero massimo di uccelli catturabili distinto per specie e su base provinciale, numero che deve comunque concernere piccole quantità;

VISTO l'articolo 10 del Regolamento di esecuzione della legge regionale n. 29/1993 concernente la «Disciplina dell'aucupio», approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0440/Pres. del 20 novembre 2001, il quale stabilisce che il numero di cui trattasi va fissato sentito l'Istituto faunistico regionale;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'agricoltura, foreste, parchi, caccia, pesca e per lo sviluppo della montagna n. 858 del 25 agosto 2003 con il quale è stato determinato, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale n. 29/1993, il calendario dell'attività di cattura per l'anno 2003;

VISTO il parere n. 1216/3D del 16 settembre 2003 con il quale l'Istituto faunistico regionale ha quantificato in n. 7.371 il quantitativo degli uccelli catturabili per la stagione 2003, ripartendolo per specie e per Provincia;

RITENUTO che le catture autorizzate con il presente provvedimento non costituiscano danno per la sopravvivenza delle specie interessate, trattandosi di specie migratrici che possiedono un areale di nidificazione molto ampio ed un tasso riproduttivo mediamente alquanto elevato, caratteristica questa che garantisce una rapida ricostituzione delle popolazioni al massimo livello di capacità portante del territorio;

DECRETA

di stabilire per l'anno 2003 il seguente numero massimo di uccelli catturabili ai sensi della legge regionale 1° giugno 1993, n. 29, distinto per specie e per Province:

Specie	*Gorizia*	*Pordenone*	*Trieste*	*Udine*	*Tot.*
Allodola (alauda arvensis)	4	241	0	248	493
Cesena (turdus pilaris)	107	924	0	703	1734
Merlo (turdus merula)	48	310	0	104	462
Tordo bottaccio (turdus philomelos)	111	846	0	369	1326
Tordo sassello (turdus iliacus)	501	1804	0	1051	3356
Colombaccio (colomba palumbus)	0	0	0	0	0
Pavoncella (vanellus vanellus)	0	0	0	0	0
Totale	771	4125	0	2475	7371

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, addì 22 settembre 2003

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 settembre 2003, n. 0336/Pres.

Legge regionale 12/2002, articoli 21 e 22. Commissione regionale per l'artigianato. Sostituzione componente.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 e, in particolare, gli articoli 21 e 22 che istituiscono la Commissione regionale per l'artigianato, definendone altresì funzioni, composizione, durata e funzionamento;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 22 ottobre 2002, n. 0329/Pres. con il quale è stata costituita la Commissione regionale per l'artigianato, chiamandovi a far parte, tra gli altri, il sig. Roberto Cosolini, in rappresentanza della C.N.A. regionale;

VISTA la nota del 24 giugno 2003 con la quale il sig. Roberto Cosolini ha rassegnato le proprie dimissioni da componente della Commissione regionale per l'artigianato;

VISTA la nota del 12 agosto 2003 con la quale le organizzazioni degli artigiani di cui all'articolo 2, comma 3 della legge regionale 12/2002, hanno comunicato la designazione della sig.ra Tiziana Clarot in sostituzione del sig. Roberto Cosolini;

VISTA la dichiarazione concernente l'assenza di cause ostative alla nomina;

RITENUTO di provvedere alla sostituzione del componente in seno alla Commissione regionale per l'artigianato;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2711 del 12 settembre 2003;

DECRETA

- La sig.ra Tiziana Clarot è nominata componente della Commissione regionale per l'artigianato, quale rappresentante della C.N.A. regionale, in sostituzione del sig. Roberto Cosolini.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 26 settembre 2003

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 settembre 2003, n. 0337/Pres.

Approvazione delle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge regionale 3/2002 contenute nella relazione tecnico-estimativa e proposta di lottizzazione ed assegnazione dei fondi rustici della Azienda agricola «Vittoria» di Fossalon di Grado.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il comma 28 dell'articolo 1 della legge regionale 25 gennaio 2002 n. 3, che autorizza l'Amministrazione regionale ad alienare i fondi rustici dell'Azienda agricola «Vittoria» di Fossalon di Grado, nonché i terreni situati nei Comuni di San Quirino e Fontanafredda già di proprietà dell'Ente nazione tre Venezie;

VISTO l'articolo 2 della legge regionale 20 agosto 2003, n. 15 che dispone di affidare all'Istituto di Servizi per il mercato agricolo e alimentare di Roma - ISMEA - l'alienazione dei fondi rustici summenzionati previo acquisto dalla Regione al valore determinato secondo le procedure tecnico estimative previste in attuazione del regime di aiuto di Stato n. 110/2001, approvato con decisione della Commissione europea di cui alla nota SG (2001) D/288933 del 5 giugno 2001;

ATTESO che il soggetto responsabile del Regime di aiuto di stato n. 110/2001, approvato con decisione della Commissione europea di cui alla nota SG (2001) D/288933 del 5 giugno 2001, è l'ISMEA;

ATTESO che l'ISMEA quale Organismo Fondiario Nazionale ex articolo 39 della legge 9 maggio 1975, n. 153 opera con una metodologia notificata ed approvata dall'Unione europea in conformità agli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato in agricoltura, che prevede l'acquisto di fondi rustici, la loro rilottizzazione e quindi la vendita;

RITENUTO di procedere alla vendita dei fondi rustici dell'Azienda agricola «Vittoria» di Fossalon di Grado e di rinviare in un secondo momento quella dei restanti terreni situati nei Comuni di San Quirino e Fontanafredda;

VISTA la deliberazione giuntale n. 2688 di data 29 luglio 2002 con la quale tra l'altro si incarica il Direttore regionale dell'agricoltura di predisporre d'intesa con l'ISMEA, le procedure e le metodologie tecnico estimative tali da garantire pienamente tutti i soggetti interessati all'alienazione dei fondi rustici anche dell'Azienda agricola «Vittoria» di Fossalon di Grado;

VISTA il punto 4 della medesima deliberazione il quale dispone che il Direttore regionale dell'agricoltura dia informazione in ordine alle procedure agli operatori agricoli interessati ed in particolar modo alle Organizzazioni professionali di categoria e alle Associazioni regionali della cooperazione agricola;

VISTE le note n. 9172 di data 17 dicembre 2002 dell'ISMEA con la quale viene individuato il dott. Francesco Fallani e n. AGR/1-10/249 di data 7 gennaio 2003 con la quale il Direttore regionale dell'agricoltura e della pesca designa il dott. Renato Osgnach, Direttore dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Gorizia e il Sig. Antonio Prauscello Direttore del Servizio programmi, progetti e strutture produttive dell'ERSA quali componenti della Commissione tecnica Regione/ISMEA incaricata di redigere una relazione tecnico estimativa finalizzata alla determinazione del valore dei fondi, alla lottizzazione dei terreni ed ai criteri di assegnazione dei lotti nel rispetto del regime di aiuto ISMEA n. 110/2001;

VISTA la relazione tecnico estimativa di data 23 luglio 2003 del dott. Fallani, del sig. Prauscello e del

dott. Osgnach contenente le condizioni per la vendita che è stata redatta utilizzando il metodo estimativo basato sulla capitalizzazione del beneficio fondiario convenzionalmente in uso all'ISMEA nelle procedure ordinarie di valutazione;

VISTA la nota n. 7127 di data 26 agosto 2003 dell'ISMEA che attesta che la relazione tecnico estimativa sopramenzionata è stata redatta secondo le metodologie tecnico estimative utilizzate dall'ISMEA per l'attuazione del regime di aiuto di stato n. 110/2001 della cui attuazione è il soggetto responsabile;

ATTESO che in data 23 luglio 2003, su tale relazione tecnico estimativa sono state sentite le Organizzazioni professionali agricole che in tale sede hanno formulato il proprio gradimento;

VISTA la nota ISMEA n. 9172 di data 17 dicembre 2002 con la quale l'Istituto si dichiara disponibile all'acquisto dei fondi rustici dell'Azienda agricola «Vittoria» di Fossalon di Grado e alla successiva assegnazione con patto di riservato dominio secondo le procedure previste in attuazione del regime di aiuto n. 110/2001;

VISTA la deliberazione giuntale n. 2260 di data 25 luglio 2003 che prende atto della relazione dell'Assessore all'agricoltura Enzo Marsilio in ordine alla vendita dei fondi rustici dell'Azienda agricola «Vittoria» di Fossalon di Grado alla determinazione del prezzo di vendita e dei criteri di assegnazione;

CONSIDERATO che i contratti d'affitto dei fondi rustici dell'Azienda agricola «Vittoria» di Fossalon di Grado scadranno il giorno 11 novembre 2003 e che pertanto la conclusione delle procedure di vendita rivestono carattere d'urgenza;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione delle condizioni per la vendita contenute nella «Relazione tecnico estimativa e proposta di lottizzazione ed assegnazione» elaborata dalla commissione tecnica Regione - Ismea;

RITENUTO di affidare alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, che gestisce gli immobili della Amministrazione regionale, la predisposizione e l'adozione di tutti gli atti e dei provvedimenti per la vendita dei fondi rustici dell'Azienda agricola «Vittoria» di Fossalon di Grado;

VISTE le leggi e le disposizioni su richiamate;

VISTO lo Statuto di autonomia;

VISTA la deliberazione giuntale n. 1282 di data 20 aprile 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA altresì la deliberazione della Giunta regionale n. 2649 di data 4 settembre 2003;

DECRETA

- sono approvate le condizioni per la vendita dei fondi rustici dell'Azienda agricola «Vittoria» di Fossalon di Grado contenute nella «Relazione tecnico estimativa e proposta di lottizzazione ed assegnazione» redatta dal dott. Fallani di parte ISMEA, dal sig. Prauscello di parte ERSA e dal dott. Osgnach per la Direzione regionale dell'agricoltura e della pesca nel rispetto del regime di aiuto ISMEA n. 110/2001 che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- la Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio è incaricata della predisposizione e della adozione degli atti e dei provvedimenti necessari alla vendita dei fondi rustici dell'Azienda agricola «Vittoria» di Fossalon di Grado;

- si dà atto che il Direttore regionale dell'agricoltura e della pesca ha assolto a tutte le operazioni disposte dal comma 28 dell'articolo 1 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 e dalla deliberazione giuntale n. 2688 di data 29 luglio 2002.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 26 settembre 2003

ILLY

I.S.M.E.A.
Istituto di Servizi per il Mercato agricolo alimentare
Sede di via Nizza, 128
00198 Roma

DIREZIONE VALUTAZIONI E VALORIZZAZIONE AZIENDALE

RELAZIONE TECNICO ESTIMATIVA E PROPOSTA DI LOTTIZZAZIONE ED ASSEGNAZIONE

FONDO «AZIENDA VITTORIA DI FOSSALON»
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Province di Gorizia ed Udine
Comuni di Grado e Fiumicello

RELAZIONE TECNICO ESTIMATIVA – POSIZ. 35G/14

Localizzazione dei terreni offerti all'Ismea

Regione Friuli Venezia Giulia **Province** Gorizia ed Udine **Comune** Grado e Fiumicello

Frazione Fossalon **Località** **Denominazione del fondo** "Azienda Vittoria"

I terreni ricadono in

Zona montana no **Zona svantaggiata** no **Regione Obiettivo 1** no

Ditta/e Offerente/i

Generalità ed indirizzo completo
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione Regionale Dell'Agricoltura – via A. Caccia, 17 - 33100 UDINE

Superficie complessiva offerta Ha 632.26.53 **corpi aziendali n.** 2 (principali)
(nota ERSA prot. 4474 SP/FC/73 – 2 del 27.03.2003)

Incarico di valutazione

Con legge regionale n.3 del 25.01.2002 la Regione Friuli Venezia Giulia ha autorizzato l'Amministrazione Regionale ad alienare il fondo in esame – azienda Agricola Vittoria di Fossalon di Grado, già di proprietà dell'Ente Nazionale delle Tre Venezie.
Con deliberazione di Giunta Regionale n. 2688 del 29.07.2002 è stato individuato nell'ISMEA l'Organismo Fondiario preposto alle procedure di vendita del fondo in esame.
Al riguardo l'art. 13 della legge 23.04.1949, riprendendo quanto previsto dall'art. 5 del D.L. 24.02.1948 n. 114, stabilisce che l'Ente Pubblico è autorizzato a vendere i tenimenti agricoli a trattativa privata, quando l'acquirente è la Cassa per la formazione della proprietà contadina (oggi ISMEA).
Con nota ISMEA prot. 9172 del 17.12.2002 e regionale prot. AGR/1 -10/249 è stata nominata la Commissione incaricata di redigere il presente elaborato tecnico estimativo, finalizzato alla determinazione del valore del fondo, alla lottizzazione dei terreni ed ai criteri di assegnazione dei lotti stessi ai coltivatori richiedenti. Membri della Commissione sono stati nominati il dr. Renato Osgnac per l'Ispettorato Provinciale Agricoltura di Gorizia, il sig. Antonio Prauscello per l'ERSA di Gorizia ed il dr. Francesco Fallani per l'ISMEA di Roma

Metodologia di Lavoro

Il presente elaborato si articola nelle seguenti tre fasi di lavoro, tra loro funzionali:

- ☐ ***Prima fase***: descrizione del fondo oggetto d'intervento (catastale, morfologica, produttiva);
- ☐ ***Seconda fase***: determinazione del valore del fondo;
- ☐ ***Terza fase***: determinazione dei lotti (criteri di formazione, d'individuazione e di assegnazione).

I terreni in esame sono stati disaggregati nei seguenti 2 gruppi omogenei, per ognuno dei quali viene proposto un diverso tipo d'intervento.

- ☐ Terreni accorpati nei pressi dell'abitato di Fossalon ed in località Luseo, che rappresentano la quasi totalità della superficie offerta e per i quali è possibile procedere ad una lottizzazione finalizzata alla formazione di valide imprese agricole;
- ☐ Piccoli appezzamenti, sparsi, marginali e che per la ridotta dimensione fisica non possiedono caratteristiche d'idoneità alla formazione di valide imprese.

Tutti e due i gruppi saranno interessati alla prima ed alla seconda fase di lavoro, mentre solo il primo gruppo formerà oggetto della terza fase di lavoro, ossia della lottizzazione.

RELAZIONE TECNICO ESTIMATIVA – POSIZ. 35G/14

PRIMA FASE

INDIVIDUAZIONE CATASTALE DEI TERRENI OFFERTI

Nell'individuazione catastale si segue il criterio della divisione per gruppi, in quanto funzionale alle successive fasi di lavoro:

primo gruppo (terreni lottizzabili) in agro di Grado e Fiumicello

n	comune	foglio	pct	Porz.	Superficie Ha.a.ca	qualità	classe	RD Euro	RA Euro
	Grado	49	2210/1		17.34.05	Seminativi	4	1.701,57	806,01
	Grado	49	2201		7.76.55	Seminativi	5	681,79	320,84
	Grado	49	2208		6.47.80	Seminativi	5	568,75	267,65
	Grado	49	2209	A	0.24.00	Acque	/		
	Grado	49	2209	B	0.48.00	Prati	5	12,39	6,2
	Grado	49	2212		20.38.20	Seminativi	4	2.000,02	947,38
	Grado	49	2213	A	0.27.15	acque			
	Grado	49	2213	B	0.54.25	Prati	5	14,01	7,0
	Grado	49	2214		9.33.25	Seminativi	4	915,77	433,79
	Grado	49	2216		9.27.60	Seminativi	4	910,22	431,16
	Grado	49	2204/1		0.03.98	Prati	4	1,44	0,62
	Grado	50	2237/1		14.86.44	Seminativi	5	1.305,06	614,15
	Grado	50	2223/1		0.04.20	Prati	5	1,08	0,54
	Grado	50	2223/2		0.03.35	Prati	5	0,87	0,43
	Grado	50	2224		0.04.45	Prati	5	1,15	0,57
	Grado	50	2225		0.10.55	Prati	5	2,72	1,36
	Grado	50	2226		0.11.45	Prati	5	2,96	1,48
	Grado	50	2227		0.10.95	Prati	5	2,83	1,41
	Grado	50	2231/1		3.19.72	Seminativi	5	280,71	132,1
	Grado	50	2231/3		0.63.70	Seminativi	5	55,93	26,32
	Grado	50	2243		12.39.80	Seminativi	5	1.088,52	512,24
	Grado	50	2245		15.75.00	Seminativi	6	1.138,79	569,39
	Grado	50	2247		18.29.00	Seminativi	6	1.322,44	661,22
	Grado	52	2461/B		0.08.90	seminativi	6	6,44	3,22
	Grado	52	2306		1.99.00	Seminativi	6	143,88	71,94
	Grado	52	2307		2.70.40	Seminativi	6	195,51	97,75
	Grado	52	2308		2.02.90	Seminativi	6	146,7	73,35
	Grado	53	2386		0.71.60	improduttivo			
	Grado	53	2311		10.78.05	Seminativi	4	1.057,86	501,09
	Grado	53	2312	A	0.28.04	acque			
	Grado	53	2312	B	0.56.20	Prati	5	14,51	7,26
	Grado	53	2313		21.01.90	Seminativi	5	1.845,42	868,43
	Grado	53	2315		20.97.00	Seminativi	5	1.841,12	866,41
	Grado	53	2318	A	0.26.80	acque			
	Grado	53	2318	B	0.53.90	Prati	6	11,13	5,57
	Grado	53	2319		4.05.10	Boschi	2	94,15	29,29
	Grado	53	2320		0.96.60	Boschi	2	22,45	6,98
	Grado	53	2321		6.29.40	Seminativi	5	552,6	260,05
	Grado	53	2310		10.55.70	Seminativi	4	1.035,92	490,7
	Grado	54	2325		18.39.10	Seminativi	6	1.329,74	664,87
	Grado	54	2346		7.97.10	Seminativi	5	699,84	329,33
	Grado	54	2326		0.09.78	Prati	5	2,53	1,26
	Grado	54	2330		0.09.94	Prati	5	2,57	1,28
	Grado	54	2333		39.77.30	Seminativi	6	2.875,75	1.473,87
	Grado	54	2334		0.12.28	Prati	5	3,17	1,59
	Grado	54	2339		0.06.75	Prati	5	1,74	0,87
	Grado	54	2340		7.59.72	Seminativi	6	549,31	274,65
	Grado	54	2343		7.51.70	Seminativi	5	659,98	310,58

RELAZIONE TECNICO ESTIMATIVA – POSIZ. 35G/14

	Grado	54	2344		0.08.62	Prati	5	2,23	1,11
	Grado	54	2347		0.08.87	Prati	5	2,29	1,15
	Grado	56	2389		8.60.40	Seminativi	5	755,41	355,49
	Grado	56	2394		6.69.80	Boschi	2	155,67	48,43
	Grado	56	2395		3.01.35	Boschi	2	70,04	21,79
	Grado	56	2396		1.02.60	Boschi	2	23,84	7,42
	Grado	56	2397		1.31.65	Improdutt	/		
	Grado	56	2398		0.73.30	Improdutt	/		
	Grado	56	2399		9.51.10	Seminativi	4	933,28	442,08
	Grado	56	2400		9.33.40	Seminativi	4	915,92	433,85
	Grado	56	2402		0.08.70	Boschi	2	2,02	0,63
	Grado	56	2403		0.21.20	Improdutt	/		
	Grado	56	2407	A	0.22.75	Improdutt	/		
	Grado	56	2407	B	0.45.60	Prati	6	9,42	4,71
	Grado	56	2408		11.94.05	Seminativi	4	1.171,68	555,01
	Grado	56	2404		17.60.05	Seminativi	4	1.727,08	818,09
	Grado	56	2410		12.17.85	Seminativi	3	1.320,83	628,97
	Grado	57	2412		12.94.48	Seminativi	6	935,96	467,98
	Grado	57	2422		0.07.95	Prati	5	2,05	1,03
	Grado	57	2428		0.05.75	Prati	5	1,48	0,74
	Grado	57	2431		20.60.25	Seminativi	5	1.808,85	851,22
	Grado	57	2433		15.92.90	Seminativi	3	1.727,59	822,66
	Grado	57	2434		0.07.05	Prati	5	1,82	0,91
	Grado	57	2417		12.24.35	Seminativi	5	1.074,95	505,86
	Grado	57	2421/1		29.55.80	Seminativi	5	2.595,12	1.221,23
	Grado	57	2421/2		3.95.00	Orti	3	510,00	285,60
	Grado	59	2465		3.01.65	Seminativi	4	296	140,21
	Grado	59	2466		5.96.35	Seminativi	4	585,18	277,19
	Grado	59	2467		0.38.10	Boschi	4	2,95	0,95
	Grado	59	2468	A	0.29.80	acque			
	Grado	59	2468	B	0.59.05	Prati	5	15,25	7,62
	Grado	59	2471		19.60.40	Seminativi	3	2.126,17	1.012,46
	Grado	59	2481/1		3.97.40	Seminativi	3	431	205,24
	Grado	59	2470		0.77.45	Boschi	2	18	5,6
	Grado	59	2479/1		33.78.35	Seminativi	3	3.664,02	1.744,77
	Grado	60	2489		1.49.80	Seminativi	5	131,52	61,89
	Grado	60	2490		1.91.85	Seminativi	3	208,07	99,08
	Grado	60	2493/1parte		1.00.00(*)	Seminativi	3	522,95	249,03
	Grado	60	2492parte	A	0.01.00(*)	acque			
	Grado	60	2492parte	B	0.02.00(*)	Prati	4	16,9	7,24
	Grado	60	2491/1parte		1.00.00(*)	Seminativi	3	897,14	427,21
	Grado	60	2495/1parte		0.30.00(*)	Seminativi	3	207,6	98,86
	Grado	61	2530		9.67.65	Seminativi	3	1.049,47	499,75
	Grado	61	2536		0.01.80	Prati	5	0,46	0,23
	Grado	61	2545/1		1.53.40	Seminativi	3	166,37	79,22
	Grado	61	2531		0.10.60	Prati	5	2,74	1,37
	Grado	61	2538		0.22.60	Seminativi	2	26,85	14,01
	Grado	61	2539/2		0.06.10	Improdutt	/		
	Grado	61	2535/2		1.42.84	Seminativi	2	169,67	88,52
	Grado	61	2534/3		6.72.60	Seminativi	3	729,47	347,37
	Fiumicello	33	1407/11		1.86.30	seminativo	4	182,81	86,59
	Fiumicello	33	1407/19		0.07.80	pascolo	3	0,20	0,08
	Fiumicello	33	1407/20		0.06.40	pascolo	3	0,17	0,07
	Fiumicello	33	1407/21		2.91.40	seminativo	4	285,94	1339
	Fiumicello	33	1407/28		0.05.30	pascolo	3	0,14	0,05
	Fiumicello	33	1407/35		0.16.43	pascolo	3	0,42	0,17
	Fiumicello	33	1407/37		0.06.31	argine		0,00	0,00
	Fiumicello	33	1407/7		2.74.90	seminativo	4	269,75	127,78
	Fiumicello	33	1408/3		0.53.50	seminativo	4	52,50	24,87

RELAZIONE TECNICO ESTIMATIVA – POSIZ. 35G/14

	Grado	70	2859/1		0.12.50	Seminativi	6	9,04	4,52
	Grado	70	2876/1		0.24.15	Strade	/		
	Grado	70	2879/1		0.18.10	Boschi	4	1,4	0,47
	Grado	70	2877		9.56.00	Seminativi	6	691,23	345,61
	Grado	70	2878		7.06.65	Seminativi	6		
	Grado	70	2882		0.17.35	Seminativi	6		
	Grado	70	2883		0.04.39	Improdutt	/		
	Grado	70	2884/1		2.96.90	Seminativi	6	214,67	107,34
	Grado	70	3277		0.31.15	Seminativi	6	22,52	11,26
			Totali		**604.79.74**			**53.847,44**	**26.973,79**

(*) superfici presunte, derivanti da frazionamento in corso di definizione e conseguente alla variazione del PRPC, per ampliamento del centro urbano. Anche le rendite dominicali ed agrarie subiranno rettifica per effetto del frazionamento.

Secondo gruppo (terreni marginali da vendere per contanti), in agro di Grado e Fiumicello

n	comune	foglio	pct	Porz.	Superficie Ha.a.ca	qualità	classe	RD Euro	RA Euro
	Grado	51	2254/2		0.26.80	Seminativi	6	19,38	9,69
	Grado	51	2254/3		0.41.90	Seminativi	6	30,3	15,15
	Grado	51	2257/2		0.60.10	Seminativi	6	43,45	21,73
	Grado	51	2257/3		3.07.25	Seminativi	6	222,15	111,08
	Grado	51	2266/3		1.14.00	Seminativi	6	82,43	41,21
	Grado	51	2271/2		0.99.00	Prati	5	25,56	12,78
	Grado	52	2293/1	B	1.53.10	seminativi	6	110,7	55,35
	Grado	52	2304/2	A	0.46.31	Seminativi	6	33,48	16,74
	Grado	55	2383		0.60.30	Boschi	2	14,01	4,36
	Grado	55	2384		0.42.10	Boschi	2	9,78	3,04
	Grado	55	2373/2		0.79.20	Seminativi	4	77,72	36,81
	Grado	55	2376/2		2.04.00	Seminativi	4	200,18	94,82
	Grado	58	2448/1		1.92.70	Seminativi	6	139,33	69,66
	Grado	58	2456/2		2.28.30	Seminativi	4	224,02	106,12
	Grado	58	2460/2		0.82.80	Seminativi	4	81,25	38,49
	Grado	60	2528/1		1.12.57	Seminativi	3	122,09	58,14
	Grado	60	2515/5		1.83.30	Seminativi	3	198,8	94,67
	Grado	60	2514/1		0.31.87	seminativi	2	37,86	19,75
	Grado	60	2492 p	A	0.06.80(*)	acque			
	Grado	60	2492 p	B	0.13.60(*)	prati			
	Grado	60	2491/1 p		5.27.19(*)	seminativi			
	Grado	63	2642/2	B	0.63.70	Seminativi	4	62,51	29,61
	Grado	63	2653/3		0.64.80	Seminativi	4	63,59	30,12
	Fiumicello	33	1407/31		0.05.10	passaggio		0,00	0,00
			Totali		**27.46.79**			**1.798,59**	**869,32**

(*) superfici presunte, derivanti da frazionamento in corso di definizione e conseguente alla variazione del PRPC, per ampliamento del centro urbano

RELAZIONE TECNICO ESTIMATIVA – POSIZ. 35G/14

Ripartizione per qualità di coltura

Qualità di coltura catastale	Superficie Ha.a.ca
seminativo	598.95.34
bosco	18.20.20
prati	5.69.92
orti	3.95.00
improduttivo	3.30.99
acque	1.43.59
pascolo	0.35.93
strade	0.24.15
argine	0.06.31
passaggio	0.05.10
TOTALE	**632.26.53**

DESCRIZIONE DEL TERRITORIO E DEL FONDO

Descrizione del territorio ove trovasi ubicato il fondo

I terreni oggetto di stima ricadono nella zona costiera cosiddetta lagunare, a spiccata ruralità, caratterizzata da vaste aree di bonifica, con maglie poderali regolari ed agricoltura prevalentemente estensiva indirizzata verso coltivazioni di tipo cerealicolo, industriale.
I primi interventi di bonifica risalgono agli inizi del secolo scorso ed hanno, nel corso degli anni, interessato una superficie di circa 3.800 ha (Isola Morosini, Tiel-Mondina, Fossalon).
Nel 1928 hanno avuto inizio interventi di formazione di piccole aziende mentre, successivamente tra il 1933 ed il 1943, sono state compiute la maggior parte delle opere di bonifica comuni e data attuazione al piano di trasformazione agraria.
Oggi il comprensorio appare ordinato e di forma geometrica con strade e canali ortogonali. In posizione centrale sono stati costruiti gli edifici pubblici, mentre le case coloniche sono state edificate, in gruppi di 4, in prossimità degli incroci viari.
Il contesto aziendale si contraddistingue oggi per un elevato grado di frammentazione e polverizzazione, con ridotta dimensione aziendale ed una progressiva diminuzione ed invecchiamento degli addetti in agricoltura.
Sotto il profilo economico il territorio è connotato da una crescente difficoltà delle aziende a rimodernarsi ed a mantenersi sul mercato, stante la progressiva diminuzione del valore aggiunto sulle produzioni e l'elevata dipendenza dai contributi al reddito (PAC).
Tale situazione, condizionata dalla ridotta dimensione aziendale e dal carattere estensivo delle produzioni (cereali oleaginose e proteiche), viene ad essere aggravata dallo scarso associazionismo tra produttori e dalla carenza di strutture di trasformazione.

Al territorio vanno tuttavia riconosciute reali potenzialità di sviluppo i cui punti di forza sono da ricercarsi nelle favorevoli condizioni climatiche, nella buona fertilità dei terreni, nella disponibilità di acqua per uso irriguo e nella vicinanza ad importanti arterie viarie e quindi ai mercati.

Altitudine, condizioni climatiche della zona ed esposizione prevalente dei terreni offerti

Le condizioni climatiche della zona sono di tipo marittimo, con temperature miti influenzate dalle brezze marine e quasi mai al di sotto dello zero. La piovosità media è compresa tra i 1.000 ed i 1.100 mm/anno.

Configurazione e giacitura

La configurazione è da considerarsi prevalentemente regolare e la giacitura è ovunque piana.

Natura agro-geologica dei terreni, profondità e grado di fertilità

I terreni oggetto di esame sono di origine alloctona, di medio impasto tendenzialmente limoso – argillosi.
Quanto a più specifiche caratteristiche chimico fisiche si fa riferimento alle analisi prodotte dall'ERSA (prot. 11312 del 14.08.1997), dalle quali si evince che i terreni presentano una reazione debolmente basico, calcarea. La dotazione di elementi nutritivi viene giudicata buona e ricca di potassio.
Per tutti i lotti viene fornito un giudizio di fertilità omogeneo; ad eccezione della zona di Luseo, ove le analisi effettuate dimostrano un elevato livello di sodio, da attribuirsi ad infiltrazioni marine, ciò che riduce la fertilità dei terreni.
Alcune aree, riconducibili ai fogli 50 e 54 del Comune di Grado, presentano un'alta percentuale di torba, che tuttavia non comporta una diminuzione di fertilità.

Sistemazione del terreno e stato di efficienza delle relative opere

Il corpo centrale del fondo appare ben sistemato in piano con appezzamenti di terreno di metri 400 x 50, suddivisi da canali di scolo.
Il franco di coltivazione è garantito dal continuo prosciugamento dei terreni operato dalla idrovora ubicata all'estremo punto meridionale del comprensorio
Buono il livellamento e la sistemazione superficiale nella zona di Luseo.

Tipo di accesso, viabilità aziendale e principali distanze dei terreni dai centri abitati, dai centri di trasformazione e da quelli di commercializzazione

L'accesso all'azienda (corpo principale) è garantito percorrendo da Grado la S.P. per Monfalcone per km 15 circa, indi a sinistra per la vicinale asfaltata "Vittoria" che attraversa il corpo principale del fondo e dalla quale, è possibile l'accesso in più punti.
La percorribilità è ottima

Disponibilità di acqua per uso irriguo

Il fondo non è irriguo; considerato tuttavia il livello superficiale della falda, le coltivazioni sono possibili senza il ricorso all'irrigazione. L'eventuale attingimento dai canali consortili, può avvenire previa autorizzazione del Consorzio del Medio Friuli.

Strutture fondiarie aziendali

- **fabbricati**

nessuno
in località Luseo, in corrispondenza del mappale 2877 del foglio 70, viene rilevata la presenza di un'area recintata di circa 200 mq, adibita a stazione meteorologica dell' ARPA. Tale superficie, secondo quanto comunicato con nota ERSA del 27.03.2003, dovrà essere stralciata dall'offerta.

RELAZIONE TECNICO ESTIMATIVA – POSIZ. 35G/14

- **colture legnose**

Sul mappale n.1407/7 del foglio 33 – comune di Fiumicello si riscontra la presenza di un pescheto, comprendente n. 120 piante, aventi sesto di metri 4 x 5 allevate a vaso, di anni 10 – 15 circa. L'impianto si trova in buone condizioni vegeto produttive.
Sui mappali n. 2471 del foglio 59 e mappale n. 2410 del foglio 56 del comune di Grado è presente, per ha 3.23.00 circa un impianto boschivo (ciliegio, olmo e noce) reg. CE 2080/92, di recente realizzazione. L'impianto presenta in alcuni punti fenomeni di scarso accrescimento.
Su parte dei fogli 49 e 53, per una superficie di ha 21.89.00 circa è presente vivaio di vite, in ottime condizioni strutturali e vegetative.

- **opere irrigue**

nessuna.

Servitù attive e passive

A seguito dello stralcio dall'offerta dell'area destinata a stazione metereologica dell'ARPA, andrà costituita in atto sul mappale n. 2870 del foglio 70 servitù passiva di passaggio per l'accesso all'area, dalla strada, ivi comprese le necessarie utenze per il funzionamento della stazione stessa. Servitù reciproche di passaggio andranno poi costituite per consentire l'accesso ai lotti interclusi. Altre servitù, non apparenti, da accertarsi in sede d'istruttoria legale.

Indirizzo produttivo attuale

Cerealicolo industriale.
L'indirizzo produttivo è ordinario per la zona, come sarà più ampiamente trattato nella successiva fase di lavoro.

Forma di conduzione dei terreni ed attuali conduttori

I terreni risultano condotti in affitto da n. 76 ditte, n. 1 Cooperativa Agricola e da altra Ditta Vivai Cooperativi di Rauscedo; ha 19.09.94 sono condotti in economia diretta dall'ERSA.
Tutti i contratti hanno durata annuale e scadono l'11.11.2003; fa eccezione il contratto stipulato con i vivai Cooperativi Rauscedo, in scadenza nel 2006.
Viene di seguito riportata in forma schematica una suddivisione degli affittuari (escluse le cooperative), in funzione dell'età e della dimensione dei lotti. (dati forniti dall'ERSA).

ETA' IMPRENDITORI AGRICOLI	*DIMENSIONE DEI LOTTI IN AFFITTO*										*TOTALE AZIENDE PER CLASSI D'ETA'*	
	fino a 3 ha		*da 3 a 5 ha*		*da 5 a 10 ha*		*da 10 a 20 ha*		*oltre i 20 ha*			
	N.	*%*	*N.*	*%*	*N.*	*%*	*N.*	*%*	*N.*	*%*	*N.*	*%*
fino a 40 anni	2	11,76	2	15,38	5	19,23	10	55,56	1	50,00	20	26,32
da 40 a 50 anni	4	23,53	3	23,08	5	19,23	7	38,88	1	50,00	20	26,32
oltre i 50 anni	11	64,71	8	61,54	16	61,54	1	5,56	-	-	36	47,36
TOTALE AZIENDE PER SUPERFICIE	17	22,37	13	17,11	26	34,21	18	36,68	2	2,63	76	100,00

RELAZIONE TECNICO ESTIMATIVA – POSIZ. 35G/14

SECONDA FASE

INDIVIDUAZIONE DELL'AZIENDA ORDINARIA E STIMA DEL VALORE DEI TERRENI

Valutazione dei terreni offerti

Il metodo estimativo che la Commissione ha deciso di adottare, è quello convenzionalmente in uso all'ISMEA nelle procedure ordinarie di valutazione, ossia il metodo basato sulla capitalizzazione del beneficio fondiario. Alla scelta di tale metodologia si è giunti scartando i metodi comparativi, giudicati poco rispondenti alla realtà estremamente singolare della tenuta oggetto d'intervento.

Al fine d'individuare il più probabile valore dei terreni, che tenga conto della produttività degli stessi, si procede di seguito nella individuazione dell' **azienda ordinaria.**

Al fine di determinare l'ampiezza dell'azienda ordinaria viene fatto riferimento ai dati ISTAT relativi all'ultimo censimento e specifici per il comprensorio del comune di Grado.
Al riguardo i dati elaborati ci permettono di ricostruire un'azienda media la cui superficie totale è di ha 16 circa, tale azienda, condotta direttamente dalla proprietà coltivatrice viene prevalentemente destinata alla coltivazione di colture cerealicolo industriali, secondo la seguente ripartizione percentuale, in termini d'investimento superficiale : soia 55% - barbabietola 25 % - mais da granella 20%.
Questi primi dati, integrati dalle rese medie per ha e dai prezzi ISMEA, rilevati sui mercati all'origine più rappresentativi del NORD EST, ed in particolare per la soia Treviso, per la barbabietola media Italia del Nord e per il Mais di Udine ci consentono di determinare il valore della PLT.

A questo valore vengono poi aggiunte le integrazioni al reddito previste dalla PAC, mentre si ritiene di escludere eventuali superfici ritirate dalla produzione (set-aside) in quanto l'azienda ordinaria produce certamente un quantitativo di cereali inferiore alle 90 tonnelate.

Valutazione della produttività ordinaria dei terreni offerti

COLTURA	SUPERFICIE HA.A.CA	PRODUZIONE MEDIA UNITARIA	PRODUZIONE TOTALE	PREZZO UNITARIO (EURO)	VALORE PRODUZIONE LORDA TOTATE (EURO)
soia	8.36.00	40 q.li	334,46	20,88	6.982,27
barbab. da zucchero	3.80.00	600 q.li	2.280	4,76	10.852,80
mais da granella	3.04.00	100 q.li	304	13,00	3.952,00
PAC (mais)	(3.04.00)			426,01	1.295,07
PAC (soia)	(8.36.00)			426,01	3.561,44
TARE E FR	**0.80.00**				
TOTALE	**16.00.00**	**PLT Totale**			**26.643,58**
		PLT per ettaro			**1.665,22**

RELAZIONE TECNICO ESTIMATIVA – POSIZ. 35G/14

DETERMINAZIONE DEL Bf

ai fini della determinazione del Bf, la Commissione procede nella risoluzione della ben nota equazione :

$$PLV - (SV + Q + Im + I + Sa + St) = Bf$$

Per l'individuazione delle più probabili voci di costo, in funzione della superficie coltivata per coltura, viene fatto riferimento a dati medi disponibili presso l'Ispettorato di Gorizia (spese varie, interessi sui capitali) , alle tabelle provinciali ettaro coltura e delle retribuzioni medie giornaliere per gli operai agricoli ed alla manualistica (quote, imposte).

PLV €	**SV** €	**Q** €	**Im** €	**I** €	**Sa +St** €	**Bf** €	**Bf/PLV** %
26.644	10.969	2.664	266	2.630	4.393	5.722	**21,5**

(gli importi sono arrotondati)

RELAZIONE TECNICO ESTIMATIVA – POSIZ. 35G/14

DETERMINAZIONE DEL SAGGIO DI CAPITALIZZAZIONE

Quanto alla determinazione del saggio di capitalizzazione si procede attribuendo un coefficiente di merito alle varie caratteristiche produttive, strutturali ed infrastrutturali dell'azienda e del territorio, secondo la seguente tabella:

FATTORI	COEFFICIENTE		
	assegnato	*moltiplicatore*	*totale*
CARATTERISTICHE DEL FONDO			
a- caratteristiche primarie (valore unit. = 3)			
grado di fertilità	0.0012	x 3	0.0036
distanza dall'abitato	0.0012	x 3	0.0036
possibilità irrigue	0.0020	x 1	0.0020
b- caratteristiche secondarie (valore unit. = 1)			
forma e frazionamento	0.0008	x 1	0.0008
dispon. servizi aziend. (acqua pot.-enel-sip)	0.0024	x 1	0.0024
fabbricati: ubicazione ed adeguatezza	0.0024	x 1	0.0024
fabbricati: condizioni	0.0024	x 1	0.0024
accesso all'azienda	0.0008	x 1	0.0008
viabilità interna: consistenza e stato d'uso	0.0008	x 1	0.0008
sistemazione del terreno	0.0008	x 1	0.0008
servitù passive	0.0008	x 1	0.0008
suscettibilità ai miglioramenti	0.0012	x 1	0.0012
suscettibilità per altri scopi		x 1	
TOTALE PARZIALE	**0.0216**		
ASPETTI GENERALI (VALORE UNITARIO = 1)			
stabilità dei redditi (per rischi prod./prezzi)	0.0012	x 1	0.0012
possibilità di cambiamento delle colture	0.0012	x 1	0.0012
commerciabilità del fondo	0.0008	x 1	0.0008
TOTALE PARZIALE	**0.0032**		
CARATTERISTICHE DELLA ZONA (VAL. UNIT. = 1)			
condizioni economiche e tendenza	0.0012	x 1	0.0012
regime fondiario	0.0012	x 1	0.0012
presenza impianti di valorizz. prodotti agricoli	0.0016	x 1	0.0016
TOTALE PARZIALE	**0.0040**		
note del perito			
SAGGIO DI CAPITALIZZAZIONE DETERMINATO			**0.0288**
SAGGIO DI CAPITALIZZAZIONE DA ADOTTARE R			**2,88%**

RELAZIONE TECNICO ESTIMATIVA – POSIZ. 35G/14

Dati di riferimento per la stima dell'azienda ordinaria estesa Ha 16.00.00

variabile	Unità di misura	valore	nota
PLT complessiva	Euro	26.643,58	
Beneficio fondiario (pari al 21,5 % della PLT):	%	5.671	
Saggio di capitalizzazione adottato	%	2,88	
Valore stimato	Euro	198.680,55	
Aggiunte	Euro	0	
Detrazioni	Euro	0	
Valore complessivo stimato	Euro	198.680,55	
Valore unitario stimato	Euro/Ha	**12.417,53**	

Il valore unitario dei terreni è quindi stimato ed arrotondato in €/ha 12.420,00.
Tale valore deve subire, a giudizio della Commissione, una variazione in diminuzione per quei terreni ubicati in località Luseo, che come accennato presentano una minore fertilità, per effetto della presenza di sodio.

Nel caso si considera che la presenza di sodio determini una riduzione della produttività dei terreni stimabile nel 15%. Ciò stante, fermi restando tutti gli altri parametri della equazione del Bf, quest'ultimo si riduce ad € 4.864 che capitalizzato al saggio del 3% (tasso che tiene conto delle minore fertilità), conduce ad un valore complessivo di € 162.133,00 pari ad **€ 10.133,00 ad ettaro catastale.**

Per questi terreni (primo gruppo) estesi complessivamente ha 604.79.74 viene quindi proposto l'intervento ISMEA per la successiva rivendita con patto di riservato dominio e per lotti ai coltivatori richiedenti, con i criteri di preferenza previsti dalla Regione (L.R. 229/2002).

Per quanto riguarda infine i terreni marginali (secondo gruppo), estesi complessivamente ha 27.46.79 la Commissione propone l'acquisto da parte dell' ISMEA e la rivendita contestuale per contanti in favore dei richiedenti, sempre nel rispetto dei requisiti preferenziali fissati dalla Regione
Riguardo ai valori unitari La Commissione propone lo stesso valore sopradeterminato di €/ha **12.420,00** per i seminativi, mentre nel caso dei boschi (complessivamente ha 1.0240) il valore che si propone è di €/ha **4.500,00**

RELAZIONE TECNICO ESTIMATIVA – POSIZ. 35G/14

TERZA FASE

PROGETTO DI LOTTIZZAZIONE

Presupposti e criteri generali

Al fine di determinare l'ampiezza media dei lotti da assegnare, vengono proposti i seguenti criteri:

- ☐ Criterio Reddituale ed Occupazionale, in aderenza alle linee di programmazione regionale, dettate dal decreto Regionale 0244/Pres. del 3.07.2001 "Regolamento applicativo della misura A – investimenti nelle aziende agricole di cui al reg. CE 1957/99", come previsto anche dalla delibera ISMEA 601/01, che recepisce quanto stabilito dal paragrafo 1.3 dalla decisione SG(2001)D/288933 del 5 giugno 2001 della Commissione Europea.
- ☐ Di massimo rispetto per la morfologia agraria del territorio, ovverosia di suddivisione del fondo in lotti il più possibili razionali dal punto di vista della forma, della coltivabilità e dell'accesso.

Nel citato Decreto Regionale vengono individuati i requisiti occupazionali e reddituali minimi per poter beneficiare degli aiuti previsti.
Tali limiti sono: per quanto riguarda quello occupazionale che il numero degli addetti sia di almeno 1 unità, mentre il parametro reddituale indica in 8.000 € il Reddito aziendale (RA) retraibile dal fondo (reddito previsto per le zone non svantaggiate).

Ciò premesso, considerato l'indirizzo produttivo dei terreni, si procede all'individuazione della superficie che è in grado di garantire il rispetto dei suddetti parametri minimi occupazionali e reddituali.
Quanto al parametro occupazionale il decreto regionale stabilisce che in azienda vi debba essere almeno un occupato, inteso come iscritto all'INPS in qualità di lavoratore agricolo autonomo.
Per il parametro reddituale è invece necessario che il Reddito Aziendale non sia al di sotto di 8.000 € e per la determinazione di tale parametro, occorre risolvere la seguente equazione:

$$RA = PLV - (Sv + Q + Im + Aff + Int)$$

Trattandosi di valore stimato si procede attribuendo alle varie voci della equazione gl'importi unitari già determinati in sede di calcolo del beneficio fondiario dell'azienda ordinaria; dividendo poi gli 8.000 € per il RA unitario si ottiene il numero di ha necessario per garantire il rispetto del parametro reddituale; nel dettaglio:

PLV €	Sv €	Q €	Im €	Aff €	Int €	RA €	8000/RA ha
1.665,22	685	166	17	258(*)	164	375	**21,3**

(*) affitto medio dati INEA

Dunque, per rendere possibile l'intervento ISMEA, in armonia con le direttive imposte, è necessario che l'estensione minima aziendale (terreni preposseduti e lotto in assegnazone), date le caratteristiche produttive del territorio, non scenda al di sotto di ha 21,3

RELAZIONE TECNICO ESTIMATIVA – POSIZ. 35G/14

Determinazione dell'ampiezza dei lotti

Sulla base dei principi esposti, tenuto conto dei risultati delle indagini territoriali effettuate (di cui verrà di seguito più ampiamente trattato) e dagli esami cartografici, si propone la formazione **di n. 3 tipologie di lotto** e precisamente:

a) lotti di circa **21 ha** (per i casi di formazione o dove il preposseduto in proprietà sia limitato a meno di 6 ettari)
b) lotti di circa **15 ha** (per i casi dove il preposseduto in proprietà sia compreso tra 6 e 11 ettari)
c) lotti di circa **10 ha** (per quelle aziende dove il preposseduto in proprietà sia maggiore o uguale ad 11 ettari).

Individuazione catastale dei lotti

n. lotto	*comune*	*foglio*	*mappale*	*superficie*	*valore unitario*	*valore complessivo*
1	Grado	50	2231/3, 2223/2, 2237/1 2224	15.53.00	12.400,00	192.572,00
2	Grado	50	2243 parte 2245 parte	11.93.00	12.400,00	147.932,00
3	Grado	50	2243 parte 2225 2245 parte 2226	16.44.00	12.400,00	203.856,00
4	Grado	50	224 parte 2227 2325 parte 2326	16.89.00	12.400,00	209.436,00
5	Grado	50	2247 parte	10.00.00	12.400,00	124.000,00
		54	2325 parte			
6	Grado	50	2247 parte 2325 parte	10.00.00	12.400,00	124.000,00
7	Grado	54	2333 parte	9.99.00	12.400,00	123.876,00
8	Grado	54	2333 parte	9.88.00	12.400,00	122.512,00
9	Grado	54	2333 parte 2330 2334	20.13.00	12.400,00	249.612,00
10	Grado	54	2340 2343 2339 2344	15.27.00	12.400,00	155.868,00

RELAZIONE TECNICO ESTIMATIVA – POSIZ. 35G/14

11	Grado	57	2412 parte 2417 parte	14.36.00	12.400,00	178.064,00
12	Grado	57	2412 parte 2417 parte	10.83.00	12.400,00	134.292,00
13	Grado	57	2421/2 2421/1 parte	9.87.00	12.400,00	122.388,00
14	Grado	57	2421/1 parte	15.88.00	12.400,00	196.912,00
15	Grado	57 54	2422 2421/1 parte 2346 2347	15.89.00	12.400,00	197.036,00
16	Grado	57	2431 parte 2433 parte 2428 2434	23.51.00	12.400,00	291.524,00
17	Grado	57 60	2431 parte 2433 parte 2489 2490	16.57.00	12.400,00	205.468,00
18	Grado	61 60	2530 2531 2534/3 2535/2 2536 2538 2539/2 2545/1 2493/1 parte 2492/A parte 2492/B parte 2491/1 parte 2495/1 parte	22.10.00	12.400,00	274.040,00
19	Grado	59	2479/1 parte	10.96.00	12.400,00	135.904,00
20	Grado	59	2479/1 parte	10.00.00	12.400,00	124.000,00
21	Grado	59	2479/1 parte 2481/1	16.80.00	12.400,00	208.320,00

RELAZIONE TECNICO ESTIMATIVA – POSIZ. 35G/14

22	Grado	59	2470 2467 2466 2468 parte 271 parte	17.00.00	12.400,00	210.800,00
		56	2410 parte			
23	Grado	59	2471 parte 2468 parte	22.70.00	12.400,00	281.480,00
		56	2410 parte			
24	Grado	56	2407/A parte 2407/B parte 2408 parte 2404 parte	21.00.00	12.400,00	260.000,00
25	Grado	56	2408 parte 2404 parte 2403 2402 2407 A parte 2407 B parte	12.54.00	12.400,00	155.496,00
		59	2465			
26	Grado	56	2397 2395 2394 parte 2398 parte 2396 parte	10.79.00	12.400,00	133.796,00
27	Grado	56	2400 2394 2399 2396 parte 2398 parte	20.85.00	12.400,00	258.540,00
28	Grado	53	2318/A parte 2318/B parte 2319 parte 2386 2320 2321 2315 parte	20.70.00	12.400,00	256.680,00
29	Grado	53	2315 parte 2318/A parte 2318/B parte 2319	15.90.00	12.400,00	197.160,00
		56	2389 parte			
30	Grado	56	2389 parte	13.14.00	12.400,00	162.936,00
		53	2315 parte 2318/A parte 2318/B parte 2313 parte 2311 parte 2312/A parte 2312/B parte			
		52	2308			

RELAZIONE TECNICO ESTIMATIVA – POSIZ. 35G/14

31	Grado	53	2313 parte 2311 parte 2312/A parte 2312/B parte	15.92.00	12.400,00	197.408,00
32	Grado	53 49	2312/A parte 2312/B parte 2313 parte 2311 parte 2216	20.97.00	12.400,00	260.028,00
33	Grado	53 49	2310 parte 2214 2213/A parte 2213/B parte 2212 parte	28.98.00	12.400,00	359.352,00
34	Grado	52 53 49	2306 2307 2310 parte 2212 parte 2213/A parte 2213/B parte	16.88.00	12.400,00	209.312,00
35	Grado Grado Fiumicello	49 50 33	2208 parte 2209 parte 2210/1 parte 2201 2231/1 2223/1 1407/11 1407/19 1407/20 1407/21 1407/28 1407/35 1407/37 1407/7	22.62.00	12.400,00	280.488,00
36	Grado Fiumicello	49 33	2210/1 parte 2208 parte 2209 parte 1408/3	21.32.00	12.400,00	264.368,00
37	Grado	70	2859/1 2876/1 2879/1 2877 2878 2882 2883 2884/1 3277	20.67.00	10.133,00	209.449,11

Totale ha 604.81.00

RELAZIONE TECNICO ESTIMATIVA – POSIZ. 35G/14

Sintesi dei lotti

tipologia di lotti	***n. complessivo***	***n. d'identificazione***
di ha 10 circa	12	2 – 5 – 6 - 7 - 8 – 12 – 13 – 19 – 20 – 25 – 26 - 30
di ha 15 circa	13	1 – 3 – 4 – 10 – 11 – 14 – 15 – 17 – 21 – 22 – 29 – 31 – 34
di ha 21 circa	11(*)	9 – 16 – 18 – 23 – 24 – 27 – 28 -32 – 35 – 36 – 37

(*) Per quanto riguarda il lotto n 33 questo viene escluso dalle procedure concorsuali in quanto prevalentemente occupato dalla Cooperativa Vivavi di Rauscedo con contratto d'affitto, in scadenza il 22.05. 2006.

PRECISAZIONE

Per le esatte misurazioni della superficie dei lotti si rimanda ad uno specifico incarico professionale da assegnare preventivamente alla definitiva assegnazione dei lotti, al fine di individuare l'esatta situazione topografica ed effettuare le eventuali procedure di aggiornamento catastale.

Di conseguenza sarà possibile l' individuazione del puntuale valore di assegnazione di ciascuno lotto (al cui valore fondiario verrà evidentemente aggiunto, pro quota, l'importo delle spese tecniche di frazionamento e lottizzazione).

RELAZIONE TECNICO ESTIMATIVA – POSIZ. 35G/14

Criteri di assegnazione dei lotti

In merito ai criteri di assegnazione dei lotti si devono innanzitutto richiamare le priorità dettate dalla Regione ed espressamente previste nella legge regionale n 229/2002, riconducibili in sintesi alle seguenti:

a) essere titolare di un contratto d'affitto per un lotto dell'azienda Vittoria;
b) essere residente da almeno due anni nei comuni in cui ricadono i terreni della tenuta Vittoria;
c) essere residente da almeno due anni nella regione Friuli Venezia Giulia.

Vi sono poi da considerare i requisiti dell'intervento ISMEA, suddivisi in *soggettivi* ed *oggettivi*:

soggettivi *(posseduti alla data di presentazione dell'offerta all'Ente – 17/09/02)*

- essere in possesso della qualifica di coltivatore diretto e non aver superato i 50 anni di età;
- essere in possesso della qualifica di IATP e non aver superato i 40 anni di età (legge 441/98 art. 4 comma 1 lettera a);
- essere privo di qualifica e non aver superato i 40 anni di età (legge 441/98 art. 4 comma 1 lettera b);
- essere cooperative agricole di conduzione iscritte alla sezione speciale delle Imprese del registro C.C.I.A.A.

oggettivi

- redditività aziendale e dell'occupazione, in analogia con quanto previsto dal PSR.
  Nel caso il requisito della redditività si considera esistente nella dimensione fisica aziendale non inferiore ad ettari 21,3 (lotto assegnato più preposseduto); quello occupazionale che risulta soddisfatto dall'impiego di almeno un addetto iscritto all'INPS.

Attraverso le Organizzazioni professionali sono state distribuite delle schede di rilevazione dati personali ed aziendali presso persone fisiche o giuridiche che si sono dichiarate interessate all'assegnazione di un lotto dell'azienda agricola Fossalon. Dall'analisi dei dati suddetti sono state ricavate le informazioni di seguito riportate.
Tra i 65 soggetti che hanno restituito le schede di rilevazione dichiarandosi interessati all'assegnazione,n. 64 sono "persone fisiche" di cui 62 titolari di contratto di affitto per un appezzamento della tenuta Vittoria, n. 1 cooperativa di n. 9 soci.

Alla data del 17 settembre 2002 i dichiaranti risultano così ripartiti, relativamente al requisito soggettivo ISMEA:

	Numero	*In possesso del requisito soggettivo ISMEA*	*Note*
Meno di 40 anni	16	16	Di cui 14 CD da più di 3 anni
Con età compresa tra 40 e 50 anni	20	19	Uno solo dichiara di avere altra qualifica
Più di 50 anni	28	25*	*Devono intendersi i componenti del nucleo familiare e non i dichiaranti
Totale	64	60	

E' inoltre emerso che il livello di scolarizzazione è basso. Tra le 64 persone fisiche che hanno restituito la scheda di rilevazione, soltanto una è laureata in agraria, una è in possesso di diploma di laurea ad indirizzo extra-agricolo, una è in possesso di diploma di pertinenza agricola, sei hanno un diploma di scuola media superiore ad indirizzo extra-agricolo, mentre la restante parte ha assolto solo alla scuola dell'obbligo. Circa il 50% dei dichiaranti, invece, risulta aver partecipato a corsi di formazione professionale.

Per quanto riguarda la superficie aziendale preposseduta (a qualsiasi titolo) questa è risultata mediamente di ha 10.35.80, il 90,20% della quale in proprietà (al dichiarante e/o alla famiglia), mentre la conduzione in affitto (con l'esclusione dei terreni oggetto d'intervento) ha scarsa incidenza.

	Numero	*Superficie totale (Ha.a.ca)*	*Superficie Media (Ha.a.ca)*
Aziende con terreni in proprietà del dichiarante e/o della famiglia	58	461.01.22	7.94.84
Aziende con terreni in proprietà del dichiarante e/o della famiglia, in affitto e altre forme	4	196.48.33	49.12.08
Aziende con terreni in affitto	2	15.78.00	7.89.00
Soggetti che non hanno terreni	1	-	-
Totale	**65**	**673.27.55**	**10.35.80**

Disaggregando i terreni in proprietà per classi di ampiezza risulta:

Classe di ampiezza (Ha.a.ca)	*Numero*	*Incidenza percentuale sul totale del campione (%)*
< 6.00.00	24	36,92
6.00.00≤Ha<11.00.00	23	35,38
≥11.00.00	16	24,61

Il restante 4,61% non ha terreni in proprietà.
Analizzando le colture praticate è emerso che la SAU è pari ad 641.45.30 ettari e che le colture industriali occupano il 40,43% della stessa, il 41,24% è investito a cereali, solo il 6,95% ad orticole da pieno campo, mentre una superficie di poco superiore al 10% del totale è occupata da frutteto e vigneto.
E' risultato, inoltre, che 10 tra le 65 aziende si dedicano ad attività zootecnica, tra queste 5 allevano bovini, 3 suini, 1 avicoli e 2 equini.
Infine è emerso che solamente 7 soggetti aderiscono a programmi di agricoltura eco-compatibile e 5 operano una prima trasformazione in azienda.
Quanto al parco macchine si è evidenziata una potenza media disponibile di 25,07 CV per ettaro di terreno preposseduto ed una età media delle macchine di circa 22 anni.
Per quanto attiene alla forza lavoro complessiva, sono stati rilevati 185 occupati, 109 dei quali iscritti alla previdenza. Dei 185 occupati, 74 sono coltivatori diretti ed i restanti sono coadiuvanti iscritti o no alla previdenza.
Si è anche osservato che 38 aziende dispongono di almeno 2 occupati iscritti alla previdenza, mentre 19 rientrano nella categoria di chi dispone di un solo occupato iscritto alla previdenza.

RELAZIONE TECNICO ESTIMATIVA – POSIZ. 35G/14

PROPOSTA OPERATIVA PER L'ASSEGNAZIONE DEI LOTTI

Al fine d'individuare i criteri di merito per la determinazione di una graduatoria dei soggetti potenziali assegnatari, si è ritenuto, di considerare le priorità indicate nella legge regionale di riferimento e le caratteristiche soggettive, in particolare quelle legate alle capacità professionali
Poiché esistono titolari di contratto d'affitto che non possiedono i requisiti soggettivi ISMEA, si è ritenuto di effettuare una sorta di ripescaggio dando la possibilità ai parenti di primo grado, di sostituirsi ad essi nella assegnazione di un lotto.

Poiché i lotti individuati sono di ampiezza diversa (ETTARI 10 – 15 – 21), tra tutte le domande di partecipazione al bando pervenute, saranno stilate tre graduatorie di merito in relazione alla superficie preposseduta in proprietà.

a) Con un preposseduto in proprietà inferiore ad ha 6 il richiedente partecipa per l'assegnazione di un lotto di ha 21 circa.
b) Con un preposseduto in proprietà compreso tra ha 6 ed 11 esclusi il richiedente partecipa per l'assegnazione di un lotto di ha 15 circa.
c) Con un preposseduto in proprietà maggiore o uguale ad 11 il richiedente partecipa per l'assegnazione di un lotto di ha 10 circa.

precisazioni

- ☐ **l'ambito familiare deve intendersi ristretto ai componenti lo stato di famiglia alla data del 17.09.02;**
- ☐ **il punteggio è espresso in centesimi;**
- ☐ **per preposseduto in proprietà s' intende quello dei componenti lo stato di famiglia;**
- ☐ **in caso di soc. cooperativa i requisiti s'intendono posseduti se soddisfatti dalla metà più 1 dei soci.**

IPOTESI PER I CRITERI DI PRIORITA'

Primo gruppo di criteri soggettivi 50 % della valutazione
(in base a quanto disposto dalla legge regionale Friuli V.G n. 229/2002

CRITERI DI PRIORITA'	*PUNTEGGIO ATTRIBUITO*
titolare di contratto d'affitto di un lotto di terreno, coniuge o parente entro il primo grado in possesso del requisito soggettivo ISMEA	30/100
residente da almeno due anni nei comuni interessati ed in possesso del requisito soggettivo	5/100
residente da almeno due anni nella Regione Friuli V.G. ed in possesso del requisito soggettivo	5/100
Affittuario di lotto tra 3 e 5 Ha esclusi	5/100
Affittuario di lotto tra 5 e 10 Ha esclusi	7/100
Affittuario di lotto tra 10 e 20 Ha inclusi	10/100

Secondo gruppo di criteri aziendali e di professionalità del richiedente 50 % della valutazione
(in base a quanto disposto da PSR Friuli V.G e dal regime di aiuto Ismea n. 110/01)

CRITERI DI PRIORITA'	*PUNTEGGIO ATTRIBUITO*
in possesso di laurea in scienze agrarie o forestali o diploma di perito agrario o agrotecnico	6/100
partecipazione documentata ad un corso di formazione professionale	6/100
partecipazione documentata a più di 1 corso di formazione	9/100
capacità professionale alla data di presentazione della domanda (minimo di 3 anni d'iscrizione all'INPS negli ultimi 5 anni)	5/100
azienda che aderisce a programmi di agricoltura ecocompatibile	10/100
azienda che opera una prima trasformazione del prodotto	5/100
aziende con numero di familiari occupati (iscritti alla previdenza), superiore a 2	5/100
aziende con un piano di sviluppo approvato dalla regione	10/100

RELAZIONE TECNICO ESTIMATIVA – POSIZ. 35G/14

Sulla scorta dei suddetti parametri viene stilata una graduatoria di merito che vedrà vincitori i primi classificati fino alla completa assegnazione dei lotti disponibili.

in caso di parità verranno adottati criteri di garanzia per l'Ente:

- ☐ chi ha la maggiore superficie catastale di preposseduto in proprietà

L'assegnazione dei lotti avviene per scelta del richiedente, secondo l'ordine della graduatoria.

Tutti i dati personali ed aziendali acquisiti nel corso delle procedure di assegnazione saranno trattati nel rispetto della legge 675 del 31.12.1996 e successive modifiche.

DATA 23.07.2003

Firma dei funzionari che hanno eseguito il sopralluogo e redatto la relazione:

per la Regione Autonoma Friuli V.G
Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Gorizia: dr. Renato Osgnach

per l'ERSA
Servizio Programmi, Progetti e Strutture Produttive: sig. Antonio Prauscello

per l'ISMEA di Roma : dr Francesco Fallani

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 settembre 2003, n. 0339/Pres.

Proroga del Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 21 settembre 1995, n. 472;

VISTO il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 luglio 1996, n. 501;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 30 settembre 1998, n. 0349/Pres. con il quale, ai sensi della citata legge 580/1993, è stato costituito il Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 16 maggio 2003, n. 0136/Pres., con cui, in attuazione del procedimento di rinnovo dell'Organo consiliare citato, attesa la sua prossima scadenza del 30 settembre 2003, sono state individuate le Organizzazioni imprenditoriali, sindacali ed Associazioni dei consumatori, o loro apparentamenti, chiamate a designare i nuovi membri componenti il Consiglio;

VISTO il ricorso gerarchico improprio avverso il citato decreto 16 maggio 2003, n. 0136/Pres. proposto, ai sensi dell'articolo 6 del citato D.M. 501/1996, dall'Associazione del commercio, turismo, servizi e piccole e medie imprese della Provincia di Pordenone (ASCOM Pordenone) in relazione all'attribuzione del seggio delle piccole imprese del settore commercio, assegnato alla Confersercenti di Pordenone;

VISTO l'articolo 6 del citato D.M. 501/1996 che individua la procedura dei ricorsi in parola;

VISTO altresì l'articolo 7, comma 3, del D.M. 501/1996 che, in caso di presentazione di ricorsi, prevede che i 10 giorni per la designazione dei componenti da parte delle Associazione interessate decorrano dalla data della notifica della decisione ministeriale sul ricorso;

CONSIDERATA la mancata designazione da parte delle Associazioni concorrenti all'assegnazione dei seggi del settore del commercio ed interessate al ricorso citato;

TENUTO CONTO del mancato pronunciamento ministeriale - a tutt'oggi - sul ricorso anzidetto;

CONSIDERATA l'imminente scadenza del 30 settembre 2003 del Consiglio camerale attualmente in carica;

VISTA la nota prot. n. 557178 del 22 settembre 2003 con la quale il Ministero delle attività produttive, nel manifestare l'intenzione di chiudere al più presto la procedura in corso, si esprime favorevolmente in merito alla proroga - specificamente disciplinata per gli Enti camerali dall'articolo 38, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273 del Consiglio uscente con decreto del Presidente della Regione, autorità competente alla nomina del Consiglio camerale;

RITENUTO necessario, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa dell'Ente camerale, provvedere alla proroga del Consiglio uscente in scadenza il 30 settembre 2003, conformemente a quanto disposto dall'articolo 38, comma 1, legge 273/2002, fermi restando i termini stabiliti dall'articolo 7 del D.M. 501/1996, in attesa del pronunciamento ministeriale sul ricorso proposto da ASCOM Pordenone per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di scadenza del Consiglio attualmente in carica;

DECRETA

- il Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone, costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 settembre 1998, n. 0149/Pres., in scadenza il 30 settembre 2003, è prorogato, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, a far data dal 1° ottobre 2003 fino alla costituzione del nuovo Consiglio camerale nel rispetto dei termini di cui all'articolo 7 del D.M. 24 luglio 1996, n. 501 e comunque non oltre sei mesi dalla sua scadenza.

- Nel periodo di proroga potranno venir adottati solo gli atti di ordinaria amministrazione, nonchè gli atti indifferibili ed urgenti con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, addì 26 settembre 2003

ILLY

DECRETO DELL'ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA, FORESTE, PARCHI, CACCIA, PESCA E PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA 17 settembre 2003, n. 919.

Reg. CE 1257/1999. Modifica al «Bando-Regolamento relativo all'imboschimento di superfici non agricole» - sottomisura i1 del Piano di Sviluppo Rurale riguardo agli impianti per produzione di biomassa.

L'ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA, FORESTE, PARCHI, CACCIA, PESCA E PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA

VISTO il Regolamento CE n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 con il quale il Consiglio delle Comunità europee ha istituito un regime comunitario di sostegno allo sviluppo rurale;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 4017 del 23 dicembre 1999 di approvazione della proposta di Piano di Sviluppo Rurale;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2595 del 2 giugno 2000 di approvazione delle modifiche alla proposta di Piano di Sviluppo Rurale conseguenti alla negoziazione con l'Unione europea ed agli orientamenti finanziari stabiliti dalla Presidenza del Consiglio europeo nel vertice di Berlino;

VISTA la decisione della Commissione delle Comunità europee del 29 settembre 2000 C(2000) 2902 recante approvazione del documento di programmazione sullo sviluppo rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 3522 del 17 novembre 2000 di Presa d'atto dell'approvazione del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia da parte della Commissione delle Comunità europee con DECE 2902/2000 e adozione del testo definitivo;

VISTO che il Piano di Sviluppo Rurale approvato, al punto 5 - Procedure per l'attuazione - della misura i - altre misure forestali, comprendenti l'imboschimento di superfici non agricole - prevede l'approvazione del documento operativo ovvero Bando-Regolamento da parte dell'Assessore regionale alle foreste da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO il testo del «Bando-Regolamento relativo all'imboschimento di superfici non agricole» inerente la disciplina del sostegno alla sottomisura i1 del Piano di Sviluppo Rurale;

VISTO il decreto n. 755 del 4 dicembre 2000 dell'Assessore alle foreste d'approvazione del «Bando-Regolamento relativo all'imboschimento di superfici non agricole» inerente la disciplina del sostegno alla sottomisura i1 del Piano di Sviluppo Rurale;

CONSIDERATO che il Bando-Regolamento relativo all'imboschimento dei terreni non agricoli - sottomisura i1 del Piano di Sviluppo Rurale - al punto 2.3 prevede quale tipologia di intervento impianti per la produzione di biomassa;

CONSIDERATA la necessità di adeguare la disciplina per la concessione di contributi per la realizzazione di impianti per la produzione di biomassa alle innovative tecniche colturali e metodologie di impianto previste per queste piantagioni;

SI APPROVA

La modifica dei paragrafi 1.10 e 2.3 del Bando-Regolamento sottomisura «i1» così come di seguito:

2.3 - Impianti per produzione di biomassa

E ammesso a finanziamento l'impianto con pioppi ibridi specifici per la produzione di biomassa, pioppo nero, pioppo bianco, platani e salici, da utilizzare periodicamente per la produzione di biomassa forestale. La densità massima di impianto è di 14.000 piante a ettaro per impianti con raccolti annuali, 6.000 piante a ettaro per impianti con raccolti biennali. Il ciclo di permanenza minimo è di 4 anni.

La superficie minima d'intervento è di 5.000 m^2 in corpo unico mentre per superfici superiori ai 10.000 m^2 sono ammessi lotti non accorpati che devono avere superficie minima di 3.000 m^2;

- Contributi per le spese d'impianto:

L'importo è commisurato ai costi effettivamente sostenuti dal beneficiario e non può eccedere il massimale di (5.000 euro/ha) comprensivo delle spese per lavori, spese tecniche e I.V.A., quando non rappresenta una partita di giro per il beneficiario.

Le possibili voci di costo unitario sono riportate in tabella E.

Tabella E

Operazione	*Spesa ammessa* *U.M.*	*euro*
Aratura profonda	ha	206,00
Erpicatura	ha	103,00
Concimazione di fondo	ha	116,00
Trasporto e distribuzione del concime	ha	41,00
Acquisto astoni	cadauna	0,80
Preparazione talee	cadauna	0,01
Acquisto talee	cadauna	0,26
Trapianto talee	cadauna	0,10
Diserbo antigerminello	ha	66,00
Distribuzione diserbante	ha	25,00
Irrigazione di soccorso	ha	100,00
Passaggio con frangizolle	ha	40,00
Diserbo selettivo sulla fila	ha	60,00
Passaggio con fresa a trampoli	ha	65,00

Possono essere ammesse a finanziamento anche altre voci di costo, purché adeguatamente giustificate progettualmente. Eventuali trattamenti fitosanitari possono essere previsti in progetto ma non sono ammessi a finanziamento.

La tabella B al paragrafo 1.10 del Bando viene aggiornata modificando il punteggio precedentemente assegnato agli impianti per biomasse:

Tabella B

Tipo di beneficiario	*punti*
IATP	10
IA	3
Enti pubblici	2
Proprietari privati	1

Superficie di impianto	*punti*
Tra 5.000 e 10.000 m^2	1
Tra 10.001 e 50.000 m^2	3
> a 50.000 m^2	10

Tipo di impianto	*punti*
Imboschimenti	10
Pioppeto Impianti per biomasse e arboricoltura da legno	7
Paulownia	1

Domanda	*punti*
Domanda completa presentata prima del 30 giugno	5

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, 17 settembre 2003

MARSILIO

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 14 agosto 2003, n. 79/RAG.

Variazione allo stato di previsione dell'entrata del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera a) della legge regionale 7/1999. Istituzione «per memoria» dell'unità previsionale di base 3.7.443 e del capitolo 1015 per l'acquisizione di fondi per la creazione di una piattaforma informatizzata all'interno della Pubblica amministrazione - Progetto FReNeSys.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

PREMESSO che, nell'ambito del Programma regionale di azioni innovative «FReNeSys - Friuli-Venezia Giulia Region Network Systems» nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 22 del Regolamento (CE) del Consiglio europeo n. 1260/1999 del 21 giugno 1999, sono da rendicontare spese sostenute dall'Amministrazione regionale - Segreteria generale - Servizio per il sistema informativo regionale - per la messa a punto di una piattaforma informatizzata atta a rendere rapidi ed efficaci la condivisione e lo scambio di informazioni all'interno della Pubblica amministrazione secondo quanto previsto dall'azione e-Service del suddetto programma;

RAVVISATA la necessità di imputare detti oneri all'appropriata azione del programma comunitario di cui in premessa;

CONSIDERATA pertanto la necessità di avviare la procedura prevista dall'articolo 9, comma 18 della legge regionale 10 novembre 1998, n. 14, al fine della corretta contabilizzazione a bilancio dei suddetti impegni, a carico dei capitoli di spesa relativi al programma comunitario di cui in premessa con commutazione del pagamento su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata di competenza della Segreteria generale - Servizio per il sistema informativo regionale;

VISTO che nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 non esiste l'appropriata unità previsionali di base, e non esiste l'appropriato capitolo sui quali commutare le somme relative agli impegni di cui sopra, e ritenuto pertanto di procedere alla loro istituzione «per memoria»;

VISTO l'articolo 26, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 aprile 1999 n. 7;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2;

DECRETA

Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 è istituita - «per memoria» - al Titolo III - Categoria 3.7 - Rubrica n. 1 - Servizio per il Sistema informativo regionale - l'unità previsionale di base 3.7.443 «Rientri di spese rendicontabili allo Stato o alla Unione europea» - capitolo 1015 (3.7.2) che si istituisce - per memoria - alla Rubrica n. 1 - Servizio per il Sistema informativo regionale - con la denominazione «Rientri di spese rendicontabili a carico di programmi comunitari - Azione e-Services - FReNeSys»;

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 14 agosto 2003

ANTONUCCI

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 28 agosto 2003, n. 80/RAG.

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale n. 7/1999. Istituzione per memoria dell'unità previsionale di base 3.2.1606 e del capitolo 1156 riguardante la gestione del demanio marittimo con finalità turistico ricreative.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

PREMESSO che, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 26 giugno 2001, n. 16, risultano assegnate alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti nuove competenza in materia di gestione del demanio marittimo con finalità turistico ricreative;

VISTO che la deliberazione della Giunta regionale 28 agosto 2001, n. 2772, modificativa della precedente deliberazione 20 aprile 2001, n. 1282, ha previsto l'istituzione del «Servizio del demanio marittimo, lacuale e fluviale», al quale sono attribuite, tra le altre, competenze in materia di concessioni per le occupazioni e gli usi di aree e di altri beni del demanio marittimo, fluviale e lacuale di competenza della Direzione regionale;

VISTO che nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 e nell'allegato documento tecnico non esistono l'unità previsionale di base ed il relativo capitolo cui far affluire i proventi dei relativi canoni di concessione e ravvisata la necessità di istituirli «per memoria»;

VISTO l'articolo 26, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2;

DECRETA

Art. 1

Nell'unità previsionale di base 3.2.1606, che si istituisce «per memoria» nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, al titolo III - categoria 3.2 - Rubrica n. 25 - Servizio del demanio marittimo, lacuale e fluviale - con la denominazione «Canoni di concessione del demanio idrico», è istituito «per memoria» il capitolo 1156 (3.2.5) con la denominazione «Canoni di concessione per le occupazioni e gli usi di aree e di altri beni del demanio marittimo, fluviale e lacuale di competenza della Direzione regionale della viabilità e dei trasporti».

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 28 agosto 2003

ANTONUCCI

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 29 agosto 2003, n. 81/RAG.

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale n. 7/1999. Istituzione per memoria di varie unità previsionali di base e capitoli riguardanti la riorganizzazione della Direzione regionale dell'edilizia.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

PREMESSO che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, risultano trasferiti alle Regioni i beni del demanio idrico e le relative competenze amministrative;

VISTO che la deliberazione della Giunta regionale 3 febbraio 2003, n. 268, ha previsto, nell'ambito della riorganizzazione della Direzione regionale dell'edilizia e dei lavori pubblici, l'istituzione presso le Direzioni provinciali dei servizi tecnici di strutture stabili di livello inferiore denominate «Strutture delle infrastrutture civili e dell'idraulica", alle quali sono attribuiti gli adempimenti in materia di concessioni di piccole derivazioni d'acqua, di licenze di attingimento e di autorizzazioni alla ricerca di acque sotterranee;

VISTA la successiva deliberazione della Giunta regionale 25 luglio 2003, n. 2267, che autorizza l'Assessore alle finanze a provvedere all'istituzione di un capitolo per ciascuna delle quattro direzioni provinciali dei servizi tecnici per l'introito dei canoni demaniali in materia di concessioni di piccole derivazioni d'acqua, di licenze di attingimento e di autorizzazioni alla ricerca di acque sotterranee;

VISTO che detti introiti confluivano sull'unità previsionale di base 3.7.556 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 1160, di competenza del Servizio dell'idraulica della Direzione regionale dell'ambiente, a fronte di uno stanziamento di euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2003 e 2004;

CONSIDERATO che detto stanziamento dovrà essere allocato sui quattro capitoli di entrata di nuova istituzione nelle Direzioni provinciali dei servizi tecnici ai sensi dell'articolo 26, comma 1 bis, della legge regionale 7/1999, previa delibera giuntale di riparto del suddetto stanziamento relativamente alla quota non ancora riscossa;

RITENUTO, nelle more dell'emanazione della suddetta delibera, ai sensi del citato articolo 26, comma 1 bis, della legge regionale 7/1999, di provvedere all'istituzione, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, di nuove unità previsionali e, nell'al-

legato documento tecnico, dei relativi capitoli «per memoria» ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera a) della medesima legge regionale 7/1999;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2;

DECRETA

Art. 1

Nell'unità previsionale di base 3.7.1601, che si istituisce «per memoria» nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, al titolo III - categoria 3.7 - Rubrica n. 24 - Direzione provinciale dei servizi tecnici di Trieste - con la denominazione «Canoni per piccole derivazioni e licenze di attingimento di acque pubbliche - Direzione provinciale di Trieste», è istituito «per memoria» il capitolo 1151 (3.7.2) con la denominazione «Canoni per piccole derivazioni per licenze di attingimento acque pubbliche nonché per versamenti relativi a nuove utenze - Direzione provinciale di Trieste».

Art. 2

Nell'unità previsionale di base 3.7.1602, che si istituisce «per memoria» nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, al titolo III - categoria 3.7 - Rubrica n. 24 - Direzione provinciale dei servizi tecnici di Gorizia - con la denominazione «Canoni per piccole derivazioni e licenze di attingimento di acque pubbliche - Direzione provinciale di Gorizia», è istituito «per memoria» il capitolo 1152 (3.7.2) con la denominazione «Canoni per piccole derivazioni per licenze di attingimento acque pubbliche nonché per versamenti relativi a nuove utenze - Direzione provinciale di Gorizia».

Art. 3

Nell'unità previsionale di base 3.7.1603, che si istituisce «per memoria» nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, al Titolo III - categoria 3.7 - Rubrica n. 24 - Direzione provinciale dei servizi tecnici di Pordenone - con la denominazione «Canoni per piccole derivazioni e licenze di attingimento di acque pubbliche - Direzione provinciale di Pordenone», è istituito «per memoria» il capitolo 1153 (3.7.2) con la denominazione «Canoni per piccole derivazioni per licenze di attingimento acque pubbliche nonché per versamenti relativi a nuove utenze - Direzione provinciale di Pordenone».

Art. 4

Nell'unità previsionale di base 3.7.1604, che si istituisce «per memoria» nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, al Titolo III - categoria 3.7 - Rubrica n. 24 - Direzione provinciale dei servizi tecnici di Udine - con la denominazione «Canoni per piccole derivazioni e licenze di attingimento di acque pubbliche - Direzione provinciale di Udine», è istituito «per memoria» il capitolo 1154 (3.7.2) con la denominazione «Canoni per piccole derivazioni per licenze di attingimento acque pubbliche nonché per versamenti relativi a nuove utenze - Direzione provinciale di Udine».

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 29 agosto 2003

ANTONUCCI

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 29 agosto 2003, n. 82/RAG.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera a) della legge regionale 7/1999. Istituzione «per memoria» dell'unità previsionale di base 2.3.1610 e del rispettivo capitolo 1322 di entrata, in materia di riassetto organizzativo e difesa del suolo.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

PREMESSO che la legge regionale 3 luglio 2002, n. 16, disciplina la materia del riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo e la gestione del demanio idrico nell'ambito delle competenze attribuite alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia dal decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265;

VISTO che la deliberazione della Giunta regionale 30 maggio 2003, n. 1683, ha attribuito al servizio della selvicoltura della Direzione regionale delle foreste e della caccia la competenza in materia di gestione delle pratiche di autorizzazione per il taglio e l'asporto della vegetazione in alveo, sul demanio idrico regionale, in base alla relazione del «Gruppo di lavoro per la formulazione dell'ipotesi di riassetto organizzativo di cui all'articolo 39, comma 5, della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16»;

VISTO che nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilan-

cio per l'anno 2003 e nell'allegato documento tecnico non esistono l'unità previsionale di base ed il relativo capitolo cui far affluire i proventi derivanti dall'utilizzazione di piante sul demanio idrico regionale e ravvisata la necessità di istituirli «per memoria»;

VISTO l'articolo 26, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2;

DECRETA

Art. 1

Nell'unità previsionale di base 3.2.1610, che si istituisce «per memoria» nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, al Titolo III - categoria 3.2 - Rubrica n. 23 - Servizio della selvicoltura - con la denominazione «Proventi da utilizzo di piante sul demanio idrico», è istituito «per memoria», nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il capitolo 1322 (3.2.5) con la denominazione «Proventi derivanti dall'utilizzazione di piante sul demanio idrico regionale ».

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 29 agosto 2003

ANTONUCCI

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 5 settembre 2003, n. 83/RAG.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 7/1999. Istituzione nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.3.41.1.232 del capitolo 4594 della spesa con lo stanziamento di euro 215.878,98 e reiscrizioni di fondi perenti reclamati dai creditori su varie unità previsionali di base e capitoli per complessivi euro 282.969,07 con prelevamento dall'unità previsionale di base 53.5.8.1.714 con riferimento al capitolo 9682 (fondi regionali - spese di parte corrente).

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

CONSIDERATO che le somme corrispondenti agli impegni riportati nell'allegato elenco facente parte integrante del presente decreto e conservate nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa sono state reclamate dai creditori;

RAVVISATA la necessità di reiscrivere dette somme nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento ai sottoelencati capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella misura a fianco di ciascuno di seguito indicata per l'ammontare complessivo di euro 282.969,07 per l'anno 2003, provvedendo a istituire il capitolo 4594 in quanto non esistente nel citato documento tecnico allegato agli stessi, nell'ambito delle pertinenti unità previsionali di base dei bilanci medesimi:

Unità previsionale di base	*Capitolo*	*Importo in euro*
3.3.7.1.69	885	37.802,19
7.3.41.1.232	4594	215.878,98
12.1.62.1.286	7681	29.287,90

RITENUTO di provvedere al suddetto onere complessivo di euro 282.969,07 mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 53.5.8.1.714 dello stato di previsione della spesa dei precitati bilanci, con riferimento al capitolo 9682 - «Oneri per spese obbligatorie derivanti da riassegnazione di residui perenti delle spese di parte corrente reclamati dai creditori» del documento tecnico allegato ai bilanci precitati;

VISTO l'articolo 21, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2;

DECRETA

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio per gli anni 2003-2005 e al bilancio per l'anno 2003 alla Rubrica n. 41 - Servizio alla finanza sanitaria - nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.3.41.1.232 è istituito il capitolo 4594 (1.1.148.2.08.08) con la denominazione «Spese per la realizzazione del programma speciale «Progetto per la prevenzione delle morti solitarie e dei comportamenti suicidari» con lo stanziamento di euro 215.878,98 per l'anno 2003.

Art. 2

Nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento ai sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono iscritte le somme a fianco di ciascuno indicate per l'anno 2003:

Unità previsionale di base	*Capitolo*	*Importo in euro*
3.3.7.1.69	885	37.802,19
12.1.62.1.286	7681	29.287,90

Art. 3

Dall'unità previsionale di base 53.5.8.1.714 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 9682 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è prelevato l'importo complessivo di euro 282.969,07 per l'anno 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 5 settembre 2003

ANTONUCCI

BILANCIO DI GESTIONE

RESIDUI PERENTI

Atto

Leg.	Anno	Tipo	Numero	SNum.
0	2003	DAF	83	0

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2003	885

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
2002	1998	351	89	0	1	885	0	0	0

Nome: PERESIN PAOLA, DE FRANCESCHI PAOLO FLAVIO

Residuo perento: 37.802,19

TOTALE IMPORTI Decreto: 37.802,19
Capitolo: 37.802,19

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2003	4594

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
2002	1999	661	715	2	1	4594	99104080	94205054	0

Nome: AGENZIA REGIONALE DELLA SANITA' - UDINE

Residuo perento: 215.878,98

TOTALE IMPORTI Decreto: 215.878,98
Capitolo: 215.878,98

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2003	7681

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
2002	1999	501	509	0	1	7681	0	0	0

Nome: MARTONI S.P.A - SAN VITO AL TAGLIAMENTO

Residuo perento: 29.287,90

TOTALE IMPORTI Decreto: 29.287,90
Capitolo: 29.287,90

TOTALE ATTO 282.969,07

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 5 settembre 2003, n. 84/RAG.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 7/1999. Reiscrizioni di fondi perenti reclamati dai creditori sull'unità previsionale di base 4.4.22.2.113 con riferimento al capitolo 2542 con prelevamento dall'unità previsionale di base 53.5.8.2.715 con riferimento al capitolo 9690 per complessivi euro 206.582,76 (fondi regionali - spese in conto capitale).

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

CONSIDERATO che l'importo corrispondente all'impegno riportato nell'allegato elenco facente parte integrante del presente decreto e conservato nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa è stato reclamato dal creditore;

RAVVISATA la necessità di reiscrivere l'importo di euro 206.582,76 nell'unità previsionale di base 4.4.22.2.113 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 2542 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, mediante prelevamento del medesimo importo dall'unità previsionale di base 53.5.8.2.715 dello stato di previsione della spesa dei bilanci citati, con riferimento al capitolo 9690 - «Oneri per la riassegnazione dei residui perenti delle spese in conto capitale reclamati dai creditori» dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

VISTO l'articolo 21, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2

DECRETA

Art. 1

Nell'unità previsionale di base 4.4.22.2.113 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 2542 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è iscritto l'importo di euro 206.582,76 per l'anno 2003.

Art. 2

Dall'unità previsionale di base 53.5.8.2.715 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 9690 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è prelevato l'importo di euro 206.582,76 per l'anno 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 5 settembre 2003

ANTONUCCI

BILANCIO DI GESTIONE

RESIDUI PERENTI

Atto

Leg.	Anno	Tipo	Numero	SNum.
0	2003	DAF	84	0

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2003	2542

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
2002	1997	441	1181	0	1	2542	0	0	0

Nome: COMUNE DI BARCIS

Residuo perento
206.582,76

TOTALE IMPORTI Decreto: 206.582,76

Capitolo: 206.582,76

TOTALE ATTO 206.582,76

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 8 settembre 2003, n. 85/RAG.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della legge regionale 7/1999. Storno interno all'unità previsionale di base 3.1.15.2.1030 dal capitolo 723 al capitolo 724.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

PREMESSO che con propria delibera n. 2469, di data 8 agosto 2003, la Giunta regionale ha autorizzato l'Assessore alle finanze a disporre, nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.1.15.2.1030 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, lo storno di euro 110.000,00 per l'anno 2003 dal capitolo 723 al capitolo 724;

VISTO l'articolo 28, comma 2, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2;

DECRETA

Art. 1

Nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.1.15.2.1030 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, lo stanziamento del capitolo 724 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è incrementato di 110.000,00 euro per l'anno 2003, mediante storno dal capitolo 723, il cui stanziamento viene corrispondentemente ridotto di euro 110.000,00 per l'anno 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 8 settembre 2003

ANTONUCCI

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 8 settembre 2003, n. 86/RAG.

Variazioni agli stati di previsione della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 7/1999. Prelevamento dall'unità previsionale di base 52.2.4.1.662 con riferimento al capitolo 9645 (fondo per la contrattazione integrativa di cui all'articolo 4, comma 8 della legge regionale n. 20/2002) di complessivi euro 139.944.435,13 a favore degli appropriati unità previsionali di base e capitoli operativi per la gestione del personale.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

VISTO l'articolo 4, comma 2, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come da ultimo sostituito dall'articolo 8, comma 2, della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20, che prevede, definendone altresì le materie, la contrattazione integrativa di Ente del personale regionale;

VISTO l'articolo 4, della legge regionale 20/2002 che definisce le procedure per la contrattazione integrativa di ente, prevedendo in particolare che il Presidente della Regione, in assenza di rilievi da parte della Ragioneria generale, autorizza il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto;

VISTO l'estratto del processo verbale della deliberazione n. 1314 dell'8 maggio 2003, con la quale la Giunta regionale ha dato mandato al Presidente della Regione, ad autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della legge regionale 20/2002;

VISTO il decreto n. 0129/Pres. del 13 maggio 2003, con il quale il Presidente della Regione autorizza il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 20/ 2002, alla sottoscrizione del documento stralcio al Contratto integrativo di Ente del personale regionale riferito al quadriennio 1998-2001 - Area non dirigenziale;

VISTO il documento stralcio al Contratto integrativo di Ente 1998-2001 - Area non dirigenziale sottoscritto il 15 maggio 2003 dalla delegazione trattante di parte pubblica, di cui all'articolo 4, della legge regionale 20/2002, e le Organizzazioni sindacali dei dipendenti CGIL, CISL e UIL;

VISTO l'articolo 24 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2;

RITENUTO - al fine di dare attuazione al documento stralcio al Contratto integrativo in premessa - di disporre il prelevamento dell'importo complessivo di euro 13.944.435,13, suddiviso in ragione di euro 11.812.833,45 per l'anno 2003 e di euro 1.065.800,84 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, dall'unità previsionale di base 52.2.4.1.662 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 9645 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, da destinare in aumento alle sottoelencate unità previsionali di base del medesimo stato

di previsione della spesa, con riferimento ai seguenti capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci citati:

- 550 (relativamente ai benefici previsti dall'articolo 3 del documento stralcio al Contratto integrativo in premessa);
- 562 (di nuova istituzione - relativamente ai benefici previsti dall'articolo 4 del documento stralcio al Contratto integrativo in premessa);
- 9630, 9631, 9650 (relativamente agli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali);

e per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

U.P.B.	*capitolo*	*2003*	*2004*	*2005*
52.2.4.1.1	550	4.210.789,67	-	-
52.2.4.1.1	562 (N.I.)	1.851.444,08	508.598,68	508.598,68
52.2.8.1.659	9630	3.001.935,75	277.053,24	277.053,24
52.2.8.1.659	9631	1.996.526,00	212.817,87	212.817,87
52.5.8.1.687	9650	752.137,95	67.331,05	67.331,05
	Totale	11.812.833,45	1.065.800,84	1.065.800,84

DECRETA

Art. 1

Lo stanziamento dell'unità previsionale di base 52.2.4.1.662 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 è ridotto dell'importo complessivo di euro 13.944.435,13, con riferimento al capitolo 9645 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, suddiviso in ragione di euro 11.812.833,45 per l'anno 2003 - che per euro 10.835.116,68 corrispondono a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2002 e trasferita ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 14/RAG. del 17 febbraio 2003 - e di euro 1.065.800,84 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

Art. 2

Lo stanziamento delle sottoelencate unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 è incrementato dell'importo complessivo di euro 11.075.793,69, suddiviso in ragione di euro 9.961.389,37 per l'anno 2003 e di euro 557.202,16 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, con riferimento ai capitoli del documento tecnico a agli stessi allegati e per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

U.P.B.	*capitolo*	*2003*	*2004*	*2005*
52.2.4.1.1	550	4.210.789,67	-	-
52.2.8.1.659	9630	3.001.935,75	277.053,24	277.053,24
52.2.8.1.659	9631	1.996.526,00	212.817,87	212.817,87
52.5.8.1.687	9650	752.137,95	67.331,05	67.331,05

Art. 3

Nell'unità previsionale di base 52.2.4.1.1 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 è istituito il capitolo 562 (1.1.121.1.01.01) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla Rubrica n. 4 - Servizio della gestione del personale - spese correnti - con la denominazione «Indennità derivanti dagli istituti economici ex articolo 4 del documento stralcio al Contratto integrativo di Ente 1998-2001 - Area non dirigenziale» e con lo stanziamento complessivo di euro 2.868.641,44, suddiviso in ragione di euro 1.851.444,08 per l'anno 2003 e di euro 508.598,68 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 8 settembre 2003

ANTONUCCI

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 10 settembre 2003, n. 87/RAG.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della legge regionale 7/1999. Storno interno all'unità previsionale di base 4.4.22.2.597 dal capitolo 2497 al capitolo 2502.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

VISTA la deliberazione n. 2562 del 29 agosto 2003, con la quale la Giunta regionale ha autorizzato ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, lo storno dell'importo di euro 20.000.000,00 per l'anno 2003 all'interno dell'unità previsionale di base 4.4.22.2.597 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 dal capitolo 2497 al capitolo 2502 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

DECRETA

Sul capitolo 2502 «Spese per la realizzazione e la manutenzione di opere idrauliche e di opere di sistemazione idrogeologica di competenza regionale - ricorso al mercato finanziario» dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e al bilancio per l'anno 2003 è iscritto lo stanziamento di euro 20.000.000,00 per l'anno 2003 mediante storno del medesimo importo

dal capitolo 2497 del medesimo stato di previsione della spesa nell'ambito dell'unità previsionale di base 4.4.22.2.597 del bilancio citato.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e trasmesso al Consiglio regionale per la comunicazione alla Commissione consiliare competente.

Trieste, 10 settembre 2003

ANTONUCCI

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI 19 settembre 2003, n. 11.

I.P.A.B. «Giardino d'Infanzia di San Daniele del Friuli». Approvazione integrazione statutaria.

L'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI

VISTO il regio decreto 24 marzo 1941, con il quale è stato approvato lo Statuto dell'I.P.A.B. «Giardino d'Infanzia di San Daniele», avente sede a San Daniele del Friuli, in Provincia di Udine;

VISTA la deliberazione n. 12 del 16 giugno 2003, con la quale il Consiglio di amministrazione del Giardino d'Infanzia, nell'ipotesi di cessazione dell'attività istituzionale a far tempo dal 30 settembre 2003, e di destinazione patrimoniale, ha proposto un'integrazione statutaria con l'aggiunta dell'articolo 32 bis, secondo il testo di seguito riportato: «Articolo 32 bis - In caso di cessazione dell'attività istituzionale del «Giardino d'Infanzia di San Daniele del Friuli», i beni mobili ed immobili e tutti i diritti nonché le servitù attive e passive di cui risultasse titolare al momento della cessazione saranno devoluti al Comune di San Daniele del Friuli con vincolo della destinazione d'uso a finalità socio educative.»;

VISTA la nota del 4 agosto 2003, n. 11173/2003 di protocollo, con la quale il Comitato regionale di garanzia, in merito a detta modificazione-integrazione, ha espresso parere favorevole;

ACCERTATO che la citata deliberazione consiliare n. 12/2003, ai sensi dell'articolo 68 della legge n. 6972/1890, è stata pubblicata all'Albo pretorio del Comune di San Daniele del Friuli dal 20 giugno 2003 al 5 luglio 2003, e che in questo periodo contro di essa non risultano presentate osservazioni od opposizioni;

RITENUTA legittima la decisione assunta dal Consiglio di amministrazione del «Giardino d'Infanzia di San Daniele» di integrarne opportunamente lo Statuto, proponendo il conferimento dei beni mobili ed immobili dell'I.P.A.B. al Comune di San Daniele del Friuli quale soggetto beneficiario della devoluzione patrimoniale al momento della cessazione dell'attività dell'I.P.A.B.;

VISTA la legge 17 luglio 1890, n. 6972, nonché i relativi regolamenti approvati con regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99;

VISTI il D.P.R. 26 giugno 1965, n. 959, ed il D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469;

VISTO l'articolo 80 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49;

DECRETA

l'approvazione dell'integrazione apportata allo Statuto vigente dell'I.P.A.B. «Giardino d'Infanzia di San Daniele del Friuli», avente sede a San Daniele del Friuli, in via Sottomonte, n. 8, con l'introduzione del nuovo articolo 32 bis, secondo il testo sotto riportato:

«Articolo 32 bis

In caso di cessazione dell'attività istituzionale del «Giardino d'Infanzia di San Daniele del Friuli», i beni mobili ed immobili e tutti i diritti nonché le servitù attive e passive di cui risultasse titolare al momento della cessazione saranno devoluti al Comune di San Daniele del Friuli con vincolo della destinazione d'uso a finalità socio educative.»

Il Presidente dell'I.P.A.B. «Giardino d'Infanzia di San Daniele del Friuli» è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso agli enti ed uffici interessati e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Udine, 19 settembre 2003

BELTRAME

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELLA PESCA 23 settembre 2003, n. 1064.

Termine per la presentazione delle domande del III programma attuativo della misura a) «Investimenti nelle aziende agricole» del Piano di Sviluppo Rurale.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'AGRICOLTURA E DELLA PESCA

VISTO il Reg. CE n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, recante «Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni

Regolamenti, modificato con il Reg. CE n. 445/2002 della Commissione del 26 febbraio 2002;

VISTO il Piano di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato con decisione della Commissione delle Comunità europee C (2000) 2902 del 29 settembre 2000 - modifica con decisione C (2002) 1718 del 25 giugno 2002 ed in particolare la misura a) - «Investimenti nelle aziende agricole»;

VISTO il proprio decreto n. 13 di data 17 gennaio 2003 (Bollettino Ufficiale della Regione n. 6 di data 5 febbraio 2003) che stabiliva la data del 31 marzo 2003, quale termine per la presentazione delle domande, ai fini della formulazione della graduatoria per l'attivazione del terzo programma attuativo della misura a) del Piano di Sviluppo Rurale.

VISTA la decisione della commissione C(2002) 1718 di data 25 giugno 2002 che approva le modifiche al documento di programmazione per la Regione Friuli Venezia Giulia, in materia di sviluppo rurale ed in particolare autorizza la concessione degli aiuti agli investimenti per ulteriori cinque settori produttivi (equini, allevamenti minori, miele, tartufi ed altre produzioni biologiche);

VISTO il proprio decreto n. 60 di data 20 febbraio 2003 (Bollettino Ufficiali della Regione n. 11 di data 12 marzo 2003) che stabiliva la data del 30 giugno 2003, quale nuovo termine per la presentazione delle domande, ai fini della formulazione della graduatoria per l'attivazione programma attuativo sopraindicato;

VISTO il proprio decreto n. 517 di data 29 maggio 2003 (Bollettino Ufficiale della Regione n. 24 di data 11 giugno 2003) che prorogava alla data del 30 settembre 2003 quale ulteriore termine per la presentazione delle domande, ai fini della formulazione nella graduatoria per l'attivazione del citato programma attuativo;

VISTO la deliberazione della Giunta regionale n, 2584 di data 29 agosto 2003 che approva il nuovo Regolamento applicativo della misura a) del PSR «Investimenti nelle aziende agricole»;

CONSIDERATO che alla data odierna, non risulta ancora pubblicato il relativo decreto del Presidente della Regione, necessario a consentire l'erogazione degli incentivi per gli investimenti richiesti nell'ambito dei nuovi settori economici, autorizzati in sede comunitaria con la sopracitata DECE C(2002) 1718;

CONSIDERATO che i tempi necessari alla pubblicazione del citato del decreto del Presidente della Regione, non consentono alle aziende agricole interessate, di presentare le istanze di contributo per gli investimenti nei nuovi settori economici indicati, entro il termine stabilito dal precedente proprio decreto n. 517/2003;

RITENUTO pertanto di prorogare alla data del 31 dicembre 2003, il nuovo termine di presentazione delle domande, ai fini della formulazione della graduatoria per l'attivazione del terzo programma attuativo della misura a) del Piano di Sviluppo Rurale;

STABILISCE

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è annullato il precedente decreto n. 517 di data 29 maggio 2003.

2. Le domande pervenute entro il 31 dicembre 2003 concorrono alla formulazione della graduatoria del terzo programma attuativo, che è approvata entro i termini stabiliti dal Direttore regionale dell'agricoltura e della pesca con apposito decreto da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, lì 23 settembre 2003

MARAVAI

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA COOPERAZIONE 12 settembre 2003, n. 468/ART.

Approvazione dello schema di domanda di contributo previsto dall'articolo 8 del D.P.Reg. n. 0318/Pres. del 4 settembre 2003 riguardante «Regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi per l'acquisizione della qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici di cui all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche».

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'ARTIGIANATO E DELLA COOPERAZIONE

VISTA la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 concernente «Disciplina organica dell'artigianato»;

VISTO in particolare l'articolo 56, comma 1, lettera c bis) della legge regionale 12/2002, come introdotto dall'articolo 21, comma 17 della legge regionale 30 aprile 2003 n. 12, ai sensi del quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese artigiane contributi in misura pari al 50% della spesa ammissibile, per l'acquisizione della qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici di cui all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 0318/Pres. del 4 settembre 2003, con cui viene appro-

vato il «Regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi per l'acquisizione della qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici di cui all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche»;

VISTO il comma 2 dell'articolo 8 del Regolamento sopracitato con cui viene stabilito che gli interessati presentano domanda di contributo alla Direzione regionale dell'artigianato e della cooperazione, secondo uno schema di domanda approvato dal Direttore regionale competente e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

RITENUTO pertanto di approvare lo schema di domanda di cui all'allegato A) facente parte integrante del presente decreto;

DECRETA

- è approvato, per i motivi indicati in premessa, lo schema di domanda di contributo nel testo di cui all'allegato A) facente parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 12 settembre 2003

BELLI

(Facsimile per la presentazione della domanda)

Allegato A

Spazio riservato al protocollo

MARCA DA BOLLO DA 10,33 Euro

Spazio riservato all'ufficio
Domanda n.

Spett. Direzione regionale
dell'artigianato e della cooperazione
Servizio per la qualità delle imprese artigiane
Via L. Uccellis, 12/F
33100 UDINE (UD)

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE ARTIGIANE PER L'ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICAZIONE PER GLI ESECUTORI DI LAVORI PUBBLICI RILASCIATA DA SOCIETA' ORGANISMI DI ATTESTAZIONE (SOA)
(legge regionale 22 aprile 2002 n. 12, articolo 56, comma 1, lettera c bis)

Il/La sottoscritto/a*___________________________*, in qualità di titolare e/o legale rappresentante dell'impresa/cooperativa/consorzio artigiana/o

____

___________________________________ ***con sede legale a*____**

_______ ___________________________ ***in via*__________**

____

***n°*_______ *Cap*__________ *telefono n°*_______________________,**

***fax n°*___ ___________ *E-mail* ___________________________**

***Codice Fiscale n°*_______________ *partita I.V.A n°* _______________**

***esercente l'attività di*___________________________________**

iscritta all'Albo delle Imprese Artigiane (AIA) tenuto dalla C.C.I.A.A. della provincia di

***_______________ al n°*__________**

Chiede

la concessione di un contributo per l'acquisizione: (indicare con X l'ipotesi che interessa)

❑ ***dell'attestazione di qualificazione rilasciato da una SOA ai sensi del D.P.R. 34/2000***

❑ ***del primo rinnovo dell'attestazione di qualificazione rilasciato da una SOA ai sensi del D.P.R. 34/2000***

La spesa prevista ammonta a euro ______________________

Dichiara

di essere a conoscenza del regolamento che disciplina la concessione del contributo.

Chiede inoltre

al fine di provvedere all'incasso della somma che l'Amministrazione Regionale rimetterà a favore del soggetto sopraindicato che il pagamento stesso venga effettuato mediante la modalità che viene di seguito indicata:
(barrare la casella prescelta e completarla con i dati richiesti)

❑ accreditamento sul **CONTO CORRENTE BANCARIO N.** _________________ intestato a
____

codice ABI __________ CAB __________ aperto presso l'Istituto di Credito______________

dipendenza ______________________________________

❑ accreditamento sul **CONTO CORRENTE POSTALE N.** _________________ intestato a
____

Dichiara

di esonerare codesta Amministrazione e la sua tesoreria da ogni responsabilità per errori in cui le medesime possano incorrere in conseguenza di inesatte indicazioni contenute nella presente richiesta e si impegna sin d'ora a comunicare tempestivamente eventuali variazioni da apportare alla modalità di pagamento prescelta.

Dichiara altresì

(indicare l'ipotesi prescelta)

che l'impresa

❑ **si avvale dell'assistenza del Centro di Assistenza Tecnica alle imprese artigiane denominato** ______________________ **avente sede in** ______________________________________ **via** _________________________ **tel. n.** _______________ **e autorizza l'Amministrazione Regionale a trasmettere allo stesso eventuali comunicazioni relative alla presente domanda.**

❑ **non si avvale dell'assistenza dei Centri di Assistenza Tecnica alle imprese artigiane**

Al fine della concessione del contributo, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, il/la sottoscritto/a

Dichiara

ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 (dichiarazione sostitutiva di certificazione)

1. **di essere il titolare/ legale rappresentante dell'impresa .... con sede in .... via .... iscritta all'Albo delle imprese Artigiane tenuto dalla Camera di Commercio di .... al n. ....;**

2. che l'impresa stessa non è oggetto di procedimenti di dichiarazione di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione coatta, di concordato preventivo oppure di qualunque altro procedimento simile.

Dichiara

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà)

1. ***di essere informato che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 675/96, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;***
2. ***che l'impresa non ha richiesto nè ottenuto altre pubbliche provvidenze a fronte del medesimo programma di investimento;***
3. ***che l'impresa è in attività;***
4. ***che l'organismo individuato per il rilascio dell'attestazione di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, è autorizzato dall'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici ai sensi dell'art.4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109.***
5. ***che le spese programmate, oggetto della domanda di contributo, sono relative all'ottenimento dell'attestazione di qualificazione a norma del D.P.R. 34/2000, oppure al primo rinnovo della medesima e riguardano esclusivamente le prestazioni fornite dall'organismo di cui al punto 4.***
6. ***che l'impresa*** (indicare solo l'ipotesi che interessa*)*

❑ **non ha beneficiato, negli ultimi tre anni, di agevolazioni di qualsiasi fonte pubblica in regime "de minimis".**

oppure

❑ **ha ottenuto, negli ultimi tre anni dalla data odierna, la concessione di agevolazioni finanziarie di qualsiasi fonte pubblica in regime "de minimis" per complessivi .... euro:**

1^A^ agevolazione:
Soggetto concedente:...
Estremi dell'atto di concessione (n. e data)..
Tipo di agevolazione (fondo perduto, credito, ecc..): ....
Stanziamento finanziario totale indicato nell'atto di concessione: .... euro

2^A^ agevolazione:
Soggetto concedente:...
Estremi dell'atto di concessione (n. e data)..
Tipo di agevolazione (fondo perduto, credito, ecc..): ....
Stanziamento finanziario totale indicato nell'atto di concessione: .... euro

3^A^ agevolazione:
Soggetto concedente:... ....
Estremi dell'atto di concessione (n. e data)..
Tipo di agevolazione (fondo perduto, credito, ecc..): ....
Stanziamento finanziario totale indicato nell'atto di concessione: .... euro

(ELENCARE TUTTE LE ULTERIORI AGEVOLAZIONI OTTENUTE, SU FOGLIO ALLEGATO - FIRMATO DAL SOTTOSCRITTO)

(La presente dichiarazione è esente da imposta di bollo e da autentica di firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica Amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono)

Il sottoscritto infine

si impegna

- ***a non superare il limite dei contributi "de minimis" assegnabile ad una stessa impresa, indicato dal Regolamento (CE) 69/2001 della Commissione in 100.000 euro nell'arco di un triennio, ed a trasmettere alla Direzione regionale dell'artigianato e della cooperazione ogni eventuale variazione dei relativi dati già comunicati;***
- ***a rispettare la normativa finalizzata a garantire l'integrità fisica e la salute dei dipendenti nonché ad osservare le condizioni normative e retributive previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi o la normativa prevista dal collocamento, con particolare riferimento a quella concernente il rispetto delle pari opportunità uomo-donna;***

Allega (indicare le voci che interessano):

❑ **a) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore della domanda in corso di validità** (da allegare solo se la sottoscrizione non viene apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento delle domande);

❑ **b) preventivo di spesa della SOA.**

Letto, confermato e sottoscritto,

Luogo e data ....

Timbro dell'impresa e firma del titolare/legale rappresentante

....

Note:

- La domanda può essere presentata anche a Trieste presso la Direzione regionale dell'artigianato e della cooperazione, Via Giulia 75/1.

VISTO: IL DIRETTORE REGIONALE: BELLI

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA CULTURA 25 settembre 2003, n. 481/ISTR.

Bando di concorso per il finanziamento delle attività didattiche di insegnamento delle lingue e culture locali e minoritarie per l'anno scolastico 2003-2004.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'ISTRUZIONE E DELLA CULTURA

VISTO l'articolo 7, commi 8, 9 e 10 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (legge finanziaria 2002), recante disposizioni concernenti l'attuazione di programmi di iniziative dirette della Regione per obiettivi di sviluppo, potenziamento e riqualificazione dell'azione pubblica in materia di offerta di servizi al sistema scolastico regionale, definiti sulla base di intese programmatiche stipulate con i competenti organi periferici dello Stato;

RICORDATO che in data 22 febbraio 2002, è stato sottoscritto dall'Assessore regionale all'istruzione, cultura e volontariato e dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale del Friuli - Venezia Giulia, organo del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, il «Protocollo d'intesa tra Regione Friuli - Venezia Giulia e Ufficio scolastico regionale per un programma di iniziative comuni a sostegno delle istituzioni scolastiche della Regione»;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2805 del 19 settembre 2003, con la quale è stato tra l'altro approvato il programma di impiego delle risorse per il sostegno ai programmi didattici d'insegnamento delle lingue locali e minoritarie nelle scuole dell'infanzia, elementari e medie inferiori per l'anno scolastico 2003-2004;

DECRETA

Art. 1

E' approvato il bando di concorso per il finanziamento delle attività didattiche di insegnamento delle lingue e culture locali e minoritarie per l'anno scolastico 2003/2004.

Art. 2

L'attuazione di quanto previsto dal bando è attribuita al Direttore del servizio dell'istruzione e della ricerca.

Trieste, 25 settembre 2003

ABATE

Bando di concorso per il finanziamento delle attività didattiche di insegnamento delle lingue e culture locali e minoritarie per l'anno scolastico 2003-2004

Art. 1

Oggetto dell'intervento e destinatari

1. La Regione concorre al conseguimento degli obiettivi di promozione dell'apprendimento delle lingue e delle culture locali e minoritarie di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, integrando con finanziamenti regionali le risorse che la legge statale finalizza a tale scopo.

2. Il finanziamento è destinato alle istituzioni scolastiche statali e paritarie.

Art. 2

Requisiti di ammissibilità

1. Sono ammesse al finanziamento le attività didattiche di insegnamento delle lingue e culture locali e minoritarie realizzate autonomamente nella scuola dell'infanzia, nella scuola elementare e nella scuola secondaria di primo grado, previste dal Piano dell'offerta formativa, nell'anno scolastico 2003-2004.

2. Gli insegnamenti sono effettuati con riferimento alle lingue friulana, slovena e tedesca, comprese le varianti resiana, saurana e timavese, e sono destinati agli allievi i cui genitori abbiano comunicato l'intenzione di avvalersi per i propri figli dell'insegnamento delle lingue locali e minoritarie, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 482/1999.

3. Le attività didattiche devono essere effettuate per almeno quaranta ore annue.

Art. 3

Misura del finanziamento

1. L'ammontare complessivo delle risorse disponibili è pari a 410.000 euro.

2. La somma di 350.000 euro è ripartita tra tutte le istituzioni scolastiche richiedenti ammesse, in proporzione al numero degli allievi di cui all'articolo 2, comma 2.

3. La somma di 60.000 euro è ripartita tra le istituzioni scolastiche le cui iniziative siano state valutate particolarmente meritevoli, in proporzione al numero degli allievi di cui all'articolo 2, comma 2.

4. La valutazione di cui al comma 3 è effettuata verificando la presenza e la significatività di almeno due dei seguenti indicatori qualitativi:

a) attività effettuata con una durata di almeno sessanta ore annue;

b) produzione di materiali di documentazione (pubblicazioni, compact-disc e altro materiale audiovisivo) riferiti ad esperienze di insegnamento svolte negli anni scolastici 2001-2002 e 2002-2003;

c) percorsi didattici organizzati in dimensione plurilinguistica con l'integrazione tra lingue minoritarie e lingue comunitarie;

d) partecipazione ad una rete di scuole che operi nell'ambito delle lingue locali e minoritarie.

Art. 4

Commissione consultiva

1. Con decreto del Direttore regionale dell'istruzione e della cultura è nominata una Commissione consultiva per l'esame delle domande.

2. La Commissione è composta da due dirigenti regionali, di cui uno con funzione di presidente, e da due esperti designati dall'Ufficio scolastico regionale. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del Servizio dell'istruzione e della ricerca.

3. La Commissione accerta la completezza della documentazione presentata dai richiedenti, verifica la sussistenza dei requisiti di ammissibilità di ciascuna delle domande presentate e provvede alla valutazione di cui all'articolo 3, comma 3.

Art. 5

Presentazione delle domande

1. La domanda di partecipazione al concorso deve pervenire, sul modulo allegato al presente bando (allegato A) e completa con i documenti richiesti, alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, via San Francesco n. 37, 34133 - Trieste, entro le ore 13.00 del 31 ottobre 2003, pena la non ammissione al concorso.

2. Ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro postale, solo se la domanda è inviata a mezzo raccomandata, purché la medesima pervenga entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.

3. Tutti i dati contenuti nella documentazione richiesta sono destinati esclusivamente all'istruttoria per l'ammissione ai benefici del presente bando. In relazione al trattamento dei dati in oggetto, agli interessati sono garantiti i diritti di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 6

Concessione dei finanziamenti

1. Con il decreto di concessione del finanziamento sono stabilite le modalità e i termini di rendicontazione, ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, ed è disposta la presentazione di una relazione illustrativa dell'intervento effettuato redatta sulla base del modello allegato (allegato B) al presente bando.

2. Il finanziamento può essere erogato in un'unica soluzione anticipata.

VISTO: IL DIRETTORE REGIONALE: ABATE

ALLEGATO A

Alla Regione autonoma Friuli – Venezia Giulia
Direzione regionale dell'istruzione e della cultura
Via San Francesco, 37
34133 – TRIESTE

Il sottoscritto ________________________________ dirigente scolastico
dell'Istituto____
di ____
indirizzo____
n. tel. _____________fax_____________ e – mail _______________
(docente referente per le lingue locali e minoritarie:_______________
____)
chiede un finanziamento per la realizzazione delle attività didattiche d'insegnamento delle lingue e culture locali e minoritarie nelle istituzioni scolastiche del Friuli – Venezia Giulia di cui al bando di concorso approvato con decreto del Direttore regionale dell'istruzione e delle cultura n. 481/ISTR del 25 settembre 2003.

Attesta che i dati relativi agli alunni sono i seguenti:

scuola dell'infanzia

numero iscritti: _________
alunni avvalentesi dell'insegnamento della lingua minoritaria suddivisi per lingua:
n. __________ per la lingua ______________________
n. __________ per la lingua ______________________
n. __________ per la lingua ______________________

scuola elementare

numero iscritti: _________
alunni avvalentesi dell'insegnamento della lingua minoritaria suddivisi per lingua:
n. __________ per la lingua ______________________
n. __________ per la lingua ______________________
n. __________ per la lingua ______________________

scuola secondaria di primo grado

numero iscritti: _________
alunni avvalentesi dell'insegnamento della lingua minoritaria suddivisi per lingua:
n. __________ per la lingua ______________________
n. __________ per la lingua ______________________
n. __________ per la lingua ______________________

(Per alunni avvalentesi si intendono coloro che hanno effettuato l'opzione per la lingua minoritaria ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 482/1999).

Dichiara:

- che l'attività di insegnamento, prevista nel Piano dell'offerta formativa (di cui si allega copia), riguarda le seguenti lingue: □ friulano □ sloveno □ tedesco □ sloveno/resiano □ tedesco/saurano □ tedesco/timavese
- che l'attività di insegnamento avrà una durata di almeno quaranta ore.

(compilazione facoltativa)

Al fine di quanto previsto dall'articolo 3, commi 3 e 4, del bando di concorso dichiara inoltre che (barrare le caselle):

□ l'attività di insegnamento avrà una durata di almeno sessanta ore;

□ l'istituzione scolastica richiedente ha prodotto gli allegati materiali di documentazione riferiti ad esperienze di insegnamento svolte negli anni scolastici 2001/2002 e 2002/2003;

□ i percorsi didattici sono organizzati in dimensione plurilinguistica con la partecipazione degli insegnanti (indicare nominativo e ambito di attività):______________________________

____

______________________________;

□ l'istituzione scolastica partecipa ad un accordo di rete riguardante le lingue locali e minoritarie (allegare copia dell'accordo costitutivo della rete di scuole).

Manifesta il proprio consenso, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti, per le finalità e nei limiti di cui al bando di concorso e nel rispetto della normativa vigente.

Chiede che il contributo sia accreditato presso la banca ______________________

____

sul c/c n.__________________ ABI ________________CAB ________________

intestato a ______________________________

ed esonera l'amministrazione regionale e la tesoreria regionale da ogni responsabilità per errori conseguenti ad inesatte indicazioni contenute nella presente domanda e per effetto della mancata comunicazione di eventuali variazioni successive.

Luogo e data Timbro della scuola Il dirigente scolastico

__________________ ____________________

Allegato B

Criteri per la relazione illustrativa

Presentare le linee degli interventi effettuati secondo i criteri indicati (sintetizzare al massimo in tre cartelle):

1. Obiettivi generali e specifici riferiti ai criteri del Piano dell'offerta formativa.
2. Specifici interventi di conoscenza linguistica.
3. Azioni rivolte alla dimensione antropologico-culturale.
4. Modalità organizzative (per gruppi - classe, per gruppi articolati tra classi, in orizzontale e/o verticale).
5. Attività realizzate con le risorse professionali della scuole e/o con il contributo di esperti esterni.
6. Integrazione tra attività di aula e di laboratorio.
7. Opzioni metodologiche e attività didattiche multimediali.
8. Rubricazione esemplificativa di alcuni contenuti privilegiati.
9. Integrazione/interazione con il territorio (incontri con testimoni privilegiati, visite didattiche, collaborazione con altri soggetti della comunità, partecipazione attiva ad eventi particolari).
10. Modalità di coinvolgimento e partecipazione delle famiglie.
11. Documentazione didattica prodotta.
12. Modalità di valutazione del percorso e delle competenze raggiunte dagli allievi.
13. Osservazioni e considerazioni finalizzate ad evidenziare alcune particolarità significative dell'esperienza.

VISTO: IL DIRETTORE REGIONALE: ABATE

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELLE FORESTE E DELLA CACCIA 22 settembre 2003, n. 931.

Reg. CE 1257/99. Riapertura del «Bando-Regolamento relativo all'imboschimento di superfici non agricole» del Piano di Sviluppo Rurale per tutte le azioni, fino ad esaurimento della disponibilità finanziaria.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE FORESTE E DELLA CACCIA

VISTO il Regolamento CE n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 con il quale il Consiglio delle Comunità europee ha istituito un regime comunitario di sostegno allo sviluppo rurale;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 4017 del 23 dicembre 1999 di approvazione della proposta di Piano di Sviluppo Rurale;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2595 del 2 giugno 2000 di approvazione delle modifiche alla proposta di Piano di Sviluppo Rurale conseguenti alla negoziazione con l'Unione europea ed agli orientamenti finanziari stabiliti dalla Presidenza del Consiglio europeo nel vertice di Berlino;

VISTA la decisione della Commissione delle Comunità europee del 29 settembre 2000 C(2000) 2902 recante approvazione del documento di programmazione sullo sviluppo rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 3522 del 17 novembre 2000 di presa d'atto dell'approvazione del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia da parte della Commissione delle Comunità europee con DECE 2902/2000 e adozione del testo definitivo;

VISTO che il Piano di Sviluppo Rurale approvato, al punto 5 - Procedure per l'attuazione - della misura i - altre misure forestali, comprendenti l'imboschimento di superfici non agricole - prevede l'approvazione del documento operativo ovvero Bando-Regolamento da parte dell'Assessore regionale alle foreste da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO il testo del «Bando-Regolamento relativo all'imboschimento di superfici non agricole» inerente la disciplina del sostegno alla sottomisura i1 del Piano di Sviluppo Rurale;

VISTO il decreto n. 755 del 4 dicembre 2000 dell'Assessore alle foreste d'approvazione del «Bando-Regolamento relativo all'imboschimento di superfici non agricole» inerente la disciplina del sostegno alla sottomisura i1 del Piano di Sviluppo Rurale;

VISTI i decreti n. 156 e 157 del 29 marzo 2002, n. 263 del 29 giugno 2001 e n. 302 del 24 maggio 2002 del Direttore regionale delle foreste di approvazione delle graduatorie per l'anno 2002, con i quali tra l'altro si sospendeva l'emissione di nuove graduatorie per l'anno 2003 per tutte le sottomisure contenute nella misura I del Piano di Sviluppo Rurale;

VISTO il decreto n. 737 del 7 luglio 2003 del Direttore regionale delle foreste e della caccia con il quale si riapriva il «Bando-Regolamento relativo all'imboschimento di superfici non agricole» (sottomisura i1), per tutte le azioni, fino ad esaurimento della disponibilità finanziaria, per le domande pervenute entro il 2 dicembre 2002;

VISTA la necessità di impegnare nei programmi pluriennali le quote previste dal Piano di Sviluppo Ru-

rale per gli esercizi finanziari 2004-2006, in modo da consentire una programmazione temporale corretta e la documentazione delle spese nei tempi dovuti;

VISTA la nuova disponibilità di fondi per la liquidazione di contributi sulla sottomisura i1 relativa all'«Imboschimento dei terreni non agricoli»;

DECRETA

La riapertura del «Bando-Regolamento relativo all'imboschimento di superfici non agricole», per tutte le azioni, fino ad esaurimento della disponibilità finanziaria.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, 22 settembre 2003

per Il Direttore regionale:
IL DIRETTORE SOSTITUTO: TOFFOLETTI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 luglio 2003, n. 2174.

Decreto legislativo 502/1992, articolo 3 e articolo 3 bis. Formazione di un elenco di professionalità manageriali per la nomina dei Direttori generali delle Aziende sanitarie regionali. Approvazione dell'avviso e dei modelli della domanda e del curriculum professionale.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato ed integrato, da ultimo, dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;

VISTO in particolare, per quanto attiene le modalità di nomina dei Direttori generali delle Aziende - U.S.L. e delle Aziende ospedaliere, il combinato disposto dell'articolo 3, comma 6, e dell'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 502/1992, nonchè dell'articolo 1 del decreto legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590;

ATTESO che in base a tali norme:

- le Regioni nominano i Direttori generali delle Aziende per i servizi sanitari e delle Aziende ospedaliere, previo avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, tra coloro che abbiano presentato la relativa domanda;
- la domanda deve contenere la dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui ai commi 9 e 11 del già menzionato articolo 3 del decreto legislativo 502/1992;
- i candidati devono essere in possesso del diploma di laurea, nonchè di «esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in Enti, Aziende, strutture pubbliche o private, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso»;

CONSIDERATA la necessità di acquisire professionalità manageriali al fine di poter contare su un elenco aggiornato di esse, che sostituisca l'elenco di cui alla deliberazione giuntale n. 2022, del 10 giugno 2002, in tutti i casi in cui, in base alla normativa vigente, si renda necessario nominare un nuovo Direttore generale;

RITENUTO opportuno esentare dall'onere di presentare una nuova domanda, esclusivamente, i Direttori generali delle Aziende sanitarie regionali, nonché il Direttore generale dell'Agenzia regionale della sanità, in carica alla data di scadenza del bando;

VISTO il contenuto dell'avviso e dei modelli della domanda e del curriculum professionale (allegati 1, 2 e 3), il cui testo è stato predisposto dalla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, costituenti parte integrante del presente provvedimento;

RITENUTO di approvare l'avviso ed i modelli anzidetti, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

PRECISATO che un estratto dell'avviso (allegato 4), verrà pubblicato sul quotidiano nazionale «Il Sole 24 Ore», nonchè sui quotidiani locali «Il Piccolo», «Il Messaggero Veneto» e «Il Gazzettino»;

TUTTO ciò premesso

SU PROPOSTA dell'Assessore alla sanità e alle politiche sociali

all'unanimità,

DELIBERA

1. di approvare l'avviso ed i modelli della domanda e del curriculum professionale, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, di cui agli allegati 1, 2 e 3, facenti parte integrante del presente provvedimento;

2. di demandare all'Assessore regionale alla sanità e alle politiche sociali l'emanazione dell'avviso e dei modelli della domanda e del curriculum predetti;

3. di incaricare la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali di curare la pubblicazione dei documenti di cui al punto n. 1 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e dell'estratto dell'avviso (allegato 4), anch'esso parte integrante del presen-

te provvedimento, sui quotidiani «Il Sole 24 Ore», «Il Piccolo», «Il Messaggero Veneto» e «il Gazzettino»;

4. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

Allegato 1)

Formazione di un elenco di professionalità manageriali per la nomina dei Direttori generali delle Aziende sanitarie regionali.

La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia rende noto che, ai sensi degli articoli 3 e 3 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, intende procedere all'acquisizione di disponibilità manageriali per la nomina dei Direttori generali delle Aziende sanitarie regionali istituite nel proprio territorio, così come individuate dalla legge regionale 30 agosto 1994, n. 12.

Il rapporto di lavoro del Direttore generale è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a 3 e non superiore a 5 anni, rinnovabile. Il contenuto di tale contratto ed il relativo trattamento economico sono stabiliti in base alle vigenti disposizioni statali e regionali.

La carica di Direttore generale è incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo, e determina, per i lavoratori dipendenti, il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. Ai sensi dell'articolo 3, comma 9, decreto legislativo n. 502/1992, tale carica è, altresì, incompatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente, ancorché in regime di aspettativa senza assegni, con l'Azienda sanitaria presso la quale sono esercitate le funzioni.

Possono presentare la domanda coloro che sono in possesso del diploma di laurea e di esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in Enti, Aziende, strutture pubbliche o private in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Si precisa che, ai fini dell'eventuale conferimento di nuovi incarichi, anche gli aspiranti Direttori generali già inseriti nell'elenco di professionalità manageriali di cui alla deliberazione giuntale n. 2022, del 10 giugno 2002, devono ripresentare la relativa domanda. Sono esonerati da tale incombenza, e saranno, comunque, inseriti nel nuovo elenco, esclusivamente i Direttori generali delle Aziende sanitarie regionali, nonché l'attuale Direttore dell'Agenzia regionale della sanità, in carica alla data di scadenza del bando.

Le domande, rivolte al Presidente della Giunta regionale, devono essere indirizzate alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, riva Nazario Sauro n. 8, 34124 Trieste, e consegnate a mano o inoltrate con raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio di *quindici giorni**, a pena di esclusione, dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. A tali fini fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante. Qualora il termine su indicato venisse a cadere in giornata festiva, lo stesso si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. *Le domande tempestivamente inviate a mezzo posta dovranno comunque pervenire entro e non oltre l'ulteriore termine perentorio di tre giorni a decorrere dall'ultimo giorno utile per l'invio delle domande*.*

Nella domanda, da redigersi in carta legale utilizzando il modello allegato al presente avviso, dovrà essere dichiarato quanto segue:

1) la data ed il luogo di nascita, nonchè il luogo di residenza;

2) la cittadinanza italiana;

3) il possesso del diploma di laurea;

4) il possesso di esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso, così come previsto dall'articolo 3-bis, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 502/1992;

5) il codice fiscale;

6) il recapito presso il quale, ad ogni effetto, dovranno essere indirizzate le eventuali comunicazioni della Regione;

7) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui ai commi 9 e 11 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 502/1992.

Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum professionale, da redigersi utilizzando il modello allegato, relativo all'attività svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

Ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la domanda ed il curriculum professionale dovranno essere sottoscritti dall'aspirante in presenza del dipendente addetto alla ricezione di tali documenti, ovvero occorrerà allegare, agli stessi, una

copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Affinchè l'Amministrazione regionale possa procedere agli adempimenti di cui agli articoli 71 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000, nella domanda e nel curriculum l'aspirante dovrà indicare tutti gli elementi utili ad identificare gli Enti, le Aziende o le strutture pubbliche o private in possesso dei dati o a conoscenza di stati, fatti o qualità personali dichiarate. Qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Non verranno accolte le domande:

- pervenute oltre i termini indicati;
- prive di firma ovvero sottoscritte senza l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- non contenenti tutte le dichiarazioni richieste nonché le indicazioni e gli elementi utili per l'effettuazione dei controlli di cui agli articoli 71 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000;
- non corredate dal curriculum professionale;
- corredate dal curriculum professionale privo di firma ovvero sottoscritto senza l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 o non indicante tutti gli elementi utili ad identificare i datori di lavoro presso i quali è stata maturata l'esperienza lavorativa richiesta nonché le informazioni necessarie per l'effettuazione degli altri controlli di cui agli articoli 71 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000.

Si rappresenta che la domanda ed il curriculum dovranno essere compilati, **obbligatoriamente**, utilizzando, in fotocopia, i modelli allegati, **riempiendo gli spazi in bianco**. Tali modelli potranno anche essere ritirati presso la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, riva Nazario Sauro, n. 8, 34124 Trieste, presso la portineria.

L'Amministrazione regionale declina, sin d'ora, ogni responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

L'istanza dovrà essere regolarmente bollata così come disposto dalla tariffa allegata al decreto ministeriale 20 agosto 1992.

I dati e le notizie fornite dagli aspiranti inerenti al presente avviso verranno utilizzate nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 31 dicembre 1996, n. 675.

L'Assessore regionale alla sanità
e alle politiche sociali:
Gianni Pecol Cominotto

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

** (così modificato con deliberazione della Giunta regionale 19 settembre 2003, n. 2826).*

Allegato 2)

Modello di domanda

marca da bollo

Al Presidente della Giunta regionale
della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
per il tramite della Direzione regionale
della sanità e delle politiche sociali
riva Nazario Sauro, n.8
34124 Trieste

Oggetto: disponibilità per la nomina a Direttore generale delle Aziende sanitarie regionali della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

...l...... sottoscritt.. propone la propria disponibilità per la nomina a Direttore generale delle Aziende sanitarie regionali.

A tal fine, ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara:

1. di essere nat....... a .... (prov. ....) il ....;
2. di risiedere a .... (prov. .....) (CAP......) in via/piazza .... n. ....;
3. di possedere il seguente numero di codice fiscale ....;
4. di essere cittadino italiano;
5. di essere in possesso del diploma di laurea in ...., conseguito in data ....

presso l'Università degli studi di ...., sita in .... (prov. ....) (CAP........) via/piazza .... n. ....;

6. di essere in possesso di esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana;

7. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui ai commi 9 e 11 dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

8. di voler ricevere ogni comunicazione al seguente recapito: via/piazza.. n......... comune .... (prov. ....) (CAP ....) tel. n..............................., e si impegna a comunicare le eventuali variazioni successive;

9. di accettare tutte le indicazioni contenute nell'avviso per l'acquisizione di disponibilità manageriali e di dare espresso consenso al trattamento dei dati personali finalizzato alla gestione della procedura di acquisizione e degli adempimenti conseguenti nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

10. di essere a conoscenza che le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l'uso di atti falsi, sono puniti dalle norme penali, così come indicato dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Allega alla presente domanda il curriculum professionale sottoscritto.

Luogo e data ....

Firma..

(Ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante in presenza del dipendente addetto alla ricezione, ovvero occorrerà allegare, alla stessa, una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore).

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

Allegato 3)

Modello del curriculum professionale

...l .... sottoscritt.., nat................ a .... (prov. ....) il .... e residente a .... in via/piazza.. n. ...., ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

dichiara

- di aver svolto, nei dieci anni precedenti la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana dell'avviso per l'acquisizione di professionalità manageriali, l'attività di direzione tecnica o amministrativa, in posizione dirigenziale, indicata nel prospetto che segue:

Attività di ____________________ con la qualifica professionale di ____________________ dal ____________________ al ____________________ presso l'azienda/l'ente pubblico ____________________, ubicata/o in via/piazza ____________________ n. ________, CAP__________, città________________ tel. e fax ____________________.

Specificare le norme di legge o contrattuali che definiscono l'esatta qualifica professionale posseduta indicandone, per esteso, numero, data, tipologia del provvedimento (ad es. legge, DPR, CCNL),articolo:____________________

____

L'attività indicata è stata svolta con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse:
[ ] umane; [ ] tecniche; [ ] finanziarie.
(indicare con una X le risorse gestite).

Nel periodo indicato l'attività svolta è consistita in

____
____
____
____
____
____
____
____
____

(indicare succintamente l'attività svolta e le risorse gestite).

(Per ogni ulteriore attività gli aspiranti Direttori generali **dovranno** compilare un **identico** prospetto, fotocopiandolo dal presente modello, e allegarlo al curriculum, datato e firmato. E' in facoltà dell'aspirante Direttore generale allegare, **in aggiunta** al presente curriculum, una relazione maggiormente dettagliata, nonché i documenti comprovanti l'effettuazione delle attività dichiarate. Qualora i documenti vengano prodotti in fotocopia occorrerà dichiararne la conformità ai rispettivi originali ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000).

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l'uso di atti falsi, sono puniti dalle norme penali, così come indicato dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Luogo e data..

Firma..

(Ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il curriculum professionale dovrà essere sottoscritto dall'aspirante in presenza del dipendente addetto alla ricezione, ovvero occorrerà allegare, allo stesso, una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore).

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

Allegato 4)

ESTRATTO DA PUBBLICARE
SUI SEGUENTI QUOTIDIANI

- Il Sole 24 ore;
- Il Piccolo;
- Il Messaggero Veneto;
- Il Gazzettino.

«La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi degli articoli. 3 e 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502

AVVISA

che intende procedere all'acquisizione di disponibilità manageriali per la nomina dei Direttori generali delle Aziende sanitarie regionali istituite nel proprio territorio, così come individuate dalla legge regionale 30 agosto 1994, n. 12.

Coloro che sono in possesso dei requisiti di cui alla sopracitata normativa possono presentare istanza, da redigersi secondo il modello allegato al relativo avviso, entro *quindici giorni** dalla data di pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Le istanze devono essere indirizzate al Presidente della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, per il tramite della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, riva Nazario Sauro n. 8, 34124 Trieste.

Le domande tempestivamente inviate a mezzo posta dovranno comunque pervenire entro e non oltre l'ulteriore termine perentorio di tre giorni a decorrere dall'ultimo giorno utile per l'invio delle domande.*

All'istanza dovrà essere allegato un curriculum professionale, (contenente gli elementi utili ad identificare e datori di lavoro presso i quali è stata maturata l'esperienza richiesta), redatto secondo il modello allegato all'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale o sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - dott. Cesare Beniamino Stumpo, telefono 040/37.75.565, dott. Giovanni Farina, telefono 040/37.75.695, dott.ssa Alessia Clocchiatti, telefono 040/37.75.693 - dalle ore 9,30 alle ore 12,30 dal lunedì al venerdì.».

L'Assessore regionale alla sanità
e alle politiche sociali:
Gianni Pecol Cominotto

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

** (così modificato con deliberazione della Giunta regionale 19 settembre 2003, n. 2826).*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 agosto 2003, n. 2327. (Estratto).

Legge regionale 52/1991, articolo 115. Intervento sostitutivo regionale nella repressione degli abusi edilizi. Fissazione del termine per il completamento delle procedure sanzionatorie ai Sindaci dei Comuni interessati. Concessione proroga.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2845 del 6 agosto 2002 con la quale l'Assessore regionale alla pianificazione territoriale è stato incaricato di fissare il termine di 6 mesi ai Sindaci dei Comuni inadempienti, entro il quale emettere i provvedimenti necessari al completamento delle procedure sanzionatorie;

VISTI i decreti dell'Assessore regionale alla pianificazione territoriale dal numero 317/02/PT al numero 476/02/PT dell'8 ottobre 2002 con i quali è stato fissato il termine di sei mesi per la conclusione delle pratiche di abusivismo edilizio non ancora represse;

VISTO che all'articolo 2 dei succitati decreti è stato previsto che i Comuni interessati, qualora il procedimento sanzionatorio sia giunto in fase avanzata, possano presentare motivata istanza di proroga;

VISTO scaduto il termine concesso ed esaminate le istanze di proroga presentate dai Comuni per le pratiche non ancora definite;

CONSIDERATO che, verificata la tempestività delle richieste e valutate le motivazioni addotte, si è

provveduto a compilare l'elenco di cui all'allegato A che fa parte integrante della presente deliberazione;

RITENUTO di concedere la proroga per il termine indicato nell'allegato A, tenuto conto delle motivazioni addotte, e comunque per il periodo massimo di sei mesi;

CONSIDERATO che il Presidente della Giunta regionale, nell'ipotesi di istanza di proroga non accoglibili in quanto pervenute fuori termine, ovvero carenti di motivazione, nonché nell'ipotesi di mancata richiesta, deve provvedere a nominare Commissari ad acta per l'adozione dei provvedimenti necessari, come stabilito dall'articolo 115, comma 2 della legge regionale 52/ 1991 qualora venga accertato un grave danno urbanistico;

all'unanimità;

DELIBERA

1) L'Assessore regionale alla pianificazione territoriale è incaricato di concedere la proroga ai Comuni che ne abbiano fatto tempestiva richiesta e le cui istanze siano state ritenute meritevoli di accoglimento; nonché di valutare le pratiche il cui iter deve essere sospeso per motivi di carattere procedurale e quelle da archiviare perché concluse secondo le precisazioni di cui all'allegato A, che fa parte integrante del presente atto.

2) Il Presidente della Regione, qualora si tratti di interventi effettuati senza concessione, in totale difformità dalla concessione o con variazioni essenziali o di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, nell'ipotesi di grave danno urbanistico, provvederà a nominare Commissari ad acta per l'adozione dei provvedimenti necessari alla repressione degli abusi edilizi per i soli Comuni: a) che non abbiano presentato istanza di proroga; b) che l'abbiano presentata fuori termine; c) le cui istanze di proroga siano state dichiarate non accoglibili.

3) L'Assessore regionale alla pianificazione territoriale provvederà, per tutte le pratiche non espletate, a dare comunicazione all'Autorità giudiziaria.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

Allegato A

Comuni che hanno concluso la procedura sanzionatoria e pertanto le relative pratiche sono state archiviate:

Ampezzo, Arba, Artegna, Arzene, Barcis, Bordano, Budoia, Buia, Camino al Tagliamento, Campolongo al Torre, Cividale del Friuli, Cordenons, Cormons, Corno di Rosazzo, Flaibano, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Lusevera, Moggio Udinese, Monrupino, Montenars, Mossa, Nimis, Osoppo, Palazzolo dello Stella, Pasian di Prato, Pinzano al Tagliamento, Pocenia, Porpetto, Pravisdomini, Precenicco, Preone, Ravascletto, Romans d'Isonzo, Roveredo in Piano, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Vito al Torre, San Vito di Fagagna, Savogna d'Isonzo, Socchieve, Stregna, Sutrio, Torreano, Torviscosa, Turriaco, Vajont, Valvasone, Villa Vicentina, Vito d'Asio, Vivaro.

Comuni che non hanno chiesto la proroga:

Amaro, Carlino, Colloredo di Monte Albano, Forni Avoltri, Rigolato, San Quirino, Venzone.

Comuni che hanno chiesto la proroga fuori termine:

Cavasso Nuovo, Moruzzo, Pordenone.

Comuni per i quali le pratiche di abusivismo sono sospese d'ufficio per motivi di carattere procedurale:

Aviano, Bertiolo, Erto e Casso, Fiume Veneto, Forni di Sotto, Povoletto, Tarvisio.

(omissis)

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 agosto 2003, n. 2432. (Estratto).

Legge regionale 4/1999. Assegnazione dei fondi disponibili per l'anno 2003 per l'informatizzazione degli strumenti urbanistici generali comunali.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 che prevede all'articolo 1, comma 30, nell'ambito dell'attuazione degli interventi previsti dal succitato articolo 7, la concessione di contributi ai Comuni per l'informatizzazione del proprio strumento urbanistico;

VISTA altresì la legge regionale 27 dicembre 1991 n. 63;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 16 marzo 1999, n. 754, registrata dalla Corte dei conti in data 5 maggio 1999 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 21 del 26 maggio 1999, con la quale sono stati adottati i seguenti criteri generali per la concessione ai Comuni di contributi previsti dalla succitata norma regionale, per l'informatizzazione del proprio piano regolatore generale comunale, ai sensi della succitata norma regionale:

1) adeguamento alle modalità regionali di formazione dei progetti informatici, individuati con D.G.R. n. 753 di data 16 marzo 1999, dell'esistente strumento

urbanistico generale già su supporto informatico compatibile con il sistema regionale, programmato da Comuni a partire da quelli con popolazione fra i 10.000 e i 5.000 abitanti e, in assenza di richieste di questa categoria di Comuni, a partire da quelli con popolazione superiore ai 10.000 abitanti;

2) informatizzazione programmata da Comuni che abbiano già adottato il Piano regolatore generale comunale o la variante generale al P.R.G.C., a partire da quelli con popolazione fra i 10.000 e i 5.000 abitanti e, in assenza di richieste di questa categoria di Comuni, a partire da quelli con popolazione superiore ai 10.000 abitanti;

3) informatizzazione del vigente Piano regolatore generale comunale programmata da Comuni a partire da quelli con popolazione fra i 10.000 e i 5.000 abitanti e, in assenza di richieste di questa categoria di Comuni, a partire da quelli con popolazione superiore ai 10.000 abitanti;

EVIDENZIATO che, nell'ambito dei suddetti criteri generali, sono state individuate tre categorie di Comuni, la prima relativa ai Comuni con popolazione residente fra i 10.000 e i 5.000 abitanti, la seconda relativa a quelli con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti e la terza relativa a quelli con popolazione residente inferiore ai 5.000 abitanti;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 096/Pres. di data 29 marzo 1999, registrato dalla Corte dei conti in data 20 aprile 1999 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 19 del 12 maggio 1999, con il quale è stato approvato il Regolamento per l'attuazione degli interventi per l'informatizzazione degli strumenti urbanistici generali comunali, previsti dall'articolo 1, comma 30 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4;

EVIDENZIATO che con il suddetto Regolamento si dispone che:

- i progetti informatici devono comprendere lo stradario con la numerazione civica, (articolo 1);
- i contributi vanno concessi esclusivamente per progetti di acquisizione informatica del Piano regolatore generale comunale redatto su Carta tecnica regionale numerica (C.T.R.N.) e, ove non disponibile, su Carta tecnica regionale (C.T.R.), (articolo 2);
- il software utilizzato dal Comune deve essere compatibile con gli standard informatici regionali, (articolo 3);
- le domande di contributo vanno corredate da un preventivo di spesa secondo le indicazioni di cui all'Allegato 2) del Regolamento stesso, (articolo 4);

RILEVATO inoltre che, ai sensi dell'articolo 5 del suddetto Regolamento, la spesa ammissibile è quantificata in lire 3.000 (ora euro 1,55) per ettaro e in lire 1.000 (ora euro 0,52) per abitante, con la variazione in diminuzione o in aumento fino al 20% e che la suddetta variazione va motivata;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1057 del 17 aprile 2003, registrata dalla Ragioneria generale in data 22 maggio 2003, con la quale sono stati fissati gli obiettivi da attuare, individuate le risorse e priorità e sono state emanate le direttive per l'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2003 della Direzione regionale della pianificazione territoriale, fra i quali, la previsione di finanziare gli interventi di informatizzazione in argomento;

VISTE le domande presentate dai Comuni e classificate nell'Allegato A) facente parte integrante del presente provvedimento, secondo l'ordine di priorità dei criteri generali, il quale comprende le motivazioni a sostegno dell'accoglimento o della repulsione;

VISTO l'articolo 1, commi 10 e 11 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 con i quali si stabilisce che per l'attribuzione di fondi agli enti locali, nei casi previsti da leggi regionali che facciano riferimento alla popolazione, si debba intendere quella residente calcolata al 31 dicembre del penultimo anno precedente quello di riferimento e si stabilisce altresì che tale popolazione sia comprensiva dei cittadini stranieri, domiciliati nel territorio comunale, che siano dipendenti e familiari di dipendenti di basi militari di forze armate di Stati alleati;

SPECIFICATO che i dati relativi alla popolazione residente sono quelli comunicati dal Direttore del servizio finanziario e contabile della Direzione regionale per le autonomie locali con nota prot. n. 5291 del 3 aprile 2003 in applicazione della suddetta norma regionale;

RILEVATO che i Comuni ai quali vengono assegnati i contributi per l'informatizzazione dello strumento urbanistico generale sono riportati nell'Allegato B), facente parte integrante del presente provvedimento, con indicato l'importo assegnabile nonché le motivazioni dell'accoglimento o della repulsione della variazione in aumento fino al 20% del costo per la redazione dei progetti;

EVIDENZIATO che si riconosce ai suddetti Comuni un contributo nella misura massima prevista dalla norma regionale cioè pari al 70% della spesa ritenuta ammissibile;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

all'unanimità,

DELIBERA

1) Di approvare, per le motivazione su esposte, l'Allegato A) Classificazione ed esame della domande

pervenute entro i termini di legge e l'Allegato B) afferente l'assegnazione dei contributi ai Comuni ivi indicati per l'informatizzazione del Piano regolatore generale comunale o la variante generale al P.R.G.C., facenti parte integrante del presente provvedimento.

2) Di autorizzare e di imputare la spesa di euro 282.057,05, per le finalità di cui al precedente articolo 1), a carico dell'unità previsionale di base 5.5.21.2.83 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in corso, con riferimento al capitolo 2023 del Documento tecnico allegato al bilancio stesso, in conto competenza 2003.

3) Ai fini della concessione dei contributi, ai sensi dell'articolo 8, comma 3 della legge regionale n. 63/1991, verrà comunicato il termine di due mesi per la presentazione della deliberazione esecutiva di affidamento dell'incarico professionale relativo al progetto informatico dei Comuni beneficiati con il presente provvedimento, nonché della conseguente e necessaria determinazione del responsabile del servizio.

4) Con il provvedimento di concessione del contributo verrà stabilito il termine di un anno entro il quale, pena la revoca del contributo concesso, andranno presentati, alla Direzione regionale della pianificazione territoriale, i progetti informatici.

5) Si evidenzia che l'acquisizione informatica del Piano regolatore generale o della variante generale al P.R.G.C. dovrà essere redatta su Carta tecnica regionale numerica e, ove non disponibile, su Carta tecnica regionale e che tale acquisizione informatica dovrà essere compatibile con gli standard informatici regionali, pena la revoca del contributo concesso.

6) La presente deliberazione verrà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

Allegato A

(omissis)

Allegato B

(omissis)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 agosto 2003, n. 2433. (Estratto).

Legge regionale 52/1991, articolo 115. Fissazione termine di dodici mesi per la conclusione delle pratiche di abusivismo urbanistico-edilizio non ancora represse. Concessione di proroga al comune di Staranzano.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1013 del 9 aprile 1998, con la quale l'Assessore regionale alla pianificazione territoriale è stato incaricato di fissare il termine di sei mesi ai Sindaci dei Comuni inadempienti, entro il quale emettere i provvedimenti necessari al completamento delle procedure sanzionatorie;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale alla pianificazione territoriale numero 112/98/PT. del 12 maggio 1998, con il quale è stato fissato il termine di sei mesi per la conclusione delle pratiche di abusivismo edilizio non ancora represse al Comune di Staranzano;

VISTO che al punto 2) del sopraccitato decreto è stato previsto che i Comuni, qualora il procedimento sanzionatorio sia giunto in fase avanzata, possano presentare motivata richiesta di proroga;

(omissis)

VISTO scaduto in data 13 luglio 2003 il termine di dodici mesi concesso con l'ottava proroga;

CONSIDERATO di non poter accogliere la richiesta di stralcio dalla procedura attivata nel 1998, formulata con la nota prot. 8633 del 10 luglio 2003, in quanto la repressione degli abusi urbanistico-edilizi è un'attività comunale obbligatoria ai sensi della legge 47/1985;

CONSIDERATO che, con la nota succitata, il Comune di Staranzano ha fatto inoltre pervenire una richiesta di una nona proroga per le pratiche relative ai casoni abusivi in zona Quarantia, in quanto, a seguito della concessione del contributo regionale del 11 dicembre 2001 (ai sensi della legge regionale 4/2001, articolo 5, commi da 30 a 37) per la demolizione dei manufatti abusivi, l'Amministrazione comunale ha predisposto un progetto definitivo del primo lotto d'intervento, che impegnerà interamente l'importo assegnato dalla Regione. La Direzione provinciale dei Servizi tecnici di Gorizia ha formulato parere di congruità della spesa e in data 9 novembre 2002 è stato concesso dalla Regione l'incentivo come richiesto dal Comune;

RITENUTO di concedere la nona proroga, di dodici mesi, tenuto conto dei tempi richiesti per la concessione del contributo e delle motivazioni addotte dall'Amministrazione comunale;

all'unanimità,

DELIBERA

Art. 1

L'Assessore regionale alla pianificazione territoriale è incaricato di concedere la proroga di dodici mesi al Comune di Staranzano.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 agosto 2003, n. 2482.

Legge regionale 27/1999. Ricostituzione del Comitato del Distretto industriale del mobile.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 «Per lo sviluppo dei distretti industriali»;

VISTA la propria deliberazione n. 457, del 3 marzo 2000, con la quale è stato istituito il Distretto industriale denominato «Distretto del mobile»;

VISTO l'articolo 3 della legge regionale 27/1999 che prevede, tra l'altro, la costituzione, mediante deliberazione della Giunta regionale, di un Comitato di distretto in ognuno dei Distretti industriali;

VISTO l'articolo 4, comma 1, della legge regionale 27/1999, che disciplina la composizione dei Comitati di distretto;

VISTA la propria delibera n. 1848 del 23 giugno 2000, con cui è stato costituito il Comitato del Distretto del mobile;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 27/1999, il Presidente dura in carica tre anni e alla sua decadenza si rinnova il Comitato di distretto;

CONSIDERATO che il 5 ottobre 2003 viene a scadere il periodo di tre anni di durata in carica del Presidente del Comitato del distretto industriale del mobile, eletto nella riunione del medesimo Comitato in data 6 ottobre 2000, giusta comunicazione di data 31 luglio 2003, per cui occorre procedere alla sua ricostituzione;

CONSIDERATO che permangono componenti di diritto del Comitato - ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 27/1999 - i Comuni di Brugnera e di Prata di Pordenone, in quanto presentano il maggior numero di unità locali produttive di settore insediate nel territorio di riferimento;

ATTESO che il terzo Comune il cui rappresentante entra a far parte del Comitato di distretto è stato individuato nel Comune di Sacile in base ai criteri di rotazione fissati ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge regionale 27/1999, come da nota del Distretto stesso pervenuta in data 25 giugno 2003;

RITENUTO di nominare in rappresentanza delle Associazioni degli industriali, in considerazione della mancata designazione unitaria, il sig. Loris Piovesana ed il sig. Sergio Zaia, i quali appartengono ad una di dette Associazioni;

RITENUTO di nominare in rappresentanza delle Associazioni sindacali dei lavoratori, in considerazione della mancata designazione unitaria, il sig. Emanuele Iodice, il quale appartiene ad una di dette Associazioni;

RITENUTO di procedere in conformità alle designazioni pervenute da parte dei restanti Enti ed Organismi di cui al citato articolo 4, legge regionale 27/1999;

SU PROPOSTA dell'Assessore all'industria,

all'unanimità,

DELIBERA

E' ricostituito il Comitato del Distretto del mobile con la seguente composizione:

- Rag. Gabriele Verardo, delegato del Sindaco Comune di Brugnera;
- Sindaco pro-tempore del Comune di Prata di Pordenone;
- Sindaco pro-tempore del Comune di Sacile;
- Sig. Loris Piovesana e sig. Sergio Zaia, in rappresentanza delle Associazioni degli industriali;
- Sig. Franco Spangaro e sig. Bruno Cigana, rappresentanti designati unitariamente dalle Associazioni degli artigiani;
- Dott. Fernando Padelletti, delegato del Presidente della Provincia di Pordenone;
- Presidente pro-tempore della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura della Provincia di Pordenone;
- Sig. Emanuele Iodice, in rappresentanza delle Associazioni sindacali dei lavoratori.

Entro 30 giorni a decorrere dal 6 ottobre 2003, il Sindaco del Comune di Brugnera convocherà i componenti del Comitato di distretto per l'elezione del Presidente.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 agosto 2003, n. 2483.

Legge regionale 27/1999. Ricostituzione del Comitato del Distretto industriale della sedia.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 «Per lo sviluppo dei distretti industriali»;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 456 del 3 marzo 2000, con la quale è stato istituito il distretto industriale denominato «Distretto della sedia»;

VISTO l'articolo 3 della legge regionale 27/1999 che prevede, tra l'altro, la costituzione, mediante deliberazione della Giunta regionale, di un Comitato di distretto in ognuno dei distretti industriali;

VISTO l'articolo 4, comma 1, della legge regionale 27/1999, che disciplina la composizione dei Comitati di distretto;

VISTA la propria delibera n. 1851 del 23 giugno 2000, con cui è stato costituito il Comitato del Distretto della sedia;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 27/1999, il Presidente dura in carica tre anni e alla sua decadenza si rinnova il Comitato di distretto;

CONSIDERATO che il 17 luglio 2003 è scaduto il periodo di tre anni di durata in carica del Presidente del Comitato del Distretto della sedia, eletto nella riunione del medesimo Comitato in data 18 luglio 2000, giusta comunicazione dell'1 agosto 2003, per cui occorre procedere alla sua ricostituzione;

CONSIDERATO che permangono componenti di diritto del Comitato - ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 27/1999 - i Comuni di Manzano e di San Giovanni al Natisone;

ATTESO che il rappresentante del terzo Comune non può essere al momento nominato stante la mancata fissazione dei criteri di rotazione dei Comuni da parte del Comitato di distretto, giusta disposizione di cui all'articolo 6, comma 3, legge regionale 27/1999;

RITENUTO di nominare in rappresentanza delle Associazioni sindacali dei lavoratori, in considerazione della mancata designazione unitaria, il sig. Daniele Morassut, il quale appartiene ad una di dette Associazioni;

RITENUTO di procedere in conformità alle designazioni pervenute da parte dei restanti Enti e Organismi di cui al citato articolo 4, legge regionale 27/1999;

SU PROPOSTA dell'Assessore all'industria,

all'unanimità,

DELIBERA

E' ricostituito il Comitato del Distretto industriale della sedia con la seguente composizione:

- Sindaco pro-tempore del Comune di Manzano;
- Sindaco pro-tempore del Comune di San Giovanni al Natisone;
- Sig. Fabrizio Mansutti e sig. Giovanni Masarotti, rappresentanti designati unitariamente dalle Associazioni degli industriali;
- Sig. Franco Buttazzoni e sig. Luigi Martino, rappresentanti designati unitariamente dalle Associazioni degli artigiani;
- Dott.ssa Irene Revelant, delegata del Presidente della Provincia di Udine;
- Presidente pro-tempore della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Udine;
- Sig. Daniele Morassut in rappresentanza delle Associazioni sindacali dei lavoratori.

Entro 30 giorni dalla presente deliberazione il Sindaco del Comune di Manzano convocherà i componenti del Comitato di distretto per l'elezione del Presidente.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 agosto 2003, n. 2484.

Legge regionale 27/1999. Ricostituzione del Comitato del Distretto industriale dell'alimentare.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 «Per lo sviluppo dei distretti industriali»;

VISTA la propria deliberazione n. 458 del 3 marzo 2000, con la quale è stato istituito il Distretto industriale denominato «Distretto dell'alimentare»;

VISTO l'articolo 3 della legge regionale 27/1999 che prevede, tra l'altro, la costituzione, mediante deliberazione della Giunta regionale, di un Comitato di distretto in ognuno dei distretti industriali;

VISTO l'articolo 4, comma 1 della legge regionale 27/1999, che disciplina la composizione dei Comitati di distretto;

VISTA la propria delibera n. 1850, del 23 giugno 2000, con cui è stato costituito il Comitato del Distretto dell'alimentare;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 27/1999, il Presidente dura in carica tre anni e alla sua decadenza si rinnova il Comitato di distretto;

CONSIDERATO che il 25 luglio 2003 è scaduto il periodo di tre anni di durata in carica del Presidente del Comitato del Distretto dell'alimentare, eletto nella riunione del medesimo Comitato in data 26 luglio 2000, giusta comunicazione del 7 maggio 2003, per cui occorre procedere alla sua ricostituzione;

CONSIDERATO che permangono componenti di diritto del Comitato - ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 27/1999 - i Comuni di San Daniele del Friuli e di Coseano, in quanto presentano il maggior numero di unità locali produttive di settore insediate nel territorio di riferimento;

ATTESO che il rappresentante del terzo Comune non può essere al momento nominato stante la mancata fissazione dei criteri di rotazione dei Comuni da parte del Comitato di distretto, giusta disposizione di cui all'articolo 6, comma 3, della legge regionale 27/1999;

RITENUTO di nominare in rappresentanza delle Associazioni sindacali dei lavoratori, in considerazione della mancata designazione unitaria, il sig. Pier Paolo Guerra, il quale appartiene ad una di dette Associazioni;

RITENUTO di procedere in conformità alle designazioni pervenute da parte dei restanti Enti ed Organismi di cui al citato articolo 4, legge regionale 27/1999;

SU PROPOSTA dell'Assessore all'industria,

all'unanimità,

DELIBERA

E' ricostituito il Comitato del Distretto industriale dell'alimentare con la seguente composizione:

- Sindaco pro-tempore del Comune di San Daniele del Friuli;
- Sindaco pro-tempore del Comune di Coseano;
- Sig.a Sofia Dukcevich e sig. Umberto Midena, rappresentanti designati unitariamente dalle Associazioni degli industriali;
- Sig. Renzo Di Bidino e dott. Giovanni Forcione, rappresentanti designati unitariamente dalle Associazioni degli artigiani;
- Sig. Adriano Piuzzi, delegato del Presidente della Provincia di Udine;
- Presidente pro-tempore della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Udine;
- Sig. Pier Paolo Guerra in rappresentanza delle Associazioni sindacali dei lavoratori.

Entro 30 giorni dalla presente deliberazione il Sindaco del Comune di San Daniele del Friuli convocherà i componenti del Comitato di distretto per l'elezione del Presidente.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 agosto 2003, n. 2485.

Legge regionale 27/1999. Ricostituzione del Comitato del Distretto industriale del coltello.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 «Per lo sviluppo dei Distretti industriali»;

VISTA la propria deliberazione n. 460 del 3 marzo 2000, con la quale è stato istituito il distretto industriale denominato «Distretto del coltello»;

VISTO l'articolo 3 della legge regionale 27/1999 che prevede, tra l'altro, la costituzione, mediante deliberazione della Giunta regionale, di un Comitato di distretto in ognuno dei distretti industriali;

VISTO l'articolo 4, comma 1 della legge regionale 27/1999, che disciplina la composizione dei Comitati di distretto;

VISTA la propria deliberazione n. 1849 del 23 giugno 2000, con cui è stato costituito il Comitato del Distretto industriale del coltello;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 27/1999, il Presidente dura in carica tre anni e alla sua decadenza si rinnova il Comitato di distretto;

CONSIDERATO che il 27 luglio 2003 è scaduto il periodo di tre anni di durata in carica del Presidente del Comitato del Distretto industriale del coltello, eletto nella riunione del medesimo Comitato in data 28 luglio 2000, giusta comunicazione del Comune di Maniago n. 13974, del 31 luglio 2000, per cui occorre procedere alla sua ricostituzione;

CONSIDERATO che permangono componenti di diritto del Comitato - ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 27/1999 - i Comuni di Maniago e di Sequals, in quanto presentano il maggior numero di unità locali produttive di settore insediate nel territorio di riferimento;

CONSIDERATO che il terzo Comune il cui rappresentante entra a far parte del Comitato di distretto è stato individuato nel Comune di Montereale Valcellina in base ai criteri di rotazione fissati ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge regionale 27/1999, come da nota del Comune di Maniago n. 11251-12092, del 28 maggio 2003;

RITENUTO di nominare in rappresentanza delle Associazioni degli industriali, in considerazione della mancata designazione unitaria, il dott. Antonio Beltrame ed il sig. Massimo Del Mistro, i quali appartengono ad una di dette Associazioni;

RITENUTO di nominare in rappresentanza delle Associazioni sindacali dei lavoratori, in considerazione della mancata designazione unitaria, il sig. Mauro Del Fabbro, il quale appartiene ad una di dette Associazioni;

RITENUTO di procedere in conformità alle designazioni pervenute da parte dei restanti Enti ed Organismi di cui al citato articolo 4, legge regionale 27/1999;

SU PROPOSTA dell'Assessore all'industria,

all'unanimità,

DELIBERA

E' ricostituito il Comitato del Distretto industriale del coltello con la seguente composizione:

- Sindaco pro-tempore del Comune di Maniago;
- Sig. Gabriele Tonelli, delegato del Sindaco del Comune di Sequals;
- Sig. Claudio Corba, delegato del Sindaco del Comune di Montereale Valcellina;
- Dott. Antonio Beltrame e sig. Massimo Del Mistro in rappresentanza delle Associazioni degli industriali;
- Sig. Pierangelo Todesco e dott. Maurizio Lucchetta, rappresentanti designati unitariamente dalle Associazioni degli artigiani;
- Sig. Luciano Vignando, delegato del Presidente della Provincia di Pordenone;
- Presidente pro tempore della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Pordenone;
- Sig. Mauro Del Fabbro in rappresentanza della Associazioni sindacali dei lavoratori.

Entro 30 giorni dalla data della presente deliberazione, il Sindaco del Comune di Maniago convocherà i componenti del Comitato di distretto per l'elezione del Presidente.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 agosto 2003, n. 2494.

Legge regionale 18/1996, articolo 6. Indirizzo politico per l'anno 2003 per il settore faunistico. Integrazione.

LA GIUNTA REGIONALE

CONSIDERATO che la Giunta regionale con processo verbale n. 851 del 3 aprile 2003, ha deliberato di definire per l'anno 2003, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 1 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, concernente la riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico-sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421, l'indirizzo politico per il settore faunistico;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, di riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421, che all'articolo 52 disciplina le funzioni e le attribuzioni del Direttore di servizio;

CONSIDERATO che il Ministero dell'economia e delle finanze ha assegnato alla Regione Friuli-Venezia Giulia l'importo di 85.503,00 euro per la realizzazione di programmi di gestione faunistico-ambientale;

CONSIDERATO che lo stanziamento di 85.503,00 euro è stato iscritto per l'anno 2003, con decreto n. 23/SG/Rag. del Presidente della Regione nell'unità revisionale di base 11.6.29.2.2499 della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, alla funzione obiettivo n. 11 - programma 11.6 - Rubrica n. 29 - spese di investimento - con la denominazione «Programmi di gestione faunistico-ambientale», con riferimento al capitolo 4444 di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla Rubrica n. 29 - Istituto faunistico regionale - con la denominazione «Spese per la realizzazione di programmi di gestione faunistico-ambientale»;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2093 di data 11 luglio 2003 di approvazione del progetto di ini-

ziativa comunitaria «Salvaguardia dell'erpetofauna nei territori di Alpe-Adria», di cui l'Istituto faunistico regionale è beneficiario;

CONSIDERATO che tale iniziativa, a regia regionale, prevede un costo totale di 82.400,00 euro, di cui 42.400,00 euro a carico del Programma INTERREG III A Italia-Austria 2000-2006 e 40.000,00 euro a carico della Regione;

RITENUTO, con il presente provvedimento, di integrare l'indirizzo politico del settore faunistico per l'anno 2003, di competenza dell'Istituto Faunistico regionale, per specificare gli interventi faunistico-ambientali da attuare con gli 85.503,00 euro e l'autonomia di gestione finanziaria e amministrativa del Direttore dell'Istituto;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'agricoltura, foreste, parchi, caccia, pesca e per lo sviluppo della montagna,

all'unanimità,

DELIBERA

di integrare l'Indirizzo politico per il settore faunistico - anno 2003 - di competenza dell'Istituto faunistico regionale con le prescrizioni di seguito riportate.

1. Al capitolo 4. Risorse finanziarie è aggiunta la seguente unità revisionale di base:

«UPB 11.6.29.2.2499 «Spese per la realizzazione di programmi di gestione faunistico-ambientale»

Capitolo 4444

La disponibilità recata dal capitolo, pari a 85.503,00 euro, dovrà essere utilizzata per l'attuazione dei programmi scientifici e tecnici riguardanti i progetti di ricerca sulla conservazione della fauna e dei suoi habitat.

In particolare tale importo dovrà essere impiegato:

- nella misura di 40.000,00 euro, per l'attuazione del progetto transfrontaliero INTERREG III A Italia-Austria sulla salvaguardia dell'erpetofauna nel territorio di Alpe-Adria, che sarà attuato nel periodo 2000-2006;
- nella misura di 25.503,00 euro, per acquisire i mezzi e i materiali necessari per attuare i progetti di ricerca scientifica elencati al paragrafo 2.2;
- nella misura di 20.000,00 euro, per riqualificare la porzione di superficie agricola aziendale assegnata all'Istituto, al fine di divulgare esempi di interventi ambientali ed agronomici tesi alla conservazione della fauna.

2. Al capitolo 4. Risorse finanziarie è aggiunto il seguente paragrafo:

«Inoltre il Direttore dell'Istituto è autorizzato, in via permanente, ai sensi dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, alla stipula dei contratti di propria competenza, con riferimento alle unità revisionali di base e a tutti i capitoli di spesa cui fa riferimento il presente indirizzo politico».

3. Nel «Prospetto dei capitoli di spesa delegati al Direttore dell'Istituto faunistico regionale» è aggiunta la seguente riga:

4444	85.503,00

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 settembre 2003, n. 2681.

Obiettivo 2 - DOCUP 2000-2006 - azione 1.2.2 - «Realizzazione di interventi di riqualificazione urbana e di recupero del patrimonio edilizio pubblico volti alla valorizzazione dei centri minori», tipologia B). Rettifica deliberazione n. 980 del 10 aprile 2003 avente per oggetto «Approvazione iniziative da ammettere a finanziamento - area obiettivo 2».

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;

(VISTA la decisione della Commissione europea n. C(2811) del 23 novembre 2001, pubblicata sul II S.O. n. 2 del 28 gennaio 2002 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 4 del 23 gennaio 2002, con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione dell'obiettivo 2 2000-2006 per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTA la legge regionale n. 26 del 27 novembre 2001, recante norme specifiche per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 per il periodo 2000-2006;

VISTO il Complemento di programmazione di cui agli articoli 9, lettera m), e 18, paragrafo 3 del citato Regolamento (CE) n. 1260/1999, così come modificato ed adottato dall'Amministrazione regionale con deliberazione giuntale n. 601 del 12 marzo 2003, rettificato con deliberazione giuntale n. 1184 del 29 aprile 2003;

VISTA l'articolazione del Programma per assi, misure ed azioni e considerata in particolare l'azione 1.2.2 «realizzazione di interventi di riqualificazione urbana e di recupero del patrimonio edilizio pubblico vol-

ti alla valorizzazione dei centri minori», per la quale è stata individuata la Direzione regionale dell'Edilizia quale struttura responsabile dell'attuazione;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 440 del 27 febbraio 2003, con la quale vengono definite, nell'ambito del Piano finanziario complessivo del DOCUP, le risorse annuali assegnate a ciascun asse, misura, azione, nonché alle sottoazioni per Direzione/Struttura regionale attuatrice competente, così come aggiornata e rettificata dalla deliberazione giuntale n. 1479 del 23 maggio 2003;

ATTESO che il Complemento di programmazione stabilisce che l'azione 1.2.2 per la parte relativa alla tipologia b) venga attuata a regia regionale, tramite bando rivolto ai Comuni minori non già espressamente individuati quali beneficiari finali della medesima azione 1.2.2 tipologia a);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2267 del 28 giugno 2002, pubblicata il 24 luglio 2002 Bollettino Ufficiale della Regione n. 30, con la quale è stato approvato il bando per l'accesso ai finanziamenti previsti dall'azione 1.2.2, tipologia b), e sono stati altresì stabiliti i termini per la presentazione delle domande di finanziamento in giorni 60 dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 980 del 10 aprile 2003, con la quale sono stati approvati n. 21 interventi proposti da diversi Comuni in area obiettivo 2;

ATTESO che tra i succitati 21 interventi risulta approvata anche l'iniziativa proposta dal Comune di Tarvisio, denominata «Valorizzazione del centro urbano di Tarvisio», da realizzarsi in due stralci esecutivi;

ATTESO altresì che, per la realizzazione dell'iniziativa, la scheda di istruttoria e la citata deliberazione della Giunta regionale n. 980/2003 indicavano in euro 419.662,28 la spesa ammissibile a finanziamento e, conseguentemente, veniva assegnato un contributo di euro 284.535,23, pari al 67,8% della spesa medesima;

CONSIDERATO che, per mero errore materiale, il dato riportato non corrisponde alla spesa ammissibile a finanziamento e, conseguentemente, non risulta corretta la quantificazione del contributo;

ACCERTATO che l'effettiva spesa ammissibile a finanziamento per l'iniziativa proposta dal Comune di Tarvisio, denominata «Valorizzazione del centro urbano di Tarvisio», da realizzarsi in due stralci esecutivi, ammonta ad euro 320.791,38 e che, conseguentemente, il contributo da assegnare ammonta ad euro 217.496,56, pari al 67,8% della spesa medesima;

ATTESO che la rettifica degli importi non comporta alcuna conseguenza sulla graduatoria delle iniziative approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 980/2003;

RITENUTO pertanto di rettificare nel seguente modo i dati inerenti l'iniziativa proposta dal Comune di Tarvisio, contenuti nella scheda di istruttoria e già approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 980/2003:

	Comune richiedente	*costo intervento*	*spesa ammissibile*	*contributo*	*punti*
4	Tarvisio	320.791,38	320.791,3	217.496,56	59,5

VISTO l'articolo 3, terzo secondo, della citata legge regionale n. 26/2001, ai sensi del quale la Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria compiuta dalle strutture regionali competenti per l'attuazione delle misure e azioni, approva le iniziative da ammettere al finanziamento del DOCUP;

VISTO l'articolo 16, comma primo, della citata legge regionale n. 26/2001, che stabilisce un obbligo di pubblicità dei documenti di programmazione e degli atti concernenti l'attuazione, attraverso la pubblicazione dei medesimi sul Bollettino Ufficiale della Regione,

all'unanimità,

DELIBERA

Art. 1

E' approvata la rettifica della deliberazione della Giunta regionale n. 980 del 10 aprile 2003, nella parte inerente i dati dell'iniziativa proposta dal Comune di Tarvisio. Tale rettifica non modifica la graduatoria delle iniziative approvate con la citata deliberazione, limitandosi a variare nel seguente modo i dati inerenti la sola iniziativa proposta dal Comune di Tarvisio:

	Comune richiedente	*costo intervento*	*spesa ammissibile*	*contributo*	*punti*
4	Tarvisio	320.791,38	320.791,3	217.496,56	59,5

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, della legge regionale n. 26/2001, con la presente deliberazione viene a determinarsi un disimpegno finanziario ai fini comunitari sul fondo denominato «Fondo speciale obiettivo 2 2000-2006», per un importo di euro 67.038,67 a valere sull'azione 1.2.2, tipologia b), con risorse obiettivo 2.

Art. 3

Sarà cura della Direzione regionale dell'edilizia e dei lavori pubblici disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della presente deliberazio-

ne e dare comunicazione al Comune di Tarvisio della rettifica della deliberazione della Giunta regionale n. 980 del 10 aprile 2003.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 settembre 2003, n. 2686. (Estratto).

Comune di Prato Carnico. Conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 17 del 19 giugno 2003, di approvazione della variante n. 7 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ritenere le riserve vincolanti, espresse con propria deliberazione n. 1563 del 23 maggio 2003 in merito alla variante n. 7 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Prato Carnico, superate dalle modifiche in essa introdotte con la deliberazione comunale consiliare n. 17 del 19 giugno 2003;

2. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 17 del 19 giugno 2003, di approvazione della variante n. 7 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Prato Carnico;

3. (omissis)

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 settembre 2003, n. 2780. (Estratto).

Comune di Tavagnacco. Conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 36 del 16 giugno 2003, di approvazione della variante n. 33 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di confermare l'esecutività della deliberazione consiliare del Comune di Tavagnacco n. 36 del 16 giugno 2003, di approvazione della variante n. 33 al Piano regolatore generale comunale;

2. (omissis)

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 settembre 2003, n. 2824.

Obiettivo 2 - DOCUP 2000-2006 - Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - misura 4.2. «Sostegno per favorire il presidio socio-economico dell'alta montagna» - azione 4.2.2 «Sviluppo del telelavoro». Riapertura del termine di presentazione delle domande per la partecipazione al bando per l'avvio dell'attività di animazione ed adeguamento dei telecentri.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 1260/1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;

VISTI i Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea n. 1261/1999 e n. 1783/1999 relativi al fondo europeo di sviluppo regionale;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1159/2000 della Commissione europea che disciplina le azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali;

VISTO il Regolamento della Commissione delle Comunità europee (CE) n. 1145/2003 che disciplina l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi;

VISTA la decisione della Commissione delle Comunità europee n. C (2001) 2811 di data 23 novembre 2001 con cui è stato approvato il Documento unico di programmazione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia dell'obiettivo 2 per il periodo 2000-2006;

VISTO il Complemento di programmazione del DOCUP obiettivo 2 2000-2006, confermato dal Comitato di sorveglianza dell'obiettivo 2 2000-2006 in data 26 febbraio 2002, adottato dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 846 di data 22 marzo 2002 e notificato alla Commissione delle Comunità europee in data 27 marzo 2002;

VISTE le modifiche e integrazioni apportate al Complemento di programmazione del DOCUP obiettivo 2 2000-2006, con procedura di consultazione scritta del Comitato di sorveglianza di data 25 settembre

2002, adottate dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 4367 di data 19 dicembre 2002;

VISTE le modifiche e integrazioni apportate al Complemento di programmazione del DOCUP obiettivo 2 2000-2006, dal Comitato di sorveglianza nella riunione del 28 febbraio 2003, adottata dalla Giunta regionale con proprie deliberazioni n. 601 di data 12 marzo 2003 e n. 1184 di data 29 aprile;

CONSIDERATO che il testo così come integrato e modificato è stato notificato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 3 del Reg. (CE) 1260/1999 in data 26 maggio 2003 prot. 2149/AC OB2/4B;

VISTA l'azione 4.2.2 «Diffusione del telelavoro» del Complemento di programmazione DOCUP obiettivo 2 2000-2006;

CONSIDERATO che la Commissione europea non ha formulato osservazioni riguardo l'attuazione dell'azione 4.2.2 - «Diffusione del telelavoro»;

CONSIDERATO che il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna è stato individuato quale soggetto responsabile dell'attuazione dell'azione 4.2.2 «Diffusione del telelavoro», come risulta dal Complemento di programmazione;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 1615 del 30 maggio 2003, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 28 del 9 luglio 2003, che approva il bando, il facsimile di domanda ed i relativi allegati alla medesima per la presentazione dei progetti di animazione e adeguamento dei telecentri a valere sull'azione 4.2.2 «Diffusione del telelavoro» e che fissa i termini per la presentazione delle domande di finanziamento in sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione;

CONSIDERATO che i soggetti aventi diritto a partecipare al bando in quanto Gruppi di azione locale già selezionati nell'ambito del programma Leader Plus regionale e proprietari e/o gestori di telecentri sono Euroleader s.cons.r.l. Gruppo di azione locale della Carnia e del Gemonese, A.T.S. Alpi e Prealpi Giulie e Montagna Leader s.c.a r.l;

VISTE le note trasmesse al Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna dai soggetti beneficiari dell'intervento Euroleader s.cons.r.l. Gruppo di azione locale della Carnia e del Gemonese, prot. SASM n. 3470 dell'8 settembre 2003, A.T.S. Alpi e Prealpi Giulie, prot. SASM n. 3471 dell'8 settembre 2003, Montagna Leader s.c.a r.l, prot. SASM n. 3472 dell'8 settembre 2003, concernenti la richiesta di rinvio del termine di presentazione della domanda previsto nel bando dell'azione 4.2.2, a causa delle difficoltà riscontrate nella definizione di un parternariato rappresentativo del territorio ricadente nella localizzazione territoriale prevista nel bando stesso;

CONSIDERATO che, a causa delle difficoltà espresse nelle note sopra citate da tutti i soggetti potenzialmente beneficiari dell'intervento, entro la data di scadenza per la presentazione delle domande fissata nel bando non è pervenuta alcuna richiesta di finanziamento;

RITENUTO, pertanto, di concedere la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di finanziamento, a valere sull'azione 4.2.2 «Diffusione del telelavoro», al fine di permettere ai Gruppi di azione locale di presentare progetti di animazione ed adeguamento dei telecentri;

ATTESO di stabilire il nuovo termine in trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione;

SU PROPOSTA dell'Assessore allo sviluppo della montagna d'intesa con l'Assessore agli affari europei;

all'unanimità,

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa:

1. di riaprire il termine per la presentazione delle domande di finanziamento, a valere sull'azione 4.2.2 «Diffusione del telelavoro», e di stabilire la nuova scadenza in trenta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Il presente provvedimento viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DIREZIONE REGIONALE
DELL'ARTIGIANATO E DELLA COOPERAZIONE

Trasferimento di sezione di tre società cooperative iscritte al Registro regionale.

Con decreto assessorile dell'1 agosto 2003, sono state trasferite di sezione, mantenendo invariato il numero di iscrizione al Registro regionale, le sottoelencate società cooperative:

1. «Cooperativa Produttori Avicunicoli del Friuli Venezia Giulia - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Udine, è stata trasferita dalla sezione agricoltura alla sezione miste;

2. «Ragnatela Soc. Coop. sociale a r.l.», con sede in Majano, è stata trasferita dalla sezione miste alla sezione produzione e lavoro;

3. «Da Amici Viviamo Insieme Dividendo Esperienze - Soc. Coop. Sociale a r.l.», con sede in Tolmezzo, è stata trasferita dalla sezione miste alla sezione produzione e lavoro.

ALBO DELLE COOPERATIVE SOCIALI

Denominazione	CAP	SEDE	Indirizzo	N. Sez A Data A	N. Sez B Data B	N. Sez C Data C	PROV	Sezione Registro reg.cooperative
Coop.va sociale Lavoratori Uniti Franco Basaglia S.c.a r.l.	34100	TRIESTE	Via Paolo De Ralli 3		1 29/04/1992		TS	Prod. - Lav.
Cooperativa sociale Arcobaleno S.c.a r.l.	34170	GORIZIA	Via San Michele 42		2 29/04/1992		GO	Prod. - Lav.
Il Posto delle Fragole - Cooperativa sociale S.c.a r.l.	34100	TRIESTE	Via Paolo De Ralli 3		3 29/04/1992		TS	Prod. - Lav.
Agricola Monte San Pantaleone Cooperativa sociale S.c.a r.l.	34100	TRIESTE	Via de Pastrovich 1		4 29/04/1992		TS	Prod. - Lav.
Coop.va Service Noncello - Cooperativa sociale a r.l. Onlus	33080	ROVEREDO IN PIANO	Via dell'Artigianato 20		5 29/04/1992		PN	Prod. - Lav.
La Collina Cooperativa sociale ONLUS S.c.a.r.l.	34100	TRIESTE	Via Querini 6		6 29/04/1992		TS	Prod. - Lav.
Lavoriamo Insieme Cooperativa Sociale a r.l.	33039	SEDEGLIANO	Via Candotti 58		7 29/04/1992		UD	Prod. - Lav.
Futura Cooperativa sociale a r.l.	33078	S.VITO AL TAGLIAMENTO	Via Savorgnano	195 22/05/2003	8 19/05/1992		PN	Prod. - Lav.
La Legotecnica - Società coop. sociale di prod. e lavoro a r.l.	33037	PASIAN DI PRATO	Via D'Antoni 26		10 19/06/1992		UD	Prod. - Lav.
Cooperativa Sociale Cif e Zaf Società a r.l.	33100	UDINE	Via Mistruzzi 1		12 03/07/1992		UD	Prod. - Lav.
Centro Sociale e Lavorativo Società cooperativa sociale a r.l.	33038	S.DANIELE DEL FRIULI	V.le Trento e Trieste 23		13 03/07/1992		UD	Prod. - Lav.
Arte e Libro - Soc. coop. sociale di produzione e lavoro a r.l.	33100	UDINE	Via Derna 9		14 10/08/1992		UD	Prod. - Lav.
Il Melograno - Cooperativa sociale a r.l.	33010	REANA DEL ROIALE	Via Carbonarie 40		15 10/08/1992		UD	Agricola
Solidarietà - Cooperativa sociale a r.l.	33100	UDINE	Viale Ledra 6		16 30/09/1992		UD	Prod. - Lav.
Art. Co. Bassa Friulana Cooperativa sociale a r.l.	33058	S.GIORGIO DI NOGARO	Via Martiri della Libertà 8		17 30/09/1992		UD	Prod. - Lav.
Cooperativa Germano - Società cooperativa sociale a r.l.	34100	TRIESTE	Via San Piero 24/26		18 26/10/1992		TS	Prod. - Lav.
Cooperativa sociale La Viarte Soc. coop. a r.l.	33050	S.MARIA LA LONGA	Via Zompicco 46/2		19 09/11/1992		UD	Prod. - Lav.
Cooperativa sociale A.L.A. Soc. coop. a r.l.	34100	TRIESTE	Via Cantù 45		20 24/11/1992		TS	Prod. - Lav.

Denominazione	CAP	SEDE	Indirizzo	N. Sez A	Data A	N. Sez B	Data B	N. Sez C	Data C	PROV	Sezione Registro reg.cooperative
Insieme Cooperativa sociale a r.l.	34074	MONFALCONE	Via Bixio 15	21	14/12/1992					GO	Prod. - Lav.
Coop.va Nuovo Lavoro Cooperativa sociale a r.l.	33058	S.GIORGIO DI NOGARO	Via Martiri della Libertà 1/A			22	29/01/1993			UD	Prod. - Lav.
Nascente - Società cooperativa sociale a r.l.	33100	UDINE	Via Chisimaio 40			23	29/01/1993			UD	Prod. - Lav.
Fraternità Sacerdotale - Società cooperativa sociale a r.l.	33100	UDINE	Via Ellero 3	25	18/02/1993					UD	Miste
Cooperativa sociale Radar - Società cooperativa a r.l.	34100	TRIESTE	Via Roma 30	26	18/02/1993					TS	Prod. - Lav.
Cooperativa sociale Irene Deiuri Società cooperativa a r.l.	33100	UDINE	Via Diaz 60			27	18/02/1993			UD	Prod. - Lav.
Per l'impresa sociale - Cons. coop. Sociali a r.l. Onlus	34100	TRIESTE	Via Lazzaretto Vecchio 17					30	05/03/1993	TS	Prod. - Lav.
Il Grande Carro Cooperativa sociale - S.c.a r.l.	34170	GORIZIA	Via Vittorio Veneto 174			31	05/03/1993			GO	Prod. - Lav.
Partecipazione Cooperativa sociale a r.l.	33100	UDINE	Via Pozzuolo 330			32	08/03/1993			UD	Prod. - Lav.
Il Cammino - Cooperativa sociale a r.l.	34170	GORIZIA	Via Vittorio Veneto 174			33	08/03/1993			GO	Prod. - Lav.
La Cisile Cooperativa Sociale a r. l. ONLUS	34170	GORIZIA	Viale XXIV Maggio 5	34	30/03/1993	150	21/08/2001			GO	Prod. - Lav.
Sanitalia - Società Cooperativa sociale a r.l.	33100	UDINE	Viale Tricesimo 206/3	35	30/03/1993					UD	Prod. - Lav.
E' Rialta Cooperativa sociale a r.l. ONLUS	33028	TOLMEZZO	Via Grialba 7/C			36	15/07/1993			UD	Prod. - Lav.
Cooperativa Itaca Soc. Coop. va Sociale a r.l. onlus	33170	PORDENONE	Via San Francesco 1/C	38	02/08/1993					PN	Prod. - Lav.
Cooperativa Sociale Acli a r. l. Onlus	33084	CORDENONS	Via Chiavornicco 36/38	40	13/10/1993					PN	Prod. - Lav.
Dinsi une man - Società cooperativa sociale a r.l. Onlus	33010	PAGNACCO	Via dei Brazzà 35	41	24/11/1993					UD	Prod. - Lav.
Cooperativa sociale Il Seme Società cooperativa a r.l.	33080	FIUME VENETO	Via Fratte 70			42	24/11/1993			PN	Agricola
Impresa a rete Cooperativa sociale a r.l. Onlus	33080	ROVEREDO IN PIANO	Via dell'Artigianato 20	44	24/11/1993					PN	Prod. - Lav.
C'era l'acca - Società cooperativa sociale a r.l.	33084	CORDENONS	Via Chiavornicco 36/38			45	28/12/1993			PN	Prod. - Lav.
L'Onda Cooperativa sociale a r.l.	34073	GRADO	Calle Pescheria 3			46	19/01/1994			GO	Prod. - Lav.

Denominazione	CAP	SEDE	Indirizzo	N. Sez A Data A	N. Sez B Data B	N. Sez C Data C	PROV	Sezione Registro reg.cooperative
Coop. sociale pordenonese famiglie anziani infanzia S.c.a r.l.	33080	PORCIA	Via Marconi 10	47 26/04/1994			PN	Prod. - Lav.
Cooperativa sociale Emmaus del Cedis - S.c.a r.l.	33170	PORDENONE	Via de la Comina 25		48 26/04/1994		PN	Prod. - Lav.
Cooperativa sociale San Mauro - Soc. coop. a r.l.	33085	MANIAGO	Via Cristans 2		49 11/05/1994		PN	Prod. - Lav.
Insieme - Società cooperativa sociale a r.l.	33010	TAVAGNACCO	Via Centrale 72	50 24/06/1994			UD	Prod. - Lav.
Cooperativa sociale di solidarietà familiare S.c.a r.l.	33080	PORCIA	Via Prata 11	51 24/06/1994			PN	Prod. - Lav.
Strade Nuove - Società Cooperativa sociale a r.l.	34100	TRIESTE	Via Gregorutti 2	53 11/01/1995			TS	Prod. - Lav.
Il Mosaico Consorzio di Cooperative sociali S.c.a r.l.	34170	GORIZIA	Viale XXIV Maggio 5			54 01/02/1995	GO	Miste
La Zeie - Società cooperativa sociale a r.l.	33028	TOLMEZZO	Via Betania 2	55 01/02/1995			UD	Prod. - Lav.
Mhandy - Società cooperativa sociale a r.l.	33028	TOLMEZZO	Via Betania 2		56 08/02/1995		UD	Prod. - Lav.
Il Paese dei balocchi Cooperativa sociale - Soc. coop. a r.l.	33100	UDINE	Via Lavariano 4	59 20/04/1995			UD	Prod. - Lav.
Arte Coop piccola Cooperativa sociale a r.l.	33010	TAVAGNACCO	Via Fermi 24	61 01/09/1995			UD	Prod. - Lav.
Il Ponte Cooperativa sociale a r.l.	33080	PRATA DI PORDENONE	Via Tremeacque 70	62 22/12/1995			PN	Prod. - Lav.
Melarancia - Un posto per giocare - Cooperativa sociale a r.l.	33170	PORDENONE	Via Platon 3	63 22/12/1995			PN	Prod. - Lav.
Cooperativa sociale Orizzonte - Società cooperativa a r.l.	34170	GORIZIA	Via Vittorio Veneto 174	64 09/01/1996			GO	Prod. - Lav.
Prospettiva Cooperativa sociale - Società cooperativa a r.l.	34100	TRIESTE	Via Lazzaretto Vecchio 17		65 16/01/1996		TS	Prod. - Lav.
Cooperativa sociale La Sorgente S.c.a r.l.	33030	RIVE D'ARCANO	Loc. Prà Longhi 12		67 17/04/1996		UD	Prod. - Lav.
Idea... Società cooperativa sociale a r.l.	33030	FORGARIA DEL FRIULI	Piazza Julia 3	68 15/05/1996			UD	Prod. - Lav.
Cooperativa sociale Il Piccolo Principe - Società cooperativa. a r.l.	33072	CASARSA DELLA DELIZIA	Via Vittorio Veneto 47/A	69 17/05/1996			PN	Prod. - Lav.
Arti e Mestieri Cooperativa sociale a r.l.	34070	S.PIER D'ISONZO	Via Battisti 12		71 22/05/1996		GO	Prod. - Lav.
Città Solidale - Coop. sociale - Società cooperativa. a r.l.	34074	MONFALCONE	Via San Nicolò 12		73 04/07/1996		GO	Prod. - Lav.

Denominazione / CAP SEDE	Indirizzo	N. Sez A Data A	N. Sez B Data B	N. Sez C Data C	PROV	Sezione Registro reg.cooperative
Cooperativa sociale Napoleonica a r.l. 33050 MORTEGLIANO	Via Morsano 39		74 11/09/1996		UD	Prod. - Lav.
Punto Franco - Cons. tra coop. soc. della Provincia di Gorizia 34170 GORIZIA	Via Vittorio Veneto 174			75 11/09/1996	GO	Miste
Cooperativa sociale Venezia Giulia - Società cooperativa a r.l. 34100 TRIESTE	Via Udine 13	76 31/10/1996			TS	Prod. - Lav.
L'Ancora Cooperativa sociale a r.l. 33100 UDINE	Via Melengano 84/86	77 07/11/1996			UD	Prod. - Lav.
Meditalia Cooperativa sociale a r.l. 33010 TAVAGNACCO	Via Fermi 49	78 07/11/1996			UD	Prod. - Lav.
Aganis Cooperativa sociale - Società cooperativa a r.l. 33015 MOGGIO UDINESE	Piazzetta Pertini 9		79 07/11/1996		UD	Prod. - Lav.
Hattiva - Società cooperativa sociale a r.l. 33010 TAVAGNACCO	Via Aquileia 15/1	189 06/03/2003	80 07/11/1996		UD	Prod. - Lav.
L'Onda Nova Cooperativa sociale a r.l. 34073 GRADO	Calle Pescheria 3	81 07/11/1996			GO	Prod. - Lav.
Cooperativa sociale Oasi - Società cooperativa a r.l. 33084 CORDENONS	Via Seduzza 1		82 07/11/1996		PN	Prod. - Lav.
C.O.S.M. - Cooperativa sociale a r.l. 33100 UDINE	Via Pozzuolo 330			83 16/12/1996	UD	Prod. - Lav.
La CO.S.T.I.E.RA. - Cooperativa sociale a r.l. 34100 TRIESTE	Via Mercadante 1	84 14/01/1997			TS	Prod. - Lav.
Demos Cooperativa sociale - Società cooperativa a r.l. 34100 TRIESTE	Ex Caserma di Gropada - fraz. Gropada		85 20/01/1997		TS	Agricola
Querciambiente Cooperativa sociale - Società cooperativa a r.l. 34100 TRIESTE	Corso Italia 10		86 20/01/1997		TS	Prod. - Lav.
Scuola Nuova di Tarcento - Società cooperativa sociale a r.l. 33037 TARCENTO	Via Morgante 10	87 17/03/1997			UD	Prod. - Lav.
Nemesi Cooperativa sociale a r.l. 33058 S.GIORGIO DI NOGARO	Via Annia 8	149 21/08/2001	88 15/05/1997		UD	Prod. - Lav.
Universiis Cooperativa sociale a r.l. 33100 UDINE	Via della Prefettura 23/B	89 17/07/1997			UD	Prod. - Lav.
Felicità Cooperativa sociale a r.l. 34170 GORIZIA	Viale XXIV Maggio 5	90 05/09/1997			GO	Prod. - Lav.
Aracon Cooperativa sociale a r.l. 33100 UDINE	Via Divisione Julia 30	91 05/09/1997			UD	Prod. - Lav.
Il Granello Cooperativa sociale a r.l. 33078 S.VITO AL TAGLIAMENTO	Piazza IV Nov. 10	92 05/09/1997			PN	Prod. - Lav.
Accounting Service Piccola Soc. Coop.va sociale a r.l. 33010 PAGNACCO	Via dei Brazzà 35 - fraz. Plaino		93 10/12/1997		UD	Prod. - Lav.

Denominazione	CAP	SEDE	Indirizzo	N. Sez A	Data A	N. Sez B	Data B	N. Sez C	Data C	PROV	Sezione Registro reg.cooperative
Duemme Cooperativa Sociale a r.l. Onlus	33058	S.GIORGIO DI NOGARO	Via Annia 8	160	28/11/2001	94	10/12/1997			UD	Prod. - Lav.
Alberone Sociale - Società cooperativa sociale a r.l.	33037	PASIAN DI PRATO	Via dell'Asilo 11 - fraz. Colloredo di Prat	97	23/02/1998					UD	Prod. - Lav.
Cooperativa sociale Furclap - Società cooperativa a r.l.	33090	CLAUZETTO	Via del Rifugio 4 - fraz. Pradis di Sotto			98	24/02/1998			PN	Miste
Duemilauno - Agenzia Sociale - Società coop. sociale a r.l.	34015	MUGGIA	Via di Vignano 3	99	05/03/1998					TS	Prod. - Lav.
Il Vivaio del Sole - Piccola società cooperativa sociale a r.l.	33034	FAGAGNA	Via dal Codarut 11	100	10/03/1998					UD	Prod. - Lav.
CO.A.LA. Coop. sociale Arte e Lavoro S.c.a r.l.	34100	TRIESTE	Via Battisti 2			101	25/06/1998			TS	Prod. - Lav.
Solimai piccola società cooperativa sociale a r.l.	33100	UDINE	Via Valussi 32	102	23/07/1998					UD	Prod. - Lav.
Interland - Cons. per l'integrazione e il lavoro - Cooperativa sociale	34100	TRIESTE	Corso Italia 10					103	19/10/1998	TS	Miste
Cooperativa Sociale Vladimir Hudolin a r.l.	33100	UDINE	Viale Ledra 4	105	19/10/1998					UD	Prod. - Lav.
Cooperativa L'Agorà - Società cooperativa sociale a r.l.	33050	RONCHIS	Vicolo dei Brazzit 6			107	29/10/1998			UD	Prod. - Lav.
Croce del Sud Cooperativa Sociale - Società coop. a r.l. Onlus	34100	TRIESTE	Via di Conconello 16			108	14/12/1998			TS	Prod. - Lav.
Nogapwork Cooperativa Sociale Onlus Società coop. a r.l.	34100	TRIESTE	Via Battisti 2			109	13/01/1999			TS	Prod. - Lav.
Co.s.m.o. - Piccola società cooperativa sociale a r.l.	33030	BUIA	Piazza Urbignacco 5	110	13/01/1999					UD	Prod. - Lav.
S.G. 2000 Cooperativa sociale a.r.l.	34100	TRIESTE	Via San Lazzaro 16	111	21/01/1999					TS	Prod. - Lav.
Giro Giro Tondo Piccola società cooperativa sociale a r.l. Onlus	33100	UDINE	Via Liguria 325	112	18/03/1999					UD	Prod. - Lav.
La Margherita Piccola società coop. sociale a r.l.	33030	TALMASSONS	Via Comelli 9	113	18/03/1999					UD	Prod. - Lav.
Leonardo - Cons.coop. Sociali - Società cooperativa sociale a r.l.	33170	PORDENONE	Via Caboto 28					114	18/03/1999	PN	Miste
Contea Società cooperativa sociale a r.l.	34170	GORIZIA	Viale XXIV Maggio 5	181	18/07/2002	115	18/03/1999			GO	Prod. - Lav.
Scuola Sant'Angela Merici - Società cooperativa sociale a r.l.	33043	CIVIDALE DEL FRIULI	Via Monastero Mag. 334	116	04/06/1999					UD	Prod. - Lav.
Duemiladieci cooperativa sociale - Società cooperativa a r.l.	34015	MUGGIA	Via Colombara di Vignano 3			117	04/06/1999			TS	Prod. - Lav.

Denominazione	CAP	SEDE	Indirizzo	N. Sez A	Data A	N. Sez B	Data B	N. Sez C	Data C	PROV	Sezione Registro reg.cooperative
Arcobaleno cooperativa sociale - Piccola soc. coop. a r.l.	33037	TARCENTO	Via Urli 32	118	23/08/1999					UD	Prod. - Lav.
La Quercia cooperativa sociale - Società coop. a r.l.	34100	TRIESTE	Corso Italia 10	119	27/10/1999					TS	Prod. - Lav.
Terra Viva - Società cooperativa sociale a r.l. Onlus	34074	MONFALCONE	Via IX Giugno 21			120	27/10/1999			GO	Agricola
Confini Impresa sociale cooperativa - Società coop. a r.l.	34100	TRIESTE	Via De Pastrovich 1			121	27/10/1999			TS	Prod. - Lav.
Progesco cooperativa sociale a r.l.	33100	UDINE	Via Marangoni 60	122	12/01/2000					UD	Prod. - Lav.
Cantieri Sociali - Cons. coop. Sociali - S. coop. sociale a r.l. - Onlus	34074	MONFALCONE	Via IX Giugno 21					123	12/01/2000	GO	Miste
Maciao cooperativa sociale - Società cooperativa a r.l.	33028	TOLMEZZO	Via Div. Garibaldi 8	125	03/04/2000					UD	Prod. - Lav.
Croce Giuliana cooperativa sociale - Società cooperativa a r.l.	34100	TRIESTE	Via Polonio 5	126	11/05/2000					TS	Prod. - Lav.
Codess Friuli Venezia Giulia Cooperativa Sociale a r. l. Onlus	33100	UDINE	Via Cernazai 8	127	11/05/2000					UD	Prod. - Lav.
Cooperativa Sociale Sant'Agata - Società coop. a r.l.	33050	PAVIA DI UDINE	Via Nievo 12 Lauzacco	128	11/05/2000					UD	Prod. - Lav.
Blu Piccola società coop. sociale a r.l.	33100	UDINE	Via Maniago 7			129	11/05/2000			UD	Prod. - Lav.
Cooperativa Sociale Aura - Società coop. a r.l.	34170	GORIZIA	Via del Carso 11/A	130	11/05/2000					GO	Prod. - Lav.
Form Gest cooperativa sociale - Società cooperativa a r.l.	33041	AIELLO DEL FRIULI	Via Marconi 2/A			131	14/06/2000			UD	Prod. - Lav.
Athena cooperativa sociale a r.l.	33052	CERVIGNANO DEL FRIULI	Viale Venezia 29	132	31/07/2000					UD	Prod. - Lav.
Rinascente cooperativa sociale - Società coop. a r.l.	34100	TRIESTE	Via Cologna 29	133	31/07/2000					TS	Prod. - Lav.
Cooperativa Sociale Il Giglio - Società coop. a r.l.	33080	PORCIA	Via delle Risorgive	134	31/07/2000					PN	Miste
Cooperativa sociale Alba - Società coop. a r.l.	34170	GORIZIA	Via del Carso 11/A			135	07/11/2000			GO	Prod. - Lav.
Lilliput Società Cooperativa Sociale a.r.l. Onlus	33072	CASARSA DELLA DELIZIA	Piazza De Gasperi 9	137	07/11/2000					PN	Prod. - Lav.
Logogenia Piccola società cooperativa sociale a r.l. Onlus	33170	PORDENONE	Via Caboto 28	138	07/11/2000					PN	Prod. - Lav.
Baby Birba cooperativa sociale - Piccola soc.coop.a r.l.	33040	FAEDIS	Via Polisportiva 10	139	28/11/2000					UD	Prod. - Lav.

Denominazione / CAP SEDE Indirizzo	N. Sez A Data A	N. Sez B Data B	N. Sez C Data C	PROV	Sezione Registro reg.cooperative
La Primula cooperativa sociale - Piccola soc.coop.a r.l. 34079 STARANZANO Via Udine 19	140 15/01/2001			GO	Prod. - Lav.
Ragnatela soc. coop. Sociale a r.l. 33020 MAIANO Via Zorutti 4		141 22/02/2001		UD	Prod. - Lav.
Da Amici Viviamo Insieme Dividendo Esperienze soc.coop.soc.a r.l. 33028 TOLMEZZO Via Matteotti 19/g		142 22/02/2001		UD	Prod. - Lav.
Nuova Ricerca Educativa coop.sociale a r.l. 33028 TOLMEZZO Via Alighieri 3	143 22/02/2001			UD	Miste
Padre Giacomo Montanari soc.coop.sociale a r.l. 34070 VILLESSE Via S.Rocco 4	185 22/10/2002	144 22/02/2001		GO	Miste
Laboratorio scuola piccola soc.coop.sociale a r.l. Onlus 33080 PORCIA Via Marconi 22	145 22/02/2001			PN	Miste
Consorzio sociale Isontium soc. coop. Sociale a r.l. 34070 SAVOGNA D'ISONZO Case sparse 73			146 26/02/2001	GO	Miste
La Casetta cooperativa sociale a r. l. 34100 TRIESTE Via Belpoggio 16	147 16/07/2001			TS	Prod. - Lav.
Coop.va Sociale Servizi Educativi Isontini - Soc. Coop. a r. l. 34170 GORIZIA Via Grabizio 7	148 16/07/2001			GO	Prod. - Lav.
Coop.va Sociale Europa 1 Progetto Età - Soc. Coop. a r. l. 34100 TRIESTE Via XXX Ottobre 15	153 09/10/2001			TS	Prod. - Lav.
Ghirigoro Piccola Cooperativa Sociale a r. l. 33100 UDINE Via Caprera 28	154 09/10/2001			UD	Prod. - Lav.
La Margherita Soc. Coop. Sociale a r. l. 33011 ARTEGNA Via Nazionale 19	151 17/09/2001	152 17/09/2001		UD	Miste
Country Service Piccola Coop. va Sociale a r. l. 33050 MORTEGLIANO Via Morsano, 39/F - Fraz. Chiasiellis		155 09/10/2001		UD	Prod. - Lav.
Contatto Cooperativa Sociale - Soc. Coop. a r. l. 33026 PALUZZA Via Roma 50		156 09/10/2001		UD	Prod. - Lav.
Istit. Svilup. Pers. Organiz.-I.S.P.O.-Soc. Coop.va Sociale a r.l. 34170 GORIZIA Viale XXIV Maggio 5	157 09/10/2001			GO	Miste
Lamonte S.c.r.l. Cooperativa Sociale Onlus 33070 POLCENIGO Via Marchesini - Fraz. Mezzomonte		158 09/10/2001		PN	Agricoltura
TPS Assistenza Cooperativa Sociale Piccola Soc. Coop. a r. l. 34100 TRIESTE Via D'Azeglio 21/A	159 31/10/2001			TS	Prod. - Lav.
Aesontius Cooperativa Sociale a r. l. Onlus 34170 GORIZIA Via F.lli Cossar 12	161 28/11/2001	162 28/11/2001		GO	Prod. - Lav.
San Gottardo Cooperativa Sociale a r. l. Onlus 34170 GORIZIA Via S. Giusto 11 Fraz. Piedimonte	163 28/11/2001	164 28/11/2001		GO	Prod. - Lav.
Consorzio Sviluppo Coop. Sociali - Soc. Coop. Sociale a r. l. 33100 UDINE Via Percoto 5/3			165 28/11/2001	UD	Miste

Denominazione	CAP	SEDE	Indirizzo	N. Sez A Data A	N. Sez B Data B	N. Sez C Data C	PROV	Sezione Registro reg.cooperative
Adriaservice Soc. Coop. Sociale a r. l. Onlus	34074	MONFALCONE	Via IX Giugno 21		166 28/11/2001		GO	Prod. - Lav.
Ecosol Ecologica Solidale - Soc. Coop. Sociale a r. l.	34170	GORIZIA	Viale XXIV Maggio 5		167 28/11/2001		GO	Miste
Cooperativa Sociale L'Abete Bianco S.c. a r.l.	33086	MONTEREALE VALCELLINA	Via Stazione 18	168 18/02/2002			PN	Prod. - Lav.
Tangram Piccola Coop.va Sociale a r. l.	33043	CIVIDALE DEL FRIULI	Via Gemona 5	169 18/02/2002			UD	Prod. - Lav.
Soc Coop. Villaggio Globale Sociale a r. l.	33010	TAVAGNACCO	Via Fermi 49 - Fraz. Feletto Umberto		170 18/02/2002		UD	Prod. - Lav.
Thiel Cooperativa Sociale a r. l. Onlus	34170	GORIZIA	Via XXIV Maggio 5	171 18/02/2002	172 18/02/2002		GO	Prod. - Lav.
Mary Poppins Piccola Soc. Coop.va Sociale a r. l.	33019	TRICESIMO	Via Ognissanti 9/2	173 19/04/2002			UD	Prod. - Lav.
Euvita Cooperativa Sociale - Soc. Coop. a r. l.	34100	TRIESTE	Piazza Giotti 6	174 19/04/2002			TS	Prod. - Lav.
Obiettivo Crescita Piccola Soc. Coop. Sociale a r.l. Onlus	34100	TRIESTE	Gropada 81	175 18/07/2002			TS	Prod. - Lav.
Ascaretto Piccola Coop.va Sociale a r. l. Onlus	33170	PORDENONE	Via Fornace 2	176 18/07/2002			PN	Prod. - Lav.
Aurora Soc. Coop. Sociale a r. l.	34170	GORIZIA	Via Generale Cascino 2		177 18/07/2002		GO	Prod. - Lav.
Cooperativa Sociale La Sorgente Soc. Coop. a r. l.	34170	GORIZIA	Viale XXIV Maggio 5	178 18/07/2002			GO	Prod. - Lav.
Cooperativa Sociale Project Soc. Coop. a r. l.	34170	GORIZIA	Viale XXIV Maggio 5		179 18/07/2002		GO	Prod. - Lav.
Impresa Sociale Alberazzurro Piccola Soc. Coop. Sociale a r. l. Onlus	33070	BRUGNERA	Via Santissima Trinità 87	180 18/07/2002			PN	Prod. - Lav.
Insieme Si Può Piccola Cooperativa Sociale a r. l.	33100	UDINE	Via Ferrari 58	182 22/10/2002			UD	Prod. - Lav.
Cooperativa Sociale Don Cesare Scarbolo a r. l.	33100	UDINE	Via Mantica 31	183 22/10/2002			UD	Prod. - Lav.
Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Piccola Società Cooperativa a r. l. O	33170	PORDENONE	Via Montereale 141	184 22/10/2002			PN	Prod. - Lav.
CO.M.ET.A. Soc. Cooperativa Sociale a r. l. Onlus	33100	UDINE	Via Aquileia 22/4	186 20/12/2002			UD	Prod. - Lav.
Cooperativa Sociale La Piazzetta a r. l. Onlus	34100	TRIESTE	Via Querini 6		187 20/12/2002		TS	Miste
Servizi Educativi Per La Prima Infanzia - S.E.P.I. - Piccola Soc. Coop. S	33100	UDINE	Via Galilei 56	188 20/12/2002			UD	Prod. - Lav.

Denominazione CAP SEDE Indirizzo	N. Sez A Data A	N. Sez B Data B	N. Sez C Data C	PROV	Sezione Registro reg.cooperative
Consorzio Imprese Solidarietà Sociale Consorzio di Coop. Sociali Soc. Co *34170 GORIZIA Viale XXIV Maggio, 5*			*190* *06/03/2003*	*GO*	*Miste*
A.L.I.C.E. Piccola Soc. Coop.va Sociale a r.l. *34077 RONCHI DEI LEGIONARI Piazza Oberdan, 6*	*191* *01/04/2003*			*GO*	*Prod. - Lav.*
L. RI. Piccola Società Cooperativa Sociale a r. l. Onlus *34100 TRIESTE Via della Galleria, 15*	*192* *19/05/2003*			*TS*	*Prod. - Lav.*
Comunità Educante Soc. Coop. Sociale a r. l. *34100 TRIESTE Via Italo Svevo, 32 - 34*	*193* *19/05/2003*			*TS*	*Prod. - Lav.*
Cooperativa Sociale Agricola AGRI. SPE. Soc. Coop. a r. l. Onlus *33094 PINZANO AL TAGLIAMENTO Borgo Ampiano, 1*		*194* *19/05/2003*		*PN*	*Agricola*
Il Guscio Cooperativa Sociale Soc. Coop. a r. l. *34100 TRIESTE Via di Scorcola, 2*	*196* *22/07/2003*			*TS*	*Prod. - Lav.*
Pensiero Bambino Piccola Società Cooperativa Sociale a r. l. Onlus *33011 ARTEGNA Via Sottocastello, 77*	*197* *22/07/2003*			*UD*	*Prod. - Lav.*

DIREZIONE REGIONALE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Servizio della pianificazione territoriale subregionale Udine

Comune di Artegna. Avviso di adozione della variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis, comma 2 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 13 del 3 giugno 2003, il Comune di Artegna ha adottato la variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Capriva del Friuli. Avviso di approvazione della variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 19 del 27 giugno 2003 il Comune di Capriva del Friuli ha preso atto che, in ordine alla variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, non sono state formulate riserve vincolanti da parte della Giunta regionale, ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 32, comma 6 della legge regionale 52/1991.

Comune di Clauzetto. Avviso di adozione della variante n. 35 al Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis, comma 2 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 17 del 26 giugno 2003, il Comune di Clauzetto ha adottato la variante n. 35 al Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 35 al Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Clauzetto. Avviso di adozione della variante n. 36 al Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis, comma 2 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 18 del 26 giugno 2003, il Comune di Clauzetto ha adottato la variante n. 36 al Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 36 al Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Fontanafredda. Avviso di adozione della variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis, comma 2 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 46 del 17 luglio 2003, il Comune di Fontanafredda ha adottato la variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Forni Avoltri. Avviso di adozione della variante n. 18 al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis, comma 2 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 19 del 27 giugno 2003, il Comune di Forni Avoltri ha adottato la variante n. 18 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 18 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Maniago. Avviso di adozione della variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis, comma 2 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 34 del 18 giugno 2003, il Comune di Maniago ha adottato la variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Maniago. Avviso di adozione della variante n. 9 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis, comma 2 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 35 del 18 giugno 2003, il Comune di Maniago ha adottato la variante n. 9 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 9 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Moruzzo. Avviso di adozione della variante n. 10 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis, comma 2 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 33 dell'11 agosto 2003, il Comune di Moruzzo ha adottato la variante n. 10 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 10 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Pasian di Prato. Avviso di adozione della variante n. 34 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis, comma 2 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 63 del 2 agosto 2003, il Comune di Pasian di Prato ha adottato la variante n. 34 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 34 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Tavagnacco. Avviso di adozione del P.R.P.C. di iniziativa pubblica dell'ambito «B» del P.R.G.C. costituente variante n. 34 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis, comma 2 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 35 del 5 maggio 2003, il Comune di Tavagnacco ha adottato il P.R.P.C. di iniziati-

va pubblica dell'ambito «B» del P.R.G.C. costituente variante n. 34 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 34 al Piano regolatore generale comunale e contestuale P.R.P.C. di iniziativa pubblica dell'ambito «B» del P.R.G.C. sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Venzone. Avviso di adozione della variante n. 23 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis, comma 2 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 14 del 3 maggio 2002, il Comune di Venzone ha adottato la variante n. 23 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 23 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

DIREZIONE REGIONALE DELLA SANITA' E DELLE POLITICHE SOCIALI

Elenco delle zone carenti di medici specialisti pediatri di libera scelta - II pubblicazione per l'anno 2003.

Aziende per i servizi sanitari
della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

AZIENDE PER I SERVIZI SANITARI Zone carenti	Medici specialisti pediatri di libera scelta
Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 Isontina Via Fatebenefratelli, 34 34170 Gorizia	
Ambito territoriale dei Comuni di: Gorizia, Mossa, San Floriano del Collio e Savogna d'Isonzo	1
Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 Medio Friuli Via Pozzuolo, 330 33100 Udine	
Ambito territoriale dei Comuni di: Buttrio, Corno di Rosazzo, Manzano, Remanzacco e San Giovanni al Natisone	1 (con ambulatorio a Buttrio)
Ambito territoriale dei Comuni di: Dignano, Forgaria nel Friuli, Ragogna, Rive d'Arcano e San Daniele del Friuli	1
Udine	1
Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 Bassa Friulana Via Natisone - loc. Jalmicco 33057 Palmanova (UD)	
Ambito territoriale dei Comuni di: Palmanova, Chiopris Viscone, S.Maria La Longa, Campolongo al Torre, Visco, Trivignano Udinese, Bagnaria Arsa, Gonars, Bicinicco, Aiello del Friuli, San Vito al Torre e Tapogliano	1 (con ambulatorio a Palmanova)
Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 Friuli Occidentale Via della Vecchia Ceramica, 1 33170 Pordenone	
Ambito territoriale dei Comuni di: San Vito al Tagliamento, Cordovado, Morsano al Tagliamento e Sesto al Reghena	1

AVVERTENZE:

Entro 30 giorni, dalla data del presente Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia, i pediatri interessati possono inoltrare, alle Aziende per i ser-

vizi sanitari, apposita domanda secondo lo schema riportato di seguito.

SCHEMA DI DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI CARENTI DI MEDICI SPECIALISTI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA
(per graduatoria)
(comprensivo di dichiarazioni sostitutive)

All'Azienda per i servizi sanitari
n. ....
....
....

Il/La sottoscritto/a dr./dr.ssa ....
cod. fiscale..
iscritto nella graduatoria regionale per i medici specialisti pediatri di libera scelta della Regione Friuli Venezia Giulia, valevole per il periodo 1.7.2003 - 30.6.2004

CHIEDE

l'assegnazione degli ambiti territoriali carenti di medici specialisti pediatri di libera scelta, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specilisti pediatri di libera scelta, di cui al D.P.R. n. 272/2000, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. .... dd. ...., e segnatamente per i seguenti ambiti:

1) Ambito...

2) Ambito...

3) Ambito...

4) Ambito...

5) Ambito...

6) Ambito...

7) Ambito...

8) Ambito...

9) Ambito...

10) Ambito...

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76, del D.P.R. innanzi citato, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonchè della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere (art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 cit.), dichiara quanto segue:

- di essere nato/a ....
  prov. (.......) data ....
- di risiedere a ....
  prov. (.......) c.a.p. ....
  via .... tel: ..../....................
  dal .... (2)
- di essere/non essere (1) residente nella Regione Friuli Venezia Giulia (3) e precisamente dal ....
  (4), località di residenza .... (4)

DICHIARA INOLTRE

1) di essere/non essere (1) titolare di un rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno, a tempo definito, a tempo parziale, anche come incaricato o supplente, presso soggetti pubblici o privati:

Soggetto ....
ore settimanali ....
via ....Comune di ....
tipo di rapporto di lavoro ....
periodo dal ....;

2) di essere/non essere (1) titolare di un incarico come medico di medicina generale di assistenza primaria ai sensi del D.P.R. 28.7.2000, n. 270, con massimale di n. ...... scelte e con n. ...... scelte in carico con riferimento al riepilogo mensile del mese di .... Azienda ....;

3) di essere/non essere (1) titolare di incarico come medico pediatra di libera scelta ai sensi del D.P.R. 28.7.2000, n. 272, con massimale di .... scelte

periodo dal ....;

4) di essere/non essere (1) titolare di incarico a tempo indeterminato o a tempo determinato come speecialista ambulatoriale convenzionato interno:

Azienda ....
branca ....
ore sett. ....

Azienda ....
branca ....
ore sett. ....

5) di essere/non essere (1) iscritto negli elenchi dei medici specialisti convenzionati esterni

provincia .... branca ....
periodo dal ....;

6) di essere/non essere (1) titolare di incarico di guardia medica, nella continuità assistenziale o nella emergenza sanitaria territoriale a tempo indeterminato o a tempo determinato (1), nella Regione Friuli Venezia Giulia o in altra Regione:

Regione ....
Azienda ....
ore sett. ....
in forma attiva /in forma di disponibilità (1)

7) di operare/non operare (1) a qualsiasi titolo in e/o per conto di presidi, stabilimenti, istituzioni private convenzionate o che abbiano accordi contrattuali con le Aziende ai sensi dell'art. 8 quinquies del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni:

Organismo ....

via .... Comune di ....

ore sett. ....

Tipo di attività ....

Tipo di rapporto di lavoro ....

periodo dal..

8) di operare/non operare (1) a qualsiasi titolo in strutture sanitarie private non convenzionate o non accreditate, soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 43, L. 833/78:

Organismo ....

via .... Comune di ....

ore sett. ....

Tipo di attività ....

Tipo di rapporto di lavoro ....

periodo dal..

9) di svolgere/non svolgere (1) funzioni di medico di fabbrica o di medico competente ai sensi della L. 626/93:

Azienda ....

ore sett. ....

via .... Comune di ....

periodo dal ....

10) di svolgere/non svolgere (1) per conto dell'INPS o dell'Azienda di iscrizione, funzioni fiscali nell'ambito territoriale del quale può acquisire scelte:

Azienda ....

Comune di ....

periodo dal ....

11) di avere/non avere (1) qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche:

....

periodo dal ....

12) di essere/non essere (1) titolare o compartecipe di quote di imprese che possono configurare conflitto di interesse col rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale:

....

....

13) di fruire/non fruire (1) del tratttamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al decreto 14.10.1976 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

periodo dal ....

14) di svolgere/non svolgere (1) altra attività presso soggetti pubblici o privati oltre quelle sopra evidenziate (indicare qualsiasi tipo di attività non compreso nei punti precedenti; in caso negativo scrivere: nessuna):

....

periodo dal ....

15) di essere/non essere (1) titolare di incarico nella medicina dei servizi o nelle attività territoriali programmate, a tempo determinato o a tempo indeterminato (1):

Azienda ....

Comune ....

ore sett. ....

Tipo di attività ....

periodo dal ....

16) di operare/non operare (1) a qualsiasi titolo per conto di qualsiasi altro soggetto pubblico (non considerare quanto eventualmente già dichiarato relativamente ai rapporti di cui ai precedenti numeri 1, 2, 3, 4 , 5, 6 e 15):

Soggetto pubblico ....

via .... Comune ....

Tipo di attività ....

Tipo di rapporto di lavoro ....

periodo dal ....

17) di essere/non essere (1) titolare di trattamento di pensione a carico di:

....

....

periodo dal ....

18) di fruire/non fruire (1) del trattamento di adeguamento automatico della retribuzione o della pensione alle variazioni del costo della vita:

Soggetto erogante il trattamento di adeguamento ....

periodo dal ....

NOTE ....
....
....

Il sottoscritto dichiara fin d'ora di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni fissate dall'Accordo

collettivo nazionale per la disciplina normativa e per il trattamento economico dei medici specialisti privati di libera scelta del quale è ad integrale conoscenza.

Richiede che eventuali comunicazioni inerenti alla presente domanda siano inoltrate alla propria residenza/al seguente indirizzo (1):

Comune .... (...)
c.a.p. ....
via .... telefono ....

In fede

data ....

Firma ....
(leggere l'avvertenza)

AVVERTENZA

La presente istanza - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, e successive modifiche, dev'essere sottoscritta, pena l'esclusione dalla graduatoria, in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata (o inviata per posta) unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore. In alternativa, essa va autenticata.

Si rammenta, altresì, che, ai sensi dell'art. 71, comma 3, del D.P.R. innanzi citato, qualora le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà (artt. 46 e 47, D.P.R cit.) «presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio (..)» l'interessato, è obbligato a regolarizzare o completare dette dichiarazioni, pena l'esclusione dal procedimento che, nella fattispecie, si traduce nell'esclusione dalla graduatoria.

NOTE

(1) Cancellare la parte che non interessa.

(2) Ai sensi dell'art. 18, comma 5, punto secondo, del D.P.R. n. 272/2000, verranno attribuiti 6 punti al pediatra residente, nello stesso ambito territoriale dichiarato carente e per il quale concorre, fin da due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda d'inclusione nella graduatoria regionale (31.1.2003) e che tale requisito abbia mantenuto fino all'attribuzione dell'incarico.

(3) Ai sensi dell'art. 18, comma 5, punto terzo, del D.P.R. n. 272/2000, verranno attribuiti 10 punti al pediatra, residente nella Regione Friuli-Venezia Giulia da almeno due anni antecedenti la data di scadenza del termine per la presentazione della presente domanda.

(4) Da compilare solo in caso affermativo.

N.B.: La presente domanda, ai sensi del disposto dell'art. 18, comma 4, del D.P.R. n. 272/2000, **dev'essere presentata nel termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'elenco delle zone carenti di medici specialisti pediatri di libera scelta.**

INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI (1)

Ai sensi dell'art. 10 della legge 31.12.1996, n. 675 e in relazione ai dati personali che si intendono trattare, La informiamo di quanto segue:

1. Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti è diretto esclusivamente all'espletamento, da parte di questa Amministrazione, della formazione della graduatoria per l'assegnazione degli ambiti territoriali carenti di medici specialisti pediatri di libera scelta per graduatoria.
2. Il trattamento viene effettuato avvalendosi di mezzi informatici.
3. Il conferimento dei dati personali risulta necessario per svolgere gli adempimenti di cui sopra e, pertanto, in caso di rifiuto, Ella non potrà essere inserito in detta graduatoria.
4. I dati personali che saranno pubblicati nel..... ....riguarderanno .... (2).
5. L'art. 13 della citata legge Le conferisce l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro comunicazione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati nonchè della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento.
6. Titolare del trattamento dei dati è ....

NOTE:

(1) il presente facsimile è stato elaborato tenendo conto della informativa allegata al D.P.R. n. 272/2000;

(2) indicare i dati oggetto di pubblicazione.

SCHEMA DI DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI CARENTI DI MEDICI SPECIALISTI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA (per trasferimento) (comprensivo di dichiarazioni sostitutive)

All'Azienda per i servizi sanitari
n. ....
....
....

Il/La sottoscritto/a dr./dr.ssa ....
cod. fiscale ....

CHIEDE

l'assegnazione degli ambiti territoriali carenti di medici specialisti pediatri di libera scelta, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera a), dell'Accordo col-

lettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri, di cui al D.P.R. n. 272/2000, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. ....dd. ...., e segnatamente per i seguenti ambiti:

1) Ambito...

2) Ambito...

3) Ambito...

4) Ambito...

5) Ambito...

6) Ambito...

7) Ambito...

8) Ambito...

9) Ambito...

10) Ambito...

A tal fine, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. innanzi citato, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere (art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 cit.), dichiara quanto segue:

- di essere nato/a a ....
  prov. (............) in data ....
- di risiedere a ....
  prov. (............) c.a.p. ....
  via .... tel: ..../..................

DICHIARA INOLTRE

- di essere attualmente, iscritto negli elenchi dei medici specialisti pediatri di libera scelta della Regione ................................A.S.S. ....
  ambito territoriale ....
  dal ....(2)(3)
- di essere/non essere (1) stato iscritto, precedentemente al periodo sopraindicato, negli elenchi dei medici specialisti pediatri di libera scelta della Regione ..................................A.S.S. ....
  ambito territoriale ....
  dal ....al....................................(3)
- di avere/non avere (1) presentato domanda ad altre A.S.S., per l'assegnazione degli ambiti territoriali carenti (4)

  Azienda n. ....

  Azienda n. ....

  Azienda n. ....

  Azienda n. ....

  Azienda n. ....

- di svolgere/non svolgere (1) altra attività a qualsiasi titolo

  ....

  ....

Il sottoscritto dichiara fin d'ora di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni fissate dall'Accordo collettivo nazionale per la disciplina normativa e per il trattamento economico dei medici specialisti pediatri di libera scelta del quale è ad integrale conoscenza.

Richiede che eventuali comunicazioni, inerenti alla presente domanda, siano inoltrate alla propria residenza/al seguente indirizzo (1)

Comune .... (...) c.a.p. ....
via .... telefono ....

In fede

data ....

Firma ....
(leggere l'avvertenza)

AVVERTENZA

La presente istanza - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, e successive modifiche, dev'essere sottoscritta, pena l'esclusione dalla graduatoria, in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata (o inviata per posta) unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore. In alternativa, essa va autenticata.

Si rammenta, altresì, che, ai sensi dell'art. 71, comma 3, del D.P.R. innanzi citato, qualora le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà (artt. 46 e 47, D.P.R cit.) «presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio (...)» l'interessato, è obbligato a regolarizzare o completare dette dichiarazioni, pena l'esclusione dal procedimento che, nella fattispecie, si traduce nell'esclusione dalla graduatoria.

NOTE

(1) Cancellare la parte che non interessa.

(2) Il trasferimento è possibile per il pediatra che risulti già iscritto negli elenchi dei pediatri convenzionati della Regione Friuli-Venezia Giulia o di altra regione, rispettivamente, da almeno due anni e quattro anni.

(3) Ai sensi dell'art. 18, comma 6, del D.P.R. n. 272/2000, le Aziende per i servizi sanitari interpelleranno i pediatri che concorrono per il trasferimento tenendo conto dell'anzianita di iscrizione negli elenchi.

(4) Ove l'interessato abbia presentato domanda ad altre A.S.S., indicare quali.

N.B.: La presente domanda, ai sensi del disposto dell'art. 18, comma 4, del D.P.R. n. 272/2000, **dev'essere presentata nel termine e perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'elenco delle zone carenti di medici specialisti pediatri di libera scelta.**

INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI (1)

Ai sensi dell'art. 10 della legge 31.12.1996, n. 675 e in relazione ai dati personali che si intendono trattare, La informiamo di quanto segue:

1. Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti è diretto esclusivamente all'espletamento, da parte di questa Amministrazione, della formazione della graduatoria per l'assegnazione degli ambiti territoriali carenti di medici specialisti pediatri di libera scelta a trasferimento.
2. Il trattamento viene effettuato avvalendosi di mezzi informatici.
3. Il conferimento dei dati personali risulta necessario per svolgere gli adempimenti di cui sopra e, pertanto, in caso di rifiuto, Ella non potrà essere inserito in detta graduatoria.
4. I dati, personali che saranno pubblicati nel .... riguarderanno ....(2).
5. L'art. 13 della citata legge Le conferisce l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro comunicazione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati nonchè della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento.
6. Titolare del trattamento dei dati è ....

NOTE:

(1) il presente facsimile è stato elaborato tenendo conto della informativa allegata al D.P.R. n. 272/2000;

(2) indicare i dati oggetto di pubblicazione.

PRESIDENZA DELLA REGIONE
Servizio del Libro fondiario
Ufficio tavolare di Gorizia
Sezione di Gradisca d'Isonzo
(Gorizia)

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Villesse.

Il Commissario per il completamento del Libro fondiario dell'Ufficio tavolare di Gorizia, Sezione staccata di Gradisca d'Isonzo, ha provveduto a predisporre il progetto di partita tavolare relativo alle pp.cc. 1711/1 - 1711/5 - 1711/4 - 1712/1 e 1712/2, del C.C. di Villesse. Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali consecutivi, presso l'Ufficio tavolare di Gorizia, Sezione staccata di Gradisca d'Isonzo via Da Vinci n. 1, da lunedì a giovedì con orario 9.10 - 12.20, il venerdì con orario 9.10 - 11.40 a partire dal 13 ottobre 2003.

Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.

Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.

Si fa riserva di convocare le parti in momento successivo, per l'esame delle eventuali osservazioni.

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
presso l'Ufficio tavolare
di Gorizia - sez. Gradisca d'Isonzo:
Marisa Zanelli

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI
(Udine)

Avviso d'asta pubblica per la vendita di uffici in condominio «Liruti» via Caneva.

Asta pubblica per mezzo di offerte segrete ai sensi dell'articolo 73 lettera c) del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per l'alienazione di:

- Uffici di proprietà comunale ubicati al piano terra ed al 1° piano scantinato del condominio «Liruti», in via Caneva, censiti in catasto al foglio 24 u.i.u. n. 567 sub. 8 e sub. 11, prezzo a base d'asta euro 87.000,00.

I plichi contenenti le offerte e la documentazione allegata dovranno pervenire al Comune di Gemona entro le ore 12.00 del 29 ottobre 2003.

L'apertura delle buste si terrà presso la sede comunale alle ore 16.00 del giorno 30 ottobre 2003, gli immobili saranno aggiudicati a colui che avrà presentato l'offerta più vantaggiosa, in aumento rispetto al prezzo stabilito dal Comune, l'asta sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola offerta.

Le modalità di partecipazione e di svolgimento dell'asta, di versamento del deposito cauzionale ed ogni informazione relativa all'oggetto della vendita sono precisati nel Bando integrale, che può essere richiesto all'Ufficio patrimonio del Comune, telefono 0432-973229.

Gemona dei Friuli, lì 24 settembre 2003

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TECNICO MANUTENTIVO:
ing. Renato Pesamosca

Avviso d'asta pubblica per la vendita di uffici e magazzino in condominio «Liruti» via Caneva.

Asta pubblica per mezzo di offerte segrete ai sensi dell'articolo 73 lettera c) del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per l'alienazione di:

- Uffici e magazzino di proprietà comunale ubicati al primo piano ed al 2° piano scantinato del condominio «Liruti», in via Caneva, censiti in Catasto al foglio 24 u.i.u.. n. 567 sub. 4 e sub. 13, prezzo a base d'asta euro 90.000,00.

I plichi contenenti le offerte e la documentazione allegata dovranno pervenire al Comune di Gemona entro le ore 12.00 del 29 ottobre 2003.

L'apertura delle buste si terrà presso la sede comunale alle ore 15.00 del giorno 30 ottobre 2003, gli immobili saranno aggiudicati a colui che avrà presentato l'offerta più vantaggiosa, in aumento rispetto al prezzo stabilito dal Comune, l'asta sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola offerta.

Le modalità di partecipazione e di svolgimento dell'asta, di versamento del deposito cauzionale ed ogni informazione relativa all'oggetto della vendita sono precisati nel Bando integrale, che può essere richiesto all'Ufficio Patrimonio del Comune, telefono 0432-973229.

Gemona del Friuli, lì 24 Settembre 2003

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TECNICO MANUTENTIVO:
ing. Renato Pesamosca

Avviso d'asta pubblica per la vendita di un alloggio con magazzino e posto auto in condominio «Liruti» via Caneva.

Asta pubblica per mezzo di offerte segrete ai sensi dell'articolo 73 lettera c) del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per l'alienazione di:

- alloggio con magazzino e posto auto, di proprietà comunale ubicati al 2° piano ed al 2° piano scantinato del condominio «Liruti», in via Caneva, censiti in catasto al foglio 24 u.i.u. n. 567 sub. 5, sub. 6 e sub. 15, prezzo a base d'asta euro 91.200,00.

I plichi contenenti le offerte e la documentazione allegata dovranno pervenire al Comune di Gemona entro le ore 12.00 del 29 ottobre 2003.

L'apertura delle buste si terrà presso la sede comunale alle ore 15.30 del giorno 30 ottobre 2003, gli immobili saranno aggiudicati a colui che avrà presentato l'offerta più vantaggiosa, in aumento rispetto al prezzo stabilito dal Comune, l'asta sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola offerta.

Le modalità di partecipazione e di svolgimento dell'asta, di versamento del deposito cauzionale ed ogni informazione relativa all'oggetto della vendita, sono precisati nel Bando integrale, che può essere richiesto all'Ufficio patrimonio del Comune, telefono 0432-973229.

Gemona del Friuli, lì 24 settembre 2003

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TECNICO MANUTENTIVO:
ing. Renato Pesamosca

DIREZIONE REGIONALE
DEGLI AFFARI FINANZIARI E DEL PATRIMONIO
Servizio del Provveditorato
TRIESTE

Bando di gara mediante procedura aperta per l'appalto del servizio di stampa, spedizione, distribuzione e vendita del Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R.) - periodo 1° gennaio 2004-31 dicembre 2006.

(D.lgs. 157/1995 - 65/2000 - Direttive 92/50/CEE - 97/52/CE)

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1) *Denominazione e indirizzo ufficiale dell'amministrazione aggiudicatrice*:

Denominazione: Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - Direzione regionale Affari Finanziari e Patrimonio
Servizio responsabile: Servizio del Provveditorato
Indirizzo: Corso Cavour, n. 1
c.a.p. 34132
Località/Città: Trieste - Stato: Italia

Telefono: 040/3772232-3772037
Telefax: 040/3772383
Posta elettronica (e-mail):
s.provveditorato.bur@regione.fvg.it
caterina.bittesnich@regione.fvg.it
Indirizzo Internet (URL):
www.regione.fvg.it

I.2) *Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni:*

Come al punto I.1

I.3) *Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione*:

Come al punto I.1

I.4) *Indirizzo al quale inviare le offerte/le domande di partecipazione*:

Come al punto I.1

I.5) *Tipo di amministrazione aggiudicatrice:*

Livello regionale/locale

Sezione II: Oggetto dell'appalto

II.1) *Descrizione*

II.1.3) *Tipo di appalto di servizi*

Categoria del servizio: 15

II.1.5) *Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice*

Appalto servizio di stampa, spedizione, distribuzione e vendita del Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R.) - periodo 1° gennaio 2004-31 dicembre 2006

II.1.6) *Descrizione/oggetto dell'appalto*

Servizio di stampa, spedizione e distribuzione del Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R.) nonché la vendita e la distribuzione del medesimo fuori abbonamento

II.1.7) *Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi*

Trieste

II.1.8) *Nomenclatura*

II.1.8.1) *CPV (vocabolario comune per gli appalti)*

Oggetto principale 78.22.00.00-5

Oggetti complementari 78.24.00.00-1

II.1.9) *Divisione in lotti*

No

II.1.10) *Ammissibilità di varianti*

No

II.2) *Quantitativo o entità dell'appalto*

II.2.1) *Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni)*

Spesa globale massima riferita al triennio di euro 2.000.000,00 (IVA esclusa)

II.3) *Durata dell'appalto o termine di esecuzione*

Inizio 01 gennaio 2004
fine 31 dicembre 2006

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1) *Condizioni relative all'appalto*

III.1.1) *Cauzioni e garanzie richieste*

a) Le Ditte partecipanti dovranno costituire deposito cauzionale provvisorio di euro 30.000,00 (trentamila/00).

b) La cauzione definitiva da costituirsi entro 15 giorni dall'aggiudicazione sarà pari al 5% (cinquepercento) dell'importo dell'appalto.

c) Le modalità e le forme consentite per la costituzione della cauzione sono descritte nel capitolato speciale d'appalto.

III.2) *Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia*

Al pagamento si farà fronte con appositi fondi iscritti a bilancio.

III.1.3) *Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi aggiudicatario dell'appalto*

Si applicano le disposizioni contenute all'articolo 11 del D.lgs 157/1995 così come modificato dall'articolo 9 del D.lgs 65/2000. La ditta che appartiene ad un'Associazione o ad un Consorzio non può partecipare alla gara nè singolarmente nè con altre Imprese o Consorzi.

III.2) *Condizioni di partecipazione*

III.2.1) *Indicazioni riguardanti la situazione propria dell'imprenditore/del fornitore/del prestatore di servizi, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere:*

tutte le Ditte partecipanti (ivi compresi i Consorzi) sia singolarmente o facenti parte di un raggruppamento (Associazione d'Impresa o Consorzi) - *pena l'esclusione dalla gara* - dovranno produrre a corredo dell'offerta economica e di quanto specificatamente previsto dal capitolato la seguente documentazione:

1. Copia fotostatica di documento d'identità, in corso di validità, del legale rappresentante e dell'eventuale procuratore firmatario.

2. Dichiarazione/i sostitutiva/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che riporti:

a) Denominazione o ragione sociale, sede, partita IVA e/o numero di codice fiscale a nome del legale rappresentante o delle persone autorizzate ad impegnare legalmente la Ditta e di eventuali procuratori firmatari;

b) *(per le Ditte operanti in Italia)* che la Ditta è iscritta nel registro delle Imprese, istituito presso le Camere di Commercio per l'attività oggetto dell'appalto e che nell'ultimo quinquennio non risulta a carico della stessa dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata;

c) di essere o di non essere assoggettabili agli obblighi di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1990, n. 68 e, qualora assoggettabili, di ottemperare agli obblighi stessi;

d) *(per le Ditte operanti in Italia)* le posizioni anagrafiche INAIL ed INPS;

e) *(per le Ditte operanti in Italia)* che non sussistono le cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge n. 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni o dei tentativi di «infiltrazione mafiosa» di cui all'articolo 4 del D.lgs. 490/ 1994;

f) *(per i soli Consorzi)* che il Consorzio assumerà l'appalto in nome e per conto proprio oppure che il Consorzio assumerà l'appalto in nome proprio e/o per conto delle Consorziate da indicare specificatamente (nome delle Consorziate);

g) *(per i Consorzi e per i Raggruppamenti)* delle parti e del servizio che saranno eseguite dalle singole raggruppate o consorziate (articolo 11, D.lgs. 157/1995 e successive modifiche ed integrazioni);

h) *(per i soli Raggruppamenti)* che in caso di aggiudicazione della gara, si conformeranno alla disciplina dell'articolo 11 del D.lgs. 157/1995 e successive modificazioni, nonché l'indicazione dell'Impresa designata capogruppo;

i) che non esiste nessuna delle cause di esclusione dalla gara di cui all'articolo 12 del D.lgs. 157/1995 così come modificato dall'articolo 10 del D.lgs. 65/2000;

j) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;

Per i concorrenti stranieri:

Per i legali rappresentanti di Ditte concorrenti aventi Sede negli Stati della Comunità europea, si applica l'articolo 3, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Per i legali rappresentanti di Ditte concorrenti non appartenenti alla Comunità europea, le firme apposte sugli atti e documenti di Autorità estere equivalenti, dovranno essere legalizzate, ai sensi dell'articolo 17 della legge 4 gennaio 1968 n.15 e successive modificazioni ed integrazioni, dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel Paese di origine.

III.2.1.2) *Capacità economica e finanziaria - prove richieste*:

a) un fatturato globale nell'ultimo triennio (2000-2002) (riferito alla ditta o all'associazione temporanea d'impresa o al consorzio) almeno pari ad euro 1.500.000,00;

b) almeno una referenza bancaria (per ciascuna ditta partecipante).

III.2.1.3) *Capacità tecnica - tipo di prove richieste*

Dichiarazione rilasciata da un Ente pubblico o da privato che, in qualità di cliente diretto, attesti che l'Impresa (almeno un'Impresa dell'A.T.I.) nell'ultimo triennio (2000-2002) ha effettuato in modo soddisfacente una fornitura e/o servizio nel settore tipografico a fronte di un unico contratto, d'importo annuo non inferiore ad euro a 150.000,00 (IVA esclusa)

III.3) *Condizioni relative all'appalto di servizi*

III.3.1) *La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?*

Sì, riservato ad imprese che esercitino in via prevalente attività nel settore tipografico

III.3.2) *Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio?*

SÌ, solo da parte della/e ditta/e rimasta/e aggiudicataria/e

Sezione IV: Procedure

IV.1) *Tipo di procedura*

Aperta

IV.1.3.1) *Avviso indicativo concernente lo stesso appalto*

Numero dell'avviso nell'indice della GUCE 2003/S 93-083760 del 15.05.2003

IV.2) *Criteri di aggiudicazione*

Offerta economicamente più vantaggiosa in termini dei criteri enunciati nel capitolato d'oneri

IV.3) *Informazioni di carattere amministrativo*

IV.3.2) *Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli*

Disponibili fino al: 24 ottobre 2003
Costo: gratuito

IV.3.3) *Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione*

4 novembre 2003

IV.3.5) *Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione*

Italiano

IV.3.6) *Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta*

Sei mesi *(dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte)*

IV.3.7) *Modalità di apertura delle offerte*

a) Apertura dei plichi e verifica regolarità documentazione in *seduta pubblica* il 6 novembre 2003.

b) Attribuzione punteggi per la qualità del servizio da parte della Commissione di Valutazione in *sedute non pubbliche.*

c) Apertura buste contenenti l'offerta economica - attribuzione punteggi - formazione graduatoria ed eventuale aggiudicazione, in *seduta pubblica* il 25 novembre 2003 (salvo rinvio con comunicazione a tutte le ditte partecipanti).

IV 3.7.1) *Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte*

Solo le sedute pubbliche tramite rappresentanti delle ditte che hanno inviato offerta

IV.3.7.2) *Data, ora e luogo*

data: 6 novembre 2003 ora: 9.30
luogo: Trieste - Corso Cavour, n. 1

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1) *Trattasi di bando non obbligatorio?*

NO

VI.2) *Precisare, all'occorrenza, se il presente appalto ha carattere periodico e indicare il calendario previsto per la pubblicazione dei prossimi avvisi*

SÌ periodicità triennale, prossimi avvisi aprile 2006.

VI.3) *L'appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi dell'UE?*

NO

VI.4) *Informazioni complementari*:

Il presente bando di gara ed il capitolato speciale d'appalto potranno essere richiesti, consultati o ritirati, nell'orario d'ufficio (dalle ore 9.00 alle ore 12.30) da lunedì a venerdì presso la Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio - Servizio del Provveditorato - Corso Cavour, n. 1 - 34132 Trieste - tel. 040/3772232 - 040/ 3772037.

Le richieste di partecipazione non vincolano l'Amministrazione.

VI.5) *Data di spedizione del presente bando:*

26 settembre 2003

Trieste, 26 settembre 2003

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DEL SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO:
dott.ssa Caterina Bittesnich

ENTE PARCO NATURALE
DOLOMITI FRIULANE
CIMOLAIS
(Pordenone)

Avviso di gara mediante licitazione privata per l'affidamento del servizio di tesoreria e cassa per il periodo 1° gennaio 2004-31 dicembre 2008.

L'Ente Parco Naturale Dolomiti Friulane - via Vittorio Emanuele II, 27 - 33080 Cimolais (Pordenone) telefono 0427/87333 - fax 0427/877900; e-mail: info@parcodolomitifriulane.it - codice fiscale 90007060933, provvede ad esperire una gara mediante licitazione privata per l'affidamento del servizio di tesoreria e cassa per il periodo 1 gennaio 2004 - 31 dicembre 2008, alle condizioni riportate nel capitolato speciale d'appalto e nella convenzione approvati con deliberazione del Consiglio direttivo n. 64 del 25 settembre 2003 (categoria 6b, n. riferimento CPC 814 - allegato n. 1 decreto legislativo 157/1995).

La gara si svolgerà con procedura ristretta - licitazione privata - ai sensi dell'articolo 6, lettera b) del decreto legislativo n. 157/1995 e successive modifiche con il criterio dell'«offerta economicamente più vantaggiosa» ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b) del medesimo decreto, valutata sulla base elementi riportati nel capitolato speciale d'appalto.

L'aggiudicazione sarà effettuata da apposita commissione anche in presenza di una sola offerta valida.

Qualora vi sia la presenza di offerte uguali di due o più ditte, verranno richiesti alle medesime miglioramenti di prezzo. Il plico contenete l'offerta, i documenti e/o le dichiarazioni dovrà essere redatto e inviato secondo le modalità e i termini indicati nella lettera d'invito e nel capitolato speciale d'appalto.

Con la presentazione dell'offerta si intendono accettate da parte della ditta concorrente tutte le condizioni del bando di gara e del capitolato speciale.

L'aggiudicazione in sede di gara è provvisoria: all'aggiudicazione definitiva provvederà l'Amministrazione con proprio atto deliberativo.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, di richiedere agli Istituti bancari concorrenti tutti gli elementi necessari a completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentate.

Sono ammesse a partecipare le banche autorizzate a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 385/1993.

Gli istituti bancari che intendono essere invitati devono farne richiesta secondo il modello allegato al bando. Le domande di partecipazione, in bollo, formulate in italiano, sottoscritte dal legale rappresentante o da procuratore con poteri di firma, con allegata copia fotostatica del documento di identità, dovranno pervenire tassativamente entro le ore 12.00 del giorno 6 novembre 2003 per posta a mezzo raccomandata A.R., direttamente o con altri mezzi ritenuti idonei dall'Istituto offerente al seguente indirizzo:

Parco Naturale Dolomiti Friulane
via Vittorio Emanuele II, n. 27
33080 Cimolais (Pordenone).

Il plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dovrà riportare il mittente e la dicitura: «Richiesta di partecipazione alla licitazione privata - affidamento servizio di tesoreria e cassa del Parco Naturale Dolomiti Friulane».

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata, a pena di esclusione, una dichiarazione in carta semplice sottoscritta dal legale rappresentante, corredata del documento di riconoscimento nella quale l'impresa dichiara:

- l'indicazione della ragione sociale e della sede legale della banca;
- l'indicazione dei nominativi delle persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente l'impresa ed il nominativo di tutti gli amministratori muniti di rappresentanza;
- di essere iscritta alla C.C.I.A.A. indicando il numero di iscrizione e la tipologia dei lavori/servizi per la quale è iscritta;
- di essere autorizzata all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 385/1993 e iscritti all'Albo di cui all'articolo 13 del medesimo;
- di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a trattare con al Pubblica amministrazione;
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'articolo 17 della legge 68/1999;
- che non sussistono le cause di esclusione dalla partecipazione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 157/1995 come sostituito dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 65/2000;
- che non sussistono in capo ai rappresentanti legali circostanze ostative di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche;
- di rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché di rispettare gli obblighi previsti dalla legge n. 626/1994 per la salute nei luoghi di lavoro;
- di aver preso visione delle condizioni riportate nel Capitolato speciale d'appalto e di approvarne il contenuto;
- di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo o di collegamento di cui all'articolo 2359 del codice civile;
- che il firmatario della domanda è il legale rappresentante della banca.

Le imprese ritenute ammissibili verranno invitate entro 10 (dieci) giorni dalla data di scadenza della richiesta a presentare l'offerta.

Le imprese ammesse entro 40 (quaranta) giorni dalla data di spedizione della lettera d'invito dovranno presentare, pena esclusione, l'offerta economica.

Le domande di partecipazione non vincolano l'Amministrazione.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente bando e di tutte le disposizioni vigenti in materia di pubblici servizi.

E' ammessa la presentazione di una sola offerta da parte di ciascun concorrente.

La versione integrale del bando con gli allegati, il capitolato speciale d'appalto, la convenzione nonché ulteriori informazioni potranno essere richiesti all'Ufficio amministrazione - telefono 0427/87333, e-mail: info@parcodolomitifriulane.it.

Ulteriori elementi informativi saranno forniti nella lettera di invito e nel capitolato speciale d'appalto.

Responsabile del procedimento: dott. Graziano Danelin.

Cimolais, lì 26 settembre 2003

IL DIRETTORE:
dott. Graziano Danelin

AUTORITA' DI BACINO
DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA,
PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE,
VENEZIA

Decreto segretariale 19 settembre 2003, n. 35. (Estratto). Proroga dello stato di «sofferenza idrica» nel bacino del Piave in concomitanza dello stato di siccità classificato di «media» entità.

IL SEGRETARIO GENERALE

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Lo stato di sofferenza idrica del bacino del fiume Piave, già definito di «media» entità con precedente decreto Segretariale n. 32 del 9 settembre 2003, è prorogato fino al 30 settembre 2003.

Art. 2

Le utenze irrigue ed industriali dei Consorzi Pedemontano Brentella di Pederobba, Destra Piave, Sinistra Piave, Basso Piave, Piavesella di Nervesa, nel periodo 20 settembre 2003 - 30 settembre 2003 subiranno, singolarmente, una riduzione delle spettanze di prelievo rispetto a quanto assentito dal decreto di concessione nella misura non inferiore al 30%.

Art. 3

I Consorzi di cui all'articolo 2, nell'esercitare la derivazione, avranno massima attenzione nell'uso della risorsa idrica, limitando al massimo l'esercizio al presentarsi di eventi piovosi.

Art. 4

Per le finalità del presente provvedimento l'Enel Produzione S.p.A. e l'Enel Green Power S.p.A., nelle rispettive competenze, per l'intero periodo di attuazione delle misure di cui all'articolo 2 limiteranno il vuotamento degli invasi allo stretto necessario per integrare i deflussi naturali e garantire il soddisfacimento delle utenze di pianura, conseguentemente ridotte.

Art. 5

Nel periodo 20 settembre 2003 - 30 settembre 2003 l'Enel Produzione S.p.A. limiterà lo scarico delle acque attraverso la centrale di Caneva a quanto strettamente necessario per mantenere meccanicamente efficienti le macchine e gli impianti.

Art. 6

In conseguenza della condizione di cui all'articolo 1, nel periodo 20 settembre 2003 - 30 settembre 2003 la portata di rispetto alla sola sezione di Nervesa della Battaglia, nonché subito a valle della stessa, sarà almeno di 5 mc/s.

Art. 7

Con cadenza settimanale, gli uffici ed i soggetti derivatari sottoelencati provvederanno a comunicare alla Segreteria tecnica dell'Autorità di Bacino e alla Regione del Veneto - Direzione difesa del suolo e protezione civile i seguenti dati:

- i Consorzi di cui all'articolo 2: le singole portate orarie derivate dai vari punti di prelievo;
- l'Enel Produzione S.p.A. e l'Enel Green Power S.p.A., nelle rispettive competenze: la portata media giornaliera di sfioro e/o scarico dalla traversa di Busche, la portata oraria turbinata dalla centrale di Quero, la portata oraria turbinata dalla centrale di Croce del Gallo, la portata oraria turbinata dalle centrali di S. Floriano e Caneva.

Art. 8

In relazione all'incremento della produzione idrologica del bacino montano o ad un suo possibile decremento, le norme di cui ai precedenti articoli potranno essere revocate o sostanzialmente modificate.

Venezia, 19 settembre 2003

IL SEGRETARIO GENERALE:
dott. ing. Antonio Rusconi

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 3 «ALTO FRIULI»
GEMONA DEL FRIULI
(Udine)

Bilancio dell'esercizio 2002.

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 6 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

	STATO PATRIMONIALE	ESERCIZIO 2002	Esercizio precedente
	ATTIVO		
A)	**IMMOBILIZZAZIONI**		
I.	**Immobilizzazioni immateriali nette**	68.441	38.657
II.	**Immobilizzazioni materiali nette**		
	1.-Terreni	762.338	641.876
	2.-Fabbricati	39.163.420	39.865 832
	3.-Inpianti e macchinari	2.148.337	1.972.378
	4.-Attrezzature sanitarie	4.873.001	4 338 938
	5.-Mobili e arredi	876.878	414 014
	6.-Automezzi	344.586	289.018
	7.-Altri beni	1.307.048	1 395 317
	8.-Immobilizzazioni in corso e acconti	9.257.155	7.206.320
III.	**Immobilizzazioni finanziarie**	1.726.353	1.726.353
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	60.527.557	57.888.705
B)	**ATTIVO CIRCOLANTE**		
I.	**Rimanenze**	1.157.653	888.907
II.	**Crediti**	15 366.042	10.147.672
III.	Titoli	0	0
IV.	**Disponibilità liquide**	12.519.669	13.279.990
C)	**RATEI E RISCONTI**	104.803	291.312
	TOTALE ATTIVO	**89.675.725**	**82.496.586**
	PASSIVO		
A)	**PATRIMONIO NETTO**		
I.	**Fondo di dotazione**	49.922.178	52.314.044
II.	**Contributi c/capitale da Regione indistinti**	5 577.735	5.577.735
III.	**Contributi c/capitale da Regione vincolati**	5.431.317	2.004.841
IV.	**Altri contributi in conto capitale**	326.346	254.242
V.	**Contributi per ripiani perdite**	0	0
VI.	**Riserve di rivalutazione**	0	0
VII.	**Altre riserve**	308.076	234.503
VIII.	**Utili (perdite) portati a nuovo**	-1.433.793	-2.197.905
IX.	**Utili (perdite) dell'esercizio**	51.299	-3.076.523
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	60.183.158	55.110.937
B)	**FONDI PER RISCHI E ONERI**	5.647.942	3.780.333
C)	**PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI**	161.241	200.386
D)	**DEBITI**	23.279.174	22.824.035
E)	**RATEI E RISCONTI**	404.210	580.894
	TOTALE PASSIVO E NETTO	**89.675.725**	**82.496.586**

	CONTO ECONOMICO	ESERCIZIO 2002	Esercizio precedente
	RICAVI		
A)	**VALORE DELLA PRODUZIONE**		
1	Contributi d'esercizio	104.349.500	93.985.852
2	Ricavi per prestazioni ad aziende del SSN	9.923.857	9428 199
3	Ricavi per altre prestazioni	5.169 712	4.823.399
4	Costi capitalizzati	3.236.426	3.012.846
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	**122.679.495**	**111.250.296**
	COSTI		
B)	**COSTI DELLA PRODUZIONE**		
1	Acquisti di beni	- 12 310.907	- 11.717.576
2	Acquisti di servizi		
	a) Prestazioni in regime di ricovero	- 12 553.265	- 11.353.441
	b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	- 1.430.222	- 1.180.701
	c) Farmaceutica	- 14.444.982	- 13.444.811
	d) Medicina di base	- 6 851.249	- 6.542.266
	e) Altre convenzioni	- 3.498.506	- 2.862.790
	f) servizi appaltati	- 7.278.399	- 6.744.537
	g) manutenzioni	- 1.849.033	- 2.232.627
	h) Utenze	- 761.981	- 747.596
	i) Rimborsi-assegni, contributi e altri servizi	- 5.272 918	- 3 742 153
3	Godimento di beni di terzi	- 775.404	- 804 943
4	Costi del personale		
	a) Personale sanitario	- 32.959.947	- 32.183 130
	b) Personale professionale	- 69 466	- 104 938
	c) Personale tecnico	- 5 929 285	- 6 050 054
	d) Personale amministrativo	- 2.934.185	- 2.618 711
	e) Altri costi del personale	- 1.235.652	- 1.129.402
5	Costi generali ed oneri diversi di gestione	- 4.735.642	- 4.806.486
6	Ammortamenti e svalutazioni	- 3.472.949	- 3.336.069
7	Variazione delle rimanenze	268 746	97 591
8	Accantonamenti per rischi	- 1.842.776	- 117.563
9	Altri accantonamenti	- 2.739.674	- 2.328.956
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	- **122.677.696**	- **113.951.160**
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	**1.799**	- **2.700.864**
C)	**PROVENTI E ONERI FINANZIARI**	30.573	- 21.688
D)	**RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**	-	-
E)	**PROVENTI E ONERI STRAORDINARI**	124.916	- 310.513
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	**96.142**	- **3.033.065**
	Imposte sul reddito dell'esercizio	- 44 843	- 43 459
	UTILE/-PERDITA DELL'ESERCIZIO	**51.299**	- **3.076.523**

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Paolo Basaglia

COMUNE DI FANNA
Servizio acquedotto - Gestione convenzionata per i Comuni di Fanna-Arba e Vivaro
(Pordenone)

Tariffe per fornitura acqua potabile.

Il Comune di Fanna gestore in forma convenzionata del Servizio acquedotto per i Comuni di Fanna-Arba e Vivaro;

Vista la delibera C.I.P.E. n. 131/2002 del 19 dicembre 2002 - Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei Servizi acquedottistici per l'anno 2002;

COMUNICA

che con atto n. 148, in data 25 agosto 2003 della Giunta comunale sono state approvate le sottoelencate tariffe per il Servizio di erogazione dell'acqua potabile attraverso l'acquedotto Consorziale:

Utenze Domestiche:

- quota fissa annua fino a mc. 1.200 euro 8,3666

1) Tariffa agevolata per consumo minimo fisso giornaliero di mc. 0,274 - 100 mc/anno euro 0,2014/ mc.
2) Tariffa base da 0,274 a 0,5 mc, giornalieri - da 100 a 182,50 mc./anno euro 0,2014/mc.
3) Tariffa di 1ª eccedenza da 0,5 a 1 mc. giornaliero - da 182,5 a 365 mc./anno euro 2892/mc.
4) Tariffa di 2ª eccedenza oltre 1 mc. giornaliero - 365 mc./anno euro 0,3305/mc.

- diritti fissi

- Diritti di allacciamento (visita di sopralluogo, lavori esclusi, collaudo, ecc.) euro 38,7342
- Diritti di volturaeuro 7,7468
- Diritti di rimborso spese per chiusura utenza causa ritardato pagamento euro 15,4937

Le tariffe, verranno applicate con l'osservanza delle norme stabilite dalla delibera C.I.P.E. n. 131/2002 punto 3,2 con decorrenza 1 gennaio 2003.

Il presente annuncio sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

Fanna, lì 12 settembre 2003

IL SINDACO:
Maria Grazia Girolami

COMUNE DI GRADO
(Gorizia)

Riclassificazione del «Villaggio Turistico Europa» sito in via Monfalcone n. 12.

SI RENDE NOTO

che con determinazione dirigenziale n. 2003/867 del 20 agosto 2003 si è provveduto a classificare come segue la struttura ricettiva sottoindicata per il quinquennio 2003-2007:

tipologia: Villaggio turistico

denominazione: «Villaggio Turistico Europa»

ubicazione struttura ricettiva: via Monfalcone n. 12

*titolare:*Bigot Granfranco leg. rappr. S.p.A. «V.T.E. - Villaggio Turistico Europa»

classe assegnata: 4 (quattro) stelle

capacità ricettiva: n. 650 piazzole

n. 52 unità abitative

n. 180 mezzi mobili

capacità ricettiva in strutture fisse e mezzi mobili: 1306 persone

capacità ricettiva totale: 3090 persone.

Grado, 23 settembre 2003

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
Mauro Tognon

COMUNE DI PRADAMANO
(Udine)

Avviso di adozione della variante n. 3 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica dei centri storici costituente altresì variante al P.R.G.C.

IL SINDACO

VISTO l'articolo 45, comma 5 bis, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 25 luglio 2003, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante n. 3 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica dei centri storici, costituente altresì variante al P.R.G.C.

La predetta deliberazione, unitamente agli atti tecnici ed amministrativi, è depositata presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi dal 29 settembre 2003 al 3 novembre 2003.

Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni alla variante n. 3 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica dei centri storici costituente altresì variante al P.R.G.C.

Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante n. 3 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica dei centri storici costituente altresì variante al P.R.G.C. possono presentare opposizioni.

Le osservazioni od opposizioni dovranno essere dirette al Sindaco, in carta legale, e dovranno pervenire al protocollo generale del Comune entro e non oltre il termine sopraindicato.

Pradamano, 18 settembre 2003

IL SINDACO:
Annamaria Menosso

COMUNE DI TAVAGNACCO
(Udine)

Avviso di deposito e di adozione della variante n. 2 al P.R.P.C. di iniziativa pubblica delle zone «A» della frazione di Cavalicco.

SI RENDE NOTO

- che con deliberazione consiliare n. 61 del 18 agosto 2003, esecutiva ai sensi di legge, è stata, adottata la variante n. 2 al P.R.P.C. di iniziativa pubblica delle zone «A» della frazione di Cavalicco;

- che successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 2 al P.R.P.C. di iniziativa pubblica della frazione di Cavalicco, sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi per la durata di trenta giorni effettivi, affinchè chiunque possa prenderne visione in tutti i loro elementi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45 della legge regionale 52/1991;

- che entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni ed opposizioni.

Feletto Umberto, lì 20 settembre 2003

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DELL'UFFICIO TECNICO URBANISTICA
ED EDILIZIA PRIVATA:
dott. arch. Claudio Barbini

Avviso di deposito e di adozione della variante n. 2 al P.R.P.C. di iniziativa pubblica delle zone «A» della frazione di Adegliacco.

SI RENDE NOTO

- che con deliberazione consiliare n. 60 del 18 agosto 2003, esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata la variante n. 2 al P.R.P.C. di iniziativa pubblica delle zone «A» della frazione di Adegliacco;

- che successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 2 al P.R.P.C. di iniziativa pubblica della frazione di Adegliacco, sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i loro elementi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45 della legge regionale 52/1991.

- che entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni ed opposizioni.

Feletto Umberto, lì 20 settembre 2003

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DELL'UFFICIO TECNICO URBANISTICA
ED EDILIZIA PRIVATA:
dott. arch. Claudio Barbini

COMUNE DI TRIESTE
Area sviluppo economico

Assegnazione del livello di classificazione della struttura ricettiva alberghiera denominata «Hotel Continentale».

IL DIRETTORE DI AREA

rende noto che con determinazione dirigenziale n. 75 del 10 settembre 2003, è stata attribuita alla struttura ricettiva alberghiera denominata «Hotel Continentale», ubicata in Trieste via San Nicolò n. 25 Trieste, ai fini della legge regionale 16 gennaio 2002 n. 2, il livello di classificazione di «Albergo a quattro stelle» (****).

La classificazione attribuita ha validità fino al 31 dicembre 2007.

IL DIRETTORE DI AREA:
dott. Edgardo Bussani

COMUNE DI VILLESSE
(Gorizia)

Avviso di adozione e di deposito del Piano regolatore particolareggiato di iniziativa privata «Comparto n. 4».

Vista la legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni;

SI RENDE NOTO

che, ai sensi di legge, il Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata «Comparto n. 4», adottato con deliberazione consiliare n. 23 del 5 settembre 2003, divenuta esecutiva ai sensi del combinato disposto degli articoli 28, 30 e 35 della legge regionale n. 49/1991, come modificati dalle leggi regionali 23/1997 e 13/2002, è depositato nella segreteria di questo Comune a libera disposizione di chiunque desideri prenderne visione, dalle ore 8.00 alle ore 10.30 nei giorni feriali e ciò per trenta giorni effettivi decorrenti dall'8 ottobre 2003 e pertanto fino al 13 novembre 2003 compreso, affinchè chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi; entro il su citato periodo di deposito chiunque può presentare, per iscritto, su carta legale, al Sindaco del Comune di Villesse, proprie osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati potranno presentare opposizioni sulle quali il Comune si pronuncerà specificatamente.

Responsabile del Servizio: geom. Cristiano Garra

Villesse, 26 settembre 2003

IL SINDACO:
dott.ssa Simonetta Vecchi

DIREZIONE PROVINCIALE DEI SERVIZI TECNICI UDINE

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16. Provvedimento di concessione di derivazione d'acqua alla ditta Bernardis Armandino di San Giorgio di Nogaro.

La Ditta Bernardis Armandino con sede legale in San Giorgio di Nogaro ha chiesto in data 12 maggio 2003 la concessione per derivare mod. 0.015 di acque sotterranee in Comune di San Giorgio di Nogaro al foglio 12, mappale 530, ad uso irriguo ed igienico sanitario.

Si avvisa che la domanda, unitamente agli atti di progetto, sarà depositata presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Udine, via Uccellis 4, per la durata di 15 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Le osservazioni e le opposizioni scritte potranno essere presentate, presso la Direzione sopraccitata entro e non oltre 20 giorni dalla data di inizio della pubblicazione del presente avviso.

La visita sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 11 novembre 2003, con ritrovo alle ore 10.00 presso il Municipio di San Giorgio di Nogaro.

Udine, 24 settembre 2003

Il DIRIGENTE SOSTITUTO:
dott. ing. Giovanni Ceschia

(pubblicazione a pagamento del richiedente)

PROVINCIA DI UDINE

Deliberazione della Giunta provinciale 7 agosto 2003, n. 274. Approvazione del progetto e rilascio dell'autorizzazione, ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22. per l'aumento della potenzialità di trattamento delle sezioni impiantistiche relative alla selezione e compostaggio dei rifiuti urbani ed assimilati e al compostaggio di rifiuti ligneo cellulosici dell'impianto di proprietà del «CSR Bassa Friulana S.p.A.» sito in San Giorgio di Nogaro. Proponenti: CSR Bassa Friulana S.p.A. proprietario dell'impianto e D.G.I. S.p.A., Società autorizzata all'esercizio.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale n. 30/1987 e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale n. 52/1991 e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 01/Pres. del 2 febbraio 1998;

VISTA la legge 443/2001;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 072/Pres. del 14 marzo 2002;

VISTO il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

VISTA la determina del Dirigente del servizio tutela ambientale della Provincia di Udine n. 137/2001 del 12 febbraio 2001 di rinnovo a D.G.I. S.p.A. dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero R.U. di proprietà di CSR Bassa Friulana S.p.A., sito in Comune di San Giorgio di Nogaro, fino al 2 marzo 2006;

VISTA la richiesta di approvazione del progetto per l'aumento della potenzialità di trattamento delle sezioni impiantistiche relative a -) selezione e compostaggio (R3) di rifiuti solidi urbani ed assimilati da 1500 ton./settimana a 2000 ton./settimana nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre -) compostaggio di rifiuti ligneo cellulosici (R3) da 6000 ton./anno a 10.000 ton./anno, dell'impianto di proprietà del CSR Bassa Friulana S.p.A. sito in San Giorgio di Nogaro, prodotta all'Amministrazione provinciale dal CSR Bassa Friulana S.p.A. (d'ora in avanti CSR) con sede in via Alessandro Volta - (Z.I. Aussa Corno) 33058 San Giorgio di Nogaro, codice fiscale n. 01319720304, in data 19 novembre 2002, assunta al protocollo della Provincia di Udine n. 90567/02 del 19 novembre 2002;

RICHIAMATI gli allegati alla richiesta della ditta e, in particolare, gli elaborati tecnici composti da:

P.1. Relazione tecnica di progetto - Sezione R.S.U.;

P.1.2 Verifiche tecniche potenzialità e dimensionamento - Sezione R.S.U.;

P.1.3 Manuale di uso e manutenzione - Sezione R.S.U.;

P2 Relazione tecnica di progetto;

T1 Localizzazione dell'insediamento;

T2 Planimetria generale;

T3.1 Lay out pianta;

T3.2 Lay out sezioni;

T4 Pianta, Sezioni e Prospetti Blocchi C - O;

T5.1 Pianta Blocchi D - E;

T5.2 Prospetti Blocchi D - E;

T5.3 Sezione Blocchi D - E;

T6 Pianta, Sezioni e Prospetti Blocchi F - F1 - U;

T7 Pianta e Sezioni Blocco G;

T8 Pianta e Sezioni Blocco H;

T9 Planimetria Blocco S - Sezione compostaggio verde;

T10 Planimetria della rete fognaria;

P3 Studio di impatto ambientale;

P4 Allegati;

P5 Riassunto non tecnico;

VISTA la richiesta di integrazione della documentazione, al fine dell'avvio del procedimento amministrativo, formulata dalla Provincia di Udine con nota prot. 90819/2002(UOC40722/cz) del 27 novembre 2002;

VISTA la nota di risposta prodotta da CSR e DGI S.p.A. in data 16 dicembre 2002 e pervenuta il 17 dicembre 2002 al prot. n. 99192/2002;

VISTA la nota di CSR prot. 3048 del 23 dicembre 2002 pervenuta il 30 dicembre 2002 al prot.n. 731/2003 con la quale CSR ha attivato la procedura di verifica di cui all'articolo 9 bis della legge regionale 43/1990 mediante deposito del progetto presso il competente Servizio VIA della Direzione regionale dell'ambiente;

VISTA la nota prot. n. AMB/6651 - VIA/V del 5 marzo 2003 pervenuta il 10 marzo 2003 al prot. n. 27406/2003 con la quale il Servizio VIA della Direzione regionale dell'ambiente ha comunicato che a fronte di una iniziativa che non sembra prevedere modifiche progettuali inerenti ad opere esistenti non sia applicabile la disposizione normativa di cui al comma 1 dell'articolo 9 bis della legge regionale 43/1990;

RILEVATO che in data 14 marzo 2003 veniva avviato il procedimento amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 01/98/Pres., comunicato con nota dell'Amministrazione provinciale di Udine prot. 26530/2003/(UOC40722/cz) del 14 marzo 2003;

VISTA la nota prot. n. 36688/2003 inviata alla Direzione regionale dell'ambiente in data 14 aprile 2003 con la quale venivano chiesti chiarimenti in ordine alla disposizione di cui all'articolo 9, comma 3, delle norme di attuazione del Piano regionale di gestione di RSU di cui al decreto 19 febbraio 2001 n. 044/Pres. rispetto al progetto in esame;

VISTO il parere del Comune di San Giorgio di Nogaro trasmesso con nota prot. n. 3967/5468 del 22 aprile 2003 pervenuta il 28 aprile 2003 al prot. n. 42335/2003 con cui si comunica il parere favorevole alla realizzazione del progetto, espresso dal Consiglio comunale con deliberazione n. 15 del 16 aprile 2003 (allegata alla nota di trasmissione);

VISTO il decreto del Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana» trasmesso con nota prot. n. 8669/D.P./C.P./gs del 15 maggio 2003 pervenuta a mezzo fax il 16 maggio 2003 e registrato il 21 maggio 2003 al prot. n. 49232/2003 con il quale il parere favorevole al progetto espresso in data 17 aprile 2003 dal Dipartimento di prevenzione dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana» viene ratificato con prescrizioni relative alle modalità di realizzazione di superficie pavimentata della sezione di compostaggio del verde ornamentale in quanto l'area risulta ricadere all'interno del «sito di interesse

Nazionale della Laguna di Grado e Marano» ai sensi della legge n. 426 del 9 dicembre 1998 e al decreto n. 468 del 18 settembre 2001, perimetrato con decreto del Ministero dell'ambiente prot. 638 del 24 febbraio 2003;

VISTA la lettera dell'Amministrazione provinciale di Udine prot. n. 54176/2003 (cc) del 3 giugno 2003 di convocazione della Conferenza tecnica, in data 18 giugno 2003, ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 01/Pres/1998;

VISTA la nota prot. n. AMB/18931-UD/ESR/59 inviata dalla Direzione regionale dell'ambiente in data 17 giugno 2003 con la quale, in relazione ai chiarimenti richiesti in ordine alla disposizione di cui all'articolo 9, comma 3, delle norme di attuazione del Piano regionale di gestione di RSU di cui al decreto 19 febbraio 2001 n. 044/Pres. rispetto al progetto in esame veniva comunicato che l'incremento della capacità massima di trattamento di un impianto di bacino non si configuri come un «...ulteriore impianto tecnologico in aggiunta a quelli previsti dal piano...»;

VISTO il parere favorevole, con prescrizioni, espresso all'unanimità dalla Conferenza tecnica nella seduta del 18 giugno 2003 prot. n. 60749/2003 sulla richiesta di approvazione del progetto di aumento della potenzialità delle sezioni di -) selezione e compostaggio dei rifiuti urbani ed assimilati e -) compostaggio dei rifiuti ligneo cellulosici, nel rispetto delle prescrizioni che vengono riportate all'articolo 2 del presente atto;

RICHIAMATO l'articolo 5 commi 12 e 14 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 01/Pres. del 2 gennaio 1998 che prevede il rilascio del provvedimento di autorizzazione o di diniego del progetto e di autorizzazione alla costruzione dell'impianto da parte della Giunta provinciale competente sulla base delle risultanze della Conferenza tecnica;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta assunzione di spesa e pertanto non costituisce atto rilevante ai fini contabili;

RITENUTO pertanto di dichiarare l'immediata esecutività, stante l'urgenza di concedere l'autorizzazione richiesta;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

A VOTI palesi ed unanimi, espressi ed accertati nelle forme di legge e separatamente per quanto riguarda l'immediata eseguibilità;

DELIBERA

Art. 1

Di approvare, per i motivi citati in premessa il progetto presentato in data 19 novembre 2002 con istanza assunta al protocollo della Provincia di Udine n. 90567/02 del 19 novembre 2002, dal CSR Bassa Friulana S.p.A. con sede in via Alessandro Volta - (Z.I. Aussa Corno) 33058 San Giorgio di Nogaro codice fiscale n. 01319720304, per l'aumento della potenzialità di trattamento delle sezioni di lavorazione dell'impianto relative a:

- selezione e compostaggio di rifiuti solidi urbani ed assimilati (R3) da 1500 ton./settimana a 2000 ton./settimana nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre;
- compostaggio di rifiuti ligneo cellulosici (R3) da 6000 ton./anno a 10.000 ton./anno;

dell'impianto sito in San Giorgio di Nogaro via Alessandro Volta - (Z.I. Aussa Corno) 33058 San Giorgio di Nogaro.

Art. 2

Di autorizzare D.G.I. S.p.a all'esercizio delle rispettive sezioni di lavorazione fino al 2 marzo 2006:

- compostaggio dei rifiuti solidi urbani ed assimilati;

potranno essere trattate, nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, 2000 ton./settimana di rifiuti provenienti da raccolta indifferenziata dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati aventi i codici C.E.R. come sotto specificati:

02	RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SEVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DEGLI ALIMENTI
02 01	rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca
02 01 02	**scarti di tessuti animali**
02 01 03	**scarti di tessuti vegetali**
02 02	rifiuti dalla preparazione e dal trattamento di came, pesce ed altri alimenti di origine animale
02 02 02	**scarti di tessuti animali**
02 02 03	**scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione**
02 03	rifiuti dalla preparazione e dal trattamento di frutta, vegetali, cereali, oli alimentari, cacao, caffe, tè e tabacco; dalla produzione di conserve alimentari; dalla produzione di lievito ed estratto di lievito; dalla preparazione e fermentazione di melassa
02 03 04	**scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione**
02 05	Rifiuti dell'industria lattiero-casearia
02 05 01	**scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione**
02 07	rifiuti dalla produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffe, tè e cacao)
02 07 04	**scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione**
03	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA CARTA E CARTONE
03 01	rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili
03 01 05	**segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04**
04	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DELLE PELLI, DELLE PELLICCE E DELL'INDUSTRIA TESSILE
04 02	Rifiuti dell'industria tessile
04 02 21	**rifiuti da fibre tessili grezze**
20	RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
20 03	altri rifiuti urbani
20 03 01	**rifiuti urbani non differenziati**
20 03 02	**rifiuti dei mercati**
20 03 99	**rifiuti urbani non specificati altrimenti**

entro 15 giorni dalla ricezione del presente atto, il proponente dovrà presentare all'Amministrazione provin-

ciale per la preventiva validazione un Piano di collaudo funzionale che preveda un programma operativo di prove e misure finalizzato al monitoraggio del funzionamento dell'impianto alla massima potenzialità, con il rilievo di tutti i relativi dati caratteristici (analisi merceologica, quantità e provenienza dei rifiuti in ingresso, analisi dei prodotti in uscita, percentuale di efficienza e programma straordinario di monitoraggio dei principali impatti, etc.).

Nei rimanenti mesi il quantitativo di rifiuti trattabili viene stabilito in 1500 ton./settimana.

- compostaggio di rifiuti ligneo cellulosici:

potranno essere trattate 10.000 ton./anno di rifiuti provenienti da raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilabili aventi i codici C.E.R. come sotto specificati:

02	RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SEVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DEGLI ALIMENTI
02 01	rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca
02 01 07	**rifiuti della silvicoltura**
03	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA CARTA E CARTONE
03 01	rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili
03 01 01	**scarti di corteccia e sughero**
15	RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)
15 01	imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
15 01 03	**imballaggi in legno**
20	RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
20 02	rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
20 02 01	**rifiuti biodegradabili**

I lavori di ampliamento dell'area destinata a questa sezione di lavorazione dovranno essere preventivamente assoggettati all'iter procedimentale previsto dalla normativa relativa ai casi di modifica di suolo compreso nell'ambito del sito inquinato di interesse nazionale (ex articolo 15 del D.M. 471/1999) «Laguna di Grado e Marano», come individuato con decreto del Ministero dell'ambiente prot. 468 del 18 settembre 2001 e successivamente perimetrato con decreto del Ministero dell'ambiente prot. 638 del 24 febbraio 2003.

Solamente a lavori ultimati, previa presentazione della documentazione di collaudo, comprensiva dell'attestazione di conformità del sistema di fognatura e depurazione rilasciata dall'Ente gestore, l'esercizio dell'attività di recupero del verde sarà effettivamente autorizzata ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997 per la quantità (10.000 t/anno).

Nel frattempo, tale attività potrà aver luogo nella sola parte pavimentata dell'area in questione, e nel rispetto del limite attuale di 6.000 t/anno.

Art. 3

L'autorizzazione è subordinata inoltre a:

- nomina del Direttore dei lavori il quale dovrà controfirmare il progetto approvato;
- preventiva comunicazione alla Provincia, Comune di San Giorgio di Nogaro e l'Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio della data di inizio dell'esercizio delle nuove potenzialità autorizzate;
- i lavori previsti per dovranno iniziare entro un anno dalla data di ricevimento da parte di CSR del provvedimento di autorizzazione di modifica dei suoli e venire ultimati entro due anni;
- posizionamento in ambito di cantiere del cartello previsto dal Regolamento comunale per i lavori edili, riportante anche gli estremi della presente autorizzazione e gli estremi di legge per cui la medesima è stata rilasciata;
- posizionamento, all'ingresso principale delle aree di scarico dei rifiuti, di distinti cartelli indicanti tra l'altro per ciascuna sezione di lavorazione, estremi autorizzativi, operazioni di recupero autorizzate e codici CER dei rifiuti ammessi;
- la superficie operativa, indicata nella planimetria di progetto, relativa alla sezione di compostaggio dei rifiuti ligneo cellulosici dovrà essere fisicamente separata dalle restanti attività mediante adeguato sistema di recinzione.

Art. 4

Viene confermato il nominativo del collaudatore precedentemente nominato ai sensi della legge regionale 30/1987. Il collaudo riguarderà la compiuta realizzazione dei lavori in argomento, la verifica dell'esecuzione dell'opera nelle varie fasi, l'accertamento della rispondenza dell'opera stessa al progetto come sopra approvato e delle prescrizioni contenute nella presente deliberazione nonché la verifica della funzionalità dell'impianto e quanto altro ritenuto necessario.

Gli oneri del collaudo sono posti a carico del soggetto autorizzato.

Art. 5

Il CSR dovrà tenere costantemente e preventivamente informato il collaudatore sull'avanzamento dei lavori affinché quest'ultimo provveda di volta in volta a eseguire le verifiche di competenza e a redigere apposito verbale.

Art. 6

Gli impianti potranno ritenersi in ordinario esercizio solamente alla presentazione del certificato finale di collaudo.

Art. 7

La Provincia si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione.

La scadenza dell'autorizzazione all'esercizio intestata a D.G.I. S.p.A. rimane stabilita per il 2 marzo 2006.

Art. 8

Qualora non espressamente previste, si intendono riportate nel presente provvedimento tutte le prescrizioni imposte dalla vigente normativa sullo smaltimento dei rifiuti.

Art. 9

La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dal decreto legislativo 22/1997 e dei provvedimenti di cui agli articoli 17 della legge regionale 30/1987 e 28 del citato decreto 22/1997.

Art. 10

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva per le motivazioni di cui in premessa.

Art. 11

Di notificare il presente atto alla Ditta in questione (presso la sede legale) e a tutti gli Enti istituzionali interessati ed individuati dal decreto del Presidente della Giunta regionale n. 01/Pres. del 2 gennaio 1998.

Art. 12

Di trasmettere copia integrale del presente provvedimento al Bollettino Ufficiale della Regione per la sua pubblicazione, ai sensi del comma 14, articolo 5, del decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

IL PRESIDENTE:
dott. Marzio Strassoldo

Determina del Dirigente Area Ambiente 26 agosto 2003, n. 357. Ditta Fingel S.r.l. di San Giorgio di Nogaro (Udine). Impianto di depurazione rifiuti liquidi sito in S. Giorgio di Nogaro (Udine). Revoca contenuti prescrittivi del precedente provvedimento n. 319/2003 e nuova autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 22/1997.

IL DIRIGENTE AREA AMBIENTE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale n. 30/1987 e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale n. 52/1991 e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 01/Pres. del 2 gennaio 1998;

VISTA la legge n. 443/2001;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 072/Pres. del 14 marzo 2002;

VISTO il decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 e successive modificazioni;

RICORDATO:

- che la Ditta «Fingel» S.r.l. (d'ora in avanti Ditta) - con sede in 33058 S. Giorgio di Nogaro (Udine), via Malignani n. 5, partita I.V.A. 01403780305 - con istanza del 10 settembre 2001 rif. L9909.01g, assunta al protocollo dell'Amministrazione provinciale al n. 76415 dell'11 settembre 2001, ha chiesto l'approvazione del progetto di adeguamento di un impianto di depurazione reflui, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione dei lavori e all'esercizio in base agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni;
- che l'impianto è sito in Comune di S. Giorgio di Nogaro (Udine), contraddistinto al foglio 18, particelle catastali n. 230-231;
- che con deliberazione giuntale n. 227 del 20 settembre 2002, prot. n. 72409 (nel seguito D.G. 227/2002), è stato approvato il progetto proposto e rilasciata l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori di adeguamento, con prescrizioni, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 22/1997;
- e che con precedente determina prot. 68902 n. 319 del 18 luglio 2003 (nel seguito Det. 319/2003) alla Ditta è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio ex articolo 28 del decreto legislativo 22/1997;

TENUTO CONTO che, all'atto della citata precedente autorizzazione all'esercizio di cui alla Det. 319/2003, si era ritenuto opportuno stabilire una serie di prescrizioni aggiuntive (inerenti tra l'altro ad un sistema di monitoraggio in continuo dello scarico ed ad un programma di autocontrolli interni) in alternativa alla definizione di precisi limiti di accettazione per i rifiuti in ingresso, essendo detti limiti intimamente connessi alle modalità operative di processo proprie dell'iniziativa imprenditoriale e della responsabilità gestionale del soggetto autorizzato, e come tali di difficile individuazione a fronte di una estrema variabilità dei liquidi da trattare;

CONSIDERATO che, vista l'impossibilità di stabilire specifiche restrizioni quali/quantitative in ingresso, si era ritenuto di definire una serie di restrizioni all'uscita del processo di trattamento dei rifiuti e dunque di disciplinare in modo particolarmente dettagliato la fase di controllo dello scarico;

TENUTO CONTO che a seguito della precedente autorizzazione all'esercizio di cui alla Det. 319/2003, il Consorzio depurazione laguna S.p.A. ha emesso ai sensi del decreto legislativo 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni l'autorizzazione n. 6647 del 7 agosto 2003, fissando per lo scarico della Ditta un limite orario giornaliero ed un limite quantitativo settimanale e riprendendo le indicazioni tecniche espresse dall'Amministrazione provinciale;

VISTA la comunicazione di data 11 agosto 2003, pervenuta a questa Area in data 20 agosto 2003 con prot. 77829, con la quale la Ditta ha contestato le prescrizioni aggiuntive citate in precedenza, ed in particolare le modalità indicate per l'autocontrollo dello scarico e per il suo monitoraggio in continuo, causa la difficile correlazione dei parametri rilevati con le caratteristiche analitiche dello scarico e la conseguente scarsa significatività delle informazioni acquisibili in tal modo;

CONSIDERATO inoltre che nella medesima nota la Ditta evidenzia che - ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 152/1999 e successive modificazioni ed integrazioni - l'autorità competente al controllo degli scarichi recapitati nella pubblica fognatura è rappresentata dal Comune territorialmente competente o comunque dall'Ente gestore del servizio pubblico e che dunque nella fattispecie esula dalle competenze istituzionali dell'Amministrazione provinciale intervenire in termini di disciplina dello scarico;

RILEVATA nel caso specifico la correttezza sul piano giuridico della competenza in materia di disciplina di controllo dello scarico in capo all'Ente gestore del servizio di pubblica fognatura, rappresentato dal Consorzio depurazione laguna S.p.A., che ha emesso la già citata autorizzazione allo scarico del 7 agosto 2003;

RITENUTO pertanto di recepire in parte la richiesta della Ditta revocando quanto stabilito ai punti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 della precedente autorizzazione di cui alla Det. 319/2003, in quanto elementi sostanzialmente inerenti alla disciplina dello scarico, come tali non pertinenti al contesto previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo 22/1997 e quindi non di competenza di questa Amministrazione;

VALUTATO che nella già citata nota dell'11 agosto 2003 la Ditta propone, tra l'altro, un'alternativa alle contestate prescrizioni aggiuntive indicando una procedura interna di autocontrolli analitici, con cadenza giornaliera, sia nella vasca di equalizzazione VM che nelle vasche di polmonazione e verifica a valle del chimico-fisico, prima dell'immissione nella fase biologica di trattamento, relativamente a:

- COD
- Azoto ammoniacale
- Azoto nitrico
- Azoto nitroso
- Solidi sospesi
- Metalli pesanti (Cr, Cd, Cu, Fe, Ni, Pb, Zn)
- Altri parametri specifici in funzione del rifiuto in accettazione;

RICONOSCIUTO che tali procedure proposte dalla Ditta con finalità di autocontrollo interno quotidiano sulle fasi caratteristiche del ciclo di trattamento dei rifiuti garantiscano un efficace monitoraggio del processo in questione e consentano a questa Amministrazione di controllarne l'efficienza verificando se lo stesso avviene secondo le specifiche di progetto, e dunque costituiscano dette procedure un criterio di controllo alternativo a quello precedentemente prescritto e coerente rispetto all'ambito di competenza di questa Amministrazione;

RITENUTO pertanto di sostituire quanto stabilito al punto 6.7 della Det. 319/2003 con la prescrizione di cui al successivo punto 6.1 del presente provvedimento, dando atto dell'inalterata coerenza con quanto già definito in merito in sede di Conferenza tecnica e poi stabilito dal punto 5.6 della DG 227/2002;

RITENUTO di segnalare al Consorzio depurazione laguna S.p.A. la necessità di rivedere l'autorizzazione allo scarico disciplinando le fasi di autocontrollo precedentemente regolamentate dalla Det. 319/2003, prescrivendo le precauzioni tecniche e le modalità di controllo dello scarico ritenute necessarie per assicurare la corretta gestione della propria infrastruttura fognario-depurativa nonché la tutela della salute pubblica e dell'ambiente;

RITENUTA superata la prescrizione di cui al punto 5.6 della Det. 319/2003 in merito alla comunicazione delle specifiche campagne di trattamento, in quanto l'autorizzazione allo scarico n. 6647 del 7 agosto 2003 già stabilisce espressamente l'obbligo per la Ditta della comunicazione preventiva al Consorzio depurazione laguna ogni settimana di tutti i rifiuti previsti in ingresso;

CONSIDERATO ancora che quanto indicato al punto 5.5 comma 3 della Det. 319/2003 possa esser sostituito con l'obbligo da parte della Ditta di mettere a disposizione degli organi di controllo la manualistica predisposta nell'ambito delle procedure di certificazione di qualità ai sensi di ISO 9001 e 14001, aventi valore ufficiale e contenuto maggiormente impegnativo per la Ditta;

RILEVATO invece, per quanto riguarda le prescritte analisi dei fanghi, che a giudizio di questa Amministrazione il processo di produzione degli stessi non è caratterizzato da quell'omogeneità e da quella continuità necessarie ad assicurarne una composizione costante ma, al contrario, che si tratta di un processo variabile che attraverso le innumerevoli possibilità di combinazione dei rifiuti in ingresso può portare ad una composizione del fango sempre diversa o comunque significativamente discontinua;

VALUTATO pertanto di confermare a tal proposito quanto già prescritto in materia al punto 6.6 della Det. 319/2003, anche in considerazione delle vigenti disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 36/2003 e dell'articolo 1 del D.M. 13 marzo 2003, come riportato al successivo punto 6.3 del presente atto;

RITENUTO in definitiva nella sostanza di accogliere parzialmente quanto proposto dalla Ditta con nota del 20 agosto 2003, a modifica di alcune delle specifiche disposizioni della precedente autorizzazione Det. 319/2003;

RITENUTO inoltre, per esigenze di chiarezza, di revocare il contenuto deliberativo della propria precedente Det. 319/2003 e di emettere contestualmente un nuovo provvedimento riportante il testo integrale dell'autorizzazione coordinato a seguito delle parziali modifiche descritte e motivate in precedenza;

RICORDATO che l'impianto di che trattasi è sostanzialmente costituito dalle seguenti sezioni:

1. Sezione stoccaggi

- 4 vasche di stoccaggio reflui liquidi in ingresso (V1, V2, V3, V4)
- serbatoio di stoccaggio acque saline in ingresso V5
- diversi serbatoi di stoccaggio fanghi in ingresso
- 3 serbatoi per stoccaggio e verifica fanghi intermedi da trattamento rifiuti liquidi (VV1, VV2, VV3)
- 9 serbatoi di stoccaggio reagenti (H2O2, H2SO4, FeSO4, NaOH, CaO, Ca(OH)2, polielettrolita anionico)

2. Sezione trattamento chimico

- vasca cilindrica VM di equalizzazione e condizionamento iniziale con H2SO4 e FeSO4
- 8 reattori cilindrici di ossidazione tramite reazione di Fenton
- 2 reattori cilindrici per neutralizzazione e ricondizionamento (RAB, RCD)
- 2 ispessitori statici per flocculazione con polielettrolita e sedimentazione (D1, D2)
- aspirazione emissioni con abbattimento mediante torri di lavaggio tipo scrubber a doppio stadio con soluzione acida e basica, portata di 24.000 mc/h

3. Sezione biologica

- vasca ottagonale di denitrificazione DN
- 2 serbatoi cilindrici di ossidazione e nitrificazione a fanghi attivi (VOX1, VOX2)
- stazione di degasaggio e sedimentazione finale
- aspirazione emissioni con abbattimento mediante torre di lavaggio tipo scrubber con soluzione basica, portata di 21.000 mc/h

4. Sezione trattamento fanghi

- 2 filtropresse di disidratazione

VALUTATO in definitiva che nel complesso la configurazione tecnico-impiantistica, le modalità operative e gestionali nonché le procedure di autocontrollo individuati nel corso di tutto il percorso tecnico-amministrativo propedeutico al presente atto definiscono un preciso contesto autorizzativo nell'ambito del quale l'attività di trattamento dei rifiuti può essere svolta in condizioni di compatibilità con i valori ambientali e di tutela della salute e della sicurezza, ferma restando la piena responsabilità della Ditta a svolgere l'attività autorizzata gestendo le varie componenti tecnologiche dell'impianto in questione in piena conformità a tutte le norme vigenti;

DATO atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di spesa e pertanto non costituisce atto rilevante ai fini contabili;

VISTO l'articolo 37 dello statuto della Provincia di Udine, di attuazione del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che al comma 1, recita «Spetta ai Dirigenti l'attuazione di tutti gli atti, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, conseguenti all'esercizio dei compiti di direzione degli uffici a cui sono preposti»;

DETERMINA

di modificare parzialmente i contenuti prescrittivi dell'autorizzazione all'esercizio ex articolo 28 del decreto legislativo 22/1997 emessa con precedente provvedimento prot. 68902/2003 n. 319 del 18 luglio 2003 (nel seguito Det. 319/2003), revocando quanto determinato con tale atto e sostituendolo con il seguente testo integrale coordinato con le variazioni specificamente descritte e motivate in premessa:

1) ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modificazioni la Ditta «Fingel» S.r.l. - con sede in 33058 S. Giorgio di Nogaro (Udine), via Malignani n. 5, partita I.V.A. 01403780305 - (d'ora in avanti Ditta) è autorizzata all'esercizio delle operazioni di smaltimento rifiuti liquidi di cui ai codici D8 e D9 dell'allegato B al decreto legislativo 22/1997, presso l'impianto di depurazione reflui sito in Comune di S. Giorgio di Nogaro (Udine), Foglio 18, particelle catastali n. 230-231;

2) la durata della presente autorizzazione è di anni cinque, e la stessa è rinnovabile con le modalità previste dall'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 22/1997;

3) l'esercizio dell'attività di cui al punto 1) è vincolato al contesto tecnologico sia impiantistico che gestionale come definito complessivamente:
   - dalla documentazione progettuale (approvata con DG 227/2002);
   - dagli elaborati inerenti il «come costruito» (trasmessi nota 6 giugno 2003, assunta al protocollo n. 58760 del 13 giugno 2003);
   - dal manuale operativo, trasmesso con nota del 22 maggio 2003, assunta al protocollo n. 51079 della Provincia di Udine in data 23 maggio 2003;
   - dal manuale gestionale, trasmesso con nota del 22 maggio 2003, assunta al protocollo n. 51079 della Provincia di Udine in data 23 maggio 2003;
   - dal piano di manutenzione, trasmesso con nota del 22 maggio 2003, assunta al protocollo n. 51079 della Provincia di Udine in data 23 maggio 2003;

   che fanno parte integrante del progetto, evidenziando che ogni eventuale variazione di quanto previsto da tali documenti dovrà esser oggetto di ulteriore autorizzazione secondo i modi di legge;

4) per quanto non espressamente previsto con il presente atto, la Ditta dovrà gestire l'impianto nel pieno e costante rispetto di ogni altra normativa applicabile, in modo da garantire che sia sempre evitato:
   - ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e degli addetti;
   - ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
   - ogni altra forma di degrado dell'ambiente e del paesaggio;

5) sulla base di quanto definito in sede di Conferenza tecnica e riportato nella DG 227/2002, punto 6) del dispositivo, e di quanto compiutamente riportato in premessa, l'attività oggetto del presente atto è vincolata al rispetto delle seguenti prescrizioni limitative:

   5.1 Possono essere trattati rifiuti per un massimo di 300 ton/giorno;

   5.2 Non sono ammessi all'impianto:
   - rifiuti solidi (perché incompatibili con la tecnologia d'impianto);
   - residui combustibili e degli oli esausti (in quanto risulta mancante una specifica linea di trattamento di disoleazione e comunque si intende favorire le operazioni di recupero rispetto allo smaltimento), fatte salve le emulsioni con una percentuale in peso di olio non superiore al 5%;
   - rifiuti pericolosi denominati con c.d. «voci a specchio» secondo CER 2002;

   5.3 Sono ammessi i soli fanghi di consistenza pompabile, vista la tecnologia di processo dell'impianto;

   5.4 I rifiuti ammessi all'impianto (secondo la Decisione 2000/532/CE come modificata dalle Decisioni 2001/118/CEE, 2001/119/CE e 2001/ 573/CE) sono:

Codice dell'elenco dei rifiuti e definizione rifiuto	
01	RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHE' DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI
0105	Fanghi di perforazione e altri rifiuti di perforazione
010508	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli di cui alle voci 010505 e 010506
02	RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI
0201	Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, selvicoltura, acquacoltura, caccia e pesca
020101	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
0202	Rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale
020201	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
0205	Rifiuti dell'industria lattiero-casearia
020502	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
0207	Rifiuti della preparazione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)
020701	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
020704	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
03	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI CARTA, POLPA CARTONE, PANNELLI E MOBILI
0303	Rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
030302	fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)
030305	fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta
04	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE NONCHE' DELL'INDUSTRIA TESSILE
0401	Rifiuti della lavorazione di pelle e pellicce
040104	liquido di concia contenente cromo
040105	liquido di concia non contenente cromo
040106	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo
040107	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo
05	RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE
0501	Rifiuti della raffinazione del petrolio
050110	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 050109
06	RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI
0601	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di acidi
060101*	acido solforico ed acido solforoso
060102*	acido cloridrico
060104*	acido fosforico e fosforoso

060105*	acido nitrico e acido nitroso
0603	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici
060314	sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 060311 e 060313
0605	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
060503	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 060502
07	RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI
0701	Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
070101*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070104*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070108*	altri fondi e residui di reazione
070112	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070111
0702	Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali
070201*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070204*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070212	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070211
0703	Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 0611)
070301*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070304*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
0705	Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici
070501*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
0706	Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici
070601*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070612	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070611
0707	Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti
070701*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070704*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
070712	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070711
08	RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA
0801	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di pitture e vernici
080120	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 080119
0802	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)
080203	sospensioni acquose contenenti materiali ceramici

0803	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa
080308	rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro
080316*	residui di soluzioni chimiche per incisione
0804	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti)
080414	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080413
080416	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 080415
09	RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA
0901	Rifiuti dell'industria fotografica
090101*	soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa
090102*	soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa
090104*	soluzioni fissative
090105*	soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio
11	RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO CHIMICO SUPERFICIALE E DAL RIVESTIMENTO DI METALLI ED ALTRI MATERIALI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA
1101	Rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)
110105*	acidi di decappaggio
110106*	acidi non specificati altrimenti
110107*	basi di decappaggio
110110	fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 110109
110112	soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 110111
110114	rifiuti di sgrassaggio diversi da quelle di cui alla voce 110113
12	RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
1201	Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche
120109*	emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni
120115	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 120114
120118*	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio
1203	Rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e vapore (tranne 11)
120301*	soluzioni acquose di lavaggio
13	OLI ESAURITI E RESIDUI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI (TRANNE OLI COMMESTIBILI ED OLI DI CUI AI CAPITOLI 05, 12 E 19)
1308	RIFIUTI DI OLI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI
130801*	fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione purchè con tenore di olio inferiore al 5% in peso
130802*	altre emulsioni purchè con tenore di olio inferiore al 5% in peso
16	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO
1603	Prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati

160304	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303
160306	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305
19	RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHE' DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE
1901	Rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
190106*	rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi ed altri rifiuti liquidi acquosi
1903	Rifiuti stabilizzati/solidificati
190304*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati
190305	rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 190304
1907	Percolato di discarica
190703	percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 190702
1908	Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti
190802	rifiuti dell'eliminazione della sabbia
190805	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
190807*	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
190814	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813
1909	Rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
190902	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
1911	Rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell'olio
191106	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 191105

5.5 la Ditta è obbligata a tenere presso l'impianto, sempre a disposizione delle autorità di controllo:

- registro del consumo settimanale d'acqua prelevata, motivando e quantificando tutte le diverse esigenze di prelievo (lavaggi, preparazione reagenti, consumi igienico-sanitari, irrigazione verde, etc.);
- registro dei quantitativi e della tipologia dei reagenti utilizzati giornalmente, al fine di consentire i controlli sulla quantità di acqua impiegata per la loro formazione, dato che il relativo consumo può subire notevoli variazioni in funzione delle singole campagne di trattamento ovvero della disponibilità eventuale di rifiuti che possano parzialmente o totalmente sostituirli;
- manualistica predisposta ed aggiornata nell'ambito delle procedura di certificazione ISO 9001 e 14001;
- registro dei valori di portata oraria misurata allo scarico;
- raccolta delle analisi giornaliere di autocontrollo di cui al successivo punto 6.1;
- relazioni mensili di cui al successivo punto 6.2 sul bilancio di massa degli inquinanti in ingresso e in uscita;
- raccolta delle analisi dei fanghi di cui al successivo punto 6.3;

5.6 ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 152/1999 la Ditta rimane obbligata al rispetto dei provvedimenti di autorizzazione allo scarico emessi dal Consorzio depurazione laguna S.p.A. quale soggetto competente in materia;

5.7 non è comunque autorizzata la possibilità di miscelazione in impianto tra rifiuti pericolosi e tra rifiuti pericolosi e non pericolosi;

5.8 non è permessa l'immissione diretta di percolato nella vasca DN di denitrificazione;

5.9 le emissioni in atmosfera dovranno rispettare i limiti di:

- Punto di emissione A (aspirazione impianto trattamento chimico-fisico):
- Portata Q = 24.000 mc/ora
- Altezza H = 5 m
- Sistema di abbattimento a doppio stadio con soluzione acida e basica
- Punto di emissione B (aspirazione impianto trattamento biologico)
- Portata Q = 21.000 mc/ora
- Altezza H = 5 m
- Sistema di abbattimento con torre di lavaggio tipo scrubber

Limiti alle emissioni A e B:

- Composti azotati basici (come NH3) <20 mg/Nmc
- Ammine (come TEA) < 5 mg/Nmc
- H2S <5 mg/Nmc
- Mercaptani <5 mg/Nmc
- Sostanze organiche volatili (come C totale) <20 mg/Nmc

6) la Ditta dovrà inoltre rispettare le seguenti prescrizioni per assicurare un efficace controllo del processo di trattamento dei rifiuti ed una sommaria verifica del bilancio della massa degli inquinanti trattati:

6.1 è fatto obbligo di effettuare giornalmente, sia presso la vasca di equalizzazione VM a monte del ciclo chimico-fisico e sia presso i serbatoi di polmonazione a valle della fase di sedimentazione, il controllo dei seguenti parametri:

- COD;
- azoto ammoniacale;
- azoto nitroso;
- azoto nitrico;
- solidi sospesi;
- cromo totale;
- cromo esavalente;
- rame;
- ferro;
- nichel;
- piombo;
- zinco;
- ogni altro parametro evidenziato in sede di verifica ed accettazione del rifiuto in ingresso.

Tale controllo dovrà essere finalizzato alla verifica dell'efficienza del processo di trattamento dei rifiuti effettuato, con particolare riferimento alle quantità ed alle tipologie dei rifiuti immessi nel ciclo Fenton nel corso della giornata. Tali verifiche dovranno anche essere finalizzate a garantire che il liquame inviato all'impianto biologico abbia caratteristiche compatibili con le capacità depurative dello stesso e non determini una compromissione o un degrado della biomassa;

6.2 è fatto obbligo di produrre una relazione mensile, da tenere a disposizione degli organi di controllo, nella quale, sulla base delle quantità e delle caratteristiche dei reflui trattati, delle analisi interne di controllo del processo, delle quantità e qualità dei fanghi avviati allo smaltimento, si ricostruisca il bilancio di massa degli inquinanti trattati.

6.3 considerando anche quanto previsto dal decreto legislativo 36/2003 e dal D.M. 13 marzo 2003, è fatto obbligo di eseguire almeno una volta al mese, e comunque prima di effettuarne lo smaltimento, l'analisi dei fanghi derivanti dal processo di trattamento dei rifiuti, relativamente ai seguenti parametri:

- arsenico;
- zinco;
- nichel;
- cadmio;
- piombo;
- cromo totale;
- cromo esavalente;
- mercurio;
- rame;
- cianuri totali;
- solfati;
- cloruri;
- azoto ammoniacale;
- azoto nitroso;
- azoto nitrico;
- idrocarburi totali;
- fenoli;
- aldeidi;
- solventi organici aromatici;
- solventi organici azotati;
- solventi clorurati.

Tali analisi di controllo, dovranno essere firmate da un professionista abilitato ed iscritto all'albo e tenute a disposizione degli organi di controllo;

6.4 le vasche, i serbatoi e tutti i dispositivi facenti parte della rete fognaria interna e dell'impianto di trattamento dei rifiuti liquidi dovranno essere mantenuti puliti, privi di depositi od incrostazioni e nelle condizioni di migliore efficienza. Le acque e i fanghi derivanti da eventuali operazioni di manutenzione e di pulizia dovranno essere gestiti in conformità alle disposizioni del decreto legislativo n. 22/1997;

6.5 nell'ambito del programma di gestione dell'impianto si dovrà prevedere il controllo periodico dei sistemi utilizzati per verificare che non vi siano fuoriuscite di liquami dalle condotte, accumulo o ristagno di liquami in altri punti dell'impianto, rilascio di odori sgradevoli, proliferazione di animali o di insetti o generazione di altri elementi di disturbo o di pericolo per le popolazioni circostanti. Qualora si verifichi una delle seguenti situazioni oppure una situazione di degrado o una situazione che possa essere di nocumento a terzi, è fatto obbligo di procedere immediatamente alla rimozione delle cause che hanno determinato l'insorgere di tale situazione ed al ripristino degli impianti e dei sistemi secondo le specifiche previste dal progetto. Qualora nelle fase di trattamento dei rifiuti vi sia lo sviluppo di odori sgradevoli è fatto obbligo di procedere immediatamente alla loro eliminazione ed alla rimozione delle cause che li hanno generati;

6.6 è fatto obbligo di effettuare scrupolosamente tutte le procedure di accettazione, di verifica iniziale dei rifiuti in ingresso e di gestione del loro processo di trattamento, descritte nella documentazione tecnica presentata nel quadro del presente procedimento, ivi compresa l'esecuzione della analisi di autocontrollo;

7) nell'impianto non sono ammessi i rifiuti tossico-nocivi, come definiti dalla deliberazione del Comitato interministeriale 27 luglio 1984;

8) l'esercizio dell'attività oggetto della presente autorizzazione non potrà avvenire in assenza della garanzia finanziaria, già prevista al punto 9) del dispositivo della DG 227/2002, che la Ditta deve costituire, a copertura dei costi di eventuali interventi necessari per assicurare la regolarità dell'esercizio dell'impianto ed il recupero dell'area interessata, a favore del Comune di S. Giorgio di Nogaro (Udine), per l'importo di euro 343.588,49 (euro trecentoquarantatremilacinquecentoottantotto/49). Detta garanzia potrà esser svincolata, a richiesta espressa da parte della Ditta, solo dopo la chiusura delle operazioni di smaltimento dei rifiuti;

9) il presente atto sarà notificato alla ditta Fingel S.r.l. con sede in 33058 S. Giorgio di Nogaro (Udine), via Malignani 5, ed a tutti gli Enti istituzionali interessati ed individuati dal decreto del Presidente della Giunta regionale 01/Pres. del 2 gennaio 1998, nonché al Consorzio depurazione laguna S.p.A. di San Giorgio di Nogaro;

10) la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo V del decreto legislativo 22/1997 e successive modificazioni;

11) l'Amministrazione provinciale di Udine si riserva la facoltà di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione qualora si dovessero riscontrare irregolarità nell'esercizio o applicare nuove disposizioni;

12) rimangono impregiudicati i diritti di terzi;

13) ai sensi dell'articolo 5, comma 14, del decreto del Presidente della Giunta regionale 01/Pres. del 2 gennaio 1998, copia integrale del presente provvedimento sarà trasmessa al Bollettino Ufficiale della Regione per la sua pubblicazione.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

IL DIRIGENTE:
ing. Paolo De Alti

Determina del Dirigente Area Ambiente 5 settembre 2003, n. 371. (Estratto). Ditta Friul Julia Appalti S.r.l. di Povoletto (Udine). Rinnovo dell'autorizzazione rilasciata con determina del Dirigente del Servizio tutela ambientale n. 327/1998 prot. n. 57025/1998 del 7 settembre 1998 con la quale veniva approvata la variante n. 2 al progetto autorizzato con decreto del Presidente della Provincia n. 15897/1993 del 20 aprile 1993 e relativa alla individuazione del processo di gestione, lavorazione e destinazione finale dei rifiuti da sottoporre ad attività di recupero R 10, aventi codice C.E.R. 02.01.03.

IL DIRIGENTE AREA AMBIENTE

DATO atto che la Ditta Friul Julia Appalti S.r.l., a cui è stata assegnata la posizione n. 41 del registro provinciale delle imprese che svolgono attività di recupero

rifiuti ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 22/1997, nella medesima area e stabilimenti individuabili al foglio catastale n. 33 mappali 304, 227, 290, 289, 296, 160, 161, e 410 del Comune di Povoletto, ha comunicato in data 18 maggio 1998 l'inizio di attività di recupero di varie tipologie di rifiuti per un quantitativo massimo annuo pari a 126.600 tonnellate;

VISTA la determina del Dirigente del servizio tutela ambientale n. 116/2001 del 9 febbraio 2001 con la quale la Ditta Friul Julia Appalti S.r.l. è stata ulteriormente autorizzata per cinque anni, fino al 2 marzo 2006, all'esercizio dell'impianto autorizzato con decreto autorizzativo n. 58791/1995 del 19 ottobre 1995 che ha anche stabilito all'articolo 2, per l'esercizio delle operazioni di recupero R 10 di cui alla determina del Dirigente del servizio tutela ambientale n. 327/1998 prot. n. 57025/1998 del 7 settembre 1998, l'obbligo di presentare una relazione semestrale sull'attività;

VISTA la domanda del 6 febbraio 2003 pervenuta il 6 febbraio 2003 al prot. n. 14985/2003 con la quale la ditta Friul Julia Appalti S.r.l. con sede legale a Povoletto, in via G.B. Maddalena 25, chiede il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui alla variante n. 2 in scadenza;

(omissis)

RITENUTO di concedere il rinnovo quinquennale dell'autorizzazione n. 327/1998 in scadenza il 7 settembre 2003, relativa ad esercizio di operazioni di recupero di cui alla variante n. 2 al progetto autorizzato con decreto del Presidente della Provincia n. 15897/1993 del 20 aprile 1993 per stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali assimilabili agli urbani prodotti da terzi, con annessa stazione di compattazione ubicato in Comune di Povoletto in località individuabile al foglio catastale n. 33 mappali 304, 227, 290, 289, 296, 160, 161, e 410;

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

Di rinnovare, fino al 6 settembre 2008, l'autorizzazione rilasciata con Determina del Dirigente del servizio tutela ambientale n. 327/1998 prot. n. 57025/1998 del 7 settembre 1998 con la quale veniva approvata la variante n. 2 al progetto autorizzato con decreto del Presidente della Provincia n. 15897/1993 del 20 aprile 1993 e relativa alla individuazione del processo di gestione, lavorazione e destinazione finale dei rifiuti da sottoporre ad attività di recupero R 10, aventi codice C.E.R. 02.01.03, attuato nell'impianto di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali assimilabili agli urbani prodotti da terzi, con annessa stazione di compattazione ubicato in comune di Povoletto in località individuabile al foglio catastale n. 33 mappali 304, 227, 290, 289, 296, 160, 161 e 410;

(omissis)

Udine, 5 settembre 2003

IL DIRIGENTE:
ing. Paolo De Alti

AZIENDA OSPEDALIERA
«SANTA MARIA DEGLI ANGELI»
PORDENONE

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di dirigente infermieristico - responsabile del servizio infermieristico aziendale.

In esecuzione alla deliberazione n. 277 in data 12 settembre 2003 si rende noto che è indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico di

- dirigente infermieristico - responsabile del servizio infermieristico aziendale,

da conferire ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251.

L'incarico è attribuito con contratto a tempo determinato di durata triennale rinnovabile, da stipulare con le modalità ed alle condizioni previste dall'articolo 15-septies, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

Per la partecipazione all'avviso i candidati devono essere in possesso dei sottoelencati requisiti:

- diploma di scuola universitaria diretta ai fini speciali di Dirigente dell'assistenza infermieristica o titolo equipollente;
- anzianità di servizio di cinque anni quale collaboratore professionale sanitario (cat. D ivi compreso il livello Ds) con incarico formale di funzioni di direzione infermieristica attribuito dal legale rappresentante dell'Amministrazione di appartenenza; ai sensi del D.P.R. n. 484/1997 l'anzianità di servizio deve essere maturata presso pubbliche amministrazioni;
- iscrizioni all'Albo professionale attestata da certificato di data non anteriore a sei mesi rispetto alla scadenza del bando;
- idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Azienda ospedaliera prima dell'immissio-

ne in servizio. Il dipendente da Pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;

- curriculum formativo e professionale dal quale risultino le specifiche esperienze professionali e gestionali, le attività di studio ed organizzative in riferimento all'incarico da svolgere.

Per l'ammissione all'avviso gli aspiranti devono presentare domanda, redatta in carta semplice, nella quale devono dichiarare e sottoscrivere, a pena di decadenza:

a) il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente e di avere una, adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.R. 7 febbraio 1994, n. 174);

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle liste medesime;

d) eventuali condanne penali riportate;

e) i titoli di studio posseduti e i requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente avviso;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e la causa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) il consenso al trattamento dei dati personali (legge 675/1996);

i) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze;

j) il domicilio presso il quale deve essere data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione compreso il numero di telefono se esistente. In caso di mancata indicazione vale la residenza di cui alla lettera a).

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione.

Le domande di ammissione alla selezione devono essere inoltrate al seguente indirizzo:

- Direttore generale dell'Azienda ospedaliera «Santa Maria degli Angeli» via Montereale, 24 - 33170 Pordenone

entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Qualora detta giornata sia festiva; il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Per le domande inoltrate tramite raccomandata A.R. farà fede la data risultante dal timbro postale di spedizione.

L'Amministrazione declina fin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazione che dipendano da inesatte indicazioni di recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo nella domanda, o eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Alla domanda di partecipazione alla selezione, che dovrà essere debitamente firmata pena esclusione, i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria.

Alla domanda deve essere allegato l'elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati ed il curriculum formativo e professionale datato e firmato.

Non saranno prese in considerazione le domande presentate prive del curriculum formativo e professionale.

I titoli possono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge ed esente da bollo avvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni dovranno essere rese con dettagliata specificazione, avuto riguardo ai vari elementi che potrebbero comportare eventuale attribuzione di punteggio, pena la non valutazione.

Il candidato qualora si sia avvalso della facoltà di cui al precedente alinea, è tenuto a produrre la documentazione relativa a quanto autocertificato, su richiesta dell'Azienda. Il candidato sarà eliminato dall'elenco degli idonei qualora l'Amministrazione non riscontri l'esatta corrispondenza della documentazione presentata rispetto a quanto autocertificato.

L'accertamento del possesso di requisiti di ammissione verrà effettuato da una Commissione, nominata dal Direttore generale, composta dal Direttore sanitario, che la presiede, da due dirigenti medici responsabili di Struttura operativa e da un funzionario amministrativo. La commissione, in base alla valutazione del curriculum formativo e professionale ed eventuale successivo colloquio, predisporrà un elenco dei candidati idonei.

L'eventuale colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica area professionale, con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso con riferimento all'incarico da svolgere.

Il Direttore generale, con proprio atto deliberativo, motivato, attribuisce l'incarico sulla base dell'elenco di candidati idonei selezionati dalla Commissione.

L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, salvo rescissione anticipata motivata o risoluzione per inadempienza.

La retribuzione annua lorda connessa a tale incarico, in attesa della direttive dell'ARAN, è quella prevista per il Dirigente sanitario di prima assunzione come da contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del 8 giugno 2000, con rapporto di lavoro esclusivo.

Il dipendente di pubbliche amministrazioni è collocato in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio, per la durata dell'incarico.

Per ulteriori informazioni o per ricevere copia del bando indispensabile alla corretta presentazione della domanda gli interessati potranno rivolgersi presso l'Ufficio concorsi dell'Azienda ospedaliera «S. Maria degli Angeli» nei giorni feriali, sabato escluso, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 (telefono 0434/399097-399098).

IL DIRETTORE GENERALE:
dr. Giuseppe Caroli

COMUNE DI PRAVISDOMINI
(Pordenone)

Concorso pubblico per esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 posto di vigile urbano - categoria PLA - area di vigilanza.

E' indetto concorso pubblico per esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 posto di vigile urbano - categoria PLA - area di vigilanza.

Titolo di studio: diploma di scuola media superiore.

Presentazione domande entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Responsabile del procedimento rag. Riccardo Falcon telefono 0434/644020 - fax 0434/644858 - e-mail: segretario.pravisdomini@eell.regione.fvg.it.

Pravisdomini, 24 settembre 2003

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
rag. Riccardo Falcon

ENTE REGIONALE
PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - E.R.Di.S.U.
UDINE

Progetto MOVE. Bando di concorso per l'assegnazione di borse di stage.

L'Ente regionale per il diritto allo studio universitario (E.R.Di.S.U.) di Udine bandisce delle borse di studio per stages all'estero (in base alla legge regionale 2/2000) per l'anno accademico 2003-2004.

Art. 1

Destinatari

Le risorse disponibili sono destinate ai seguenti candidati cittadini italiani:

1) studenti regolarmente iscritti presso l'Università degli studi di Udine, che abbiano superato almeno l'80% degli esami previsti dal piano di studi alla data di scadenza di presentazione della domanda; possono accedere al concorso gli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea specialistica, di laurea specialistica a ciclo unico, di diploma universitario;
2) laureati presso l'Università degli studi di Udine ovunque residenti nell'Unione europea con un'anzianità di laurea non superiore a due anni alla data di scadenza di presentazione della domanda (escluso il periodo di servizio militare o civile) e che non siano dipendenti di strutture pubbliche o private con un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Art. 2

Oggetto e durata dei tirocini formativi

Le borse dovranno essere utilizzate per effettuare uno stage professionalizzante presso le strutture indicate nel titolo seguente, aventi sede in uno dei Paesi europei sotto elencati. Gli stages di durata variabile da 3 a 8 mesi, dovranno avere inizio entro il 30 giugno 2004 ed essere portati a termine entro il 31 marzo 2005. Eventuali deroghe potranno essere concesse su richiesta per gravi e documentati motivi. Gli stages danno diritto al rilascio di un attestato di frequenza.

In particolare, sono eleggibili ai fini dello stage i seguenti Paesi:

Paesi dell'Unione europea: Austria - Germania - Francia - Lussemburgo - Regno Unito - Irlanda - Olanda - Spagna - Portogallo - Danimarca - Svezia - Finlandia - Belgio - Grecia;
i Paesi AELS che fanno parte dello SEE: Norvegia - Islanda - Liechtenstein; Slovenia e Svizzera.

Art. 3

Caratteristiche degli stages

I tirocini potranno essere svolti in enti pubblici, enti privati, imprese, studi professionali, organizzazioni internazionali, legalmente riconosciute, pubbliche o private, istituti di cultura ed Università ed essere compatibili con il percorso di studio dei candidati. Il tirocinio svolto presso Università, deve avere un fine meramente professionalizzante e non di tesi, di studio o di ricerca. La durata dei tirocini è fissata in un minimo di permanenza di 3 mesi ed un massimo di 8 mesi a cadenze mensili, da intendersi al netto di eventuali periodi di chiusura per ferie dell'organismo ospitante. Detti periodi non danno diritto al percepimento della borsa. Il tirocinio deve avere luogo in un'unica struttura. L'orario dell'attività di stage verrà concordato con le singole strutture ospitanti, e non potrà essere comunque superiore alle 35 ore settimanali diurne o inferiore alle 25 ore settimanali diurne. I vincitori della borsa saranno tenuti ad inviare mensilmente i fogli presenze consegnati al momento della partenza ed a presentare una relazione intermedia ed una relazione finale sull'attività svolta durante lo stage, controfirmati da un responsabile della struttura ospitante. Per ogni stage sono previsti un tutor interno alla struttura ospitante e un tutor organizzativo Move.

Art. 4

Selezione dei candidati

La selezione dei candidati avverrà in due fasi.

1. Preselezione

La preselezione avverrà in base al merito scolastico (per i laureati secondo il voto di laurea e per i laureandi in base alla media degli esami secondo la media di facoltà fornita dall'Università degli Studi di Udine) e alle conoscenze linguistiche. Verranno assegnati un massimo di 10 punti per la media dei voti ed un massimo di 10 punti per le conoscenze linguistiche.

La conoscenza delle lingue sarà accertata attraverso un test scritto a risposte multiple in una delle seguenti lingue: inglese, francese, tedesco, spagnolo. La prova prevede inoltre la comprensione di un testo con domande aperte relative al testo proposto. Il candidato dovrà effettuare il test nella lingua del paese in cui intende svolgere lo stage. Qualora nel Paese prescelto non si parli una delle lingue elencate, sarà ritenuta valida per il test la lingua inglese. Le prove si svolgeranno in collaborazione con il Centro linguistico audiovisivi dell'Università degli studi di Udine.

Sarà cura dell'Ente rendere noti il luogo, la data e l'ora delle prove linguistiche che si svolgeranno nel mese di gennaio 2004.

Sarà ammesso alla fase successiva solo chi avrà raggiunto, sommando il punteggio del merito scolastico e delle conoscenze linguistiche un totale di almeno 15/20.

2. Selezione

Un'apposita Commissione, nominata dal Consiglio d'amministrazione dell'E.R.Di.S.U. di Udine, effettuerà l'istruttoria delle domande e la selezione secondo quanto segue.

La Commissione valuterà il questionario motivazionale e il progetto di stage coerente con il curriculum accademico e con gli obiettivi professionali che si vogliono conseguire (entrambi redatti in forma dattiloscritta). Verranno attribuiti un massimo di 10 punti per il questionario motivazionale ed un massimo di 20 punti per il progetto di stage secondo i contenuti richiesti nella domanda.

Sarà idoneo chi avrà superato il punteggio di 15/30.

Il progetto di stage deve essere redatto dal candidato e non dalla struttura ospitante. La domanda dovrà essere presentata sull'apposito formulario. Il progetto di stage deve essere tale da consentire l'immediato avvio dello stesso nei termini previsti: la mancanza di tale requisito nonché il mancato rispetto dei termini di avvio del tirocinio determinano decadenza dal diritto alla borsa di studio.

Le domande prive dei documenti richiesti o incomplete o irregolari o che presentino situazioni inattendibili, verranno escluse.

Art. 5

Requisiti economici

Il reddito verrà considerato come parametro dirimente: a parità di punteggio sarà privilegiato chi ha il reddito più basso. Il reddito dovrà essere certificato e riferirsi a quello imponibile lordo del nucleo familiare da cui il richiedente dipende, secondo il certificato di stato di famiglia. La condizione di persona indipendente dalla famiglia di origine per la quale non si tiene conto del reddito familiare suddetto, sarà riconosciuta solo a condizione che lo studente abbia la propria residenza ufficiale esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda e abbia percepito redditi da lavoro dipendente o assimilati o da lavoro autonomo fiscalmente dichiarati, da almeno due anni. In caso contrario si farà riferimento alla famiglia di origine.

Art. 6

Esclusioni

Non possono presentare la loro candidatura alle borse di stage dell'E.R.Di.S.U. i richiedenti che:

- non appartengano ad una delle categorie previste dal precedente articolo 1;
- usufruiscano, allo stesso titolo e nello stesso periodo, di contributo erogato da altri Enti pubblici o privati per lo stesso scopo.

Inoltre è escluso:

- chi abbia già fruito di una borsa di studio nell'ambito dei bandi Move dell'anno 2001 e 2002;
- chi intenda svolgere il tirocinio in aziende di proprietà della propria famiglia o di cui sia socio, o di cui sia titolare o socio un familiare;
- chi presenti più d'un progetto nell'ambito di codesto concorso.

In nessun caso potranno essere finanziati stages già avviati prima del completamento delle pratiche valide per l'inizio effettivo del tirocinio Move.

Art. 7

Modalità di presentazione

Le domande, compilate nell'apposito formulario, vanno presentate presso lo sportello operante negli uffici dell'E.R.Di.S.U. di Udine o inviati per posta tramite raccomandata A/R (farà fede il timbro postale) entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 5 dicembre 2003, a pena di esclusione dal concorso. Dovrà essere data tempestiva comunicazione all'E.R.Di.S.U. di qualunque evento si verifichi successivamente alla data di presentazione della domanda (ottenimento di una borsa studio o di altro aiuto economico, trasferimento o passaggio ad altra Università, rinuncia agli studi, mancata iscrizione, ecc.). L'ufficio Move fornisce assistenza e consulenza per la presentazione dei progetti. Ogni candidato potrà presentare un solo progetto nell'ambito del presente bando.

Art. 8

Ammontare del contributo e modalità di erogazione

L'ammontare del contributo è di 600 euro su base mensile per i seguenti Paesi: Spagna, Portogallo, Grecia, Austria e Slovenia e di 700 euro su base mensile per i restanti Paesi europei previsti dal bando.

L'importo della borsa si considera al netto delle spese di assicurazione (che verrà stipulata a cura dell'Ente promotore, come previsto dalla normativa in materia). Le borse di studio sono soggette alla normativa fiscale vigente e pertanto gli importi si intendono al lordo delle eventuali imposte e delle ritenute di legge.

L'Ente si riserva il diritto di trattenere dall'importo delle borse le quote dovute all'INPS, qualora le borse stesse ne siano assoggettate.

Il contributo verrà erogato nel modo seguente:

- prima rata (50% della somma) dopo l'avvio dello stage;
- seconda rata (50% restante) dopo il termine dello stage, previa presentazione della relazione finale controfirmato dal tutor interno alla struttura ospitante.

In caso di rinuncia la concessione del beneficio verrà revocata e le somme già corrisposte dovranno essere immediatamente restituite all'Ente. Se il periodo di stage effettivamente svolto sarà inferiore a 3 mesi, il candidato non avrà diritto ad alcun contributo e dovrà immediatamente restituire le somme percepite.

Art. 9

Termini per la presentazione della domanda e documentazione richiesta

Il modulo di domanda va compilato e consegnato allo sportello o spedito a mezzo raccomandata A/R, entro e non oltre la data di scadenza del bando (farà fede il timbro postale), insieme alla documentazione sottoelencata:

1. per i laureandi: certificato di merito scolastico rilasciato dalla Ripartizione didattica dell'Università degli studi di Udine appositamente predisposto per l'E.R.Di.S.U., contenente gli esami sostenuti la votazione conseguita in ciascun esame e il piano di studi scelto dallo studente e approvato dal Consiglio di facoltà;
2. per i laureati: certificato di laurea con voto conseguito.

Per i punti 1 e 2 è ammessa la facoltà di autocertificare quanto richiesto. E' nell'interesse dello studente verificare l'avvenuta regolare iscrizione e la registrazione di tutti gli esami sostenuti, entro i termini previsti dal presente bando di concorso.

3. questionario motivazionale in forma dattiloscritta (all'interno del formulario);
4. progetto di stage in forma dattiloscritta (secondo le indicazioni del formulario);
5. lettera di accettazione della struttura ospitante su carta intestata, sottoscritta dal legale rappresentante o da chi ne fa le veci, contenente denominazione della struttura, indirizzo della sede legale, telefono, fax, e-mail e nominativo di una persona di riferimento;
6. autocertificazione del reddito imponibile lordo di cui all'articolo 5 del presente bando (all'interno del formulario);
7. curriculum vitae in formato europeo dattiloscritto datato e firmato, redatto in italiano e nella lingua del Paese di destinazione (o in inglese);

8. fotocopia fronte retro di un documento d'identità valido;
9. certificazione o autocertificazione di espletato servizio militare o civile ai fini di quanto richiesto dall'articolo 1 punto 2.

Art. 10

Esiti del concorso

L'esito della selezione sarà reso pubblico mediante affissione all'albo dell'Ente di apposita graduatoria e sarà pubblicato anche sul sito internet dell'E.R.Di.S.U. all'indirizzo www.erdisu-udine.it/move.

L'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (E.R.Di.S.U.) di Udine non sarà pertanto tenuto a fornire direttamente al domicilio dei candidati alcun avviso sull'esito dei concorsi.

Le borse di studio saranno assegnate ai candidati idonei nella suddetta graduatoria fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

Eventuali istanze avverso la graduatoria andranno presentate all'Ente entro il settimo giorno dalla pubblicazione delle graduatorie stesse. Agli studenti esclusi dai concorsi per documentazione insufficiente non è consentito il reclamo inteso a completare la documentazione stessa.

Art. 11

Adempimenti in caso di vincita

La borsa di tirocinio sarà oggetto di specifica accettazione o rinuncia da parte del tirocinante. L'accettazione o la rinuncia dovranno pervenire in forma scritta su carta semplice e firma in originale all'E.R.Di.S.U. di Udine entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, presso la segreteria dell'E.R.Di.S.U. entro le ore 12.00 oppure tramite raccomandata A/R (farà fede il timbro postale). Decorso tale termine, i titolari della borsa di studio che non abbiano presentato lettera di accettazione saranno considerati rinunciatari e pertanto decadranno tacitamente dal diritto al percepimento della borsa di studio; quest'ultima verrà attribuita al successivo candidato idoneo nella graduatoria e a parità di punteggio al candidato con il reddito inferiore.

Gli stages sono regolati sulla base di una apposita Convenzione di tirocinio sottoscritta dall'E.R.Di.S.U. con la struttura ospitante. Si fa obbligo al tirocinante di sottoscrivere il progetto formativo e di orientamento come previsto dalla normativa vigente.

Per la stipula della Convenzione il tirocinante deve fornire repentinamente i dati specificati nella «Scheda anagrafica struttura ospitante», che verrà fornita dall'Ufficio Move, pena la decadenza dal diritto alla borsa a favore dei candidati idonei successivi in graduatoria.

Il candidato s'impegna a fornire all'Ufficio Move ogni qualsivoglia documento necessario e ad espletare gli adempimenti previsti per il buon esito del tirocinio.

Il candidato vincitore della borsa s'impegna inoltre a collaborare con l'ufficio Move dell'E.R.Di.S.U. di Udine durante il monitoraggio del tirocinio, fornendo i resoconti richiesti.

I vincitori dovranno indicare con quali modalità di pagamento intendono ricevere la liquidazione delle rate della borsa di studio. In caso di bonifico bancario essi devono fornire le coordinate bancarie del proprio conto corrente, purché ne siano intestatari o delegati. In caso contrario richiederanno che il pagamento avvenga tramite assegno circolare all'indirizzo indicato.

Art. 12

Tutela dei dati personali

I dati richiesti per la presentazione della domanda relativa al presente bando, verranno utilizzati dagli uffici competenti per lo svolgimento di tutte le operazioni necessarie all'assegnazione delle borse in oggetto e all'organizzazione degli stages.

In relazione al trattamento dei dati in oggetto, sono garantiti agli interessati i diritti di cui all'articolo 13 legge 31 dicembre 1996 n. 675.

Informazioni

Tutte le informazioni inerenti le borse di stage Move, nonché i moduli per la presentazione delle domande potranno essere richiesti presso l'Ufficio Move di Udine o scaricati dal sito internet dell'E.R.Di.S.U. all'indirizzo www.erdisu-udine.it/move. Per informazioni: E.R.Di.S.U., viale Ungheria 43, 33100 Udine. telefono 0432/245704-26313 fax 0432/21846, e-mail move-udine@erdisu-udine.it.

IL DIRETTORE:
dott. Giuseppe Vaccher

ORDINE DEI GIORNALISTI
CONSIGLIO REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

TRIESTE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto per la posizione di area B1. Calendario delle prove.

Il Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia comunica che la data delle

prove scritte del concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto (part time, 50%) per la posizione di area B1 nel ruolo organico del personale del Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia da destinare a compiti di operatore amministrativo è stata fissata per il giorno lunedì 27 ottobre 2003, a partire dalle ore 9.30, a Trieste nella sede del Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia in corso Italia 13, 3° piano.

Trieste, 26 settembre 2003

IL PRESIDENTE:
Pietro Villotta

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

FASCICOLO UNICO CONTENENTE LE PARTI I-II-III

- Durata dell'abbonamento **12 mesi**
  Canone annuo indivisibile ITALIA **Euro 60,00**

  Canone annuo indivisibile ESTERO **DOPPIO**

- L'attivazione ed il rinnovo dell'abbonamento avverrà previo invio dell'attestazione o copia della ricevuta di versamento alla REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - CORSO CAVOUR, 1 TRIESTE – FAX 040 - 377.2383
- L'abbonamento sarà attivato o riattivato (in caso di sospensione d'ufficio dell'abbonamento per mancato pagamento del canone entro i termini indicati nel successivo paragrafo) dal primo numero del mese successivo alla data del versamento del canone.
- Al fine di evitare la sospensione d'ufficio dell'abbonamento si consiglia di inoltrare al Servizio del Provveditorato l'attestazione o copia della ricevuta del versamento del canone per il rinnovo entro 2 mesi dalla data di scadenza riscontrabile sull'etichetta di spedizione del fascicolo B.U.R. Superato tale termine l'abbonamento viene sospeso d'ufficio.
- Eventuali fascicoli non pervenuti nel corso della validità dell'abbonamento, saranno inviati gratuitamente se segnalati al Servizio Provveditorato - per iscritto - entro 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione. Superato tale termine i fascicoli saranno forniti a pagamento rivolgendo la richiesta direttamente alla tipografia.
- La disdetta dell'abbonamento dovrà pervenire al Servizio del Provveditorato - per iscritto - 60 (sessanta) giorni prima della sua scadenza.

- Costo singolo fascicolo ITALIA **Euro 1,50**
- Fascicoli con oltre 100 pagine: ogni 100 pagine o frazione superiore alle 50 pagine **Euro 1,50**
- Costo singolo fascicolo ESTERO **DOPPIO**

I numeri esauriti saranno riprodotti in copia e venduti allo stesso prezzo di copertina

INSERZIONI

- Le inserzioni vanno inoltrate esclusivamente alla DIREZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE presso la SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6
- Il testo da pubblicare deve essere dattiloscritto e bollato nei casi previsti

COSTO DELL'INSERZIONE

Il costo complessivo dell'inserzione viene calcolato dal Servizio del Provveditorato che emetterà relativa fattura successivamente alla pubblicazione dell'avviso, ed è così determinato:

Per ogni centimetro (arrotondato per eccesso) di testo stampato nell'ambito della/e colonna/e della pagina del B.U.R., riferito alla fincatura di separazione (max 24 cm.) delle colonne ed alla linea divisoria di inizio/fine avviso (presunti Euro 1,50 IVA inclusa per ciascuna riga o parte di riga di 60 battute tipo uso bollo) **Euro 3,00 IVA incl.**

PUBBLICAZIONE STATUTI PROVINCIALI E COMUNALI

per Province e Comuni con più di 5.000 abitanti . . . . riduzione 50% tariffa

per Province e Comuni con meno di 5.000 abitanti . . . . riduzione 75% tariffa

PAGAMENTO DEL CANONE DI ABBONAMENTO ED INSERZIONI

Versamento in Euro sul c/c postale n. 238345 intestato alla CRTRIESTE BANCA S.P.A. - TESORERIA REGIONALE - TRIESTE, con indicazione **obbligatoria** della causale del pagamento.

IL BOLLETTINO UFFICIALE PARTE I - II - III È IN VENDITA PRESSO:

ANNATA CORRENTE

STABILIMENTO TIPOGRAFICO FABBIANI S.p.A.
Via privata OTO, 29 LA SPEZIA

LIBRERIA ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/f-Galleria Rossoni TRIESTE

MARIMAR s.r.l. CARTOLERIA BENEDETTI
Vicolo Gorgo, 8 UDINE

CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16 GORIZIA

LIBRERIA MINERVA
Piazza XX Settembre PORDENONE

LIBRERIA FELTRINELLI
Via della Repubblica, 2 PARMA

LIBRERIA GOLDONI
S. Marco, 4742 VENEZIA

LIBRERIA COMMERCIALE
V.le Coni Zugna, 62 MILANO

LIBRERIA LATTES
Via Garibaldi, 3 TORINO

LIBRERIA DI STEFANO
Via Ceccardi, 2 GENOVA

ANNATE PRECEDENTI

- rivolgersi alla REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA - Servizio del Provveditorato - CORSO CAVOUR, 1- TRIESTE tel. 040 - 377.2037 (fax 2312) DAL 1964 AL 31.3. 2001
- rivolgersi allo Stabilimento Tipografico Fabbiani S.p.A. - Via Privata OTO, 29 - La Spezia - Tel. 0187 - 518.582 DALL'1/4/2001

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile
EMANUELA ZACUTTI - Responsabile di redazione
Iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991
STABILIMENTO TIPOGRAFICO FABBIANI S.p.A. (La Spezia)